SENATO DELLA REPUBBLICA

1

VARIE

2000 – 2001

PARLAMENTO EUROPEO

1999 *2004*

Commissione per gli affari costituzionali

15 marzo 2001

DOCUMENTO DI LAVORO

sulla delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Alain Lamassoure

L'EUROPA DELLE COMPETENZE

I - ORIGINI DEL PROBLEMA:

1. Nell'immediato, il problema deriva direttamente da un'esigenza politica dei Länder e delle altre regioni dotate di poteri legislativi, ripresa dal Consiglio europeo di Nizza.
2. Eppure, c'è da considerare anche un'altra fonte di preoccupazione: la necessaria « *review* » delle competenze dell'Unione, dopo 40 anni di costruzione europea cominciata, in parte, « al contrario ».

Per ragioni storiche, la C.E.C.A. prima e la C.E.E poi hanno intrapreso azioni comuni in ambiti che, all'epoca, erano prioritari dal punto di vista economico e più facili sotto l'aspetto politico. Le competenze comunitarie si sono sviluppate quindi a partire da quelle basi, fin quando la Comunità non si è trasformata in Unione e ha potuto prevedere di esaminare materie considerate più abitualmente come « federali » : la politica monetaria, la politica estera, la difesa e la lotta contro la criminalità organizzata; ma se queste devono divenire piene competenze federali, è necessario conservare ad ogni costo le attribuzioni più antiche, per rispetto postumo dei Padri fondatori?
A maggior ragione, in quanto il mutamento dell'ordine di grandezza del numero dei membri ha mutato la dimensione del problema. Un'Unione dei «dodici per tre» può pretendere di esaminare nel 2015 lo stesso numero di problemi – e della stessa natura – della Comunità dei Dodici di trent'anni prima? Il principio di sussidiarietà ha portato molte entità politiche a trasferire gran parte delle loro competenze a un livello più vicino ai cittadini, come hanno fatto, dal 1957, la Spagna e in parte anche la Francia, l'Italia, il Belgio e il Regno Unito – con la sola eccezione del Portogallo. Tanto più in quanto, dalla sua definizione nel trattato di Maastricht, il principio di sussidiarietà è stato più un riferimento teorico che un riferimento concreto per le istituzioni nell'esercizio delle competenze loro attribuite: **il dibattito sulla sua interpretazione resta infatti ancora tutto da fare.**

II – ORIGINALITA' DEL PROBLEMA:

1. La condivisione delle competenze è una questione che è stata dibattuta molto spesso, ma raramente in modo approfondito. D'altronde, i favorevoli sostengono ancora che questa via sia « impraticabile ».

2. Contrariamente a quanto si sente dire fin troppo spesso, esiste già una ripartizione delle competenze nei trattati : la C.E. e l'Unione hanno una competenza di attribuzioni, con dei settori di potere esclusivo (politica commerciale estera, regole generali in materia di concorrenza, politica monetaria, ecc.) e settori di potere condiviso (cf. allegato 1). Tuttavia, tale ripartizione ha tre punti deboli:

   a) – Gli articoli relativi sono sparpagliati nei trattati, difetto a cui non è troppo difficile porre rimedio, come ha dimostrato il compito affidato dalla Commissione all'Istituto universitario europeo di Firenze.

   b) – Gli articoli in questione non sono redatti in modo omogeneo, perché corrispondono a momenti diversi della costruzione europea. Essi sono a volte troppo particolareggiati, a

volte troppo stringati. In genere, la lunghezza del testo del trattato è inversamente proporzionale all'importanza del potere esercitato: 5 pagine intere e 14 articoli per la sola cooperazione giudiziaria, mentre la sostanza dei notevoli poteri attribuiti alla Commissione in materia di politica della concorrenza viene riassunta in due articoli.

c) – Soprattutto, i relativi articoli all'interno dei trattati mescolano la definizione di competenza e la descrizione dello spirito con cui deve essere esercitata, se non addirittura il contenuto della politica da adottare. **In effetti, le competenze comunitarie attuali non sono presentate come tali, ma come modalità, del resto molto diversificate, di cooperazione fra gli Stati.**

Prendiamo, per esempio, i poteri che riguardano il mercato interno. Il trattato CEE distingue almeno sette tipi di ruoli per la Comunità.

1. Vi è in primo luogo la *definizione del quadro giuridico generale* : abbattimento dei dazi doganali e degli ostacoli alla libera circolazione; regime di concorrenza ; ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

2. Vengono quindi le « *politiche comuni* » : commercio estero, agricoltura e pesca, trasporti – settori per i quali gli Stati hanno apparentemente rinunciato alla competenza di diritto comune a vantaggio della Comunità.

3. Al di sotto vi sono le « *politiche* » semplici, che si suppone vadano quindi ad aggiungersi alle politiche che restano di natura essenzialmente nazionale: politica sociale, politica per la protezione dell'ambiente, politica di cooperazione allo sviluppo. Tra l'altro, nella politica sociale, è prevista l'elaborazione di un "*programma comune*" in materia di formazione professionale.

4. Queste politiche si distinguono dalle azioni di « *rafforzamento*», che riguardano la competitività dell'industria, la coesione economica e sociale, la ricerca/lo sviluppo e la tutela dei consumatori.

5. Più modestamente, la Comunità può dare un « *contributo* » nei settori della salute pubblica, dell'istruzione e della cultura.

6. Per contro, si contenta di adottare « *misure* » in merito ai settori legati all'energia, al turismo e allo sport.

7. L'ambito che ha maggiormente stimolato la fantasia dei redattori dei trattati è l'occupazione. *« La promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione.»*

A queste competenze, connesse con il mercato interno, si vanno ad aggiungere:

- quelle connesse all'UEM: grandi orientamenti di politica economica, controllo dei disavanzi pubblici eccessivi con l'applicazione delle sanzioni relative;

- quelle della PESC: definizione *dei principi e degli orientamenti generali della PESC, strategie comuni, azioni comuni, posizioni comuni*;

- quelle riguardanti la "cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale". Si distinguono qui *un'azione comune nel campo della cooperazione di polizia*, un'*azione comune in quello della cooperazione giudiziaria*, e un *ravvicinamento delle norme di diritto penale* degli Stati membri.

Come si spiega questa raffinata gerarchia politico-semantica? Con lo stesso spirito dei negoziatori: rappresentando esclusivamente gli Stati, **essi non pensano realmente a trasferire poteri a un'altra entità, bensì alle varie maniere di esercitare determinati poteri congiuntamente. Così, la presentazione delle competenze stesse diviene intergovernativa**.

3. La questione però non finisce qui. In effetti, i poteri conferiti alle Comunità sotto la forma delle competenze specifiche che abbiamo appena esaminato, vale a dire le competenze *funzionali* delle istituzioni, non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi fissati nei trattati (articoli 2 e 3 TCE) che costituiscono competenze *materiali*. Gli autori dei trattati, consci di questa lacuna, l'hanno colmata tramite l'articolo 308 (ex articolo 235) che autorizza il Consiglio a prendere all'unanimità, previa consultazione del Parlamento, "le disposizioni del caso" per adottare un'azione necessaria e realizzare uno degli scopi della Comunità, quando il trattato non prevede i poteri d'azione necessari.

Questo articolo è stato foriero di conseguenze ed è proprio in virtù di questo che la Comunità ha potuto evolversi e adeguarsi anche prima dell'Atto unico.

III – DOMANDE: Che importanza attribuiamo a questi poteri?

1°/ Come ci situiamo nei confronti dell' «acquis comunitario » ?

Gli stessi governi su questo punto non hanno una posizione lineare. Coloro che richiedono una ridistribuzione delle competenze non sono i meno ardenti nel reclamare che i paesi candidati s'impegnino a rispettare integralmente *l'acquis* comunitario. Eppure tutti hanno sottoscritto il protocollo n°7 del trattato di Amsterdam, che fa seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Birmingham dell'ottobre 1992, all'*approccio generale* sancito da quello di Edimburgo nel dicembre 92 e all'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993.

Vero è che il protocollo n° 7 **si presta a due letture nettamente in contraddizione**. Da un lato si sottolinea con forza il « *completo mantenimento dell'acquis comunitario e dell'equilibrio istituzionale* » (§ 2), compresa l'interpretazione data dalla CGCE. L'"acquis" viene definito come « *un concetto dinamico* », che può consentire tanto di ampliare l'azione della Comunità quanto di ridurla (§ 3). Dall'altro, vengono fornite precauzioni sulle modalità dell'azione comunitaria: criteri più rigorosi per valutare la fondatezza di questa; principio di economia giuridica (« *la Comunità legifera soltanto per quanto necessario*») ; gerarchia « sussidiaria » delle norme, che preferisce la direttiva quadro alla direttiva e quindi questa al

regolamento, avendo cura ogni volta di « *lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni nazionali*» (§ 6 e 7).

Il rischio di rimettere in causa *l'acquis* comunitario nel quadro dell'aggiornamento delle competenze dev'essere valutato soprattutto alla luce delle trattative di allargamento : bisogna coinvolgere i paesi candidati nella riflessione? Se **si verificassero dei progressi significativi prima dell'adesione, cosa succederebbe alla trattativa sull'*acquis* comunitario?**

2°/ Come ci situiamo rispetto al trattato?

Non si tratta semplicemente di fare come l'Istituto europeo di Firenze, un esercizio a diritto accertato, ma di **adottare la procedura costituzionale, la sola compatibile con il calendario dell'adesione.**

Se tale impostazione verrà adottata, bisognerà trarre le conseguenze sui *desiderata* da considerare, e quindi delle riunioni da organizzare. Ben inteso, dovremo riferirci ai lavori precedenti del Parlamento, e sentire il Comitato delle regioni e la Conferenza dei Länder. Ma l'apertura di un dibattito più esteso può portare a innovazioni sorprendenti.

Quindi, i centri d'interesse dei cittadini non sono gli stessi dei governanti. Con lo spazio unico, con la libera circolazione delle persone e, presto, l'entrata in vigore dell'euro, con le centinaia di migliaia di borse di studio già assegnate, come ERASMUS, giovani e meno giovani, studenti, lavoratori dipendenti, pensionati, si spostano in tutta l'Unione. Acquistano beni, chiedono mutui o ne concedono, si incontrano, si innamorano, fanno dei bambini, si separano, si mettono in società, litigano… Tutti questi rapporti sono di competenza del diritto privato e quindi, attualmente, di competenza delle convenzioni internazionali bilaterali. Fintanto che riguardavano solo qualche centinaio di persone, potevano essere considerati e risolti per via diplomatica: il dramma dei figli di divorziati è regolarmente iscritto all'ordine del giorno dei vertici franco-tedeschi. Ma dal momento in cui vengono coinvolti milioni di persone, come non ricercare soluzioni comuni, quindi comunitarie, per semplificare la vita degli interessati? Il diritto civile diventerà un immenso campo d'azione per i legislatori dell'Unione.

Anche i nuovi partner dell'est vorranno dire la loro. Hanno difficoltà ad ammettere il rigore di alcune delle nostre norme sull'ambiente, e tuttavia hanno bisogno di noi per riportare a livelli di sicurezza le loro centrali nucleari (Bulgaria, Slovacchia, Lituania), per integrare le popolazioni nomadi (Ungheria, Repubblica ceca, Romania), per lottare contro la criminalità organizzata transfrontaliera (Polonia, paesi balcanici), o per risolvere il terribile problema dei bambini abbandonati (Romania). L'elenco delle loro priorità dovrà essere messo a confronto col nostro.

3°/ E ora, vogliamo parlare della gerarchia delle norme comunitarie, almeno distinguendo le «decisioni politiche» dalle «decisioni tecniche» ?

L'interesse di una gerarchia delle norme comunitarie è stato ribadito in più occasioni, tanto dal Parlamento (progetto SPINELLI del 1984, risoluzione del 17 maggio 1995 in vista del trattato di Amsterdam, risoluzione del 13 aprile 2000 in vista del trattato di Nizza) che dal Consiglio (proposta italiana e lussemburghese prima di Maastricht, proposta portoghese prima

di Nizza). **Accanto alla « *sussidiarietà politica* », il principio di *minimis* induce ad applicare anche una « *sussidiarietà tecnica* »** : le regole che impongono un'attuazione comune nell'insieme dello spazio europeo possono essere subappaltate a un potere esecutivo, amministrativo (Commissione) o tecnico (Agenzia). E pensare che attualmente, solo per fare un esempio, la codecisione si applica a tutte le misure di armonizzazione dei pezzi degli autoveicoli (catadiottri, luci di posizione, tergicristalli), le impalcature e le scale a pioli, il miele e la marmellata…

La proposta della presidenza portoghese avanzata nel maggio 2000 avrebbe avuto come risultato la creazione della nozione di *atto legislativo* adottato in codecisione, che si sarebbe limitato ai principi generali e alle regole essenziali, rinviando le norme d'attuazione, non alla Commissione, ma allo stesso Consiglio, previo il semplice parere del Parlamento europeo. Questa proposta strampalata avrebbe ridotto la portata della codecisione senza ridurre il carico di lavoro del Consiglio, né tantomeno quello del Parlamento.

Più realistica è la posizione proposta dal Parlamento nella risoluzione del 13 aprile 2000, dove si traccia una linea di demarcazione fra gli *atti legislativi*, adottati dal Consiglio a maggioranza qualificata e sottoposti a codecisione e gli *atti amministrativi*, adottati dalla Commissione.

4°/ Quali sono le conseguenze per il sistema decisionale ? Dovremmo abolire l'articolo 308?

Questo dipenderà, naturalmente, dall'impostazione materiale o funzionale di definizione delle competenze che verrà adottata, scelta che ha conseguenze importanti sul processo decisionale.

L'approccio funzionale permette, come avviene oggi, di prevedere procedure decisionali caso per caso. Se tale impostazione diventasse l'unica possibile, si dovrebbe sopprimere l'articolo 308 e il quadro delle competenze comunitarie resterebbe immutabile, senza altra possibilità di evoluzione se non tramite la riforma dei trattati.

L'approccio materiale che implichi la redazione di una lista di competenze, più o meno allargata, alla stregua delle costituzioni nazionali, dovrebbe avere come conseguenza logica la determinazione di una regola generale per il processo decisionale che sostituisca il sistema « caso per caso » attualmente in vigore. Tale regola generale potrebbe essere soltanto, per le questioni di carattere legislativo, la codecisione, fatte salve le eventuali eccezioni.

5°/ Vogliamo parlare anche della posizione delle regioni e di altri enti territoriali?

Man mano che le Comunità prima e l'Unione poi assumevano competenze in misura sempre maggiore, evolvendo verso un carattere più prettamente « politico », un altro fenomeno s'instaurava in seno agli Stati membri: un decentramento più o meno marcato che ha avuto come conseguenza la formazione di strutture di organizzazione territoriale molto eterogenee.

La Germania, il Belgio, l'Austria, la Spagna ma anche l'Italia, il Portogallo (Azzorre e Madera) e il Regno Unito (Scozia) hanno una struttura federale o fortemente regionalizzata. I Länder o le regioni di questi paesi condividono con lo Stato centrale il potere legislativo.

Le regioni politicamente autonome di cui parliamo hanno già legami diretti con l'Unione europea, a cominciare dal recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale delle direttive comunitarie. In effetti, il recepimento della legislazione comunitaria nel diritto interno non è di competenza dello Stato centrale per le materie in cui le regioni hanno competenza legislativa esclusiva o anche condivisa. Eppure, occorre precisare che queste regioni non partecipano direttamente al processo decisionale a livello comunitario.

Il trattato di Maastricht aveva cercato di rispondere a questo problema tramite la consacrazione del principio di sussidiarietà, la creazione del Comitato delle Regioni e la modifica della composizione del Consiglio : l'ex articolo 146 TCE (l'attuale 203) era stato modificato per consentire la partecipazione dei ministri regionali al Consiglio, in rappresentanza dei loro rispettivi Stati, meccanismo utilizzato già da qualche paese. Alcuni degli Stati interessati, d'altronde, hanno sviluppato strutture istituzionali interne al fine di coinvolgere le loro regioni nel processo decisionale comunitario.

La questione che rimane aperta è sapere se un'altra delimitazione delle competenze sarebbe capace, da sola, di risolvere un problema che rientra piuttosto nell'ambito della partecipazione al processo decisionale.

Al di là dei problemi specifici che investono le regioni che hanno competenze legislative, vi è una problematica più vasta, riguardante gli enti territoriali in generale. E' una questione per cui ci troviamo di fronte a esigenze particolarmente contraddittorie. Da un lato, il principio di sussidiarietà deve condurre a lasciare ogni Stato membro libero di strutturare come meglio ritiene opportuno la propria organizzazione politica e amministrativa interna. Un intervento europeo su un punto così sensibile, oltre che specifico, per ogni nazione avrebbe, d'altro canto, effetti controproducenti sull'opinione pubblica. Dall'altro, però, l'esempio degli stati federali o fortemente regionalizzati dimostra che l'esercizio razionale di alcune competenze dell'Unione impone forme di cooperazione, non soltanto con le amministrazioni nazionali, ma anche con le regioni.

Per conciliare le due preoccupazioni, non si può riflettere sulla creazione di uno status di "*partner dell'Unione*"? Lo si potrebbe definire basandosi sui testi fondamentali dell'Unione. Ogni Stato membro sarebbe libero di farne beneficiare (o meno) gli enti territoriali prescelti : le isole, tutte le regioni o alcune di esse, aree metropolitane o agglomerati urbani, ecc. Questo status investirebbe solo i diritti degli enti coinvolti nei confronti della stessa Unione, e in nessun caso toccherebbe la questione dei loro poteri in seno a ciascuno Stato. La qualità di "*partner dell'Unione*" potrebbe includere i seguenti punti: rappresentanza presso il Comitato delle regioni, diritto di contatti diretti con la Commissione, diritto di adire la CGCE per le materie che sono di competenza della facente istanza, eventualmente il diritto di cooperazione transfrontaliera con altri enti territoriali di uno Stato membro vicino. In fondo, così come avviene per gli individui, lo status di "cittadino europeo" non sostituisce la cittadinanza nazionale, ma va ad aggiungersi a questa; lo status di '"euroente" offrirebbe quindi una dimensione aggiuntiva a regioni o città che gli stessi Stati intendono distinguere dagli altri enti territoriali.

6°/ Vogliamo ora occuparci del controllo dell'esercizio delle competenze?

Questo rinnovamento renderà manifesto come, nel 2001, la *devolution* delle competenze fra autorità pubbliche si fa più per «condivisione» dei poteri che per «blocchi d'esclusività». Così, l'esistenza di una politica agricola comune particolarmente dettagliata – e onerosa – non impedisce politiche nazionali complementari. In senso inverso, se l'istruzione deve rimanere principalmente di competenza regionale o nazionale, sarebbe dannoso se l'Unione non integrasse affatto queste azioni con un'ambiziosa politica di scambi, di diplomi europei, di promozione dello studio delle lingue e della storia comune.

Se la condivisione si esplica a livello orizzontale piuttosto che verticale, diventerà indispensabile definire le modalità di controllo dell'esercizio delle competenze. Gli Stati membri che hanno scelto il modello federale o fortemente decentralizzato, ci offrono esempi interessanti per esaminare il problema.

ALLEGATO

COMPETENZE E MODALITA' D'INTERVENTO DELL'U.E.

Secondo quanto emerge dalla lettura dei trattati, la ripartizione delle competenze può essere riassunta come segue.

I. IL MERCATO INTERNO (TCE): COMPETENZE ESCLUSIVE E COMPETENZE CONDIVISE.

Per tutto ciò che riguarda il mercato interno, dall'adozione del l'Atto unico la competenza di diritto comune è passata alla Comunità. Quest'ultima gode di un gruppo ristretto di poteri esclusivi, ai quali si sommano le competenze condivise con gli Stati membri sulle quali ci si aspetta, tuttavia, che la Comunità eserciti una sorta di *leadership* d'iniziativa.

Il dispositivo principale è descritto nel summenzionato art. 3, il quale prevede la raffinata gerarchia dei 7 livelli d'intervento della Comunità. A tale riguardo, è possibile effettuare le seguenti precisazioni:

- *Coesione economica e sociale:* la Comunità "*sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale*" (art.158). Si tratta proprio di una competenza condivisa poiché, da parte loro, "*gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano*" al fine di raggiungere lo stesso obiettivo (159).
- *Ricerca e sviluppo tecnologico:* "*la Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria (...) e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale*" Nello stesso articolo si legge: « *le sue azioni completano le azioni avviate dagli Stati membri*».
- *Ambiente*: l'art.174 recita "*la politica della Comunità in materia ambientale*", che "*mira a un elevato livello di tutela*" ispirandosi a quattro principi: i principi della precauzione e dell'azione preventiva, il principio della correzione alla fonte ed il principio - chi inquina paga.
- *Cooperazione allo sviluppo*: l'art.177 tratta della "*politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo*", che integra quelle svolte dagli Stati membri.
- *Visti, asilo, immigrazione e libera circolazione delle persone:* si tratta di semplici "*misure*" (8 articoli e 7 pagine)
- *Politica sociale: "la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti ambiti..."* Essa è sostenuta dal Fondo sociale europeo.
- *Istruzione :* la Comunità "*contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità*" (art.149), "*incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione*", ancora una volta nel pieno rispetto delle loro competenze.
- *Formazione professionale*: essa "*attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri*".

Art. 41 : gli Stati membri *favoriscono* gli scambi di giovani lavoratori, nell'ambito di un *programma comune*.

- *Cultura*: la Comunità *"contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune"* (art.151). Anche in questo caso si coopera, si sostiene e si integra.
- *Sanità pubblica:* non si tratta di una vera e propria competenza comunitaria, ma *"un livello elevato di protezione della salute umana"* è l'obiettivo comune di …"*tutte le politiche ed attività della Comunità"* (art.152). Anche in questo caso si coopera, si sostiene e si integra. Si rileva che, ai sensi di un protocollo allegato al trattato di Amsterdam, anche il benessere degli animali è un'esigenza comune a tutte le politiche interne della Comunità…
- *Consumo*: essa *« contribuisce alla tutela del consumatore»*.
- *Trasporti* : essa *"concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee"*, delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
- *Industria* : la Comunità *"provvede"* affinché siano assicurate le *"condizioni necessarie alla competitività dell'industria"* (art.157).
- L'Art.3, §1 comma u) cita soltanto *"misure in materia di energia, protezione civile e turismo"*. Tali argomenti non sono citati in nessun altro articolo.

Lo *sport* viene menzionato soltanto nella dichiarazione n° 29 al fine di invitare la Commissione a consultare le associazioni sportive e a tenere conto delle particolarità degli sport dilettantistici.

II. L'UNIONE ECONOMICA: LA COOPERAZIONE CON OBBLIGO DEI RISULTATI

Non tutte le cooperazioni sono dello stesso tipo: alcune sono relativamente "vincolate", altre corrispondono semplicemente a obblighi vagamente definiti.

Le ***"Questioni d'interesse comune"*** appartengono alla prima categoria. Si **tratta di questioni che devono restare di competenza nazionale, ma il cui interesse fondamentale per la Comunità fa sì che esse debbano essere strettamente coordinate nell'interesse comune.** Esse riguardano:

- ***La politica economica.*** L'Art.4. TCE recita : *"l'adozione di una politica economica fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni"*. L'obiettivo è anche quello di arrivare a una *"convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri"*.

  L'art. 99 ne fa una questione di interesse comune. Da ciò nascono le *raccomandazioni* che fissano gli Indirizzi di massima di politica economica, la *sorveglianza multilaterale*, e relative sanzioni (art.99).

  Allo stesso tempo, si prevede il controllo di disavanzi pubblici eccessivi (art.104). Nello stesso articolo si prevedono *raccomandazioni* e *sanzioni* (fino ad arrivare alla costituzione di un deposito fruttifero presso la Comunità).

- ***L'occupazione.*** *"Gli Stati membri o la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione"*. Da parte sua, *"La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione"* pur rispettandone le competenze (!) - art.127.

  Ai sensi dell'Art.126, *la promozione dell'occupazione* è una *"questione di interesse comune"*, un dispositivo di sorveglianza multilaterale che fissa le *linee direttrici* e, se necessario, le *raccomandazioni.*

  Tuttavia, l'articolo 129 attenua notevolmente la portata di quanto affermato in precedenza. Un'azione relativamente modesta di scambi d'informazioni e delle migliori prassi non può durare più di 5 anni (dichiarazione n° 23) e soprattutto non deve sfociare nell'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri!

Dette competenze, insieme con l'Unione economica, attualmente costituiscono probabilmente il settore di funzionamento più delicato dell'Unione. Come farà l'Unione, che si trova già in difficoltà nel far recepire e applicare le decisioni di sua competenza, a imporre i suoi orientamenti ai Parlamenti nazionali in merito a questioni che sono essenzialmente di loro competenza? La prima scaramuccia, nata nel febbraio del 2001 tra l'Eurogruppo ed il governo irlandese, dà un idea dei problemi politici che nasceranno dall'attuazione di una politica economica insufficientemente ortodossa in uno dei grandi Stati membri.

III. L'UNIONE POLITICA: LA COOPERAZIONE SENZA OBBLIGO DI RISULTATO

A - LA P.E.S.C.

- L'obiettivo è molto ambizioso : *"L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune* ***estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza"*** (art.11 TUE). Seguono cinque categorie di grandiose finalità: (pace, sviluppo, difesa della democrazia ecc..)
- Armamenti: la cooperazione è prevista nell'art. 17, §1.
- Rappresentanza dell'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune (art.18) e coordinamento delle posizioni nelle organizzazioni internazionali : art. 19.

B - LA G.A.I.

- L'art.29 prevede una *"più stretta cooperazione"* tra le forze di polizia, tra le autorità giudiziarie ed il riavvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale *"ove necessario"*, il che può essere realizzato tramite una *"azione comune nel settore della cooperazione di polizia"* (art.30) e una *"azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria"* (art.31).

- A tale scopo, l'art. 34 opera una distinzione tra:
  - *posizioni comuni*;
  - *decisioni-quadro* per il ravvicinamento degli ordinamenti nazionali;
  - *decisioni* dette *vincolanti*, che però "non hanno efficacia diretta" (? ?). Dette decisioni necessitano di misure d'attuazione che il Consiglio adotta deliberando a maggioranza qualificata.
  - *convenzioni*, secondo il modello classico di diritto internazionale, che entrano in vigore una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri, le cui misure d'attuazione devono, tuttavia, essere adottate dai…2/3 delle parti contraenti (firmatari o meno? Mistero).

IV. LE COOPERAZIONI FACOLTATIVE : "COOPERAZIONI RAFFORZATE"

Nel trattato di Amsterdam, esse corrispondono a :

- Art. 40 e segg.
- Difesa : possibilità di sviluppare cooperazioni bilaterali o multilaterali nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica. (art.17 TUE).
- PESC : la possibilità di cooperare è limitata ad alcuni Stati. Art. 17, §4.
- Art.11 TCE

V. I RISPETTIVI DIRITTI DELL'UNIONE E DEGLI STATI

A. DIRITTI DEGLI STATI MEMBRI

1°/ Diritto all'indipendenza e all'identità.

- *"Un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa"* è la garanzia che l'obiettivo finale non è la fusione di popoli e Stati.
- *"L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri"* (art. 6, §3 TUE).
- Ogni lingua nazionale fa fede. (art. 53).
- Diritto di veto sui trattati e sulla composizione del "club": artt. 48 e 49.
- Diritto di veto sugli accordi internazionali siglati con terzi (tranne che per la politica commerciale prevista nell'art.133)
  - i) Art. 24: la Presidenza conduce i negoziati sui trattati che rientrano nel settore di competenza dell'Unione.
  - ii) Art. 111:
    - §1 :accordi di scambio adottati all'unanimità dal Consiglio.

- §4 : posizione dell'UEM nelle trattative internazionali, poiché la sua rappresentanza è sancita all'unanimità!

2°/ Lo Stato conserva la competenza di diritto comune:

- Principio di sussidiarietà (art.2 TUE, art.5 TCE). Le modalità di utilizzo di tale principio sono stabilite nel Protocollo n°7, che fa seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Birmingham dell'ottobre 1992, l'*approccio generale* sancito da quello di Edimburgo nel dicembre '92 e l'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993.

  Il documento si presta a due letture contraddittorie. Da un lato si sottolinea con forza il *"completo mantenimento dell'acquis comunitario e dell'equilibrio istituzionale"* (§2), compresa l'interpretazione data dalla CGCE dove "l'acquis" è definito come *"un concetto dinamico"*, che può consentire tanto di ampliare l'azione della Comunità quanto di ridurla (§ 3). Dall'altro, vengono presentate precauzioni sulle modalità dell'azione comunitaria: criteri più rigorosi per valutare la fondatezza di questa; principio di economia giuridica (*"la Comunità legifera soltanto per quanto necessario"*); gerarchia "sussidiaria" delle norme, che preferisce la direttiva quadro alla direttiva e quindi questa al regolamento, avendo cura ogni volta di *"lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni nazionali"* (§ 6 e 7).

  Si noti che, nella dichiarazione n° 54, la Germania, l'Austria ed il Belgio hanno precisato che il principio fa riferimento anche alle *"entità"* degli Stati membri che *" dispongono di un proprio potere legislativo conferito loro dal diritto costituzionale nazionale"*. Si tratta dell'unico riferimento dei trattati ai livelli infranazionali.

- Possibilità di mantenere gli aiuti nazionali (regolamentati dagli artt.87-89).
- Diritto di veto di uno Stato membro relativamente ai progetti che riguardano il proprio territorio: cf. art.156 TCE per le reti europee. **Curiosamente, il trattato non prevede niente di simile per quanto concerne i fondi strutturali.**
- Limiti dell'azione dell'Unione:
  - GAI : art.33 sul *"mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna"*. Ripreso nell'art.64 TCE, che prevede, inoltre, misure di salvaguardia.
  - Movimenti di capitali: restrizioni in materia di diritto di stabilimento (art.58 TCE) e clausole di salvaguardia (art.60).
  - Molte delle politiche settoriali per le quali gli Stati possono stabilire misure più severe rispetto a quelle della Comunità (in ambito sociale, ambientale, sanitario e di tutela dei consumatori), o per le quali l'armonizzazione delle politiche nazionali è espressamente esclusa (istruzione, cultura, sanità e persino la politica per l'occupazione cf.art.129 TCE).
- Possibilità di agire individualmente, fatto salvo l'obbligo di informarne l'Unione e di sollecitarne l'approvazione retroattiva:
  - Clausola di salvaguardia commerciale (art.134 TCE)
  - Misure di salvaguardia monetaria per gli Stati che non fanno parte dell'UEM (art.120).

- PESC : art.14.
- Ambiente o sanità: art.95 TCE.

- Naturalmente, la possibilità di agire di comune accordo soltanto con alcuni partner nell'ambito di una "cooperazione rafforzata".

B – DOVERI DEGLI STATI MEMBRI

1°/ In seno all'Unione:

- Adempiere alle procedure e ai doveri fondamentali del trattato.
- Applicare e recepire integralmente e fedelmente il diritto comunitario: esigenza, questa, richiamata nella dichiarazione n°19.
- Condurre politiche nazionali compatibili con lo spirito del mercato interno.
  - Lo status delle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico e generale dev'essere soggetto al regime dell'art.86 TCE.
  - Non aggressione fiscale dei prodotti dei partner (artt.90-93 TCE).
- Dovere di solidarietà, anche verso le politiche comuni alle quali lo Stato membro non partecipa.
- PESC : *"Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca"* (art.11).
  - Idem per le cooperazioni rafforzate (cf. soprattutto l'art.43, §2 del TUE), che gli Stati non partecipanti si impegnano a non ostacolare.

2°/ Ma anche in ogni paese:

- Rispetto dei principi dello Stato di diritto : art.6 TUE. In caso di violazione, si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 7 (sospensione dei diritti).
- Rispetto della Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, della non applicazione della pena di morte (dichiarazione n°1 post-Amsterdam).
- Parità tra uomini e donne nella vita lavorativa (art.141 TCE).

Parlamento europeo
Testi approvati dal Parlamento
Edizione definitiva : 31/05/2001

Trattato di Nizza e futuro dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea (2001/2022(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato firmato a Nizza il 26 febbraio 2001,

- viste le sue risoluzioni in data 19 novembre 1997 sul trattato di Amsterdam[i], 18 novembre 1999 sulla preparazione della riforma dei trattati e della prossima Conferenza intergovernativa[ii], 3 febbraio 2000 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa[iii], 13 aprile 2000 sulle proposte del Parlamento europeo per la Conferenza intergovernativa[iv], 25 ottobre 2000 sulla costituzionalizzazione dei trattati[v] e sulla cooperazione rafforzata[vi],

- viste le conclusioni dei Consigli europei di Tampere, Helsinki, Feira e Nizza,

- visto l'articolo 163 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i bilanci, della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e della commissione per le petizioni (A5-0168/2001),

A. considerando che la Conferenza intergovernativa conclusasi a Nizza l'11 dicembre 2000 aveva ricevuto il mandato di realizzare le necessarie riforme dei trattati e di risolvere in modo soddisfacente le questioni lasciate in sospeso ad Amsterdam per preparare l'Unione in vista dell'ampliamento,

B. considerando la sua reiterata richiesta di procedere a una riforma globale dei trattati sufficientemente incisiva per dare risposta ai due imperativi di democratizzare le istituzioni e migliorarne l'efficacia in vista dell'ampliamento,

C. considerando che il successo dell'ampliamento, che aumenterà l'eterogeneità degl'interessi nazionali, esige istituzioni e meccanismi decisionali efficaci che evitino il rischio di paralisi nell'integrazione europea,

D. essendo di sua competenza di esprimere parere conforme sui trattati di adesione,

E. considerando che il completamento dell'unione monetaria renderà imprescindibile la contropartita dell'unione politica,

F. considerando che il trattato di Nizza non ha concluso il processo di unione politica avviato con il trattato di Maastricht,

G. considerando la dichiarazione 23 sul futuro dell'Unione allegata al trattato che prevede una nuova riforma nel 2004 e apre la strada ad un nuovo metodo di riforma dei trattati,

H. considerando i discorsi rifondatori sull'Europa che hanno preceduto la Conferenza intergovernativa e che hanno avviato la riflessione sul futuro dell'Unione,

I. considerando l'audizione con i parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi candidati tenutasi a Bruxelles il 20 marzo 2001,

1. constata che il trattato di Nizza toglie l'ultimo ostacolo formale all'ampliamento e ribadisce l'importanza strategica dell'ampliamento dell'Unione sulla via di un'unificazione dell'Europa quale fattore di pace e di progresso; è consapevole dei miglioramenti che il trattato di Nizza introduce in alcuni punti, ma reputa che un'Unione con 27 e più Stati membri necessiti di riforme più profonde per garantire la democrazia, l'efficacia, la trasparenza, la chiarezza e la governabilità;

2. deplora vivamente che il trattato di Nizza abbia dato una risposta timida e in taluni casi insufficiente alle questioni all'ordine del giorno - di per sé già ridotto - della Conferenza intergovernativa; auspica che nel processo post Nizza possano essere colmati i vuoti e le lacune nell'ottica di un'Unione europea capace di agire e democratica;

3. sottolinea che questo Parlamento ha sempre stabilito due parametri per la misurazione del successo della Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali, vale a dire l'assoluta garanzia della capacità di funzionamento di un'Unione allargata e una significativa riduzione del deficit democratico, e che entrambi gli obiettivi sono stati mancati a Nizza;

4. indica, tra gli aspetti più negativi della Conferenza intergovernativa, il fatto che il processo decisionale all'interno dell'Unione sia reso più confuso e più opaco, il mancato rispetto del principio di estendere la codecisione a tutte le materie decise a maggioranza qualificata e la mancata integrazione nei trattati della Carta dei diritti fondamentali;

5. è dell'avviso che l'approntamento del trattato di Nizza e i negoziati condotti in materia, analogamente a quanto già avvenuto in precedenza col trattato di Amsterdam, abbiano evidenziato tutti i limiti del metodo puramente intergovernativo per la revisione dei trattati, come implicitamente hanno finito per riconoscere i governi stessi nell'approvare la dichiarazione 23 (allegata all'Atto finale del trattato);

6. esige che la convocazione di una nuova CIG si basi su un processo radicalmente diverso, trasparente e aperto alla partecipazione del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali e della Commissione, nel quale possano essere coinvolti i cittadini degli Stati membri e dei paesi candidati, come previsto dalla dichiarazione 23, e che essa apra un ciclo costituente;

7. riconosce che il trattato di Nizza conclude un ciclo iniziato a Maastricht e proseguito ad Amsterdam, ed esige l'avvio d'un processo costituzionale che sia coronato dall'adozione d'una Costituzione dell'Unione europea;

Diritti fondamentali

8. prende atto della solenne proclamazione a Nizza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, elaborata dalla Convenzione composta dai rappresentanti dei governi, dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione; ribadisce[vii] il suo impegno a vigilare sul rispetto dei diritti e delle libertà riconosciuti da tale Carta, constata con soddisfazione che la Commissione e la Corte di giustizia delle Comunità europee si sono già pronunciate in tal senso e chiede questo stesso impegno alle altre istituzioni e agli altri organi dell'Unione;

9. ribadisce la sua richiesta che la Carta sia integrata in modo giuridicamente vincolante nei trattati al fine di garantire pienamente i diritti di ogni persona, e invita le istituzioni dell'Unione ad applicare fin d'ora nelle loro attività i diritti e le libertà riconosciuti nella Carta;

10. si compiace che l'articolo 7 del TUE preveda ormai uno strumento di prevenzione e allarme che conferma l'attaccamento dell'Unione europea ai valori della democrazia, della libertà, dei diritti umani e dello Stato di diritto; si rallegra altresì del fatto che, oltre al diritto d'iniziativa riconosciutogli, sia necessario il suo parere conforme;

Riforma istituzionale

11. constata che il nuovo sistema di voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio è il risultato di un accordo sulla ripartizione dei poteri tra i Quindici che apre formalmente la porta all'ampliamento ma che, per quanto riguarda l'efficacia e la trasparenza del processo decisionale, non apporta alcun miglioramento a quello attuale e solleva serie preoccupazioni riguardo al suo funzionamento in un'Unione con 27 Stati membri;

12. deplora che non sia stata adottata nessuna disposizione volta a migliorare la trasparenza dei lavori del Consiglio, in particolare quando esso agisce in qualità di organo legislativo, ed invita il Consiglio a dichiarare pubbliche le riunioni tenute in sede legislativa;

13. reputa che l'accordo raggiunto sulla composizione della Commissione sia accettabile nella misura in cui consentirà di adeguarla alle esigenze del processo di ampliamento;

14. si compiace dell'introduzione del voto a maggioranza qualificata per la designazione e la nomina dei membri della Commissione, come pure del rafforzamento dei poteri del suo Presidente, il che conferma il carattere sovranazionale e indipendente di quest'istituzione;

15. deplora che la composizione del Parlamento europeo non sia disciplinata da principî chiari; esprime il proprio stupore per la decisione di superare il tetto di 700 membri fissato ad Amsterdam; mette in guardia dai rischi che potrebbero derivare da un eccessivo aumento dei suoi membri nella fase di transizione e chiede al Consiglio di tener conto di tali rischi nel fissare il calendario delle adesioni;

16. esige che in occasione dei negoziati sui rispettivi trattati di adesione il numero dei rappresentanti dell'Ungheria e della Repubblica ceca al Parlamento europeo venga rettificato e allineato al numero di seggi (22) attribuiti al Belgio e al Portogallo (paesi aventi più o meno la stessa popolazione), e che si colga così l'opportunità di strutturare in modo più trasparente, efficace e democratico il processo decisionale;

17. deplora che la struttura a pilastri del trattato persista e che, soprattutto nel settore della PESC, vengano introdotte inutili doppie strutture; chiede che i compiti del Commissario competente in materia di relazioni esterne e dell'Alto rappresentante per la PESC vengano affidati a un vicepresidente della Commissione con particolari obblighi nei confronti del Consiglio;

18. prende atto del sistema transitorio previsto dalla dichiarazione 20 relativa all'ampliamento (allegata all'Atto finale del trattato) per il progressivo adeguamento delle istituzioni nella fase delle adesioni e avverte che seguirà con attenzione tali adeguamenti e li terrà presenti all'atto di formulare il proprio parere vincolante sui trattati di adesione;

19. si congratula per il riconoscimento, all'articolo 230 del TCE, del suo diritto di ricorso in materia di controllo di legalità nei confronti degli atti delle altre istituzioni;

20. accoglie con soddisfazione le sostanziali riforme introdotte nella struttura, nel funzionamento e nelle competenze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado al fine di agevolare

l'amministrazione della giustizia nell'Unione e preservare l'unità del diritto comunitario rafforzando così la funzione giurisdizionale dell'Unione;

21. deplora che i membri della Corte e del Tribunale continuino ad essere nominati di comune accordo dagli Stati membri, il che costituisce l'unica eccezione alla procedura di nomina con voto a maggioranza qualificata del Consiglio diventata, con il trattato di Nizza, la regola generale;

22. ritiene che le disposizioni relative alla Corte dei conti agevoleranno l'esercizio delle sue funzioni e si appella al suo Presidente affinché crei con la massima rapidità il comitato di contatto con i presidenti delle istituzioni nazionali di controllo (in conformità della dichiarazione 18 allegata all'Atto finale del trattato), per migliorare la collaborazione tra di esse;

23. ribadisce la sua posizione a favore della creazione di un procuratore pubblico europeo incaricato della lotta alle frodi contro gl'interessi finanziari dell'Unione;

24. plaude alle disposizioni concernenti il Comitato economico e sociale, il quale rafforza la propria rappresentatività dei vari settori della società, e il Comitato delle regioni, che vede rafforzata la legittimità democratica dei suoi membri;

25. si congratula per l'inserimento nel trattato di una base giuridica che consentirà di approvare, secondo la procedura di codecisione, lo statuto dei partiti politici europei e il quadro per il loro finanziamento;

26. riconosce i progressi compiuti per quanto concerne il passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata quale regola per l'adozione dello statuto dei deputati, ma deplora che questa regola non sia stata estesa alle questioni in ambito fiscale;

Processo decisionale

27. prende atto del passaggio alla maggioranza qualificata per 35 basi giuridiche; deplora che molte questioni fondamentali continueranno ad essere soggette alla norma dell'unanimità il che pregiudicherà l'approfondimento dell'Unione allargata;

28. segnala al riguardo l'assoluta necessità di essere associato più strettamente - quale elemento di partecipazione e controllo democratici - alla politica commerciale e delle relazioni economiche esterne comune, sia nella fase della definizione degli orientamenti che in quella negoziale e conclusiva; reputa che la sua propria partecipazione sia indispensabile, dacché hanno cessato di esistere le competenze dei parlamenti nazionali in materia di politica commerciale comunitaria;

29. ribadisce che l'estensione del voto a maggioranza qualificata, accompagnata dalla codecisione, costituisce la chiave per un genuino equilibrio interistituzionale e per il successo dell'ampliamento, motivo per cui è dell'avviso che le modifiche introdotte dal trattato di Nizza siano del tutto insufficienti; ribadisce che il voto a maggioranza qualificata dev'essere accompagnato, per quanto riguarda la legislazione, dalla codecisione del Parlamento europeo quale garanzia democratica indispensabile del processo legislativo;

30. deplora che la Conferenza intergovernativa non abbia esteso la procedura di codecisione alle basi giuridiche che prevedono già da prima di Nizza e dopo Nizza il voto a maggioranza qualificata per l'approvazione della legislazione; ritiene che il nuovo trattato non riconosca sufficientemente la procedura di codecisione, prevista all'articolo 251 del TCE, quale regola generale per la presa di decisioni nell'Unione;

31. è preoccupato per la complessità che il trattato di Nizza introduce in molte basi giuridiche alle quali estende il voto a maggioranza qualificata, motivo per cui chiede al Consiglio di sfruttare maggiormente, prima delle adesioni, la possibilità di passare alla maggioranza qualificata e alla codecisione offerta da alcuni articoli modificati, in particolare nell'ambito del titolo IV del TCE;

Cooperazioni rafforzate

32. accoglie favorevolmente le modifiche introdotte su sua richiesta e su richiesta della Commissione relative alle cooperazioni rafforzate, in particolare per quanto concerne la soppressione del diritto di veto per motivi d'interesse nazionale, e si rallegra che, per far progredire l'integrazione europea e la comunitarizzazione degli ambiti in questione, esse siano state configurate come strumento di esclusivo ricorso in extremis;

33. è dell'avviso che il ruolo riservatogli per l'autorizzazione delle cooperazioni rafforzate sia insufficiente e antidemocratico, segnatamente nei settori vitali del primo pilastro per i quali nel Consiglio viene mantenuta l'unanimità;

34. deplora che il metodo intergovernativo caratteristico del secondo pilastro sia stato anch'esso applicato alle cooperazioni rafforzate in materia di politica estera e di sicurezza - il che rende pertanto possibile il veto di uno Stato -, che il suo ruolo sia stato ridotto a un semplice diritto d'essere informato e che la Commissione si limiti a formulare un parere;

35. deplora che le strategie comuni e la politica di difesa siano state escluse dal campo di applicazione delle cooperazioni rafforzate;

Dichiarazione sul futuro dell'Europa

36. accoglie con favore la dichiarazione 23, relativa al futuro dell'Europa, per le innovazioni ch'essa introduce nel processo di riforma dei trattati, riforma basata su una preparazione efficace e aperta a un'ampia partecipazione e preceduta da un vasto e approfondito dibattito politico;

37. ritiene che il dibattito debba avvenire tanto a livello europeo che a livello nazionale; è dell'avviso che l'organizzazione del dibattito e la valutazione dei suoi risultati, soprattutto in ambito nazionale, siano responsabilità dei governi e dei parlamenti nazionali; consiglia la creazione, tanto negli Stati membri che nei paesi candidati, di un comitato composto da rappresentanti del governo e del Parlamento e di deputati europei, incaricato di orientare e incoraggiare il dibattito pubblico;

38. è dell'avviso che questo dibattito debba essere aperto alla società ed essere accompagnato da un'adeguata campagna di informazione al fine di spiegare agli europei qual è la posta in gioco e di motivarli a parteciparvi attivamente; auspica che questo dibattito si traduca in risultati concreti, che tutti i contributi vengano presi in considerazione nell'approntamento della riforma dei trattati e che il dibattito si protragga sino alla conclusione della CIG, il che implica che siano previsti gli stanziamenti di bilancio necessari nel quadro degli esercizi 2002 e 2003;

39. è dell'avviso che il risultato finale della prossima riforma dei trattati dipenda sostanzialmente dalla sua preparazione; per tale motivo raccomanda la creazione d'una Convenzione (i cui lavori dovrebbero essere avviati all'inizio del 2002) formata da membri dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo, della Commissione e dei governi, secondo il modello e la composizione della convenzione sui diritti fondamentali, e incaricata di presentare alla CIG una proposta

costituzionale fondata sui risultati d'un vasto dibattito pubblico e che funga da base per i lavori della CIG;

40. è dell'avviso che i paesi in via di adesione debbano partecipare alla Convenzione in qualità di osservatori fino alla firma del trattato di adesione e come membri a pieno titolo in seguito;

41. prende atto del fatto che i quattro temi esplicitati nella dichiarazione 23 non sono esclusivi e afferma che un dibattito sul futuro dell'Europa non può essere limitato, motivo per cui presenterà proposte concrete in vista del Consiglio europeo di Laeken e prenderà debitamente in considerazione gli argomenti già indicati dalle sue commissioni specializzate nei loro pareri destinati alla presente risoluzione e allegati alla relazione della sua commissione per gli affari costituzionali (A5-0168/2001);

42. si pronuncia favorevolmente sulla convocazione della CIG per il secondo semestre del 2003, di modo che il nuovo trattato possa essere approvato a dicembre dello stesso anno facendo in modo che le elezioni europee del 2004 possano dare un impulso democratico al processo di integrazione europea e in modo da poter partecipare a tale processo, insieme alla Commissione, nelle migliori condizioni possibili;

43. ritiene che il futuro funzionamento dell'Unione dipenderà dai risultati della prossima riforma, risultati di cui terrà conto al momento di esprimere il proprio parere conforme sui trattati di adesione;

44. chiede ai parlamenti nazionali, quando si pronunceranno sul trattato di Nizza, di esprimere il loro fermo impegno a favore della convocazione di una Convenzione;

45. afferma che il trattato di Nizza verrà considerato alla luce dei risultati del Consiglio europeo di Laeken, il quale potrebbe rappresentare l'occasione per superare le carenze del primo; decide altresì di prendere in considerazione i risultati del Consiglio europeo di Laeken quando sarà chiamato a formulare il proprio parere sull'apertura della prossima CIG;

46. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

---

[i] GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 99
[ii] GU C 189 del 7.7.2000, pag. 222
[iii] GU C 309 del 27.10.2000, pag. 85
[iv] GU C 40 del 7.2.2001, pag. 409
[v] "Testi approvati", punto 7
[vi] "Testi approvati", punto 8
[vii] Decisione del 14.11.2000 sulla Carta dei diritti fondamentali ("Testi approvati", punto 3).

TRATTATO DI NIZZA

Dichiarazione n. 23

Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione

1) A Nizza sono state varate importanti riforme. La Conferenza si compiace della positiva conclusione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e impegna gli Stati membri a adoperarsi per una rapida ratifica del trattato di Nizza.

2) Essa conviene che, con la conclusione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, si apre la via all'allargamento dell'Unione europea e sottolinea che, una volta ratificato il trattato di Nizza, l'Unione avrà completato i cambiamenti istituzionali necessari per l'adesione di nuovi Stati membri.

3) Essendo ora aperta la via all'allargamento, la Conferenza invita ad un dibattito più approfondito e più ampio sul futuro dell'Unione europea. Nel 2001 la Presidenza svedese e la Presidenza belga, in cooperazione con la Commissione e con la partecipazione del Parlamento europeo, promuoveranno un ampio dibattito con tutte le parti interessate: i rappresentanti dei parlamenti nazionali e i portavoce dell'opinione pubblica nelle sue varie componenti, ossia ambienti politici, economici e accademici, esponenti della società civile, ecc. I paesi candidati saranno associati a questo processo secondo modalità da definire.

4) Dopo la presentazione di una relazione al Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001, il Consiglio europeo adotterà nella riunione di Laeken/Bruxelles del dicembre 2001 una dichiarazione contenente iniziative appropriate per il proseguimento di questo processo.

5) Il processo dovrebbe affrontare, tra l'altro, le seguenti questioni:

   - le modalità per stabilire, e mantenere, una più precisa delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri, che rispecchi il principio di sussidiarietà;
   - lo status della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia;
   - una semplificazione dei trattati al fine di renderli più chiari e meglio comprensibili senza modificarne la sostanza;
   - il ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura europea.

6) Nell'individuare questi temi di riflessione, la Conferenza riconosce la necessità di migliorare e garantire costantemente la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri.

7) La Conferenza conviene che, una volta concluse queste tappe preparatorie, nel 2004 sia convocata una nuova Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, al fine di trattare i temi summenzionati in vista delle corrispondenti modifiche dei trattati.

8) La Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri non costituirà in nessun caso un ostacolo o prerequisito al processo di allargamento. Inoltre, gli Stati candidati che avranno concluso i negoziati di adesione con l'Unione saranno invitati a partecipare alla Conferenza. Gli Stati candidati che non avranno concluso i negoziati di adesione saranno invitati in veste di osservatori.

93

ROMANO PRODI
Presidente della Commissione Europea

DISCORSO ALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Bruxelles, 10 luglio 2001

Signora Presidente,

Signor Presidente,

Signor Ministro degli affari esteri del Belgio, Presidente in carica del Consiglio

Signore e signori parlamentari,

Signore e signori…

Nel marzo scorso, esprimendomi dinanzi a voi, sottolineavo che l'iniziativa della Commissione costituzionale del Parlamento europeo mi sembrava quanto mai opportuna, in quanto consentiva uno scambio di vedute fra parlamentari europei e rappresentanti dei parlamenti nazionali.

Opportuna anche perché siamo di fronte ad un vero e proprio paradosso. Da una parte, i nostri cittadini ci chiedono di trovare risposte adeguate alle grandi questioni che le nostre società devono affrontare. Dall'altra, vi è una crescente diffidenza verso le istituzioni e la politica. E ove non vi è diffidenza, vi è disinteresse.

A livello europeo, tale problema è ancora più acuto. Ed è particolarmente preoccupante in un momento così delicato per la costruzione europea, in cui abbiamo preso la storica decisione di allargare l'Unione a Est e a Sud.

Il no « irlandese » ha portato alla luce del giorno questo sentimento di alienazione e di frustrazione nei confronti di un fenomeno che si continua a percepire come troppo lontano.

Le istituzioni democratiche, i rappresentanti dei cittadini europei, a livello nazionale come a livello comunitario, possono e devono svolgere un ruolo fondamentale nel cercare di riavvicinare i cittadini all'Europa.

La legittimità della nostra azione, infatti, non dipende solo dall'efficienza delle nostre politiche ma anche dal coinvolgimento dei cittadini alla loro elaborazione e dal controllo democratico delle istituzioni parlamentari.

Il prossimo appuntamento istituzionale deve rappresentare una vera e propria rifondazione del patto costituzionale e politico su cui l'Unione si fonda. Le decisioni che prenderemo sulla Carta dei diritti fondamentali, sulla semplificazione dei trattati, sul ruolo dei parlamenti nazionali e sulla ripartizione di competenze tra l'Unione e gli Stati membri, già di per sé estremamente importanti, vanno quindi collocate nel più ampio contesto di una revisione approfondita del sistema politico dell'Unione.

In particolare, i due temi specifici che vi accingete ad affrontare sono fondamentali per accorciare la distanza che sembra oggi separare l'Unione dagli europei. Da una parte, le relazioni fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali necessitano di nuovi meccanismi di consultazione e di cooperazione, più regolari e sistematici; dall'altra, la delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri deve aiutare a rendere il sistema più chiaro e comprensibile.

I lavori cui hanno dato impulso Giorgio Napolitano e Alain Lamassoure costituiscono un valido contributo, che senz'altro favorirà il dibattito parlamentare negli Stati membri e nei paesi candidati.

Sul ruolo dei parlamenti nazionali nel dibattito sull'avvenire dell'Europa

Nella fase di dibattito pubblico che è già cominciata, i parlamentari trovano già il loro ruolo e la loro collocazione specifica: nella loro circoscrizione, nel partito, essi sono gli intermediari per eccellenza.

Nella seconda fase, quella da cui dovrà scaturire il progetto per l'Europa di domani, il loro coinvolgimento dovrà essere ancor più chiaro e diretto. In particolare esso dovrà riflettere la natura duplice della nostra Unione : ad un tempo unione di Stati ed unione di popoli.

Come abbiamo avuto modo di constatare al Consiglio europeo di Nizza, mettere a confronto gli interessi nazionali in un negoziato fra i soli governi nazionali non basta a far emergere l'interesse comune europeo. È qui che entra in gioco la responsabilità diretta dei rappresentanti eletti del popolo.

Perciò a Laeken dobbiamo predisporre una Convenzione (o un forum di dialogo) che riunisca i parlamentari europei, i parlamentari nazionali, i rappresentanti degli Stati membri e dei paesi candidati e la Commissione.

Io ripongo grandi speranze in questa procedura, che anziché acuire le rivalità, favorisce la convergenza. La presidenza belga ha cominciato a lanciare delle idee, e vorrebbe una dichiarazione di Laeken ambiziosa. Ebbene, può contare sul mio appoggio.

Va da sé che la nuova procedura dovrà rispettare le prerogative degli Stati e delle diverse istituzioni comunitarie. Il suo scopo è innanzitutto preparare il terreno per la Conferenza intergovernativa, generando sin d'ora aree di consenso e agevolando successivamente le procedure di ratifica. Senza volersi sostituire ad essa, vuole semplicemente garantire, come ho già avuto modo di affermare, che la prossima Conferenza sia breve, efficace e decisiva. Lungo tutto questo processo la Commissione non starà certo con le mani in mano: assolverà al suo ruolo di custode dei trattati, dirigerà il dibattito al di là delle spaccature che negli ultimi tempi hanno contrapposto i paesi « grandi » ai paesi « piccoli »; e garantirà un trattamento di equità nei confronti dei paesi candidati.

Sulla delimitazione delle competenze

Mi compiaccio della vostra iniziativa di redigere e distribuire un questionario sulla delimitazione delle competenze.

È vero infatti che i nostri paesi vantano tradizioni costituzionali estremamente eterogenee; con il mescolarsi negli anni dei diversi approcci, si è creata una situazione di grande complessità, prova ne è che nelle diverse branche del mercato interno, nell'UEM, nella PESC, nella giustizia e negli affari interni, le logiche applicate sono diverse.

Questa complessità, che è il prodotto di un processo di stratificazione, può facilmente dar adito a equivoci, anche nel fare il semplice censimento di ciò che esiste e di ciò che si vorrebbe ottenere.

Confrontando le risposte a questo questionario, la « fotografia » delle posizioni degli uni e degli altri risulterà molto più precisa.

Per il momento mi limiterei a qualche osservazione di carattere generale.

In primo luogo tengo a far presente che il Libro bianco sulla *governance*, di imminente pubblicazione, affronterà alcuni aspetti legati alla partecipazione alla deliberazione e all'esecuzione delle politiche comunitarie e alle interazioni tra i vari livelli decisionali e politici all'interno del sistema comunitario e conterrà alcune proposte su come migliorare il sistema senza modifiche formali dei trattati.

Con questa iniziativa, avviata ben prima della dichiarazione di Nizza, l'ambizione della Commissione era proprio quella di migliorare le nostre procedure decisionali e le nostre relazioni con tutti i nostri interlocutori, siano essi i cittadini, le imprese, le collettività regionali o locali, nel quadro delle regole e delle procedure esistenti.

D'altra parte, gli eventi legati a Nizza e al dibattito che ne è seguito hanno sostanzialmente modificato il contesto e i termini del dibattito ed hanno aperto un nuovo processo politico.

La ripartizione delle competenze propriamente detta, fra l'altro inserita a Nizza nell'ordine del giorno della Conferenza intergovernativa del 2004, dovrà essere trattata all'opportuno livello politico. Presupporrà la revisione dell'architettura istituzionale dell'Unione e il chiarimento del rispettivo ruolo di ciascuna istituzione.

La mia convinzione è che l'Unione non debba occuparsi di tutto, ma debba concentrarsi su alcuni compiti strategici al fine di svolgere appieno il suo ruolo sull'arena mondiale. Ovunque possibile dovrà rispondere all'aspirazione dei cittadini di essere governati da vicino. Ma questo non vuol dire che il gioco della sussidiarietà vada a senso unico: ogniqualvolta un obiettivo richieda l'intervento comune, è a livello europeo che occorrerà agire. In quest'ottica la riflessione su una più precisa delimitazione delle competenze deve essere condotta a partire da una riflessione di fondo su quello che vogliamo fare insieme. Quali sono i compiti dell'Unione?

Per quali sfide e per quali questioni abbiamo oggi bisogno dell'Unione ? Si pensi, ad esempio, alla qualità della vita, alla coesione, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile, all'immigrazione o alla stabilità mondiale. Vogliamo affrontare insieme queste sfide ? Con quali strumenti giuridici e istituzionali?

Detto questo, la relazione di Lamassoure mette chiaramente in luce che non esiste una chiave di ripartizione semplice.

La natura stessa dell'Unione, che non è e non aspira a diventare un « superstato », conduce una responsabilità condivisa tra l'Unione e il livello nazionale. La risposta non è dunque un « catalogo » di competenze, con i vari livelli a compartimenti stagni. Noi dobbiamo continuare a ragionare per funzioni e per obiettivi, e, soprattutto, lasciare al sistema la massima flessibilità.

Tendo inoltre a ritenere che non dobbiamo accontentarci di una delimitazione delle competenze fra i livelli citati: la risposta alla domanda "chi fa cosa ? " comprende quella della divisione delle competenze fra le diverse istituzioni comunitarie. I cittadini si interrogano spesso circa l'estensione dei poteri del Parlamento europeo, o la natura - legislativa? esecutiva? - del Consiglio e della Commissione. Il fatto per esempio che il Parlamento europeo non abbia competenze generali in materia di bilancio (vota le spese ma non le entrate), non facilità certo la comprensione.

Per concludere aggiungerei che mi sembra logico affidare il controllo della sussidiarietà alla Corte di giustizia, organo indipendente e giurisdizionale la cui vocazione è arbitrare le controversie, sulla falsariga delle corti costituzionali dei nostri Stati.

Onorevoli Parlamentari,

Anche se il cammino da percorrere è ancora lungo, le prime tappe importanti si stanno avvicinando. Il Consiglio europeo di Laeken rappresenta un passaggio forse decisivo per l'evoluzione politica dell'Unione. Il vostro ruolo è fondamentale per preparare il prossimo appuntamento istituzionale in modo più aperto, più trasparente e più democratico. Non lasciamoci sfuggire quest'occasione.

Grazie.

LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI
00184 ROMA - VIA PALERMO, 37
TEL. 06/4620481 - FAX 06/4883360
e-mail: legadir@tin.it

27

Roma, 11 luglio 2001
Prot. 1G368

Gentile Senatore,

insieme alla Lega delle Autonomie Locali, abbiamo deciso di promuovere la costituzione dell'intergruppo parlamentare "**Amici della Lega delle Autonomie**" cui partecipino deputati e senatori che sono anche (o sono stati) amministratori locali.

L'Intergruppo intende essere, da un lato, lo strumento con il quale veicolare, all'interno del Parlamento, le istanze e le esigenze degli Enti Locali in modo da poter incidere positivamente sull'iter delle norme di interesse delle Amministrazioni Locali e dall'altro, un punto di riferimento per i Deputati e per i Senatori per conoscere le aspettative, le esperienze e le difficoltà di detto mondo .

Avvalendoci della Lega delle Autonomie locali, che sta rafforzando la propria azione politica di supporto al sistema degli enti locali, sia con l'ulteriore sviluppo dell'attività di consulenza, sia con la costruzione del portale delle autonomie locali potranno essere garantiti, tra l'altro, agli aderenti all'intergruppo i seguenti servizi:

- Il supporto consulenziale all'azione legislativa.
- Le risposte a quesiti (da parte dei nostri esperti);
- I contatti con i ministeri e i vari enti per i loro amministratori locali

Inoltre attraverso la rivista settimanale on-line "Orientamenti Amministrativi in breve" forniremo:

- Le notizie più importanti del sistema delle autonomie;
- I riferimenti normativi, le circolari, le principali sentenze;
- Commenti e pareri;

Sen. Francesco De Martino
Senato della Repubblica
Casella
OO186 Roma

28

- Suggerimenti per emendamenti;
- Materiali per i loro interventi;
- Bozze di circolari da inviare ai loro sindaci di riferimento territoriale.

Per rafforzare ulteriormente i servizi che saranno resi ai singoli aderenti nell'intergruppo sarà coinvolta l'Agenzia dei servizi parlamentari, che in linea di massima ha già dato la propria adesione.

Intendiamo rendere operativi i suddetti servizi nei primi giorni di settembre, alla vigilia della ripresa del lavoro parlamentare.

La adesione è gratuita ed è possibile farla attraverso la compilazione della scheda allegata.

Cordiali saluti,

Il Vicepresidente nazionale
On. Pietro Tidei



LEGA DELLE AUTONOMIE
LOCALI
00184 ROMA - VIA PALERMO, 37
TEL. 06/4620181 - FAX 06/4883360
e-mail: legadir@tin.it

29

Il sottoscritto **Francesco De Martino**

Dichiara di aderire all'intergruppo parlamentare

"Amici della Lega delle Autonomie".

I propri riferimenti sono i seguenti:

telefono diretto ufficio Senato: _____

telefono cellulare: _____

fax: _____

e-mail _____

Firma per accettazione

_____

30

Senato della Repubblica

Il Senatore Segretario

Roma, 16 luglio 2001

A tutti i Senatori
Casella

Caro collega,

le recenti elezioni politiche hanno confermato un profondo squilibrio di rappresentanza nel rapporto tra eletti ed elette evidenziando un problema di fondo che limita sostanzialmente la possibilità delle donne di accedere alla funzione rappresentativa.

Sono certa che condividiamo tutti la preoccupazione per questo tratto così persistente della nostra vita politica: una esclusione di fatto di metà della popolazione dalla rappresentanza non può non essere guardata come uno scacco alla democrazia e come un fallimento di quell'uguaglianza sostanziale sancita nell'art.3 della nostra Costituzione dai padri fondatori della Repubblica

Per sanare questo evidente squilibrio è necessario, a mio avviso, ripartire dalla Costituzione. Ed è per questo che il seguente disegno di legge, recependo il testo di modifica dell'art.51 già approvato nella scorsa Legislatura alla Camera, aggiunge un comma che prevede che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

Non vi è alcuna volontà di frenare un iter già compiuto o riaprire il dibattito su un testo consolidato, questa proposta nasce dalla volontà di rendere possibile ad entrambi i sessi l'accesso alla competizione elettorale in condizione di pari opportunità, senza limitare o violare il diritto universale all'elettorato passivo.

Sono consapevole che l'introduzione delle quote può non raccogliere un unanime consenso, ma sino ad oggi rappresenta l'unica via percorribile per sanare il deficit di rappresentanza femminile.

A tal fine sono pertanto a chiederti, se lo riterrai opportuno, di aderire alla proposta di legge allegata, e di rinviarmi la tua adesione in casella.

Nel ringraziarti per l'attenzione colgo l'occasione per inviarti i miei migliori saluti.

Cinzia Dato

Disegno di legge n.467: "Modifica all'art.51 della Costituzione in materia di parità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive"

Per adesione:

Nome.....
Cognome.....
Gruppo.....
Firma.....

BOZZA

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 467

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatorice DATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2001

Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Onorevoli Senatori. – Se il [illegible] ha visto l'affermarsi della forza femminile, il nuovo secolo, visti anche i recenti risultati delle elezioni politiche del 13 maggio, sembra riportare la rappresentanza femminile nel nostro Paese a tempi remoti.

Scorrendo i nuovi «piccoli numeri» di donne elette, ne rinveniamo 64 alla Camera (43 con il sistema uninominale e 21 con il recupero proporzionale) e 24 al Senato: 88 donne su 945 parlamentari per una percentuale del 9,2 per cento.

Basti pensare che nella X Legislatura (1987), la percentuale totale delle elette si attestava al 10 per cento e nella XII (1994) al 13% e che per avere un numero così basso al Senato di donne elette bisogna tornare indietro di 15 anni. E questa rappresentanza nella seconda camera ci porta nelle classifiche europee al di sotto della Repubblica Ceca e della Polonia (11 per cento), per non parlare poi della Svizzera (19,6 per cento) o del Belgio (28,2 per cento).

E queste cifre vanno in controtendenza rispetto all'Europa, dal momento che la Francia ha destinato per legge meta dei seggi parlamentari alle donne – le elette infatti nell'ultima tornata elettorale d'oltralpe sono il 48 per cento, contro il 21 per cento delle precedenti amministrative – ed anche altri Paesi tradizionalmente poco attenti alle donne sono riusciti ad aumentare la pattuglia rosa nelle loro istituzioni. Basti pensare al 21,6 per cento della Spagna, al 18,7 per cento del Portogallo o al 17 per cento della Lettonia, per fare un esempio di nuove democrazie.

E scorrendo gli altri numeri della rappresentanza femminile in Italia si evince come siamo sempre quindi lontani da una parità reale e sempre più vicini ad una democrazia incompiuta.

Nelle consultazioni del giugno 2000, la presenza femminile italiana sugli scranni del Parlamento europeo è passata da 12 a 10 seggi, ovvero dal 13,8 per cento all'11,5 per cento con una diminuzione del 2,3 per cento. (Come dato comparativo basti pensare che la presenza femminile nel Parlamento europeo è aumentata dal 27 al 30 per cento, e che Francia, Germania, Austria, Spagna ed Olanda hanno superato un terzo di presenza femminile).

Le donne sindaco rappresentano il 6,4 per cento del totale, così come le donne Presidenti di Provincia il 5,8 per cento ed una sola donna, Maria Rita Lorenzetti, riveste il ruolo di Governatore di regione.

Le Donne Consigliere di regione dopo le ultime consultazioni sono passate dal 13 per cento al 9 per cento, così come nella Pubblica Amministrazione le donne presenti nei ruoli dirigenziali oscillano tra il 5,4 ed il 7.8 per cento.

Queste cifre sono il segno evidente di un profondo deficit di democrazia, di una cittadinanza incompiuta. Se a queste cifre va poi ad aggiungersi il dato sull'astensionismo elettorale, laddove quello femminile mantiene livelli più alti di quello maschile (30,6 per cento contro 27,6 per cento), il quadro e completo e l'immagine che se ne desume e quella di un rapporto controverso tra donne e politica. Si tratta di un percorso complesso, costantemente segnato da luci ed ombre, laddove nessuna conquista rappresenta una assoluta garanzia per il futuro.

Ma le donne rappresentano una risorsa fondamentale per la democrazia e per il processo di modernizzazione del Paese. E lo hanno dimostrato, con i fatti, nel corso della

legislatura che si è appena conclusa. Vale la pena di ricordare, infatti, che sono state proprio le donne elette in Parlamento, o rappresentanti del Governo, a proporre e a far approvare la maggior parte delle normative in campo sociale, superando, a volte i problemi di schieramento politico. La legge n. 269 del 1998 sullo sfruttamento sessuale dei minori, la legge n. 285 del 1997 sulla promozione dei diritti dell'infanzia, la legge n. 53 del 2000 sui congedi parentali, l'articolo 18 della legge sull'immigrazione, la legge sull'allontanamento del coniuge violento non avrebbero avuto luce se le donne non ne avessero sostenuto con forza la necessaria approvazione. Le donne hanno dimostrato di essere testimoni vigili ed attenti dell'applicazione delle norme e dell'affermazione dei diritti dei soggetti più deboli

Quindi, nonostante sia evidente che la democrazia ha bisogno delle donne, e altrettanto evidente che esiste una forbice tra il Paese reale e la sua rappresentanza politica.

Il sistema maggioritario, poi, al di là di meriti o demeriti, non premia le donne. È un dato di fatto che le donne, che sono dotate di minori risorse economiche ed organizzative, si trovano svantaggiate quando aumenta la competizione. Lo sono all'interno del loro partito per essere designate, in genere si preferisce chi ha maggior potere nella politica e nella società, e sono poi svantaggiate all'esterno, nello scontro con il candidato dell'altro blocco. Quello che oggi rende forte un candidato sono le garanzie di utilità che può dare all'elettore, l'autorevolezza, i canali giusti per difendere i suoi interessi.

La trasformazione che più ha nuociuto alle donne è quella in senso leaderistico del sistema politico. In partiti sempre più verticistici, il potere reale si è andato accentrando in una piccola elite riunita attorno al capo, fatta di persone fidate che condividono lo stesso impianto culturale e lo stesso senso del potere, quasi per forza di cose sono uomini come lui. Nel nostro Paese la parola *leader* si coniuga assolutamente al maschile.

Tutti questi elementi, soggettivi ed oggettivi concorrono a determinare l'arretramento della presenza femminile nelle istituzioni rappresentative nel nostro Paese, e tutto questo avviene in controtendenza, si è già detto, con i paesi europei.

In molti stati infatti lo squilibrio di rappresentanza è stato sanato grazie all'utilizzo di correttivi. Nei paesi di tradizione socialdemocratica o laburista, ad esempio, si sono date regole che fissano quote di rappresentanza femminile negli organi direttivi e nelle liste elettorali. Nei Paesi Bassi è il Governo stesso a finanziare le candidature femminili; in Belgio: è in vigore una legge che prevede una percentuale minima di candidati dello stesso sesso per ogni lista. In questi giorni il Parlamento belga sta inoltre costituzionalizzando il principio dell'equilibrio della rappresentanza. In Finlandia sono state definite quote nelle assemblee locali e nelle nomine governative.

In Italia è da qui che bisogna ripartire. Le leggi elettorali del 1993, che prevedevano per consigli comunali e provinciali una rappresentanza non superiore ai due terzi per ciascun sesso e per le elezioni alla Camera dei deputati l'alternanza paritetica uomo-donna nella quota proporzionale, sono state abrogate dalla Sentenza della Corte Costituzionale 422 del 1995, nonostante i risultati positivi riscontrati (nelle amministrative le donne avevano raddoppiato la loro presenza, passando dal 6 per cento al 13 per cento).

Con la sentenza della Corte le quote sono state quindi frettolosamente abbandonate, senza che nel Paese si sviluppasse un dibattito o i Legislatori individuassero altri correttivi per incentivare la presenza femminile nei luoghi decisionali, non rispettando altresì la ratio della sentenza 422, che richiedeva un impegno culturale e legislativo per garantire il riequilibrio della rappresentanza.

È in questo scenario che si inserisce questa proposta di legge. Una reale democrazia paritaria costituisce una posta in gioco di grande rilievo: la sua realizzazione infatuate

revisits non solo sul piano fattuale, ma anche simbolicamente, un valore di rottura di un ordine, nel quale l'autorità, intesa come potere di adottare decisioni vincolanti per la collettività, continua ad essere di pertinenza maschile e consente di incrinare quella divisione tra sfera «pubblica» e sfera «privata» sulla base della quale il sistema tradizionale ha legittimato l'esclusione di un genere ed ha sancito il monopolio del potere da parte di gerarchie esclusivamente maschili.

Per questo il superamento di tale asimmetria non può essere ritenuto una questione solo «femminile», che riguardi cioè i diritti delle donne, ma un problema che concerne tutti coloro che hanno a cuore la reale democraticità dei nostri sistemi politici. A questo punto e necessario che alle donne sia data la possibilità di essere presenti nei tavoli delle decisioni per allargare il potere politico e migliorare la cittadinanza sociale.

Nello specifico ambito politico, e necessario avere garantite una serie di misure: dal controllo della riduzione delle spese elettorali, a garanzie di pari opportunità di accesso ai *media*, a modalità di selezione delle candidature che siano insieme più trasparenti e che coinvolgano i cittadini.

Ma e necessario fondare costituzionalmente il principio dell'equilibrio della rappresentanza, ed andare anche oltre. Ed e per questo che la seguente proposta di legge, recependo il testo di modifica dell'articolo 51 già approvato nella scorsa legislatura dalla Camera, aggiunge un comma che prevede che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

Non vi e alcuna volontà di frenare un *iter* già compiuto o riaprire il dibattito su un testo consolidato, la ratio che anima questa proposta e quella di rendere possibile ad entrambi i sessi l'accesso alla competizione elettorale in condizioni di pari opportunità, senza limitare o violare il diritto universale all'elettorato passivo

In una democrazia che voglia definirsi tale e importante non solo chi viene scelto, ma anche come, con quali regole e procedure, e da chi viene compiuta la scelta.

L'abolizione delle quote nel nostro Paese ha determinato la rimozione del problema donne- politica. L'auspicio e che il discutere la loro reintroduzione, nella stessa Carta Costituzionale, stimoli il dibattito, obblighi non solo i partiti, ma la stessa società civile, a confrontarsi con questa asimmetria di rappresentanza che rischia di incrinare le fondamenta stessa della democrazia rappresentativa.

La partecipazione delle donne e una condizione fondamentale per il consolidamento della democrazia e della coesione sociale nell'Europa del XXI Secolo. E le donne possono e devono apportare un contributo importante per la promozione di uno sviluppo che sia durevole su tutto il continente. Occorre dare voce e cittadinanza alle donne garantendo al 52 per cento dell'elettorato pari dignità di rappresentanza mediante l'introduzione nel nostro sistema costituzionale di un «diritto diseguale» che potrà anche essere considerato temporaneo in attesa che l'evoluzione della società renda effettiva la parità anche nella rappresentanza politica. Sta a noi in Parlamento trovare le soluzioni e gli strumenti più idonei per traghettare questa democrazia, da una democrazia «virtuale» ad una «democrazia reale». A tale fine e stata redatta la presente proposta di legge costituzionale, della quale si auspica la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge promuove condizioni di eguaglianza tra i sessi per l'accesso alle cariche elettive. In ogni lista elettorale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati».

Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Viale Trastevere 76/a 00153 ROMA
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On. Sen. Maria Grazia Siliquini
06/58492532 - 06/58492959
fax 06/58493267

Roma, 19 luglio 2001

A TUTTI I SOTTOSEGRETARI
A TUTTI I SENATORI E DEPUTATI
S E D E

Cari Colleghi,
spero di farVi cosa gradita comunicandoVi i miei nuovi recapiti presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

e-mail **siliquinimg@tiscalinet.it**

Tel. Interni 06/58492532
06/58492959

Tel. Diretti 06/5809207
06/5894954

FAX: 06/58493267

Rimanendo a Vostra disposizione, Vi porgo cordiali saluti.

Sen. Avv. Maria Grazia Siliquini

34

DEMOCRATICI DI SINISTRA
SISTEMA NAZIONALE FESTE DEL L'UNITÀ

Roma, 25 luglio 2001

Agli onorevoli deputati e senatori del Gruppo Ds

Carissimi,

l'avvio della XIV legislatura, caratterizzato da un comportamento del Governotanto quanto prevaricatore non ha bisogno di particolari sottolineature. Anche le terribili giornate di Genova sono il segno di un clima politico molto preoccupante. In questa fase sono davvero poche le iniziative di informazione davvero libere.

In questo contesto, stiamo registrando consensi diffusi per il contributo del quotidiano L'Unità, nel fornire una corretta informazione.

Abbiamo tutti la consapevolezza dell'importanza di questo giornale e della necessità di un suo ulteriore rafforzamento.

Ecco perché vi chiediamo un concreto sostegno attraverso la raccolta di un certo numero di abbonamenti che l'Amministrazione del giornale in via del tutto eccezionale concede con il 20% di sconto.

Potete rivolgervi a Fiorella Basili c/o L'Unità n. tel. 06.696461 fax 06.69646424
348- 3714813

In attesa di un cortese riscontro.

On. Giuseppe Soriero
Responsabile Sistema Nazionale Festa de L'Unità

Via Nazionale, 75
00184 Roma
Telefono 06 / 5711356
Fax 06 / 5711252
E-mail: festa@democraticidisinistra.it

ABBONAMENTI SPECIALI A

l'Unità

SCONTO del 20% rispetto ai prezzi di copertina:

	SEMESTRALE	ANNUALE
5 COPIE/SETTIMANA	165.000	315.000
6 COPIE/SETTIMANA	195.000	375.000
7 COPIE/SETTIMANA	225.000	435.000

Le consegne saranno effettuate a mezzo posta.

39

Sen. De Martino Francesco

On. Pino Soriero

40

FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO

ItaliaNostra

Comitato per la bellezza

WWF

Onlus

Roma, 26 luglio 2001
Prot. DG 342/01-Ist

A tutti gli On.li Senatori

On.le Senatore,

riteniamo che i disegni di legge presentati dal Governo sulla cosiddetta emersione del lavoro nero e sulla cosiddetta legge obiettivo provocheranno delle gravissime ripercussioni ambientali le cui conseguenze si stanno fortemente sottovalutando

Pur non volendo interferire sulla sovranità parlamentare, Le chiediamo un approfondimento su temi che sono stati visti, a nostro parere, più sotto il profilo degli interessi economici e delle produzioni che non per l'interesse pubblico della tutela e della salvaguardia. Ci sentiamo inoltre di sollevare dubbi di ordine costituzionale per la dichiarata volontà del Governo di introdurre con legge delega "una causa estintiva dei reati ambientali" (seppur quelli cosiddetti formali o di pericolo, cioè di prevenzione) e dubbi sulla possibilità d'infrazione delle direttive comunitarie per quanto riguarda le modifiche della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e quelle sulle normative sui rifiuti.

Ci permettiamo di dire che i disegni di legge tradiscono una non conoscenza delle questioni ambientali. Sono sottovalutate questioni essenziali del diritto ambientale, quali ad esempio i cosiddetti reati di pericolo, e si vuol trasformare una legittima esigenza di alleggerimento burocratico (per altro sostenuto anche dagli ambientalisti con specifiche proposte) in una vera e propria deregulation.

Alla Sua cortese attenzione segnaliamo dunque che i disegni di legge n. 373 e n. 374 contengono tra l'altro:

1. Una delega "ad introdurre una causa estintiva dei reati ambientali in connessione ad ordine di fare emanati dalla pubblica amministrazione (...)" (374 art.2); si tratta di una sorta di amnistia che non può essere concessa con gli strumenti della legge delega e conseguentemente del decreto legislativo (art.79 della Costituzione); sempre per il concetto di uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini, risulta poi difficile pensare che tale vantaggio possa essere ristretto ai soli imprenditori che hanno "operato in nero", si prospetta quindi una situazione di amnistia generalizzata per i cosiddetti reati di pericolo, sottovalutati per la loro importanza, che sono assolutamente funzionali a prevenire il determinarsi di un danno ambientale.

2. Le procedure per l'individuazione delle opere pubbliche (legge obiettivo) si presta a favorire mille spinte locali (o peggio dei collegi elettorali) e private rompendo così il meccanismo delle priorità individuato in grandi piani strategici come il Piano Generale dei Trasporti o il Piano Energetico Nazionale (373 capo I).

FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO — *ItaliaNostra* — *Comitato per la bellezza* — WWF Onlus

3. L'accelerazione della definizione delle opere da realizzare non può essere contestuale ad una modifica delle procedure di garanzia: affermare che "la legittimità politica e giuridica nell'opera in sé in quanto identificata come obiettivo strategico" contrasta non solo le procedure d'individuazione che si vorrebbe approvare (gli obiettivi strategici sono individuati nei piani generali di settore e non in un rapporto politico tra Governo e Regioni), ma anche le direttive comunitarie che si dichiara di voler applicare (le procedure di V.I.A. devono rimanere tecniche e separate dai processi amministrativi e politici) (374 capo I art. 1 com. 1)

4. Non viene specificato chiaramente come il Governo intende cambiare le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale e la delega che il Parlamento si appresta a dare rischia di essere in bianco; il rischio è quello di svuotare la V.I.A. poiché viene attribuito al CIPE un ruolo fortissimo sul progetto definitivo e, quindi, la V.I.A. rischia di diventare un mero parere non vincolante (374 capo 1 art. 1 com. 2)

5. Si vorrebbe dare alle Conferenze di Servizi il potere di modificare i progetti per "apportare varianti migliorative", ma ci si guarda bene dallo specificare che queste non possono modificare la localizzazione delle opere approvate, la loro natura e le caratteristiche essenziali (volumetrie, altezze, ecc) (373 capo 1 art. 1 com. 2 lett. d).

6. Si prevede la possibilità di dare in concessione le opere pubbliche (come ad esempio le autostrade) anche per oltre 30: la previsione è davvero eccessiva poiché conferirebbe al concessionario-gestore una sorta di investitura permanente sulle opere realizzate (374 capo 1 art. 1 com. 2 lett.i).

7. Viene anticipato il Testo Unico sull'Edilizia (già approvato dal Governo Amato e già fortemente discutibile): si sostituisce la concessione edilizia con la "dichiarazione inizio attività" non solo per i cosiddetti interventi minori (comprese le modifiche interne anche radicali), ma anche per "le ristrutturazioni edilizie comprensive della demolizione e ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico"; il rischio è quello di cambiare la faccia ad interi quartieri, compresi i centri storici, senza nessuna programmazione e con criteri assolutamente personali e soggettivi (374 capo II ed in particolare art. 2 com. 1 punto b).

8. Si modifica il concetto di "produttore di rifiuto" limitandolo al solo "produttore iniziale" il che significa escludere dagli obblighi della normativa tutti i produttori successivi e questo contrasta con i principi generali, anche comunitari, che prevedono la responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione dei rifiuti (374 capo III art. 3 com. 1 punto a).

9. Scompare la possibilità di controllo dall'origine allo smaltimento: si sapranno i rifiuti smaltiti (legalmente) ma non si avrà certezza di quelli prodotti (374 capo III art.3)

10. Vengono significativamente modificati gli obblighi di formulari e registri eliminando la possibilità di controlli efficaci e quindi lasciando aperta la strada a smaltimenti illegali e, conseguentemente, alle ecomafie. (374 capo III art. 3).

42

FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO

ItaliaNostra

Comitato per la bellezza

WWF

Onlus

Come potrà ben vedere, On.le Senatore, non si tratta solo di piccoli interventi di aggiustamento, ma di un vero e proprio processo di indebolimento del sistema di controlli e verifiche in comparti fondamentali della tutela ambientale.

Noi ci auguriamo che Lei voglia quanto meno chiedere un approfondimento dei temi in oggetto e, nel momento in cui si appresta a delegare il Governo su materie così delicate, voglia restringere il campo d'intervento escludendo davvero tutti quei fattori che direttamente o indirettamente possono portare a danni o problemi ambientali.

Con i migliori saluti

Il Presidente	*Il Presidente*	*Il Presidente*	*Il Presidente*
Giulia Maria Mozzoni Crespi	*Desideria Pasolini Dall'Onda*	*Vittorio Emiliani*	*Fulco Pratesi*

43

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 26 luglio 2001

Alle Senatrici e ai Senatori
del Gruppo dei Democratici
di Sinistra
Sede

Caro/a collega,

Si allega il testo del disegno di legge "Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di regolamento contenente disposizioni e tecniche".

Il provvedimento è stato già approvato in un testo unificato nella scorsa legislatura dalla Commissione lavoro del Senato.

Spero che sia da Voi sottoscritto e riconsegnato in casella.

Cordiali saluti

Sen. Giovanni Battafarano

.....

Disegno di legge di iniziativa dei senatori Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani sulla **"Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di regolamento contenente disposizioni e tecniche".**

Per adesione

Sen. .....

Firma .....

Roma, ...

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatore Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generale di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche

Presentato il 26 luglio 2001

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo al nostro esame, recante delega legislativa al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è il frutto di un lungo approfondimento nella Commissione lavoro, previdenza sociale della XIII Legislatura.

Tale approfondimento si è snodato anzitutto attraverso una serie di ricche e stimolanti audizioni dei dirigenti delle organizzazioni sociali, dei rappresentanti delle Regioni, degli enti pubblici competenti, di esperti ed operatori della prevenzione. Il loro contributo è servito ad approfondire, precisare, integrare il testo al nostro esame, anche perchè esso proveniva da soggetti istituzionali e sociali impegnati in prima fila sul terreno della salute e della sicurezza del lavoro.

Occorre naturalmente partire dall'articolo 2087 del codice civile per arrivare ai decreti prevenzionistici degli anni '50 e, finalmente, alla legge di riforma sanitaria, la legge n. 833 del 1978. Com'è noto la riforma sanitaria conteneva una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale delega non è stata esercitata e le successive disposizioni attuative di direttive comunitarie si sono sovrapposte alle precedenti.

È il caso dei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 25 gennaio 1992, n. 77, e, finalmente, dei decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242, di seguito definito nel suo insieme «decreto 626-*bis*». Con quest'ultimo si dava attuazione ad otto direttive comunitarie, tra cui la cosiddetta direttiva comunitaria quadro 89/391/CEE. Si è creato così un quadro normativo complesso, che richiede un incisivo intervento di coordinamento e di integrazione. D'altro canto, come si diceva, il «decreto 626-*bis*» si è sovrapposto alla legislazione precedente senza che sia chiaro quali norme precedenti siano state abrogate.

Lo stesso discorso vale per i successivi decreti legislativi n. 493 e n. 494 del 14 agosto 1996, e n. 624 e n. 645 del 25 novembre 1996, riguardanti, rispettivamente, la segnaletica di sicurezza, la sicurezza nei cantieri, la sicurezza nelle industrie estrattive, la tutela delle lavoratrici madri.

Oltre all'esigenza di riordinare il disegno di legge dovrebbe anche provvedere ad introdurre nell'ordinamento quelle innovazioni che appaiono ineludibili per dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione. Infatti, mentre il fenomeno degli infortuni sul lavoro rimane ben più in alto della media europea, si manifestano nuove malattie professionali, frutto dell'evoluzione delle metodologie produttive, dell'impiego di nuove sostanze e nuovi prodotti, di fronte alle quali il nostro ordinamento prevenzionistico non è ancora attrezzato.

Il disegno di legge prevede tre direttrici d'intervento. In primo luogo, esso tende a promuovere la raccolta e il coordinamento delle disposizioni e dei principi generali di tutti i provvedimenti esistenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, da quelle concernenti gli obblighi a carico dei vari soggetti a partire dal datore di lavoro, ai connotati della vigilanza, alla formazione, al sistema informativo, al sistema sanzionatorio e processuale.

A tale parte generale si aggiunge la previsione di alcuni decreti legislativi, per i settori specifici, destinati ad integrare la normativa di carattere generale con valori, indicazioni, misure anche analitiche, ma suscettibili di un più rapido aggiornamento.

Il disegno di legge tende a promuovere l'adozione di una normativa di carattere regolamentare, ancor più facilmente adeguabile, con contenuti tecnici ed attuativi, normativa che trova il suo fondamento nel provvedimento generale di delega e nel successivo testo unico. In tal modo, anche il sistema sanzionatorio trova il suo radicamento in una fonte legislativa, conformemente alle indicazioni desumibili da una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 312 del 18 luglio 1996.

La complessità della materia e la quantità delle norme da considerare rendono indispensabile il ricorso al sistema della delega al Governo, secondo il sistema rinforzato di intervento del Parlamento previsto dalla legge n. 400 del 1988.

Si illustra di seguito il contenuto dei dieci articoli di cui consta il testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge il testo unico di cui agli articoli successivi.

L'articolo 2 richiama, ai fini dell'adozione del testo unico, le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere delle Commissioni competenti in materia di lavoro dovrà essere formulato nel termine di quaranta giorni. Il Governo, tenuto conto del parere, provvederà, ove occorra, a riformulare il testo, sul quale le Commissioni dovranno conclusivamente pronunciarsi entro trenta giorni.

L'articolo 3 fornisce i principi generali per il testo unico, compendiabili come segue:

1) il rispetto della salute e della sicurezza dovrà essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo e il costante adeguamento delle misure prevenzionistiche ai progressi tecnologici;

2) la prevenzione dovrà essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati;

3) la tutela della salute e della sicurezza dovrà essere garantita in tutti i settori pubblici e privati e per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro;

4) la tutela della salute e della sicurezza dovrà essere realizzata con l'obiettivo della prevenzione globale e unitaria, anche con riferimento alle condizioni ambientali. Dovrà essere garantito il collegamento e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli organi, istituzioni e servizi che svolgono attività di prevenzione a tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

5) dovranno essere garantite la formazione e l'informazione nei confronti di tutti i soggetti impegnati nella prevenzione;

6) le norme delegate non potranno prevedere alcun abbassamento del grado di tutela previsto dalle normative vigenti;

7) l'adozione delle misure relative alla sicurezza non dovrà comportare alcun onere finanziario per i lavoratori;

8) le disposizioni dovranno ispirarsi a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;

9) andranno eliminate le formulazioni troppo elastiche o generiche, e quelle comportanti disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati.

L'articolo 4, che riveste carattere centrale, contiene i principi e criteri direttivi per il testo unico, secondo un modello di delega molto dettagliato e vincolante per il Governo.

In questa sede si richiamano i punti che appaiono maggiormente significativi. Alla stregua del numero 2, le disposizioni di sicurezza andranno estese a tutti i settori e per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Per il personale delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile e di pronto intervento, nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, dell'Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, degli archivi, biblioteche, musei, aree archeologiche dello Stato, le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro saranno però applicate tenendo conto delle caratteristiche peculiari del servizio prestato.

Particolarmente rilevanti appaiono le previsioni, contenute nei numeri da 15 a 20, relative alla semplificazione delle procedure, all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio da parte delle piccole e medie imprese, delle aziende artigiane, commerciali, agricole che svolgono attività stagionali. Ad esempio il numero 18 dispone che la documentazione o l'autocertificazione relative alla valutazione dei rischi siano custodite presso la sede aziendale, a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Il numero 21 prevede l'accorpamento e la semplificazione delle disposizioni vigenti relative agli obblighi del datore di lavoro, mentre il numero 22 tende a ribadire la responsabilità diretta del datore di lavoro in ordine alla valutazione dei rischi.

Il numero 24 si riferisce all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, mentre il numero 25 definisce i casi in cui il servizio può essere svolto direttamente dal datore di lavoro.

Il numero 26 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano periodicamente fissati i requisiti professionali e gli *standard* di qualità dei soggetti individuali e delle società che svolgono assistenza e consulenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro.

I numeri da 27 a 30 individuano una serie di garanzie e diritti a tutela dei lavoratori che si trovano esposti sul luogo di lavoro a situazioni di pericolo, o che siano divenuti inidonei alla mansione svolta per motivi connessi alle condizioni di lavoro.

Il numero 31 si riferisce all'attività di informazione e formazione dei lavoratori a cura del datore di lavoro, mentre il successivo numero 32 prevede l'inserimento di attività didattico-formativa in materia di prevenzione e sicurezza nei programmi scolastici.

I numeri 34 e 35 riguardano la figura del medico competente, mentre i successivi numeri 38 e 39 prevedono l'accorpamento in un unico regolamento delle disposizioni che impongono una sorveglianza sanitaria speciale.

Il numero 41 riguarda la tenuta e l'aggiornamento del registro degli infortuni, l'esposizione al rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni.

I numeri dal 47 al 52 riguardano la prevenzione nei gruppi di imprese e i diritti dei relativi rappresentanti per la sicurezza, mentre quelli dal 53 al 57 riguardano i diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il numero 77 si riferisce alla tutela delle lavoratrici madri, mentre i numeri dal 78 all'82 riguardano le responsabilità, gli obblighi, le procedure della prevenzione nelle pubbliche amministrazioni.

I numeri dall'83 al 97 riguardano responsabilità, obblighi, procedure della prevenzione nell'agricoltura.

I numeri dal 100 al 104 tendono a promuovere un miglior coordinamento delle attività di tutti gli enti pubblici competenti in materia di prevenzione.

I numeri 105 e 106 forniscono indicazioni per approfondire la conoscenza delle nuove malattie professionali.

I numeri 107 e 108 riguardano la collaborazione fra tutti gli enti pubblici che si occupano di prevenzione negli ambienti di lavoro.

I numeri dal 111 al 114 si riferiscono alle competenze e ai poteri degli organi di vigilanza.

Molto importante è il numero 115, che delega il Governo a definire un sistema di incentivazioni e di norme premiali per le piccole aziende e gli artigiani che investano in sicurezza e/o predispongano programmi di adeguamento alle normative di sicurezza e igiene.

I numeri 116 e 117 dettano i criteri da seguire per risolvere alcuni problemi emersi nella prima fase di applicazione del nuovo istituto della prescrizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. In particolare si tratta di correggere una situazione nella quale i tempi concessi alle imprese per l'adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza tendono ad essere troppo lunghi.

A fronte di una accertata violazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute, il tempo concesso è arrivato sino a due anni. Si propone di stabilire che il termine massimo non possa essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga di tre mesi.

I numeri dal 118 al 122 infine introducono alcune disposizioni relative all'apparato sanzionatorio e di carattere processuale.

La *ratio* è di attribuire all'apparato sanzionatorio una funzione decisamente preventiva, privilegiando la realizzazione dell'interesse pubblico e del diritto dei lavoratori alla sicurezza e igiene del lavoro rispetto alla funzione meramente repressiva.

Inoltre, grazie allo speciale istituto della prescrizione, l'applicazione delle pene sarà riservata esclusivamente ai casi in cui proprio non vi è alcuna volontà di regolarizzare la situazione.

Si prevede inoltre che, nei casi in cui sia da irrogare la pena detentiva, sia applicata anche la sanzione della sospensione per un anno dei benefici contributivi e delle agevolazioni, anche fiscali, eventualmente goduti dall'impresa.

Si prevede, inoltre, l'introduzione di alcune disposizioni volte a regolare l'intervento e la costituzione di parte civile delle rappresentanze dei lavoratori nei procedimenti penali per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'articolo 5 reca una serie di deleghe legislative per l'emanazione di disposizioni specifiche per settori particolari. Si tratta delle costruzioni e dei cantieri temporanei o mobili, degli appalti pubblici, dell'industria estrattiva, dei lavori in sotterraneo, del settore dell'agricoltura, dell'allevamento, della forestazione.

Particolarmente dettagliata e penetrante è l'indicazione dei contenuti della delega concernente il settore agricolo (con riferimento in particolare ai macchinari, ai prodotti fitosanitari e alla trasformazione e conservazione del prodotto).

Il comma 6 dell'articolo 5, in particolare, riguarda le misure di sicurezza da adottare per i campi elettrici e elettromagnetici e per la tutela contro le radiazioni non ionizzanti.

Il comma 7 si riferisce ai generatori di vapore, ai recipienti di vapore, ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti.

Il comma 9 reca una delega legislativa per il riordino della normativa in tema di salute e sicurezza del lavoro in settori specifici come i trasporti terrestri e pubblici, la navigazione marittima, gli impianti telefonici, l'industria della cinematografia, della televisione, e il settore delle poste e telecomunicazioni.

Il comma 12 prevede che lo schema dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 in commento sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro, che dovranno esprimersi entro trenta giorni. Tale parere sarà vincolante sui punti sui quali le valutazioni saranno concordi.

L'articolo prevede l'adozione da parte del Governo, in conformità dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento contenente disposizioni attuative e tecniche. Tale regolamento dovrà intervenire sulle seguenti materie:

a) pronto soccorso, salvataggio, lotta anti-incendio, gestione dell'emergenza;

b) requisiti essenziali di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) requisiti essenziali di sicurezza di impianti, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro;

d) mezzi di sollevamento e trasporto;

e) dispositivi di protezione individuale;

f) materie, sostanze e prodotti pericolosi;

g) segnaletica di sicurezza;

h) movimentazione manuale dei carichi.

Il regolamento sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del testo unico di cui agli articoli 1 e 4 della legge.

Su di esso, entro trenta giorni, saranno chiamate a pronunciarsi le competenti Commissioni parlamentari.

Il regolamento dovrà periodicamente essere aggiornato, con la stessa procedura dell'emanazione. Ai meri aggiornamenti tecnici si provvederà tuttavia con semplice decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 7, che si riferisce all'attuazione delle direttive comunitarie, prevede la presentazione al Parlamento ogni tre anni, ad opera del Governo, di una proposta di legge delega per l'integrazione del testo unico con le nuove disposizioni derivanti dalle direttive comunitarie.

Sempre con periodicità triennale è prevista la presentazione da parte del Governo di uno o più regolamenti, da adottare secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a integrare e coordinare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dalla legge con le nuove disposizioni relative alle modalità esecutive e alle caratteristiche di ordine tecnico adottate in attuazione delle direttive comunitarie.

Lo schema dei regolamenti verrà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro, che dovranno pronunciarsi entro quaranta giorni.

Gli articoli 8, 9 e 10, infine, si riferiscono all'entrata in vigore, alle abrogazioni e alla facoltà del Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi previsti dal presente provvedimento nel termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. Tale è, per grandi linee, onorevoli senatori, il contenuto del testo proposto.

Si tratta di un tentativo di tratteggiare i fondamenti di un quadro complessivo della disciplina della prevenzione, della sicurezza e dell'igiene mediante lo strumento del testo unico per gli aspetti generali, di alcuni decreti delegati per settori specifici ed esposti a rischi particolari ed infine del regolamento di carattere attuativo e tecnico. Il tutto anche con la possibilità di aggiornamento agevole, soprattutto per le disposizioni a carattere specifico.

L'obiettivo è pervenire ad una disciplina coordinata, certa e chiaramente percepibile per quanto riguarda doveri e obblighi, nella ferma convinzione che ogni sforzo deve convergere sulla creazione di un sistema fondato essenzialmente sulla prevenzione, e nel quale la repressione costituisca soltanto l'*extrema ratio*.

Il livello degli infortuni e delle malattie da lavoro potrà infatti essere finalmente ridotto in modo consistente solo quando si creerà una vera e diffusa cultura della prevenzione. A tale obiettivo il disegno di legge al nostro esame vuole dare un contributo, tenendo ferme le seguenti opzioni di fondo: evitare ogni abbassamento della soglia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; ridurre sensibilmente gli adempimenti burocratici o cartacei, prevedendo in particolare procedure

semplificate per le piccole e medie imprese; rafforzare il sistema informativo sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; migliorare il coordinamento fra tutti gli enti pubblici competenti per la sicurezza sul lavoro; investire robustamente su formazione, informazione, istituzione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza; definire un sistema di incentivazione e di norme premiali per le piccole e medie aziende e artigiani che investono in sicurezza e/o predispongono programmi di adeguamento alla normativa di sicurezza e igiene.

53

Disegno di Legge

Art. 1.

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro provvedendo al riordino, al coordinamento, al miglioramento, all'integrazione e all'innovazione, ove necessaria e tenendo conto, in ogni caso, dell'esigenza di semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi, dei principi e delle norme generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Art. 2.

(Procedimento per l'adozione del testo unico)

1. Il testo unico è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Ministro delle attività produttive, il Ministro dell'ambiente e tutela del patrimonio il Ministro per le politiche comunitarie. Il Governo è tenuto a trasmettere lo schema di decreto legislativo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro. Il parere deve essere reso entro quaranta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute conformi a quanto disposto dalla presente legge. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle predette Commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni.

Art. 3.

(Princípi generali per il testo unico)

1. Il testo unico deve prevedere la piena attuazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza della persona e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori, secondo i seguenti principi generali:

1) il rispetto della salute e della sicurezza della persona negli ambienti di lavoro e di vita dovrà essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro e non contrasti con la necessità di tutela anche dell'ambiente circostante al luogo di lavoro, con l'adozione di tutte le misure necessarie per adeguare il lavoro all'uomo, mediante la riduzione dei rischi alla fonte e il costante adeguamento delle misure prevenzionistiche ai progressi tecnologici;

2) la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali dovrà essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati, e non potrà essere subordinata a considerazioni di carattere economico;

3) la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dovrà essere assicurata in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

4) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà essere realizzata perseguendo l'obiettivo della prevenzione globale ed unitaria;

5) dovrà essere attribuito al Servizio sanitario nazionale il compito di valutare preventivamente la compatibilità delle attività lavorative con le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambientali e dello stato di salute dei lavoratori, nonchè di acquisire tutte le informazioni epidemiologiche necessarie al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;

6) dovrà essere realizzato il collegamento e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli altri organi, istituzioni e servizi che svolgono attività di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente evitando ogni sovrapposizione, duplicazione e contraddittorietà di interventi e di obblighi per il cittadino;

7) dovranno essere realizzate le condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e

l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;
8) in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;
9) l'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori non dovrà comportare, in nessun caso, oneri finanziari per il lavoratore;
10) ogni disposizione dovrà ispirarsi a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;
11) dovranno essere abolite tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;
12) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati, tali discipline potranno essere opportunamente modificate o integrate.

5X

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi

per il testo unico)

1. In attuazione dei principi generali sanciti dall'articolo 3, il decreto legislativo dovrà essere uniformato ai seguenti principi e criteri specifici:

1) riunificare le disposizioni e i principi generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro contenute nell'articolo 2087 del codice civile; nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni e integrazioni; nell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300; nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.77, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493; nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, e in ogni altra disposizione legislativa vigente, nel rispetto della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'aumentata complessità dei metodi e processi organizzativi e produttivi, anche al fine di assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza;

2) procedere all'integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, ed all'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, al fine di estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, stabilendo norme specifiche in relazione alla dimensione dell'azienda, dal numero degli occupati, ai rischi presenti e noti, nonché stabilendo disposizioni semplificate per le imprese familiari e per le aziende che svolgono le loro attività solo stagionalmente, stabilendo altresì che soltanto nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile e di pronto intervento, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, universitaria, degli istituti di istruzione universitaria,

degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, degli archivi, biblioteche, musei, aree archeologiche dello Stato, le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica;

3) assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a tutti i lavoratori, nonché alle categorie ad essi equiparate secondo le disposizioni vigenti, tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle varie tipologie di rapporti, nonché della qualità delle prestazioni e dei rischi ad essi connessi;

4) riformulare e semplificare la definizione di datore di lavoro stabilendo che si considera tale la persona titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva o amministrativa, in quanto titolare dei poteri organizzativi e di spesa;

5) definire servizio di prevenzione e protezione l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva;

6) definire responsabile del servizio di prevenzione e protezione la persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate, stabilendo altresì i requisiti professionali, derivanti dall'esperienza o dal possesso di determinati titoli, diversificati a seconda del tipo di impresa, di attività e di rischio, necessari per essere designato responsabile del servizio;

7) definire medico competente il medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro, ovvero, ove necessario, altre specializzazioni equipollenti individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

c) autorizzazione dell'assessorato regionale alla sanità conseguita con le modalità ed entro il termine di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

8) definire rappresentante per la sicurezza la persona, ovvero le persone, eletta o designata dai lavoratori per rappresentare i lavoratori stessi per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

9) definire prevenzione il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste, o comunque finalizzate ad evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente

esterno;

10) definire rischio qualunque probabilità di danno alla salute o all'integrità psico-fisica conseguente allo svolgimento di un'attività connessa al lavoro;

a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

b) la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le condizioni di lavoro e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi alla fonte e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) la sostituzione di ciò che presenta elementi di pericolosità con sostanze, prodotti, strumenti, macchine, apparecchiature e quant'altro, che escludano tali elementi o quanto meno li riducano, ove non sia tecnicamente possibile la radicale eliminazione, al livello minimo, provvedendosi nel contempo ad adeguate misure protettive;

e) l'adeguamento del lavoro all'uomo, in particolare mediante il rispetto dei principi ergonomici nella concezione e nella progettazione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, nonché mediante l'attenuazione dei lavori monotoni e ripetitivi e la riduzione dei loro effetti sulla salute fisica e mentale;

f) le misure tecniche, le misure di protezione collettiva, le misure comportanti l'applicazione di procedimenti e di metodi di lavoro appropriati, le misure igieniche, nonché le misure di protezione individuale da adottarsi quando non sia possibile evitare con le altre misure l'esposizione al pericolo;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato e controllato degli agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e di ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo;

i) il controllo sanitario preventivo e periodico, nei casi previsti, e prolungato oltre la cessazione dell'esposizione al rischio o dopo la cessazione del rapporto di lavoro per quelle lavorazioni la cui esposizioni può provocare danni a distanza di tempo, stabilendo che tali controlli sono comunque senza oneri per i lavoratori, sulle condizioni di salute dei lavoratori e sui rischi specifici ai quali sono esposti e il controllo dell'esposizione al rumore, ai campi elettromagnetici, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi, mediante la misurazione dell'agente;

l) il rispetto dei valori limite, quando previsto da specifiche disposizioni legislative o regolamentari, di esposizione a rumore, a campi elettromagnetici, a vibrazioni, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e a sostanze e preparati pericolosi o nocivi e le misure da attuare quando sia superato il valore limite per

identificare le cause del superamento ed ovviarvi riducendo comunque al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici, fisici, biologici o cancerogeni mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona;

n) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

o) le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, in collegamento e integrazione con il servizio di emergenza del Servizio sanitario nazionale, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

p) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

q) l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; la circolazione delle informazioni tra i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, i servizi di prevenzione e protezione, i rappresentanti per la sicurezza, i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali e ogni altro ente o servizio pubblico che svolge attività di ricerca, informazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

r) l'informazione e la formazione completa e l'addestramento, preventivi e periodici, dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, a campi elettromagnetici, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione ai rischi;

s) la tenuta e l'aggiornamento dei registri degli infortuni, dei registri di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo, delle cartelle sanitarie e di rischio e di ogni altro documento rilevante ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

t) l'accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai risultati collettivi e non nominativi degli accertamenti sanitari e l'accesso dei lavoratori ai risultati dei controlli sanitari effettuati sulla propria persona;

u) la notifica alle autorità competenti dei nuovi insediamenti produttivi, nonché di quelli di rilevante trasformazione del sistema produttivo, accompagnata da relazione tecnica con indicazioni relative alla sicurezza e igiene del lavoro;

v) la collaborazione con i servizi pubblici di prevenzione per la tempestiva rilevazione delle malattie da lavoro;

11) prevedere un obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro, formulato secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile e consistente nell'adozione delle misure generali di prevenzione e di sicurezza di cui al numero 10), nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti da disposizioni legislative o regolamentari e nell'adozione di tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, anche se non esplicitamente previste da disposizioni di legge o di regolamento, per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente;

12) prevedere un obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro, consistente nell'adozione di tutte le misure generali di prevenzione e di sicurezza e di gestione dell'emergenza previste al numero 11) nonché di tutte le misure stabilite da disposizioni legislative e regolamentari e di tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica;

13) stabilire che la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione;

14) stabilire che la documentazione relativa agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi deve riguardare, oltre alla stessa valutazione dei rischi e ai criteri adottati per effettuarla, l'indicazione delle misure adottate nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;

15) prevedere che, in deroga ai principi generali, le piccole imprese procedano all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio e dell0'adempimento degli obblighi ad essa collegati definendo per l'adempimento procedure standardizzate, tali da rendere, in ogni caso, facilmente verificabile la valutazione dei rischi effettuate;

16) stabilire, per le piccole e medie imprese, per le attività di carattere stagionale, per le attività che, per loro natura, sono destinate a svolgersi in più luoghi, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che si avvalgono di contratti a tempo determinato e per le attività svolte dalle associazioni di volontariato, che con apposito decreto ministeriale saranno definite, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, procedure semplificate per gli adempimenti documentali;

17) disporre che le procedure semplificate di cui al numero 16) non si applichino alle attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle attività estrattive e minerarie, alle aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, alle aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, alle aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, alle aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o al rischio di incendio o esplosione, alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private;

18) disporre che la documentazione o l'autocertificazione relative alla valutazione dei rischi siano custodite

presso la sede aziendale, a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente;

19) stabilire, per le imprese di nuova costituzione, che la valutazione dei rischi venga effettuata entro tre mesi dall'inizio dell'attività e che la valutazione venga aggiornata ogni volta che si pongono in essere rilevanti modifiche del processo produttivo;

20) semplificare tutte le procedure di comunicazione, di notificazione e di invio di documentazione agli organi della pubblica amministrazione, definendo i rapporti necessari tra i diversi uffici della stessa amministrazione e tra le diverse amministrazioni pubbliche al fine di ridurre le fasi procedimentali e di uniformare e accorpare i procedimenti amministrativi che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

21) riunire, integrare e semplificare le disposizioni vigenti relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, fermo restando il principio che ciascuno è responsabile nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, mantenendo in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e tutti gli obblighi il cui adempimento presuppone l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi imprenditoriali;

22) stabilire che il datore di lavoro non può delegare ad altri soggetti la valutazione dei rischi, l'elaborazione del documento relativo alle valutazioni effettuate, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, il programma di attuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e l'adempimento di tutti quegli obblighi che presuppongono l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi propri del datore di lavoro;

23) salvo quanto disposto al numero 22), stabilire che la delega delle funzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve essere formulata con chiarezza, deve indicare in termini precisi le specifiche funzioni delegate, deve essere conferita a persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei e deve comportare l'attribuzione dei poteri, dei mezzi e della capacità di spesa necessari per lo svolgimento dei compiti delegati;

24) riformulare le disposizioni vigenti relative al servizio di prevenzione e protezione in modo da stabilire chiaramente: che, fermo restando quanto stabilito al numero 34) del presente comma per il medico competente, il servizio deve essere obbligatoriamente organizzato all'interno delle aziende di medie e grandi dimensioni; che lo stesso può essere integrato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, da soggetti esterni solo quando le capacità all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva siano insufficienti; che, comunque, il servizio deve essere costituito solo all'interno dell'azienda per le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose che comportino rischi rilevanti o speciali forme di sorveglianza sanitaria, e comunque per le imprese che svolgono attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per le centrali termoelettriche, per gli impianti e laboratori nucleari, per le imprese esercenti attività estrattive e minerarie, per le aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri,

munizioni, per le aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, per le aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, per le aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione, per le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private; prevedere che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, possano essere individuate le imprese depositarie di sostanze o preparati pericolosi e le imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di esposizione al rumore che, per le caratteristiche dell'attività svolta, non comportano rischi tali da escludere la possibilità di avvalersi di competenze esterne all'azienda per la costituzione del servizio di prevenzione e protezione;

25) definire i casi in cui i compiti del servizio di prevenzione e protezione possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro in relazione alle dimensioni dell'impresa, al tipo e ai rischi dell'attività svolta, nonchè al possesso dei requisiti professionali minimi necessari per l'iscrizione all'albo dei responsabili del servizio stesso; escludendo, in ogni caso, da tale previsione le attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le attività estrattive e minerarie, le aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, le aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, le aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private; prevedere che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, possano essere individuate le imprese depositarie di sostanze o preparati pericolosi e le imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di esposizione al rumore che, per le caratteristiche dell'attività svolta, non comportano rischi tali da escludere la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

26) stabilire che, per lo svolgimento in conto proprio o per conto di società dell'attività di assistenza e consulenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, sono necessari requisiti professionali e *standard* di qualità da definire e da aggiornare periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro della sanità; prevedere altresì un apposito tariffario per lo svolgimento delle suddette attività; stabilire sanzioni amministrative per coloro che svolgono delle attività senza il possesso dei requisiti o al di fuori delle tariffe;

27) sancire il diritto del lavoratore di sospendere la prestazione lavorativa, in tutti i casi in cui sussista, un ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave, imminente e altrimenti non

eliminabile;

28) assicurare che il lavoratore che abbia rifiutato la prestazione nociva o pericolosa non subisca alcun pregiudizio a causa di tale condotta;

29) sancire espressamente il diritto del lavoratore alla garanzia della propria integrità psicofisica e morale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e di non essere esposto ad agenti o a sostanze nocivi;

30) prevedere, per il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro per motivi connessi alle condizioni di lavoro, la realizzazione di appositi corsi di riqualificazione professionale e, per i casi in cui non sussistano all'interno dell'impresa datrice di lavoro effettive possibilità di reimpiego, la possibilità di ricorrere a forme di mobilità verso altre aziende contrattate tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

31) definire i compiti del datore di in materia di formazione e informazione dei lavoratori, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, prevedendo altresì l'attivazione di idonee campagne informative in materia di sicurezza e igiene del lavoro e l'istituzione sulla base di apposite convenzioni, specifici corsi in materia antinfortunistica e prevenzionale, per la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale delle istituzioni pubbliche addetto a funzioni di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, dei datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori; prevedere altresì che tali attività debbano essere volte ad indurre comportamenti lavorativi sicuri e ad abituare i lavoratori ad utilizzare i sistemi di sicurezza e a indossare i dispositivi di protezione individuale; stabilire, infine, che siano definiti i contenuti essenziali di specifici pacchetti formativi;

32) prevedere che con appositi provvedimenti dei Ministri competenti siano introdotte nelle scuole di ogni ordine e grado attività didattico-formative obbligatorie, finalizzate all'acquisizione della capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro, e siano integrati i piani di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei diplomi e dei corsi di laurea con attività didattiche volte alla preparazione sulle misure di sicurezza e di igiene da adottare nell'attività oggetto del programma di studio;

33) coordinare la disciplina della sorveglianza sanitaria ai fini della sicurezza e igiene del lavoro con le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, relative agli accertamenti sanitari;

34) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata, o titolari di un rapporto di lavoro libero-professionale o di un rapporto di lavoro subordinato;

integrare le disposizioni vigenti in materia di formazione e informazione dei lavoratori al fine di attivare idonee

35) stabilire che i medici dipendenti di strutture pubbliche addetti all'attività di vigilanza sul rispetto della legislazione prevenzionistica non possano svolgere l'attività di medico competente nell'ambito della stessa regione in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico;

37) stabilire che, avverso il giudizio di inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, sia ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stessto;

38) prevedere il riordino e l'unificazione in un unico provvedimento regolamentare, adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di tutte le disposizioni che impongono una sorveglianza sanitaria speciale, ridefinendo, in relazione alla natura e ai livelli di esposizione al rischio, le cadenze periodiche degli accertamenti sanitari, le modalità degli accertamenti, l'elaborazione di relazioni epidemiologiche periodiche redatte sulla base di dati statistici e non nominativi, prevedendo altresì la raccolta di tutti i dati, secondo criteri generali per la registrazione delle informazioni, in un unico documento personale;

39)) prevedere che il regolamento di cui al numero 38) sia periodicamente verificato e aggiornato, con le stesse procedure previste per la sua emanazione, ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e del le conoscenze scientifiche e in ogni caso secondo cadenze periodiche prestabilite;

40) prevedere che, qualora il medico competente non sia un dipendente del Servizio sanitario nazionale, il datore di lavoro sia comunque tenuto a rivolgersi alle strutture pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti sanitari sullo stato di salute dei lavoratori e che, in tal caso, sia assicurato ai medici del servizio pubblico l'accesso ai luoghi di lavoro, al documento di valutazione dei rischi e a tutte le informazioni necessarie ai fini del giudizio di idoneità;

41) prevedere il riordino e l'unificazione in un unico provvedimento regolamentare, adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di tutte le disposizioni che impongono una sorveglianza sanitaria speciale, ridefinendo, in relazione alla natura e ai livelli di esposizione al rischio, le cadenze periodiche degli accertamenti sanitari, le modalità degli accertamenti, l'elaborazione di relazioni epidemiologiche periodiche redatte sulla base di dati statistici e non nominativi; definendo altresi, attraverso il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni vigenti, i casi in cui, in relazione all'attività svolta, é obbligatoria la vaccinazione dei lavoratori;

42) prevedere che il regolamento di cui al numero 41) sia aggiornato, con le stesse procedure previste per la sua emanazione, ogni qualvolta ció sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e del le conoscenze scientifiche e in ogni caso secondo cadenze periodiche prestabilite;

43) ferma restando la facoltà di avvalersi di altri medici specialisti, introdurre disposizioni volte ad assicurare al medico la possibilità di fare eseguire ulteriori accertamenti sanitari suggeriti dall'esperienza e dalle conoscenze, nonché a consentire che ulteriori accertamenti siano richiesti dalle autorità di vigilanza;

44) introdurre un sistema standardizzato di classificazione e di elaborazione dei giudizi di idoneità emessi a seguito degli accertamenti sanitari preventivi e periodici, prevedendo che al datore di lavoro sia comunicato esclusivamente il giudizio di idoneità sulla base del suddetto sistema;

45)) fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5 in materia di cantieri temporanei o mobili, riordinare e coordinare le disposizioni sulla sicurezza del lavoro con la normativa sui lavori pubblici e in genere sui lavori in appalto, in modo da definire una disciplina trasparente ed efficace per garantire che gli eventuali ribassi o risparmi di spesa non ricadano sulla sicurezza e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti; ridefinire comunque le disposizioni vigenti relative alla sicurezza e igiene del lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, introducendo l'obbligo del committente di redigere un piano di sicurezza che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva e definisca le procedure da seguire in caso di emergenza, nonché attribuendo la responsabilità al committente del coordinamento fra le varie imprese e tra le varie attività svolte, stabilendo altresì l'obbligo per tutti i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di attuare le misure di sicurezza anche in relazione alla presenza simultanea o successiva nei luoghi di lavoro di più imprese;

46) prevedere che il piano di sicurezza elaborato dal committente sia allegato al contratto di appalto o di lavoro; che l'adozione del piano di sicurezza sia requisito di validità del contratto e che lo stesso piano si allegato alla documentazione relativa alla valutazione dei rischi;

47) assicurare ai lavoratori e ai rappresentanti per la sicurezza una adeguata informazione sui rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese nei luoghi di lavoro;

48) prevedere che gli installatori e montatori di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, dispositivi di protezione, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro generale, alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti;

49) fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5 in materia di cantieri temporanei o mobili, riordinare e coordinare le disposizioni sulla sicurezza del lavoro con la normativa sui lavori pubblici e in genere sui lavori in appalto, in modo da definire una disciplina trasparente ed efficace per garantire che gli eventuali ribassi o risparmi di spesa non ricadano sulla sicurezza e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti; ridefinire comunque le disposizioni vigenti relative

alla sicurezza e igiene del lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, introducendo l'obbligo del committente di redigere un piano di sicurezza che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva e definisca le procedure da seguire in caso di emergenza, nonché attribuendo la responsabilità al committente del coordinamento fra le varie imprese e tra le varie attività svolte, stabilendo altresì l'obbligo per tutti i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di attuare le misure di sicurezza anche in relazione alla presenza simultanea o successiva nei luoghi di lavoro di più imprese;

50) prevedere che il piano di sicurezza elaborato dal committente sia allegato al contratto di appalto o di lavoro; che l'adozione del piano di sicurezza sia requisito di validità del contratto e che lo stesso piano sia allegato alla documentazione relativa alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle misure di sicurezza e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti;

51) stabilire che il mancato rispetto del piano di sicurezza giustifica la risoluzione del contratto di appalto o di lavoro;

52)) prevedere che in caso di violazione delle disposizioni di cui al numero 51) siano comminate le sanzioni penali previste per la violazione delle disposizioni relative alla sicurezza del lavoro in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici;

53) prevedere che le funzioni e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano esercitate anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità;

54) garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la facoltà di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di collaboratori e di tecnici esterni all'impresa;

55) assicurare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il diritto di ricevere le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione da adottare anche per ciò che attiene alla sicurezza delle popolazioni;

56) prevedere che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possa far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante ul lavoro, per ottenere l'attuazione;

57) stabilire che, qualora più società appartenenti al medesimo gruppo operino negli stessi ambienti di lavoro, la direzione del gruppo, o, se diversa, l'impresa che ha messo a disposizione i locali di lavoro, sia tenuta ad elaborare un piano di sicurezza che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva, a definire le procedure di emergenza, ad assicurare il coordinamento, anche attraverso la nomina di un responsabile, a vigilare sul rispetto da parte di tutti i lavoratori presenti sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza necessarie e ad assicurare ai lavoratori una informazione e una formazione adeguate sui rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese nei luoghi di lavoro;

58) prevedere che alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, da svolgersi in tutte le aziende con oltre quindici lavoratori una volta all'anno e in ogni caso di significative variazioni delle condizioni di sicurezza, partecipino oltre al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al medico competente e al rappresentante per la sicurezza, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso;

59) prevedere espressamente che i diritti e le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possano essere esercitati anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità e che in alcun modo l'esercizio di tali diritti e funzioni possa essere subordinato all'adempimento di particolari oneri; rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione degli aspetti specifici relativi all'attività, ai compiti, alle facoltà, ai doveri del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, assicurando peraltro che tale figura sia presente in qualunque luogo di lavoro e indicando le misure idonee a garantire la rappresentanza dei lavoratori anche a livello di più imprese o di "bacino" quando si tratta di imprese di modeste dimensioni o di artigiani;

60) definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le funzioni degli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, riconoscendo loro, oltre ai compiti di orientamento e di promozione delle iniziative formative e di istanza di riferimento per la risoluzione delle controversie insorte sull'applicazione delle norme in materia di rappresentanza, informazione e formazione, anche funzioni di informazione e di supporto delle parti e, in particolare, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nello svolgimento delle loro funzioni;

61) stabilire che si considerano luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 30 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e con le eccezioni ivi previste, i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile durante il lavoro;

62) stabilire che si considera ambiente di lavoro l'insieme dei fattori strutturali, fisici, chimici, biologici, organizzativi e relazionali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro;

63) prevedere, su ricorso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti al rappresentante per la sicurezza;

64) integrare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevedendo che alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, da svolgersi in tutte le aziende con oltre quindici lavoratori una volta all'anno e in ogni caso di significative variazioni delle condizioni di sicurezza, partecipino, oltre al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al medico competente e al

rappresentante per la sicurezza, i membri delle rappresentanze sindacali presenti in azienda, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso e, su richiesta di uno degli aventi diritto a parteciparvi, i rappresentanti dei servizi pubblici di prevenzione;

65) stabilire, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i requisiti minimi dei servizi igienico-assistenziali che devono essere predisposti nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla disponibilità di acqua in quantità sufficiente per uso potabile e per lavarsi, alla disponibilità e ai requisiti di lavabi, gabinetti e, quando il tipo di attività lo richieda, di docce, eventualmente separate per i lavoratori esposti a particolari rischi, alla disponibilità e ai requisiti, ove il tipo di attività lo richieda, di locali di riposo, di spogliatoi, di armadietti con scomparti separati per gli abiti civili e per gli abiti da lavoro e con un distinto scomparto in caso di utilizzo di mezzi di protezione contro l'esposizione ad agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi, alla disponibilità e ai requisiti degli ambienti destinati ad uso refettorio e dei dormitori; possono essere previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, deroghe ai requisiti minimi di cui al presente numero, in relazione a particolari situazioni o dimensioni aziendali;

66) stabilire che si considerano luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 30 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e con le eccezioni ivi previste, i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro;

67) stabilire che si considera ambiente di lavoro l'insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro;

68) stabilire che si considera posto di lavoro il volume allocato a una o più persone nel sistema di lavoro per lo svolgimento delle mansioni assegnate;

69) al fine di assicurare che lo svolgimento del lavoro avvenga in un ambiente salubre, stabilire l'obbligo del datore di lavoro di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti relative ai requisiti essenziali di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, riunendo, riordinando, coordinando tra loro e innovando le disposizioni in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, stabilendo, in particolare:

a) i requisiti di altezza, cubatura e superficie dei locali di lavoro, le caratteristiche dei pavimenti, dei soffitti, delle pareti e delle finestre, delle porte e dei portoni, delle vie di circolazione, delle zone di pericolo e delle vie e uscite

di emergenza;

b) i requisiti di illuminazione, di aerazione, di temperatura e di umidità dei locali;

c) i requisiti necessari affinché gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni possano essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione;

d) le regole necessarie al fine di assicurare una regolare e adeguata pulizia dei locali;

e) le regole necessarie per assicurare che luoghi di lavoro in cui si svolgono lavorazioni pericolose siano adeguatamente separati e che per l'accesso a detti luoghi siano predisposte le idonee limitazioni;

f) l'obbligo di predisporre, in relazione all'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni o di altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi, aree speciali senza rischio di contaminazione, dove siano messe a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande e dove sia consentito sostare e assumere cibi e bevande;

70) stabilire i requisiti minimi di salute e sicurezza dei posti di lavoro, con particolare riguardo alle condizioni ambientali, alla predisposizione di spazi e attrezzature adatti, o facilmente adattabili, alle dimensioni corporee dell'operatore, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale, alla previsione delle distanze di sicurezza necessarie per impedire il raggiungimento di zone pericolose, prevedendo l'obbligo dei datori di lavoro di rispettare, nella predisposizione dei posti di lavoro, i principi di ergonomia previsti dalle norme adottate dall'Ente nazionale italiano di unificazione e dalle norme armonizzate adottate dagli istituti di normazione tecnica europei e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

71) stabilire, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i requisiti minimi dei servizi igienico-assistenziali che devono essere predisposti nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla disponibilità di acqua in quantità sufficiente per uso potabile e per lavarsi, alla disponibilità e ai requisiti di lavabi, gabinetti e, quando il tipo di attività lo richieda, di docce, eventualmente separate per i lavoratori esposti a particolari rischi, alla disponibilità e ai requisiti, ove il tipo di attività lo richieda, di locali di riposo, di spogliatoi, di armadietti con scomparti separati per gli abiti civili e per gli abiti da lavoro e con un distinto scomparto in caso di utilizzo di mezzi di protezione contro l'esposizione ad agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi, alla disponibilità e ai requisiti degli ambienti destinati ad uso refettorio e dei dormitori;

72) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza, al fine di riunire, riordinare e coordinare tra loro le disposizioni in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, tenendo conto delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19

marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, prevedendo, in particolare:

a) il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni generali contenute nei citati decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, decreto legislativo n. 277 del 1991, e decreto legislativo n. 626 del 1994, relative ai presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori infortunati o colpiti da malore, prevedendo l'obbligo di tenere, in tutte le aziende ovvero unità produttive, una cassetta di pronto soccorso contenente presidi chirurgici e farmaceutici in quantità e specie da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)* , della presente legge, oppure, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 15 e dall'allegato II del predetto decreto legislativo n. 626 del 1994, e di quanto previsto dal capo III del titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, l'obbligo di predisporre un locale di pronto soccorso, contenente i presidi chirurgici e farmaceutici in quantità da stabilirsi, secondo il tipo di attività e di rischio, con il medesimo regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)* , della presente legge;

b) l'obbligo del datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia, di designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, di programmare gli interventi necessari affinché i lavoratori in caso di emergenza possano mettersi al sicuro, nonché di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

73) definire, in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

74) stabilire, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza da osservare per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro, prevedendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di scegliere e di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza, anche in relazione alle condizioni e alle caratteristiche dell'ambiente e dei sistemi di lavoro, e, comunque, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le attrezzature siano installate secondo le istruzioni del fabbricante, siano utilizzate correttamente e, comunque, non siano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte e siano mantenute in modo da garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

c) l'obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori siano adeguatamente informati e addestrati sull'utilizzo delle attrezzature;

d) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, di avere cura delle attrezzature, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nelle attrezzature;

75) definire, in conformità all'articolo 40 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e con le eccezioni ivi previste, dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piú rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;

76) definire, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, gli obblighi generali del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori relativi all'impiego dei dispositivi di protezione individuale necessari ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, prevedendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di valutare, in relazione ai rischi esistenti sui luoghi di lavoro, le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale necessari, di scegliere i dispositivi adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori e, comunque, adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità, nonché di aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;

b) l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale e di attenersi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fermo restando il principio per cui i dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione o con dispositivi di protezione collettiva o con metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro;

c) l'obbligo del datore di lavoro di destinare ogni dispositivo di protezione individuale ad uso personale;

d) l'obbligo del datore di lavoro di mantenere in efficienza e in condizioni di igiene i dispositivi di protezione individuale e di provvedere affinché gli stessi siano utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante;

e) l'obbligo di fornire al lavoratore una informazione e un addestramento adeguati sull'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale;

f) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento organizzati dal datore di

lavoro, di avere cura dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei dispositivi di protezione individuale;

77) definire movimentazione manuale dei carichi, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e di quanto stabilito per la tutela delle lavoratrici madri, le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tira re, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di lesioni dorso-lombari o altri rischi per la salute dei lavoratori, stabilendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di evitare la movimentazione manuale dei carichi e, ove ciò non sia possibile, di adottare le misure organizzative e i mezzi appropriati per ridurre i rischi;

b) l'obbligo del datore di lavoro di valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse alla movimentazione manuale dei carichi, con riguardo alle caratteristiche del carico, allo sforzo fisico richiesto, alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e ai fattori individuali di rischio; l'obbligo di adottare le misure atte a limitare o a ridurre i rischi previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché l'obbligo di assicurare ai lavoratori una informazione e una formazione adeguata e di sottoporli a sorveglianza sanitaria speciale;

78) definire videoterminale, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e con le eccezioni ivi previste, ogni schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

79) definire, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo di videoterminali, posto di lavoro l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, ovvero *software* per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il *modem*, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

80) definire le procedure organizzative necessarie al fine di assicurare una informazione e formazione adeguata e periodica dei dirigenti e degli operatori dei servizi tecnici della pubblica amministrazione, anche mediante convenzioni con i servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;

a) siano definiti, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e, in particolare, di quanto stabilito dall'allegato VII del suddetto decreto, i

requisiti essenziali di sicurezza e salute che dovranno essere rispettati per tutti i posti di lavoro muniti di videoterminale;

b) sia effettuata la valutazione dei rischi per la vista e per gli occhi, dei rischi legati alla postura, all'affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;

c) vengano adottate tutte le misure necessarie in relazione ai rischi e alle possibili interazioni tra i diversi fattori di rischio relativi all'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminale, nonché sia organizzato il lavoro in modo da evitare la ripetitività e la monotonia delle operazioni;

d) tutti i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per una media di 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni o i cambiamenti di attività, abbiano diritto a una interruzione dell'attività mediante pause o cambiamento di attività;

e) i lavoratori di cui alla lettera *d)* siano sottoposti a sorveglianza sanitaria speciale;

f) i lavoratori ricevano dal datore di lavoro una informazione e una formazione adeguata per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e le misure da adottare per la protezione degli occhi e della vista;

g) fermo restando quanto stabilito al numero 65), lettera *g)* , i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza siano adeguatamente e preventivamente informati sui cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro rilevanti sotto il profilo dell'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminali;

81) ferma restando l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per la generalità delle attività lavorative, riunire, riordinare, integrare e coordinare le disposizioni relative all'impiego di sostanze e preparati pericolosi o nocivi, comprese le sostanze infiammabili, comburenti ed esplodenti, e le disposizioni relative alla protezione da rumore, agenti fisici, chimici, biologici e cancerogeni, tenendo conto delle regole generali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nelle disposizioni relative all'impiego di gas combustibili e di gas tossici e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare riguardante l'impiego di sostanze e prodotti nocivi, stabilendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici connessi all'utilizzo di agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi, nonché all'esposizione a rumore, e di adottare le misure di sicurezza necessarie, limitando al minimo indispensabile l'utilizzazione degli agenti e il numero dei lavoratori che possono essere esposti al rischio;
b) l'obbligo del datore di lavoro di controllare l'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente nocivo o pericoloso;
c) l'obbligo di rispettare i valori limite di esposizione stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, in caso di superamento, di adottare le misure necessarie per identificarne le cause e per ovviarvi;
d) l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di igiene necessarie stabilite dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti;
e) l'obbligo di definire e di adottare tutte le misure di emergenza necessarie in caso di esposizione anormale a rumore o ad agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi;
f) l'obbligo di fornire ai lavoratori e al rappresentante per la sicurezza tutte le informazioni relative ai prodotti ed alle sostanze impiegate, nonché alla loro nocività, ai rischi connessi all'esposizione all'agente o al rumore e alle misure di prevenzione da adottare, ai metodi impiegati per la valutazione dei rischi, ai valori limite da rispettare e alle misure di emergenza da adottare in caso di loro superamento, nonché di consentire ai lavoratori o al rappresentante per la sicurezza di verificare il rispetto dei valori limite e l'adozione delle misure di sicurezza necessarie;
g) l'obbligo di fornire ai lavoratori una informazione e una formazione sui rischi specifici dovuti all'esposizione agli agenti, alle sostanze e ai preparati pericolosi o nocivi, alle mansioni assegnate e alle misure di prevenzione e di gestione dell'emergenza da adottare;
h) l'obbligo di informare i lavoratori autonomi e i titolari di imprese appaltatrici che svolgono la loro attività nell'ambito aziendale sui rischi specifici dovuti all'impiego, da parte del committente, di agenti e sostanze nocive o pericolose e sulle misure di prevenzione e di gestione dell'emergenza da adottare, ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza stabilite per la generalità delle attività lavorative in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavoro da svolgere all'interno dell'unità produttiva;
i) l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria speciale i lavoratori esposti agli agenti, alle sostanze, ai preparati pericolosi o nocivi o a rumore, nei casi previsti dalla legislazione vigente;

l) in relazione a quanto stabilito al numero 41), l'obbligo di tenere i registri indicanti i livelli di esposizione, gli elenchi e le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti;

m) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento e di gestione dell'emergenza organizzati dal datore di lavoro, di avere cura delle attrezzature, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nelle attrezzature;

n) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento e di gestione dell'emergenza organizzati dal datore di lavoro, di avere cura delle attrezzature, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nelle attrezzature;

o) l'obbligo del medico competente, tenuto conto di quanto stabilito al numero 40), di verificare preliminarmente e periodicamente lo stato di salute dei lavoratori, di istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio, di informare i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza sui risultati degli accertamenti sanitari, di visitare gli ambienti di lavoro e di partecipare alla programmazione della prevenzione e alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione;

p) l'allontanamento temporaneo o definitivo del lavoratore dall'attività comportante l'esposizione a rumore o ad agenti, sostanze e preparati pericolosi o nocivi, secondo quanto stabilito al numero 33);

q) le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare al fine di assicurare che gli edifici e i locali possano essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione, al fine di assicurare la riduzione al minimo dell'emissione di rumore o di agenti, sostanze e preparati pericolosi o nocivi, nonché al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori che possono essere esposti al rischio;

r) le misure igieniche necessarie, prevedendo, in particolare, la disponibilità di aree speciali senza rischio di contamina zione, di servizi sanitari e di servizi igienico-assistenziali adeguati, tenuto conto di quanto previsto ai numeri da 69) a 72);

s) le procedure e le cautele da adottare in caso di svolgimento di operazioni particolari per la cui natura é prevedibile il superamento dei valori limite di esposizione;

t) l'obbligo per produttori e commercianti di non porre in commercio prodotti e sostanze di cui non siano espressamente indicate le caratteristiche ed i livelli di nocività e che non siano accompagnate da specifiche ed analitiche istruzioni per l'impiego;

82) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza al fine di riunire, riordinare e coordinare tra loro le

disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza, tenendo conto dei principi generali in materia contenuti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e di ogni altra disposizione in materia;

83) riordinare e innovare le disposizioni in materia di tutela della salute delle lavoratrici madri, coordinandole con la normativa generale vigente in tema di prevenzione, sicurezza e igiene di chi lavora, al fine di definire le misure di prevenzione per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, nonché tutte le misure necessarie a prevenire rischi specifici per le donne che lavorano, secondo i seguenti principi e criteri:

a) stabilire che rientra tra i compiti di prevenzione delle unità sanitarie locali l'informazione alle donne, al fine della salvaguardia della vita e della salute della donna, con particolare rilievo per i periodi di gravidanza, sui possibili rischi e fattori di nocività collegati alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi di lavoro e sulle possibili interazioni e sinergie tra l'attività lavorativa, il lavoro casalingo e le abitudini personali; stabilire inoltre che devono essere svolte periodicamente ricerche epidemiologiche per individuare tutti i possibili effetti del lavoro, e del doppio lavoro, sulla integrità fisica delle lavoratrici;

b) prevedere l'istituzione, presso le unità sanitarie locali, di un osservatorio comune dei servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e dei consultori sui possibili rischi a danno della gravidanza e della salute riproduttiva maschile e femminile;

c) prevedere che i servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e i consultori, in relazione alle particolari caratteristiche sociali e produttive del territorio in cui operano, predispongano una scheda di rilevazione dei rischi per la salute, per la capacità riproduttiva e per la gravidanza collegati alle esposizioni durante il lavoro, nonché di registrazione delle malattie della gravidanza, dei casi di abortività spontanea, di natimortalità, di mortalità neonatale e infantile, dell'epoca del parto, del peso e delle malformazioni del neonato;

d) prevedere l'istituzione, da parte delle regioni, di un osservatorio permanente per la rilevazione dei rischi per la gravidanza e per la salute riproduttiva derivanti da specifici settori di lavorazione, da particolari tipi di attività e da impiego di particolari sostanze e prodotti, al fine della definizione, da parte dei servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e dei consultori in coordinamento tra loro, di programmi di prevenzione comuni;

e) attribuire alle unità sanitarie locali il potere di disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in

stato di gravidanza, per uno o più periodi, in caso di complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni;

f) assicurare il coordinamento e la circolazione delle informazioni, compresi i dati relativi allo spostamento delle lavoratrici in gravidanza ad altre mansioni, tra i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali e gli organismi preposti alla vigilanza;

g) assicurare alle lavoratrici in stato di gravidanza il diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative per usufruire dei servizi di informazione sui rischi comuni per la gravidanza organizzati dai consultori e dai servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali, nonché il diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione degli esami prenatali, di accertamenti clinici e di visite mediche specialistiche;

h) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi e di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della salute delle lavoratrici, per la garanzia della salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, con particolare riferimento ai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni, a rumore e vibrazioni, nonché ai rischi connessi ai movimenti, alle posizioni di lavoro, alla fatica mentale e fisica e agli altri disagi, fisici e mentali, connessi all'attività lavorativa;

i) prevedere che i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti siano tenuti a sottoporre le lavoratrici in gravidanza a sorveglianza sanitaria speciale e ad istituire una cartella sanitaria di rischio per ciascuna lavoratrice, nella quale siano annotati tutti i rischi e i dati relativi alle esposizioni durante il lavoro, nonché registrati le malattie della gravidanza, i casi di abortività spontanea, di natimortalità, di mortalità neonatale e infantile, l'epoca del parto, il peso e le malformazioni del neonato;

l) stabilire l'obbligo di informare i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui risultati della valutazione dei rischi per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la salute della lavoratrice madre e del bambino;

m) prevedere che, con regolamento da adottarsi secondo le procedure di cui all'articolo 6 della presente legge, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, siano definiti i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, i lavori che comportano l'esposizione ad agenti e a condizioni di lavoro pericolose o nocive ai quali non possono essere

addette le lavoratrici madri, e che con il medesimo regolamento siano recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità europee concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici madri e siano stabilite le misure di prevenzione e di protezione da adottare nello svolgimento di attività lavorative comportanti rischi per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la salute della lavoratrice madre e del bambino;

n) prevedere che il regolamento di cui alla lettera *m)* debba essere aggiornato, con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche e quando sia necessario adeguare ed integrare la disciplina alle linee direttrici adottate dalla Commissione delle Comunità europee;

84) ai fini di cui al numero 83), stabilire che le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli si applichino, eventualmente in misura differenziata in relazione alla tipologia aziendale;

85) prevedere l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di definire un piano di rientro nella sicurezza e di formalizzare le procedure di manutenzione necessarie al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel tempo;

86) definire le procedure organizzative necessarie al fine di assicurare una informazione e formazione adeguata e periodica dei dirigenti e degli operatori dei servizi tecnici della pubblica amministrazione;

87) prevedere che le pubbliche amministrazioni siano obbligatoriamente tenute a destinare una quota di risorse economiche all'attività di prevenzione, stabilendo altresì che, qualora non vi siano risorse finanziarie sufficienti per gli adempimenti in materia di sicurezza, il responsabile sia tenuto a segnalare tempestivamente le necessità agli organi competenti e ad adottare tutte le misure provvisorie necessarie, compresa la sospensione dell'attività pericolosa;

88) ridefinire, nell'ambito della pubblica amministrazione, i compiti degli organismi paritetici aventi funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative in materia di sicurezza e igiene del lavoro, assicurando loro gli stessi diritti di informazione e consultazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e prevedendo espressamente che i correlativi obblighi delle pubbliche amministrazioni dovranno essere assolti nei confronti sia delle rappresentanze sindacali, sia degli organismi paritetici;

89) introdurre le disposizioni generali necessarie al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali per coloro che, a qualsiasi titolo, esercitano l'attività lavorativa nel comparto agricolo,

forestale e zootecnico, comprendente tutte le attività inerenti all'agricoltura generale, alla viticoltura, alla ortofloricoltura, alle coltivazioni di qualunque tipo, temporanee e permanenti, nonché tutte le attività miste comunque collegate all'agricoltura;

90) prevedere che tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, quali i coltivatori diretti, gli affittuari, i coloni e i mezzadri, gli artigiani che lavorano per conto terzi, hanno il dovere di rispettare gli obblighi di sicurezza stabiliti per la generalità dei lavoratori; per i lavoratori autonomi sono stabilite disposizioni specifiche semplificate, basate, in particolare, sull'informazione e la formazione;

91) prevedere misure idonee a consentire che gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione, formazione, istruzione e addestramento dei lavoratori stagionali possano essere adempiuti a livello interaziendale, fermo restando il dovere del datore di lavoro di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici del luogo e dell'attività lavorativa;

92) prevedere, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la generalità delle attività lavorative, l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, vietando l'utilizzo degli stessi da parte di più persone e vietando l'uso degli indumenti protettivi per le sostanze chimiche in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni nocive o dagli spogliatoi; sono stabilite disposizioni specifiche per l'utilizzo dei dispositivi di protezione dei lavoratori stagionali, nei casi in cui ne ricorra l'obbligo, in deroga al principio dell'utilizzo degli stessi da parte di più persone;

93) stabilire l'obbligo dei datori di lavoro di informare i lavoratori sui rischi all'impiego delle sostanze chimiche e al lavoro in ambienti polverosi o inquinati; prevedendo altresì che all'informazione nei confronti dei lavoratori autonomi provvedano le organizzazioni professionali agricole, d'intesa con i servizi pubblici di prevenzione, mediante apposite conferenze periodiche;

94) estendere ai lavoratori agricoli la sorveglianza sanitaria specifica, mirata ai rischi ai quali sono esposti, preventiva e periodica, nei casi previsti dalla legge;

95) prevedere, per i lavoratori agricoli stagionali, la predisposizione di un libretto di idoneità sanitaria e le misure necessarie per adeguare le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria specifica di cui al numero 94) alla particolarità del rapporto;

96) stabilire che i progettisti dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle macchine, i costruttori dei mezzi tecnici per l'agricoltura, i commercianti e rivenditori degli stessi, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori sono tenuti, oltre che al rispetto delle disposizioni del testo unico di cui alla presente legge, all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo e, in particolare, delle disposizioni relative ai

requisiti di sicurezza dei luoghi, degli ambienti e dei posti di lavoro, all'impiego di macchine agricole e all'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e all'esposizione dei lavoratori a rumore e vibrazioni;

97) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori relativi all'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminali, al fine di assicurare che:

a) siano definiti, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e, in particolare, di quanto stabilito dall'allegato VII del suddetto decreto, i requisiti essenziali di sicurezza e salute che dovranno essere rispettati per tutti i posti di lavoro muniti di videoterminale;

b) sia effettuata la valutazione dei rischi per la vista e per gli occhi, dei rischi legati alla postura, all'affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;

c) vengano adottate tutte le misure necessarie in relazione ai rischi e alle possibili interazioni tra i diversi fattori di rischio relativi all'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminale, nonché sia organizzato il lavoro in modo da evitare la ripetitività e la monotonia delle operazioni;

d) tutti i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per una media di 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni o i cambiamenti di attività, abbiano diritto a una interruzione dell'attività mediante pause o cambiamento di attività;

e) i lavoratori di cui alla lettera *d)* siano sottoposti a sorveglianza sanitaria speciale;

f) i lavoratori ricevano dal datore di lavoro una informazione e una formazione adeguata per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e le misure da adottare per la protezione degli occhi e della vista;

g) fermo restando quanto stabilito al numero 65), lettera *g)* , i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza siano adeguatamente e preventivamente informati sui cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro rilevanti sotto il profilo dell'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminali;

81) ferma restando l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per la generalità delle attività lavorative, riunire, riordinare, integrare e coordinare le disposizioni relative all'impiego di sostanze e preparati pericolosi o nocivi, comprese le sostanze infiammabili, comburenti ed esplodenti, e le disposizioni relative alla protezione da rumore, agenti fisici, chimici, biologici e cancerogeni, tenendo conto delle regole generali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente

della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nelle disposizioni relative all'impiego di gas combustibili e di gas tossici e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare riguardante l'impiego di sostanze e prodotti nocivi, stabilendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici connessi all'utilizzo di agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi, nonché all'esposizione a rumore, e di adottare le misure di sicurezza necessarie, limitando al minimo indispensabile l'utilizzazione degli agenti e il numero dei lavoratori che possono essere esposti al rischio;

b) l'obbligo del datore di lavoro di controllare l'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente nocivo o pericoloso;

c) l'obbligo di rispettare i valori limite di esposizione stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, in caso di superamento, di adottare le misure necessarie per identificarne le cause e per ovviarvi;

d) l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di igiene necessarie stabilite dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti;

e) l'obbligo di definire e di adottare tutte le misure di emergenza necessarie in caso di esposizione anormale a rumore o ad agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi;

f) l'obbligo di fornire ai lavoratori e al rappresentante per la sicurezza tutte le informazioni relative ai prodotti ed alle sostanze impiegate, nonché alla loro nocività, ai rischi connessi all'esposizione all'agente o al rumore e alle misure di prevenzione da adottare, ai metodi impiegati per la valutazione dei rischi, ai valori limite da rispettare e alle misure di emergenza da adottare in caso di loro superamento, nonché di consentire ai lavoratori o al rappresentante per la sicurezza di verificare il rispetto dei valori limite e l'adozione delle misure di sicurezza necessarie;

g) l'obbligo di fornire ai lavoratori una informazione e una formazione sui rischi specifici dovuti all'esposizione agli agenti, alle sostanze e ai preparati pericolosi o nocivi, alle mansioni assegnate e alle misure di prevenzione da adottare;

h) l'obbligo di informare i lavoratori autonomi e i titolari di imprese appaltatrici che svolgono la loro attività nell'ambito aziendale sui rischi specifici dovuti all'impiego, da parte del committente, di agenti e sostanze nocive o pericolose e sulle misure di prevenzione da adottare, ferma restando

l'applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza stabilite per la generalità delle attività lavorative in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavoro da svolgere all'interno dell'unità produttiva;

i) l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria speciale i lavoratori esposti agli agenti, alle sostanze, ai preparati pericolosi o nocivi o a rumore;

l) in relazione a quanto stabilito al numero 45), l'obbligo di tenere i registri indicanti i livelli di esposizione, gli elenchi e le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti;

m) in relazione a quanto stabilito ai numeri 19) e 20), l'obbligo di notifica alle autorità competenti delle attività che comportano rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni, a sostanze e preparati pericolosi e a rumore;

n) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, di avere cura delle attrezzature, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nelle attrezzature;

o) l'obbligo del medico competente, tenuto conto di quanto stabilito al numero 40), di verificare preliminarmente e periodicamente lo stato di salute dei lavoratori, di istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio, di informare i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza sui risultati degli accertamenti sanitari, di visitare gli ambienti di lavoro e di partecipare alla programmazione della prevenzione e alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione;

p) l'allontanamento temporaneo o definitivo del lavoratore dall'attività comportante l'esposizione a rumore o ad agenti, sostanze e preparati pericolosi o nocivi, secondo quanto stabilito al numero 33);

q) le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare al fine di assicurare che gli edifici e i locali possano essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione, al fine di assicurare la riduzione al minimo dell'emissione di rumore o di agenti, sostanze e preparati pericolosi o nocivi, nonché al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori che possono essere esposti al rischio;

r) le misure igieniche necessarie, prevedendo, in particolare, la disponibilità di aree speciali senza rischio di contaminazione, di servizi sanitari e di servizi igienico-assistenziali adeguati, tenuto conto di quanto previsto ai numeri da 69) a 72);

s) le procedure e le cautele da adottare in caso di svolgimento di operazioni particolari per la cui natura è prevedibile il superamento dei valori limite di esposizione;

t) l'obbligo per produttori e commercianti di non porre in commercio prodotti e sostanze di cui non

siano espressamente indicate le caratteristiche ed i livelli di nocività e che non siano accompagnate da specifiche ed analitiche istruzioni per l'impiego;

82) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza al fine di riunire, riordinare e coordinare tra loro le disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza, tenendo conto dei principi generali in materia contenuti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e di ogni altra disposizione in materia;

83) riordinare e innovare le disposizioni in materia di tutela della salute delle lavoratrici madri, coordinandole con la normativa generale vigente in tema di prevenzione, sicurezza e igiene di chi lavora, al fine di definire le misure di prevenzione per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, nonché tutte le misure necessarie a prevenire rischi specifici per le donne che lavorano, secondo i seguenti principi e criteri:

a) stabilire che rientra tra i compiti di prevenzione delle unità sanitarie locali l'informazione alle donne, al fine della salvaguardia della vita e della salute della donna, con particolare rilievo per i periodi di gravidanza, sui possibili rischi e fattori di nocività collegati alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi di lavoro e sulle possibili interazioni e sinergie tra l'attività lavorativa, il lavoro casalingo e le abitudini personali; stabilire inoltre che devono essere svolte periodicamente ricerche epidemiologiche per individuare tutti i possibili effetti del lavoro, e del doppio lavoro, sulla integrità fisica delle lavoratrici;

b) prevedere l'istituzione, presso le unità sanitarie locali, di un osservatorio comune dei servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e dei consultori sui possibili rischi a danno della gravidanza e della salute riproduttiva maschile e femminile;

c) prevedere che i servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e i consultori, in relazione alle particolari caratteristiche sociali e produttive del territorio in cui operano, predispongano una scheda di rilevazione dei rischi per la salute, per la capacità riproduttiva e per la gravidanza collegati alle esposizioni durante il lavoro, nonché di registrazione delle malattie della gravidanza, dei casi di abortività spontanea, di natimortalità, di mortalità neonatale e infantile, dell'epoca del parto, del peso e delle malformazioni del neonato;

d) prevedere l'istituzione, da parte delle regioni, di un osservatorio permanente per la rilevazione dei rischi per la gravidanza e per la salute riproduttiva derivanti da specifici settori di lavorazione,

da particolari tipi di attività e da impiego di particolari sostanze e prodotti, ai fine della definizione, da parte dei servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e dei consultori in coordinamento tra loro, di programmi di prevenzione comuni;

e) attribuire alle unità sanitarie locali il potere di disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, in caso di complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni;

f) assicurare il coordinamento e la circolazione delle informazioni, compresi i dati relativi allo spostamento delle lavoratrici in gravidanza ad altre mansioni, tra i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali e gli organismi preposti alla vigilanza;

g) assicurare alle lavoratrici in stato di gravidanza il diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative per usufruire dei servizi di informazione sui rischi comuni per la gravidanza organizzati dai consultori e dai servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali, nonché il diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione degli esami prenatali, di accertamenti clinici e di visite mediche specialistiche;

h) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi e di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della salute delle lavoratrici, per la garanzia della salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, con particolare riferimento ai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni, a rumore e vibrazioni, nonché ai rischi connessi ai movimenti, alle posizioni di lavoro, alla fatica mentale e fisica e agli altri disagi, fisici e mentali, connessi all'attività lavorativa;

i) prevedere che i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti siano tenuti a sottoporre le lavoratrici in gravidanza a sorveglianza sanitaria speciale e ad istituire una cartella sanitaria di rischio per ciascuna lavoratrice, nella quale siano annotati tutti i rischi e i dati relativi alle esposizioni durante il lavoro, nonché registrati le malattie della gravidanza, i casi di abortività spontanea, di natimortalità, di mortalità neonatale e infantile, l'epoca del parto, il peso e le malformazioni del neonato;

l) stabilire l'obbligo di informare i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui risultati della valutazione dei rischi per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la salute della lavoratrice madre e del bambino;

m) prevedere che, con regolamento da adottarsi secondo le procedure di cui all'articolo 6 della

presente legge, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, siano definiti i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, i lavori che comportano l'esposizione ad agenti e a condizioni di lavoro pericolose o nocive ai quali non possono essere addotte le lavoratrici madri, e che con il medesimo regolamento siano recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità europee concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici madri e siano stabilite le misure di prevenzione e di protezione da adottare nello svolgimento di attività lavorative comportanti rischi per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la salute della lavoratrice madre e del bambino;

n) prevedere che il regolamento di cui alla lettera *m)* debba essere aggiornato, con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche e quando sia necessario adeguare ed integrare la disciplina alle linee direttrici adottate dalla Commissione delle Comunità europee;

84) adottare i provvedimenti necessari per l'individuazione, in tutte le amministrazioni pubbliche, del dirigente al quale dovranno essere attribuiti, secondo i principi della presente legge, gli obblighi e le funzioni di datore di lavoro, nonchè per l'individuazione dei dipendenti ai quali dovranno essere attribuiti gli obblighi e le funzioni di dirigente e di preposto ai sensi della norma tiva prevenzionistica, ispirandosi, per tali individuazioni, al criterio degli effettivi poteri di gestione e di organizzazione ed al principio della garanzia della copertura totale da ogni rischio;

85) prevedere l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di definire un piano di rientro nella sicurezza e di formalizzare le procedure di manutenzione necessarie al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel tempo;

86) definire le procedure organizzative necessarie al fine di assicurare una informazione e formazione adeguata e periodica dei dirigenti e degli operatori dei servizi tecnici della pubblica amministrazione;

87) prevedere che le pubbliche amministrazioni siano obbligatoriamente tenute a destinare una quota di risorse economiche all'attività di prevenzione, stabilendo altresì che, qualora non vi siano risorse finanziarie sufficienti per gli adempimenti in materia di sicurezza, il responsabile sia tenuto a segnalare tempestivamente le necessità agli organi competenti e ad adottare tutte le misure provvisorie necessarie, compresa la sospensione dell'attività pericolosa;

88) ridefinire, nell'ambito della pubblica amministrazione, i compiti degli organismi paritetici aventi funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative in materia di sicurezza e igiene del lavoro, assicurando loro gli stessi diritti di informazione e consultazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e prevedendo espressamente che i correlativi obblighi delle pubbliche amministrazioni dovranno essere assolti nei confronti sia delle rappresentanze sindacali, sia degli organismi paritetici;

89) introdurre le disposizioni generali necessarie al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali per coloro che, a qualsiasi titolo, esercitano l'attività lavorativa nel comparto agricolo, forestale e zootecnico, comprendente tutte le attività ine renti all'agricoltura generale, alla viticoltura, alla ortofloricoltura, alle coltivazioni di qualunque tipo, temporanee e permanenti, nonché tutte le attività miste comunque collegate all'agricoltura;

90) ai fini di cui al numero 89), stabilire che le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli si applichino:

a) alle aziende agrarie condotte con salariati, fissi o avventizi, condotte direttamente dal proprietario, anche con l'ausilio dei familiari, oppure condotte in base a contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria o altri contratti agrari;

b) alle aziende forestali, pubbliche o private, comunque condotte;

c) alle aziende zootecniche, anche se prive di terreno agrario;

d) alle aziende che esercitano la prima trasformazione dei prodotti agrari;

e) alle aziende agro-meccaniche che lavorano per conto terzi;

f) alle aziende, di qualsiasi tipo, condotte in forma associata e cooperativistica;

91) stabilire la competenza delle unità sanitarie locali in materia di vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli, integrando le disposizioni vigenti al fine di assicurare che le unità sanitarie locali dispongano del personale avente le competenze tecniche e professionali necessarie;

92) definire le procedure necessarie al fine di assicurare ai servizi di sicurezza e prevenzione del lavoro il supporto tecnico dei servizi e presidi multizonali di prevenzione e degli organismi di studio, ricerca e prevenzione operanti a livello nazionale;

93) prevedere l'attivazione di piani di prevenzione specifici per il settore agricolo, da realizzarsi attraverso la collaborazione dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, dei servizi di igiene e sanità pubblica e dei servizi veterinari operanti sul territorio;

94) assicurare al personale sanitario e tecnico dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, addetto al comparto agricolo, il potere di effettuare ispezioni, svolgere indagini conoscitive, inchieste sugli infortuni, attività formativa, informativa ed educativa, nonché di accedere a tutti i dati utili per le attività di prevenzione in possesso delle associazioni degli allevatori, degli enti economici agricoli, degli Ispettorati dell'agricoltura, dei servizi di igiene pubblica del territorio, dei servizi veterinari, e di ogni altro ufficio o ente pubblico;

95) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici connessi allo svolgimento dei lavori agricoli e, in particolare, i rischi relativi ai luoghi, agli ambienti e ai posti di lavoro, i rischi relativi all'impiego di macchine agricole e i rischi connessi all'impiego delle sostanze chimiche, di agenti o altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi e allo sviluppo, sia in ambienti chiusi che nelle aree aperte, di polveri di origine vegetale e minerale;

96) stabilire che i progettisti dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle macchine, i costruttori dei mezzi tecnici per l'agricoltura, i commercianti e rivenditori degli stessi, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori sono tenuti, oltre che al rispetto delle disposizioni del testo unico di cui alla presente legge, all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo e, in particolare, delle disposizioni relative ai requisiti di sicurezza dei luoghi, degli ambienti e dei posti di lavoro, all'impiego di macchine agricole e all'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e all'esposizione dei lavoratori a rumore e vibrazioni;

97) fatte salve le norme penali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite in materia di prevenzione, sicurezza e igiene nel comparto agricolo, prevedere norme contenenti sanzioni penali per le infrazioni alle predette disposizioni, nei limiti dell'ammenda fino a lire 8 milioni e dell'arresto fino a sei mesi, da comminarsi in relazione alla gravità del pericolo e della condotta;

98) prevedere, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la generalità delle attività lavorative, l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, vietando l'utilizzo degli stessi da parte di più persone e vietando l'uso degli indumenti protettivi per le sostanze chimiche in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni nocive o dagli spogliatoi;

99) attribuire, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, alle unità sanitarie locali, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, al Ministero dell'interno mediante le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, anche

mediante propri dipartimenti periferici, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per mezzo degli ispettorati del lavoro, al Ministero per le attività produttive, per il settore estrattivo, mediante gli uffici della direzione generale delle miniere, all'Istituto italiano di medicina sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e agli enti di patronato, e agli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel campo della sicurezza del lavoro, il compito di svolgere attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni;

100) definire a precisare le competenze istituzionali, e in particolare i compiti riservati al Governo e quelli attribuiti alle regioni, agli enti locali ed agli istituti di ricerca, tenendo conto dei provvedimenti legislativi emanati, per il riparto delle competenze tra gli organi centrali e il sistema delle autonomie, e per il decentramento;

101) definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 25 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri per assicurare unità e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e nello svolgimento delle attività di informazione, consulenza e assistenza, prevedendo altresì idonee forme di coordinamento permanente, anche a livello regionale e locale, tra le istituzioni del Servizio sanitario nazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e dei comuni, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi di tutela degli ambienti di lavoro e di vita;

102) fatte salve le norme penali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite in materia di prevenzione, sicurezza e igiene nel comparto agricolo, prevedere norme contenenti sanzioni penali per le infrazioni alle predette disposizioni, nei limiti dell'ammenda fino a lire 8 milioni e dell'arresto fino a sei mesi, da comminarsi in via alternativa o in forma congiunta, in relazione alla gravità del pericolo e della condotta;

103) al fine di assicurare la conoscenza scientifica, programmata e continuata nel tempo delle condizioni di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori, prevede re un sistema, operante su scala nazionale, di raccolta e di analisi dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e allo sviluppo di nuove malattie o disturbi collegati alle condizioni di lavoro, da

effettuarsi mediante la raccolta, da parte dei dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali, dei risultati non nominativi degli accertamenti effettuati sui luoghi di lavoro dai medici addetti alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori, e mediante l'analisi degli stessi da parte degli enti che svolgono attività di ricerca nel campo della prevenzione;

104) al fine di stabilire agevoli canali di informazione e di trasmissione di dati tra tutti gli organismi, enti o istituti pubblici impegnati nell'attività di prevenzione, prevedere che con apposito regolamento siano definite le modalità per la realizzazione di un completo sistema informativo sulla sicurezza nell'ambiente di vita e di lavoro, anche mediante la creazione di strumenti di collegamento telematico e di banche dati munite di sistemi di classificazione e di codificazione compatibili con gli *standard* stabiliti dalla Unione europea;

105) adottare i provvedimenti necessari al fine di assicurare lo svolgimento di indagini e ricerche mirate alla conoscenza delle nuove patologie e dei disturbi connessi alle condizioni di lavoro, alla migliore conoscenza della potenziale nocività di sostanze e prodotti impiegati nei processi produttivi e dei nuovi fattori di rischio per le malattie presenti negli ambienti chiusi e negli uffici, nonché all'individuazione delle misure di prevenzione necessarie, da adottarsi anche a livello locale, mediante la collaborazione di istituti di prevenzione e di centri scientifici di ricerca, con particolare riferimento alla ricerca applicata da parte degli istituti e dipartimenti universitari di medicina del lavoro, dei quali dovrà essere assicurato il potenziamento ed una più stretta collaborazione con gli organismi addetti alla prevenzione, garantendo un sistema completo di raccolta di dati relativi a tutti i rischi di lavoro, anche sulla base di una corretta impostazione di epidemiologia occupazionale;

106) prevedere sistemi di raccordo e di armonico contemperamento tra le esigenze di ricerca, di studio e di programmazione sanitaria e quelle di riservatezza di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, in modo che la tutela ivi prevista non precluda ogni possibilità di ricerca pubblica, soprattutto a livello epidemiologico;

107) al fine di assicurare la conoscenza scientifica, programmata e continuata nel tempo delle condizioni di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori, prevede re un sistema, operante su scala nazionale, di raccolta e di analisi dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e allo sviluppo di nuove malattie o disturbi collegati alle condizioni di lavoro, da effettuarsi mediante la raccolta, da parte dei dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali, dei risultati non nominativi degli accertamenti effettuati sui luoghi di lavoro dai medici addetti alla

sorveglianza sanitaria sui lavoratori, e mediante l'analisi degli stessi da parte degli enti che svolgono attività di ricerca nel campo della prevenzione;

108) al fine di stabilire agevoli canali di informazione e di trasmissione di dati tra i dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e ogni altro ente, istituto o organo pubblico impegnato nell'attività di prevenzione, prevedere che con apposito regolamento siano definite le modalità per la realizzazione di un completo sistema informativo sulla sicurezza nell'ambiente di vita e di lavoro, anche mediante la creazione di strumenti di collegamento telematico e di banche dati munite di sistemi di classificazione e di codificazione compatibili con gli *standard* stabiliti dalla Comunità europea;

109) ridefinire la materia delle omologazioni e dei controlli periodici, assumendo come base, e salvo deroghe per specifiche condizioni di rischio, il sistema dell'autocertificazione del costruttore, per l'omologazione, e quello dei controlli periodici da parte del datore di lavoro, per impianti e apparecchiature, riservando al servizio pubblico il compito della vigilanza per campione e secondo criteri di priorità che tengano conto dell'entità e diffusione del rischio;

110) fermi restando i poteri di intervento riconosciuti agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, attribuire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della sanità, il potere di adottare i provvedimenti necessari per il ritiro dal mercato e il divieto di produzione, vendita, concessione in uso e utilizzazione di impianti, macchine, dispositivi di protezione individuale, strumenti tecnici e attrezzi di lavoro non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari;

111) riordinare, coordinare e riunire le disposizioni relative ai poteri di intervento degli organi di vigilanza del Servizio sanitario nazionale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e successive modificazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni; nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e in ogni altra disposizione vigente in materia al fine di prevedere, oltre al potere di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, la facoltà di emanare provvedimenti volti a specificare le modalità di adempimento dei precetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e all'adozione di misure di sicurezza necessarie non previste da disposizioni legislative o

regolamentari nonché di emanare disposizioni volte all'integrazione o alla modifica del documento di valutazione dei rischi nei casi di gravi carenze del medesimo;

112) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di un rischio grave ed imminente, anche all'esterno dell'impianto, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;

113) assicurare la facoltà del personale alla vigilanza di visitare senza preavviso, a qualunque ora del giorno e della notte, i luoghi di lavoro, informandone il datore di lavoro;

114) stabilire le procedure necessarie affinché gli organi di vigilanza, in relazione all'adozione di misure di sicurezza non previste da disposizioni regolamentari, possono emanare disposizioni, sulla base delle norme di buona tecnica, in caso di disaccordo tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per altri tipi di controversie;

115) definire un sistema di incentivazioni e di norme premiali, per le piccole imprese e per gli artigiani che investano in sicurezza e/o predispongano programmi di adeguamento alla normativa di sicurezza e igiene, per i quali si prospettino difficoltà ed oneri di carattere economico non superabili con i propri mezzi o comunque non sostenibili senza aggravi e squilibri rilevanti sulla situazione 116) assicurare che le visite di controllo degli organi di vigilanza siano effettuate con la partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

117) stabilire, per l'adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, un termine non superiore al periodo tecnicamente necessario e in nessun caso superiore a sei mesi, prorogabili per una sola volta, a richiesta del contravventore e con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a tre mesi;

118) prevedere che le disposizioni in materia di prescrizione trovino applicazione a tutte le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previste dalle leggi in vigore, con esclusione in ogni caso dei reati istantanei;

119) al fine di assicurare, anche sotto il profilo della tutela penale, il rispetto degli attuali livelli di sicurezza, prevedere idonee sanzioni penali, proporzionate alla gravità dell'infrazione, in relazione alla violazione dei nuovi obblighi posti a carico dei datori di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla tutela della salute riproduttiva delle lavoratrici madri ed alla tutela della specificità femminile e dei lavoratori atipici, nonché alle disposizioni relative al rispetto dei requisiti di sicurezza e igiene dei luoghi, degli ambienti e dei posti di lavoro, delle misure di pronto soccorso,

lotta antincendio e gestione dell'emergenza, dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, apparecchi vari, compresi i mezzi e gli apparecchi di sollevamento e trasporto, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature munite di videoterminale e delle misure di sicurezza relative alla produzione, all'immissione sul mercato e all'impiego da parte dei datori di lavoro di agenti, sostanze o prodotti pericolosi o nocivi, delle prescrizioni in materia di segnaletica di sicurezza e delle misure e dei mezzi necessari per ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi stabiliti dal testo unico e dai relativi regolamenti di attuazione;

120) prevedere che per i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i quali sia irrogata una pena detentiva, sia obbligatoria l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione temporanea dei benefici contributivi e da agevolazioni fiscali in atto per l'azienda;

121) prevedere che la somma da versare per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a norma dell'articolo 162- *bis* del codice penale sia sempre pari alla metà del massimo dell'ammenda comminata, anche nell'ipotesi di ritardata o parziale inosservanza delle prescrizioni emanate dagli organi di vigilanza;

122) prevedere espressamente che nei procedimenti penali in materia di sicurezza e igiene del lavoro le organizzazioni sindacali e il rapporesentante dei lavoratori per la sicurezza siano legittimati a costituirsi parte civile, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante la rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e di lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti e delle popolazioni limitrofe ai luoghi di lavoro, la pubblicazione della sentenza.

Art. 5.

(Delega legislativa per l'emanazione di disposizioni specifiche per settori particolari)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e nei cantieri temporanei o mobili, con estensione della relativa disciplina, per quanto compatibile, ai cantieri fissi, al fine di riunire, coordinare, anche con i principi generali stabiliti dalla presente legge, integrare e aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge in materia di sicurezza in caso di affidamento di lavori all'interno dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

2. Al fine di assicurare l'applicazione, nell'ambito della pubblica amministrazione, delle disposizioni relative agli obblighi del committente e alle misure di sicurezza da attuare per l'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con il decreto legislativo di cui al comma 1 sono altresì dettate le disposizioni necessarie per assicurare il coordinamento delle suddette disposizioni con la legge quadro in materia di lavori pubblici e con la legislazione antimafia.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive, al fine di riunire, riordinare, coordinare, anche con i princípi generali stabiliti dalla presente legge, e aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro in sotterraneo, volto ad aggiornare, integrare e coordinare con i princípi generali della presente legge le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubbli ca 20 marzo 1956, n. 320, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire, sulla base dei princípi generali stabiliti dalla presente legge, le regole, le procedure e le misure per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo, secondo i

seguenti principi e criteri:

a) definire gli ambienti di lavoro agricolo distinguendo gli ambienti chiusi o confinati rispetto alle zone aperte;

b) stabilire i requisiti essenziali di salute e di sicurezza degli ambienti chiusi o confinati, tenendo conto di quanto previsto per la generalità degli ambienti di lavoro e di quanto stabilito dalle disposizioni del titolo II, capi I, II, IV, V e VI, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, del titolo II, capi I e II, e del titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché della normativa vigente relativa all'uso dell'energia elettrica;

c) ferma restando l'applicazione anche alle aziende agricole degli obblighi di notifica preliminare di cui ai numeri 19) e 20) dell'articolo 4, prevedere l'obbligo di richiedere l'autorizzazione sanitaria preventiva per la destinazione dei locali alla prima lavorazione dei prodotti agricoli, animali e vegetali, alla produzione di colture destinate all'alimentazione, all'allevamento di specie animali, alla trasformazione dei prodotti di origine animale e vegetale, allo stoccaggio e conservazione di derrate;

d) stabilire, per gli ambienti esterni, le modalità di realizzazione della sicurezza del lavoro, con particolare riguardo all'utilizzazione di impianti e di macchine adatti alle lavorazioni da eseguire, alla sistemazione idraulica dei terreni e all'eliminazione dei rischi relativi al movimento dei mezzi meccanici;

e) riordinare e aggiornare le disposizioni in materia di igiene relative alle aziende agricole di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, coordinandole e integrandole con le disposizioni stabilite per la generalità delle attività lavorative in materia di servizi igienico-assistenziali, prevedendo altresì l'obbligo di garantire sempre, anche nei lavori in campagna, la disponibilità di acqua per le abluzioni, nonchè l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori che impiegano sostanze chimiche spogliatoi con armadietti a scomparti distinti per contenere gli indumenti personali, gli indumenti normali da lavoro e i mezzi individuali di protezione;

f) stabilire il divieto di produzione, di immissione sul mercato e di utilizzazione di macchine agricole o forestali e di macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi o confinati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

g) stabilire i requisiti essenziali di salute e sicurezza delle macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi, secondo i seguenti criteri:

1) definire macchine agricole quelle: generatrici di potenza che può venire trasmessa anche a macchine operatrici, da fermo o in movimento; per i lavori del terreno: iniziali, dirompenti, per la preparazione del letto di semina; per i lavori colturali; per la concimazione; per la semina; per l'irrigazione; per la distribuzione dei fitofarmaci e la manutenzione delle piante; per la raccolta dei prodotti, quali foraggi, cereali, olive, ortaggi, tuberi e

radici, produzioni arboree, delle piante da fibra tessile, comprese quelle semoventi; forestali; per il trasporto; per la trebbiatura;

2) definire macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi quelle che vengono utilizzate: per l'essiccazione dei cereali, dei foraggi e della frutta; per la selezione delle sementi; per la trinciatura dei foraggi e dei tuberi; per la preparazione dei mangimi; per i lavori di stalla, per la mungitura e la refrigerazione del latte; per le lavorazioni enologiche; per le lavorazioni delle olive ed il confezionamento dell'olio; per la lavorazione del latte e derivati; per la lavorazione delle carni; per la lavorazione, il confezionamento e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

3) definire caratteristiche omogenee di sicurezza, riordinando, coordinando, integrando e innovando la normativa vigente in materia di trattori agricoli o forestali a ruote, o comunque semoventi, nonché definire, per tutte le macchine agricole generatrici di potenza trasmessa, da fermo o in movimento, a macchine operatrici e per le macchine semoventi, i requisiti di sicurezza in relazione ai rischi connessi: alla sicurezza dell'operatore, relativamente alla stabilità del mezzo ed alla protezione contro eventuali ribaltamenti; alla trasmissione del moto, sia da fermo che in movimento; alla modalità di attacco degli attrezzi trainati o portati; alla realizzazione dei circuiti elettrici; al posizionamento degli scarichi dei motori;

4) stabilire, per le macchine di cui al numero 3), i requisiti necessari affinché esse siano realizzate e mantenute in condizioni tali da: contenere la rumorosità, provvedendo a definire i relativi valori limite, entro il limite di 85 decibel, misurata all'orecchio del conducente; eliminare o ridurre le vibrazioni, provvedendo a definire i relativi valori limite; eliminare o trattenere con idonei mezzi la polverosità di origine minerale, microbiologica e chimica; proteggere l'operatore dall'irradiamento termico dei motori endotermici;

h) riunire, riordinare ed integrare le disposizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, definendo, in particolare:

1) l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori e i confezionatori di evidenziare sulle confezioni, ovvero, quando non sia possibile farlo chiaramente, nelle istruzioni che devono accompagnare le confezioni, i rischi cui vanno incontro gli utilizzatori e i metodi per prevenirli, nonché tutte le indicazioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

2) l'obbligo e le modalità di registrazione della movimentazione dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura, dall'acquisto all'immagazzinamento alla distribuzione;

i) stabilire le modalità di conservazione dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche, tenuto conto della loro tossicità e delle caratteristiche di infiammabilità, comburenza, esplosione, prevedendo l'obbligo di conservazione

dei presidi sanitari in appositi locali opportunamente segnalati e comunque separati, in particolare, da quelli dove sono conservati gli alimenti sia di uso umano sia di uso animale; prevedere inoltre, per le sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive secondo la normativa vigente in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'obbligo di conservazione in locali, armadietti o cassette separati e chiusi a chiave; stabilire inoltre le caratteristiche edilizie e di sicurezza dei locali adibiti alla conservazione di sostanze molto tossiche e nocive;

l) ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative all'impiego di sostanze e preparati pericolosi e all'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni previste per la generalità delle attività lavorative, nonchè delle disposizioni relative al lavoro in ambienti inquinati, stabilire l'obbligo di adottare le misure di sicurezza necessarie per eliminare i rischi connessi allo sviluppo di polveri di origine vegetale o animale, alla manipolazione e all'impiego dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche, nonché l'obbligo di utilizzare correttamente le sostanze chimiche, di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e di attenersi alle indicazioni riportate sulle etichette e sui fogli illustrativi di accompagnamento dei prodotti;

m) definire i valori limite di esposizione ad agenti, sostanze, preparati, polveri ed altri contaminanti che si possono sviluppare negli ambienti chiusi o confinati;

6. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riordino e all'integrazione, secondo i principi generali stabiliti dalla presente legge, della normativa in materia di radiazioni ionizzanti stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, nonché a definire, riordinando le disposizioni legislative vigenti in materia ed integrandole secondo i principi generali stabiliti dalla presente legge, le regole e le misure di sicurezza da adottare per i campi elettrici ed elettromagnetici e per la tutela contro le radiazioni non ionizzanti.

7. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto al riordino, all'aggiornamento e al coordinamento con i principi generali della presente legge delle disposizioni contenute nel regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare riguardante le regole e le procedure di costruzione, i requisiti es senziali di sicurezza e le procedure di manutenzione dei generatori di vapore, dei recipienti di vapore e dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, nonché i requisiti essenziali di sicurezza dei locali in cui sono collocati i generatori di vapore e le procedure relative all'omologazione e alle verifiche periodiche di sicurezza effettuate dalle istituzioni pubbliche.

8. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad aggiornare e a coordinare con i principi di cui alla presente legge la

normativa relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad aggiornare, integrare e coordinare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro in settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici, e, in particolare, volti ad aggiornare ed integrare secondo i principi generali stabiliti dalla presente legge, la normativa relativa alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro nei trasporti terrestri e pubblici, compresi gli impianti delle Ferrovie dello Stato Spa, nella navigazione marittima, interna e aerea, negli impianti telefonici, nei cassoni ad aria compressa, nell'industria della cinematografia e della televisione e nel settore delle poste e telecomunicazioni.
10. I decreti legislativi previsti dal presente articolo devono essere conformi ai princípi generali in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro stabiliti dalla presente legge e devono altresì provvedere al riordino dell'apparato sanzionatorio, tenendo conto di quanto già previsto in tema di sanzioni nel testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge, ed eventualmente modificando l'entità delle pene nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire uniformità di sanzioni per contravvenzioni della stessa gravità, prevedendo a livello di pena principale anche sanzioni accessorie, di natura interdittiva o comunque atipica.
11. In nessun caso, i decreti legislativi previsti dal presente articolo potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela, una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze o una riduzione dell'entità delle pene ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato.
12. Lo schema dei decreti legislativi di cui al presente articolo é sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimersi entro trenta giorni. Il parere è vincolante sui punti sui quali le valutazioni sono concordi.
13. I decreti legislativi di cui al presente articolo devono essere aggiornati ogniqualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche, con lo stesso procedimento previsto per la loro emanazione.
14. Nelle attività concernenti i servizi e gli impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato Spa, i servizi e gli impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'esercizio dei trasporti terrestri e pubblici, l'esercizio della navigazione marittima, aerea e interna, i decreti legislativi sono adottati su proposta dei Ministri competenti, nel rispetto, quando esistenti, dei codici, delle convenzioni o delle risoluzioni internazionali, ratificate o approvate dall'Italia.

Art. 6.

(Regolamento contenente disposizioni attuative e tecniche)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato in conformità alle proce dure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della sanità, é emanato un regolamento di carattere attuativo e tecnico riguardante:

a) le disposizioni specifiche e i requisiti essenziali di sicurezza da adottare in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati all'articolo 4, numero 72), della presente legge;

b) i requisiti essenziali di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati ai numeri da 66) a 70) dell'articolo 4 della presente legge;

c) i requisiti essenziali di sicurezza di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, apparecchi vari e attrezzature di lavoro, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati all'articolo 4, numero 74), lettera *a)*, della presente legge;

d) i mezzi e gli apparecchi di sollevamento e trasporto, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati all'articolo 4, numero 74), lettera *a)*, della presente legge;

e) i requisiti essenziali di sicurezza e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e

successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati ai numeri 75) e 76) dell'articolo 4 della presente legge;

f) le regole specifiche relative alla produzione, all'immissione sul mercato e all'impiego da parte dei datori di lavoro di materie, sostanze e prodotti pericolosi o nocivi, comprese le sostanze infiammabili, comburenti ed esplodenti, nonchè alla protezione da agenti cancerogeni, biologici, fisici e chimici e da altri agenti nocivi, tenendo conto, in attuazione dei principi indicati al numero 81) dell'articolo 4 della presente legge, delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nella legge 19 luglio 1961, n. 706, e successive modificazioni, nella legge 5 marzo 1963, n. 245, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nelle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'impiego di gas tossici e di gas combustibili e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, disponendo la classificazione delle materie, sostanze e preparati in relazione alla loro pericolosità e la definizione dei valori limite di esposizione e stabilendo espressamente che il mancato superamento di tali valori non esime il datore di lavoro dall'adozione delle misure di sicurezza che consentano un ulteriore abbassamento dei livelli di esposizione;

g) le prescrizioni specifiche per la segnaletica di sicurezza, tenendo conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, in attuazione dei princípi indicati al numero 82) dell'articolo 4 della presente legge;

h) le misure e i mezzi specifici necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, in attuazione dei princípi indicati al numero 77) dell'articolo 4.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge.

3. Lo schema del regolamento è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimersi entro trenta giorni.

4. Il regolamento è aggiornato con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche, garantendo in ogni caso il miglioramento o il mantenimento dei livelli di tutela previsti. Agli aggiornamenti di disposizioni di mero carattere tecnico, sulla base di acquisizioni ed esperienze segnalate da enti o istituti specializzati, a carattere centrale, si

potrà provvedere con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i principi e con le garanzie di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 7.

(Attuazione delle direttive comunitarie)

1. Le direttive della Comunità europea in materia di tutela della salute e della sicurezza nelle attività lavorative sono attuate nei tempi e secondo le procedure stabilite dalla legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Ogni tre anni il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della sanità, presenta al Parlamento un disegno di legge recante delega al Governo per l'integrazione delle disposizioni contenute nel testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge con le nuove disposizioni legislative o regolamentari relative ai principi generali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro adottate in attuazione delle direttive comunitarie.

3. Ogni tre anni il Governo, con uno o più regolamenti da emanarsi secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della sanità, integra e coordina le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro pre viste dalla presente legge con le nuove disposizioni relative alle modalità esecutive e alle caratteristiche di ordine tecnico adottate in attuazione delle direttive comunitarie. Lo schema dei regolamenti è sottoposto al parere delle Commissioni competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimersi entro quaranta giorni. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema alle predette Commissioni per il parere definitivo, che dovrà essere espresso entro trenta giorni.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire che le disposizioni del testo unico di cui agli articoli da 1 a 4, dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 e del regolamento di cui all'articolo 6 entrino in vigore in un termine non superiore a sei mesi dalla rispettiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

(Abrogazioni)

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere, garantendo in ogni caso che non vi sia alcun abbassamento dei livelli di tutela, all'abrogazione delle disposizioni vigenti relative alle materie regolate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge, o comunque con esse incompatibili, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi in essa stabiliti, potranno essere emanate con la stessa procedura impiegata per l'emanazione del primo provvedimento entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi.

106

Democratici di Sinistra
Il coordinatore della segreteria

Roma, 26 luglio 2001

Ai Senatori
Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo
Senato

Carissima/o

Ti invio la bozza non corretta, della mia introduzione, che ho tenuto il 19 luglio u.s. a palazzo Marini, in occasione del Seminario aperto, intitolato: LAVORO, SAPERE, LIBERTA: UN RIFORMISMO CHE CAMBIA LA SOCIETA'.

Spero di farti cosa gradita, nell'intenzione di promuovere un ampio e aperto dibattito in questa stagione, complicata ma ricca per il nostro partito.

Colgo l'occasione per inviarti cordiali saluti.

Pietro Folena

Via Nazionale, 75
00184 Roma
Telefono 066711396 Fax 066711294
E-Mail coordinamento@democraticidisinistra.it

107

LAVORO, SAPERE, LIBERTA':
UN RIFORMISMO CHE CAMBIA LA SOCIETA'

INTRODUZIONE DELL'ON. PIETRO FOLENA

Roma, 19 luglio 2001
Palazzo Marini

Oggi intendiamo portare un contributo per un Congresso di radicale svolta nella vita e nell'indirizzo del Partito.

È questo il senso di un incontro aperto voluto da compagne e compagni che, in particolare col Congresso di Torino, avevano lavorato e creduto in una sinistra dei valori, più forte culturalmente e programmaticamente. E che ora, nell'ascolto di queste settimane, si sono rimessi in discussione non senza una profonda sofferenza.

Offrirò in questa relazione degli spunti, in un incontro seminariale a più voci, con uno sforzo di franchezza e di verità.

La discussione, in queste settimane, è sembrata spesso vertere su chi comanda nel partito più che su cosa siamo stati e cosa vogliamo essere. Talvolta sembra perdersi l'oggetto della nostra riflessione, e cioè la sconfitta del 13 maggio, e la sua portata.

Essa è tale – dopo gli insuccessi del le regionali del 2000 – da non concedere letture minimizzanti e consolatorie, che ne riducano la ragione a qualche errore tattico e a una situazione molto negativa del partito e del suo gruppo dirigente nell'ultimo anno e negli ultimi mesi di campagna elettorale – errori tattici e situazioni negative che ci sono stati, e che hanno pesato non poco e che sono il segno di gravi patologie -; e quindi, come si è accreditato con una lotta politica interna senza esclusione di colpi – cominciata dopo il 27 maggio nel gruppo parlamentare alla Camera –, che riducano il senso della correzione da compiere ad una lotta e ad un avvicendamento del gruppo dirigente.

Non possiamo quindi nasconderci che oggi la situazione si è ulteriormente complicata. Una destra pericolosa e demagogica al Governo è all'attacco, e oggi l'oggetto fondamentale è un pesante tentativo di ridimensionamento –di dare un colpo al cuore – della sinistra politica e sindacale e della sua autonomia.

Lo sconcerto e la confusione sono enormi, e se al partito, agli elettori, agli italiani che guardano a noi con fiducia non trasmettiamo il senso di una reazione e di un cambiamento forti di battaglie da fare qui ed ora, , i rischi di decadenza e di smottamento diventano drammatici. Il rischio di un declino elettorale, dei valori, dell'organizzazione, della comunicazione della sinistra.

Sentiamo il peso di questo allarme. Per questo ci siamo messi in discussione. Perché ora è il momento di farlo. E perché su chi – come chi vi parla – ha avuto responsabilità nel gruppo dirigente di questi anni pesa come un macigno questa sconfitta e questa destra al governo. Autocritica e umiltà, quindi, non per trovare un

equilibrio fra pochi ma per ridare ai molti e alle molte uno strumento con cui battersi per le proprie idee.

Oggi è al governo la destra. Abbiamo perduto per 400.000 voti alla Camera e 600.000 al Senato, dopo cinque anni in cui governando il centrosinistra non ha allargato il suo consenso. La sinistra, nel suo complesso, perde 2.600.000 voti ed è al punto più debole della sua storia.

"Diversamente dal 96 , ha scritto Famiano Crucianelli, vi è al nostro fianco nella coalizione un soggetto politico, la Margherita, e un leader Francesco Rutelli competitivi e politicamente invasivi; .....ci sono tutte le premesse perché la sinistra riformista, diventi sempre meno essenziale sul piano politico e muta su quello sociale.

La necessità di una svolta netta rispetto a questi anni – di una discontinuità forte – è quindi chiara come il sole.

Il voto chiude un ciclo decennale, una stagione politica. Non ci consegna un paese irrimediabilmente andato a destra. Né una destra capace di interpretare le esigenze più dinamiche e progressive .Ci consegna un paese chiaramente bipolare ma in cui Ulivo e sinistra, in questi anni e mesi, non sono stati sufficientemente riconoscibili nel loro offrire un progetto non subalterno, alternativo, robusto, forte rispetto al misto di liberismo senza regole, conservatorismo compassionevole, bisogno di protezione nei cambiamenti e posizioni radicali e illiberali presenti nella destra italiana.

Un bipolarismo squilibrato dall'assenza di un polo forte di attrazione nel centrosinistra: né l'Ulivo, rimesso in campo dopo troppi errori e divisioni solo all'ultimo, né la sinistra.

E il paradosso è che questo avviene non quando c'è nella società una domanda montante di meno regole, ma cresce una nuova esigenza di sicurezza e di protezione, cui la destra risponde in forma paternalistica .

Perciò ci appaiono insufficienti e consolatorie le riduzioni del problema all'"abbiamo governato bene ma non c'era il partito", "si voleva innovare – dove, cosa, per cosa? – ma si è frenato", "si è riformato dall'alto".

Si tratta di piccole e parziali verità che insieme, tuttavia, non fanno una grande verità.

Il riformismo senza popolo, in particolare, è un vizio dirigistico e giacobino antico a sinistra. Esso evoca il bisogno di un'idea di riformismo e di politica ben più ricca di quello del leader e dei suoi collaboratori, e chiama in causa un sistema di relazioni politiche, sociali, culturali – quello che nella relazione in Direzione ho chiamato una "rete di relazioni" e che Mauro Zani ha efficacemente definito un "campo di forze".

In discussione a noi appare una visione troppo neutrale, o agiografica della modernizzazione coltivata a sinistra e anche nel nostro partito, Ne ha scritto recentemente, con parole forti, Eugenio Scalfari.

Dietro quella visione si scorge il riflesso di un antico bisogno di legittimazione, della necessità di farsi accettare, di un sentirsi figli di un dio minore.

La riconoscibilità, i valori, il solco insuperabile che divide la sinistra dalla destra – e da questa destra italiana - nell'affrontare i giganteschi cambiamenti in atto non sono stati percepibili, e spesso contraddetti da noi e dalle nostre scelte.

Dico questo – parlo dei tratti di quello che Cantaro ha chiamato "un riformismo debole e senza anima sociale" – rivendicando il merito storico della svolta dell'89, di un gruppo dirigente da Achille Occhetto a Massimo D'Alema e a Walter Veltroni, che ha condotto la sinistra italiana oltre lo specchio del proprio passato, e le ha fatto svolgere – col concorso del sindacato – una funzione decisiva di salvezza e di tenuta nazionale negli anni della bancarotta economica e morale del Paese e di gravissimi rischi di secessione, rottura democratica, crisi della nazione.

Questi meriti appartengono ormai alla storia. Ma è stato proprio nel '98 quando, dopo il venir meno del vincolo esterno di Maastricht e col sopraggiungere della disponibilità di nuove risorse – dopo anni –da governare e destinare (quando cioè si è trattato di scegliere, di avanzare un progetto positivo, di aggregare ed estendere il consenso a un'idea di società, di Italia, di Europa, di mondo), è stato allora che l'Ulivo è entrato in crisi, e la sinistra (tutta la sinistra) ha cominciato ad arretrare. Tutto ciò è per noi particolarmente amaro, perché – per generosità nei confronti del Paese e della coalizione, e alla vigilia del drammatico conflitto nel Kosovo – abbiamo impegnato nel governo fra i nostri uomini migliori. Essi hanno dato, penso a Massimo D'Alema, un'ottima prova di statisti e di uomini di governo. Guai a considerare o a rimuovere la forza di questo impegno, destinata nel nostro futuro a ritornare al suo valore , a essere rivalutata.

Ma anche in ragione di questo fatto e di questo impegno oggi si fa più acuta la necessità di una svolta.

Ripercorrendo quindi il decennio che abbiamo alle spalle incontriamo l'avvio della formazione di una moderna cultura di governo della sinistra; troviamo la crescita – nelle città, nelle amministrazioni, nel terzo settore e in nuove esperienze sociali e civili – di una nuova classe dirigente riformista, più espressione dei territori. Ma non troviamo ancora un riformismo forte – nelle sue idee, nel rapporto tra valori e interessi sociali, nell'organizzazione, nella rappresentanza – diciamo, nell'anima e nel corpo – capace di indicare una frontiera, un "new deal" alla società, agli individui, ai deboli come ai talenti. Di parlare ai cuori e non alle teste.

Si tratta, penso, di superare un limite intrinseco alla svolta e a tutto il decennio successivo. Il crollo del comunismo e la crisi tutta italiana del socialismo hanno spinto oggettivamente ad un approccio debole, di breve periodo, segnato da pragmatismo – necessario ma non sufficiente –, da tatticismo, da capacità di manovra e di iniziativa nel breve, ma da uno scarso respiro. Si è oscillato tra un "oltrismo" animato dalle migliori analisi e intenzioni – la fotografia, alla fine degli anni '80, durante un ciclo conservatore, dei limiti delle esperienze socialdemocratiche nazionali allora evidentemente in crisi – e un "partitismo" mosso dall'esigenza di

affermare radici e funzioni forti ma scarsamente consapevole di quanto la politica – nella crisi delle democrazie moderne – fosse divenuta risorsa scarsa.

Il paradigma centrale della sinistra in ogni epoca e in ogni parte del mondo, quello del lavoro e del suo valore sociale, così non è stato assunto: evocato, in forma nostalgica, riferito alle conquiste del passato; annacquato o perfino rinnegato di fronte ai cambiamenti sociali, ai nuovi lavori, all'esplosione delle mille e mille imprese familiari.

E finché noi parlavamo di morte delle ideologie, non ci rendevamo conto di fare così nostra, inconsapevolmente, l'ideologia nuova della destra.

La morte delle ideologie ha spianato il terreno alla religione neo-liberista.

Avverto anch'io i rischi – di cui ha parlato Reichlin con preoccupazione ben diversa dalle demonizzazioni caricaturali di Mario Pirani – di una "riduzione pansindacalista, della sinistra italiana. Ma la migliore risposta l'ha fornita Sergio Cofferati, in Direzione, quando ha detto che pensa al contrario che "senza una sinistra forte non c'è rappresentanza efficace per le persone che lavorano".

Ma se si parla di valore sociale del lavoro – e dei lavori – oggi non si parla solo della classe operaia delle grandi fabbriche ma delle condizioni di vita, delle aspettative, dei sentimenti e dei bisogni del lavoro – di tutti i lavori – nell'idea che l'individuo, nella sua funzione sociale, è partecipe di cambiamenti, interno a gerarchie, parte di relazioni sociali. E che la lotta per la sua libertà, nel lavoro e nella vita, per l'autodeterminazione, per l'eguaglianza delle opportunità, per un'effettiva libertà di scelta è la natura stessa della sinistra.

Se il centro di questa lotta – nell'epoca della rivoluzione industriale, della produzione di beni materiali e di merci, erano la fabbrica, il sindacato di azienda, il partito operaio, il centro di questa lotta – nell'epoca della rivoluzione digitale, nella società della conoscenza – sono i luoghi di produzione del sapere, di formazione, è la cultura – e quindi il sindacato dei diritti, fino a quelli di terza generazione, il socialismo dei saperi.

"Sapere per tutti" è la vera differenza tra la sinistra e la destra. Il diritto al sapere è il nuovo potere – nell'epoca della new economy – da conquistare per i lavoratori e per le persone.

Ecco perché la sinistra non può assumere i concetti di competizione e di mercato intesi come fini, o come elementi regolatori della società, come tali sovraordinati ai diritti, alla dignità e alla libertà eguale delle persone.

Una sinistra semplice, un riformismo popolare – si è detto -, capace di sporcarsi le mani non distante, non boriosa. Che conosce la vita di chi lavora, di chi lavora che parla alla vita, che cambia la vita e della gente che lavora o che vuole lavorare.

Non possiamo essere più timidi di Robert Reich, ex ministro del lavoro di Clinton, che – all'inizio del suo secondo mandato -lasciò l'incarico per stare di più con la famiglia. "Costretti a lavorare troppo", scrive Reich. "Nel 1930 Keynes predisse che nel 2030 il cittadino britannico medio avrebbe lavorato 15 ore la settimana. Nel 2000 negli USA per garantire un reddito medio ad una famiglia con

prole ci sono volute sette settimane di lavoro di più rispetto al '90. Si è registrato un costante aumento di ore lavorate". Per tutti, paradossalmente di più per gli scalini medio-alti, (da 55 ore a 60 alla settimana).

Oggi è il presente che mangia il futuro. La flessibilità ti costringe ad approfittarne oggi – se sei più forte– o a scalare oggi gli ultimi gradini per non sprofondare– se sei più debole -. I lavoratori "sono obbligati a battere il ferro finché è caldo", "i rampanti devono sgomitare e aggiornarsi".

E Reich torna sulle lotte della prima decade del 900, per godere dei benefici della rivoluzione industriale e per temperarli.

"Le 40 ore, le leggi contro il lavoro minorile, per la sicurezza sociale e l'assicurazione contro la disoccupazione avranno anche reso l'ordine industriale un po' meno efficiente e rallentato la crescita, ma i vantaggi sono stati prevalenti. Credo che ci troviamo ora allo stesso punto relativamente alla cosiddetta new economy. Incertezza e imprevedibilità sono in aumento e, a meno che non adottiamo misure cuscinetto per proteggere le persone dai capricci, dalle incertezza, dall'instabilità della new economy, siamo destinati ad assistere a reazioni sempre più negati e all'eventualità crescente di una risposta violenta contro la liberalizzazione finora raggiunta".

Non c'è nulla di massimalista, di conservatore, di identitardo in queste parole. C'è solo ragionevole buon senso di un democratico americano La religione neo-liberista, la moderna legge della giungla, del più forte, del più spregiudicato, in Italia del più imbroglione, va contrastata in quanto tale, incapace di valorizzare le capacità e talenti in modo universalistico ed equo, foriera di nuove gerarchie, di nuove divisioni – nella società della conoscenza – tra la classe di chi sa e quella di chi non sa e non può sapere.

Ad essa non dobbiamo opporre i cimeli gloriosi di un mondo tramontato ma – forti di una memoria, di una storia di lotte per la libertà e i diritti – un progetto innovativo di difesa, di qualificazione dei diritti, includendo tutti coloro che vengono esclusi dal "laissez-faire" – come indicato dai compagni del sindacato -; rifiutando idee di flessibilità in uscita e di abbassamento delle soglie di diritti universali; affermando – oltre le compatibilità che considerano solo la velocità della crescita economica e non la forza di quella sociale, di una nuova coesione – nuove tutele e nuove garanzie per chi è escluso; escludendo la riduzione dell'università delle prestazioni sociali e affermando – con i costi necessari – questa universalità per chi non ha tutela o ha bassa tutela.

Su queste idee Laura Pennacchi ha lavorato, con soluzioni innovative volte a prospettare un vero e proprio keynesismo digitale, un welfare della conoscenza. Più in generale è pienamente condivisibile, il Berlinguer, Trentin, Ranieri, documento e riforma degli apparati formativi, investimenti nella ricerca, centralità pubblica (non statale) di queste politiche rispetto alle grandi potenze finanziarie delle multinazionali, PC per gli studenti, carta di credito formativa e bonus universalistico per il sapere per i giovani, sono tra i titoli di un moderno progetto di sinistra.

Questo è anche l'unico linguaggio capace di parlare, ad un tempo, a nord e sud del Paese. Di interpretare le moderne "domande di senso" che crescono nelle società mature.

Di rivolgerci moderne ansie, alle paure, alle solitudini materiali e interiori di una società economicamente più ricca ma socialmente e culturalmente ancora indietro e a un Mezzogiorno che ci ha spiegato nel voto di non essere col cappello in mano nell'attesa del governo centrale, e che da una competizione selvaggia – o da strumenti come la Tremonti-bis - rischio di uscirne fortemente indebolito.

Ed è il linguaggio che parla alle imprese come parte attiva e protagonista dei cambiamenti in atto, e che offre al sistema economico ricerca e innovazione, reti, infrastrutture, servizi, coesione sociale. Al mondo delle piccole imprese dobbiamo offrire non il modello di una competizione selvaggia in cui chi paga è l'anello più debole, fino all'extracomunitario per cui Maroni propone l'impiego a tempo, non le risposte viscerali copiate dalle destra, ma sicurezze, tutele, certezze che le aiutino a promuovere e a valorizzare il lavoro e il sapere. c'è una differenza, si diceva una volta, tra sviluppo e progresso. Il feticcio del nuovo – neutro, senza aggettivi - porta a subalternità e sconfitte. Sono nuove le marce contro i musulmani in Italia, senza dubbio, ma sono reazionarie. Non dobbiamo solo governare la modernizzazione, ma riformare per cambiare la società – e perché (contro i paradigmi del neo-liberismo) attorno a lavoro, sapere, libertà si fondi il progetto di una nuova socialdemocrazia.

Con lo stesso spirito guardiamo preoccupati alle nuove spinte verso forme di Stato etico, verso un nuovo comportamentalismo, verso identità comunitarie – talvolta etniche – chiuse, che si accompagnano, come ci ha ricordato Rodotà, in assenza di regole nel campo delle nuove tecnologie a drammatiche cadute nella privacy, nel rispetto effettivo delle libertà individuali. La sinistra deve rimettere in campo un'idea forte di libertà delle persone, di libertà della cultura e della ricerca, di laicità effettiva dello Stato.

Qui c'è un punto sul quale la soglia in questi anni si è pericolosamente abbassata. Non dico questo con radicalismo, negando lo spessore di molti problemi che si pongono oggi alle coscienze degli individui. La televisione, il telefonino, internet aprono delle finestre nel profondo di ogni più piccola piega della società: finestre da cui, anche nel deserto di relazioni sociali e di cultura., entra una cascata di stili di vita che cambiano in profondo la società, le idee, gli orientamenti fino alle idee elettorali.

La libertà passa anche nella lotta sui contenuti e sulla qualità, e negli strumenti che possono dare all'individuo più autonomia e meno dipendenza. C'è una nuova frontiera di diritti civili da esplorare e da affermare, a partire dalle riflessioni che vengono da tante parti del consumerismo e dell'ambientalismo cresciuto oltre oceano e in Europa in questi anni.

Qualche parola la vorrei dire anche sulla globalizzazione, in giorni nei quali, a leggere molta stampa e molti commenti – anche fra di noi – qualsiasi cosa faccia la sinistra è comunque sbagliata. E' in atto, verrebbe da dire, una sorta di OPA ostile ai

danni del nostro partito. A parte che trovo singolare – anche se non mi sorprende (ricordo lo scetticismo di buona parte del gruppo dirigente quando il 24 aprile del '99 portammo centomila persone in piazza del Popolo per una globalizzazione giusta) – la teoria secondo cui i partiti non manifestano, o i partiti di governo non manifestano, o i partiti ex-di governo non manifestano per dimostrare il proprio senso di responsabilità; a parte questo il problema non è la manifestazione del 21 a Genova, o chi da mesi ha lavorato, Sinistra Giovanile, Altrimondi, gli ambientalisti, federazione DS di Genova e tanti altri, e a cui parteciperanno migliaia di che non solo non sconfessiamo ma che si muovono sulla base delle idee che ci tengono insieme. Il problema è il superamento di una visione acritica della globalizzazione presente nella sinistra europea (Schroeder: "giudico errate le opinioni secondo cui la globalizzazione porta anche pericoli"; Blair: "la crescita del commercio globale è parte della risposta a molti problemi del mondo….Sono contrario alla Tobin Tax") e anche nella sinistra italiana

Non per sposare le tesi sbagliate e catastrofiche di Bertinotti. Lo dico a improvvisati e superficiali professori di riformismo -: ma per sposare le tesi dell'Internazionale .Socialista, che a Lisbona, nella piattaforma " per il progresso globale" – che ipotizza anche la tassazione delle transazioni finanziarie speculative – scrive che : " la globalizzazione ha rinforzato il potere e l'influenza delle multinazionali, degli speculatori dei mercati finanziari e delle organizzazioni economiche internazionali a scapito dei governi, degli elettori e del processo democratico", e che indica nella democratizzazione della globalizzazione l'obiettivo dei socialisti e dei progressisti in questo secolo. Pericolosi estremisti, questi signori dell' Internazionale Socialista. Offrono, alle ragioni della critica al G8 e agli assetti attuali dei poteri internazionali, una sponda politica e culturale e chiara e alta. "Non è inevitabile che la globalizzazione sia cosi ingiusta , ha scritto Nelson Mandela.
Vale per questi movimenti ciò che ha scritto Amartya Sen : "sono movimenti spesso goffi, rabbiosi, semplicistici, dissennati eppure hanno la funzione di mettere in discussione la tendenza ad accontentarsi del mondo in cui viviamo. Vanno tenuti ben distinti gli elementi distruttivi dei movimenti dalla loro funzione costruttiva."

Siamo stati "globalmente un po' rassegnati", accontentati in questi anni. E' a Porto Alegre, più che a Seattle, che dobbiamo guardare. Alle nuove frontiere nel sud del mondo, della lotta per l'inclusione sociale.

Debito, lotta alla povertà, riforme e cambiamento di Banca Mondiale, Fondo monetario e Organizzazione mondiale del commercio, diritti del lavoro, protocollo di Kyoto, diritti umani e civili sono fra i contenuti di questa battaglia.

A Torino – suscitando qualche sarcasmo – indicammo alcune di queste strade, perseguite poi, in parte, dai governi D'Alema e Amato.

Non basta quindi l'attenzione alla liberalizzazione dei mercati. La religione neo-liberista produce guasti nell'alimentazione – mucca pazza ecc..-, ritardi nella lotta all'AIDS – brevetti inattaccabili e eterni -, aumento delle distanze tra chi ha molto e chi non ha nulla – specie nelle metropoli del sud del mondo –, azzeramento delle

indentità locali. Di glocalismo si è parlato; e l'orizzonte federalistico per la sinistra – quello della riforma costituzionale, con quei principi radicali di sussidiarietà – ricolloca questa nostra scelta in un quadro più grande, in cui la stessa costruzione di un'Europa federale –non solo di una Conferenza di Stati – o di nuove soggettività politiche e sociali è l'orizzonte del prossimo decennio.

Se la sinistra, come ha scritto Giovanna Melandri non è capace di riempire questo immenso spazio di riflessione e di proposta – oggi attraversato dai movimenti – è semplicemente inutile. Equità, solidarietà e sviluppo sostenibile sono i pilastri di un progetto alternativo e conveniente rispetto a quello dalla religione del mercato. Siamo socialisti e progressisti perché diamo questi contenuti a questi nomi così impegnativi.

E' quindi da tracciare con nettezza il solco che divide sinistra e destra.

Non rinnego la forza del nostro tentativo – nel cuore della transizione italiana – di definire con la destra insieme le regole. Esso è fallito perché, in definitiva, abbiamo sbagliato giudizio su questa destra. Non perché essa sia criminale, ma perché il suo humus va oltre quello della destra del secolo scorso, e nella seduzione mediatica e demagogica il suo obiettivo – lo si vede ora – è onnivoro, volto quasi ad impedire all'opposizione di fare il suo dovere. Le commissioni di inchiesta, i falsi buchi di bilancio, la pressione sulla RAI, Taormina e Pecorella non sono incidenti iniziali di percorso. Ma il volto esplicito di una destra liberista e non liberale, populista più che popolare, padrona del campo mediatico televisivo, scarsamente attenta ai fondamentali dello Stato di diritto. Tutto ciò chiama in causa la necessità di un'-+opposizione e basta, senza aggettivi, come scrivono, giustamente i segretari regionali

E' solo un'altra idea di politica – non quella di copiare Berlusconi modello – che ci farà tornare a vincere.

Anche la corruzione politica non è scomparsa. Troppe inchieste tornano a raccontarci di come sono proseguite, e in alcuni casi riprese le pratiche affaristiche nella gestione della cosa pubblica. Quella che è scomparsa, o si è affievolita è l'attenzione dell'opinione pubblica, l'indignazione popolare, la consapevolezza della centralità della questione morale. Le ragioni di questo cambiamento sono molte. Vanno ricercate nel fatto che nella scorsa legislatura non è stata prevalente – nel governo, nella maggioranza e nella sinistra – la volontà di dotarsi di un efficace sistema di prevenzione a monte della corruzione, anche per liberare il controllo penale – quello a valle – di una sovraesposizione e di una delega.

E' così passata un'idea di omologazione delle forze politiche e del sistema politico, di un'omologazione tra sinistra e destra in una pratica di potere indistinta nei metodi e nei fini. L'affermazione di Berlusconi nasce anche da qui: da una politica scarsamente riconoscibile per le sue differenze. Non voglio certo ridurre la crisi politica e elettorale della sinistra all'affievolirsi della tensione sulla questione morale.

Al centro di quest'azione dobbiamo proporre la nuova politica. E cioè la rottura netta con pratiche di gestione del potere che mescolano l'interesse privato e quello

politico. C'è un conflitto di interessi devastante, ad ogni livello, nella politica e nelle istituzioni; e anche quello più clamoroso non verrà risolto se non saremo capaci di costruire una nuova etica dell'amministrazione pubblica e una politica più forte, idealmente riconoscibile, coerente tra il dire e il fare. La sinistra impegnata nelle sue discussioni e nei Congressi deve sapersi allora rimettere in discussione. Se non si vuole delegare un'altra volta ai magistrati il rinnovamento della politica, la sinistra deve guidare un'offensiva – prima di tutto capace di cambiare se stessa – per una politica fondata non più sui modelli leaderistici e di estrema personalizzazione, ma su modelli partecipativi, democratici, coinvolgenti. Occorre cioè una politica più comunitaria - con un condiviso sentimento di appartenenza - e più partecipata e democratica, scegliendo con procedure certe le proprie rappresentanze istituzionali e di partito ad ogni livello.

La sinistra è partecipazione, e qui vi è una rottura con passato più recente ma anche un altro discrimine con la destra. E qui vedo una ragione finora troppo poco detta della crisi dell'Ulivo e dei partiti che ne fanno parte.
Ora non si può compiere l'errore di trascurare l'Ulivo, rinviando a dopo i processi in atto nella Margherita e nella sinistra la sua effettiva costruzione.
E' chiarito l'equivoco sul partito unico. Ci ha pensato la stessa Margherita, dando in verità una qualche impressione di rimettere nella naftalina l'idea di una struttura forte. Dico a Rutelli e Fassino che ci dobbiamo lavorare in modo energico, ora : facendo le aree e i portavoce unici sulle grandi politiche della coalizione , e superando una visione movimentista – solo i coordinamenti di collegio.
Siamo a favore di un federazione tra i gruppi parlamentari alla Camera e al Senato, dell'apertura, nei coordinamenti di collegio, accanto alle adesioni dei partiti e di gruppi federati, alle adesioni individuali; di regole chiare per le scelte delle candidature e per la vita della coalizione.

Al tempo stesso guardiamo con interesse a quello che è in atto nella sinistra dell'Ulivo: nello SDI, nei C.I., fra i Verdi, alle posizioni di Amato.
Il congresso dei Ds, a novembre potrebbe decidere un patto federativo con le atre forze della sinistra come ripresa di un processo più largo.
Anche l'Ulivo – e noi in primo luogo- dobbiamo avere un'iniziativa politica e programmatica decisa in primo luogo verso RC, e poi l'Italia dei Valori e ADP e l'area vicina alla CISL e a DE- . Si tratta di disegnare un centrosinistra più ampio, largo e coeso in grado di trasformare la maggioranza elettorale che il 13 maggio non stava con Berlusconi in una maggioranza politica.

Ma è sul partito – e sulla rete di relazioni con il sindacato, le forze sociali, i saperi, l'associazionismo – che occorre una discontinuità molte forte. Ho già detto in occasioni recenti opinioni critiche e autocritiche .

Dal coordinamento delle donne viene una durissima critica al modo di essere del partito e della sua leadership.
Dai segretari regionali viene il sentimento che l'annunciata svolta di un partito federale, da un anno a questa parte, si è fermata e ha fatto passi indietro.
Solo la mozione nuova sinistra contestò apertamente, due anni fa, il modello leaderistico di partito pensato per equilibrare l'idea partecipativa e federalistica portata a quel Congresso.
Da Zani oggi è venuta un'implicita critica a quel modello Voglio tuttavia essere chiaro. Auspico l'unità del Partito. Ma essa non si può costruire senza un limpido - corretto, non animoso, tollerante- confronto di posizioni diverse. Le nostre attuali regole forse non garantiscono fino in fondo questo confronto, dando il senso che esso è tra persone e non tra idee. Ma quel confronto è necessario. Quelle idee diverse hanno convissuto in questi anni , e frenato il partito. Si sono espresse anche nella forma sbagliata della diarchia. Da parte mia non c'è nostalgia di quella forma, né evidentemente di quella un po' monarchica, di tradizioni più antiche..

Abbiamo, in queste settimane, ascoltato. E abbiamo sentito convergenze importanti con compagni che nel passato hanno avuto posizioni diverso: com Fumagalli, con l'area ambientalista, con Salvi; abbiamo sentito il crescere di una riflessione comune con Cofferati, abbiamo condiviso l'indirizzo strategico proposto in Direzione da Bassolino.
Sarebbe ipocrita, oggi negare queste affinità. Ed anche su alcuni punti – su un modo più moderno di declinare i temi dell'Ulivo – sono venuti da altre parti del partito, penso ad Orvieto, al convegno di Libertà Eguale, elementi interessanti.
I compagni e amici che provengono da culture politiche cristiano-sociali e repubblicane abbiamo avvertito il disagio per un discussione autoreferenziale, e il bisogno di un'idea di sinistra che, stando nel socialismo europeo, sappia costruire uno Koiné di linguaggi e di culture che non pochi solo ai tanti ex delle storie della sinistra, ma ai moderni bisogni di un a sinistra forte, chiara, ed un tempo radicale e di governo.
Il 24 si riunirà l'area socialista. Sentiremo infine cosa si dirà il 26, nella manifestazione al Brancaccio indetta da Fassino e da Bersani.

Non ci vogliano nascondere dietro un dito – In assenza di novità politiche e programmatiche la possibilità di un Congresso con tre mozioni è elevata. Le differenze tra gli impianti in campo appaiono notevoli.
Dobbiamo proporci di governare questo percorso. Non c'è il partito, e poi delle posizioni dissidenti . Il partito siamo tutti noi – figli di questo partito. Abbiamo valori comuni, ci viviamo insieme. Amiamo questo partito. Si tratta di dare ora una prova di maturità. Non si può sospendere l'iter congressuale . Produrremo un corto circuito democratico. Ma è forse utile riunire, finito l'ascolto, prima delle mozioni, la Direzione per aiutarci a discutere questi temi e governare con spirito sereno questo

confronto. Si potrebbe anche ipotizzare una dichiarazione comune di principi, sui valori condivisi nelle mozioni, o a qualcosa di analogo.
C'è, infine un ultima cosa che ho il dovere di dire. Si è cucita, per ragioni di polemica congressuale, addosso a noi – a una mozione di centrosinistra - etichetta di "correntone antidalemiano". Lascio stare commenti sul correntone. Ma l'aver espresso da parte mia o di qualcuno altro rilevi critici nei confronti di alcune posizioni o decisioni di D'Alema non può autorizzare nessuno a quella lettura: non solo per la stima e l'affetto nei confronti del presidente del partito, ma perché D'Alema è una risorsa decisiva del partito, della sinistra , dell'Ulivo, del paese.
Non solo chi vi parla, (è davvero scusatemi, l'unica nota personale) non vuole mettere da parte né lui né altri, avendo del resto data dimostrazione ampia di un'idea laica e plurale del Partito, ma semmai chiede a lui di essere oggi e domani -con le sue idee e la sua personalità – presidente di tutto il partito, compagno di tutte le diverse idee che nel partito, che non è una caserma, per fortuna si misurano.

Ora a noi tutti e tutte il compito di ascoltarci, e di dire a chi ci guarda con speranza e con preoccupazione che stiamo lavorando per le sorti della sinistra e perché possiamo tornare a crescere, a vincere e a governare, per cambiare la società, il lavoro, la vita

118

VERSO IL CONGRESSO DS

UNA SINISTRA UNITA NELL'ULIVO
UN PROGETTO PER L'ITALIA

Roma, Teatro Brancaccio
26 luglio 2001

RELAZIONE DI PIERO FASSINO

Bozza non corretta

ASSR

Compagne e compagni,

stiamo vivendo giornate difficili. Gli eventi di Genova sono segnati da speranze, ma purtroppo anche da paure.

La speranza che ci viene da una nuova generazione che, nell'Occidente del benessere, fa proprie le ragioni dei poveri del mondo e manifesta così il suo impegno etico e politico.

Paure per il riemergere di una nuova stagione di violenza contro cui rinnoviamo la nostra più ferma condanna.

E il nostro turbamento è tanto più forte perché sentiamo il Paese guidato da mani inaffidabili, che hanno fatto pagare un prezzo troppo alto alla città di Genova, ai giovani che manifestavano e anche ai giovani che erano lì in divisa.

In queste settimane dobbiamo ascoltare giovani e cittadini, iscritti ed elettori così come abbiamo fin qui sviluppato una vasta "campagna di ascolto" che registra un'ampia partecipazione di iscritti, elettori, cittadini, quale da tempo non conoscevamo.

E' il segno che la nostra gente – quelli che credono nei valori della sinistra e dalla sinistra vogliono sentirsi rappresentati – avverte l'estrema delicatezza di un passaggio che investe il futuro dell'Italia, le sorti della sinistra e l'esistenza stessa del nostro partito.

Per questo Pierluigi Bersani e io abbiamo voluto promuovere quest'incontro oggi - prima della pausa estiva e prima che si formalizzino le mozioni congressuali - per operare una prima sintesi del dibattito fin qui svolto e illustrare i cardini di una proposta culturale e politica di rilancio della sinistra e della sua funzione nell'Italia di oggi.

Abbiamo bisogno di una discussione seria e costruttiva che ci serva a capire il Paese reale che esce dal voto e i problemi di fondo, strategici, su cui rilanciare l'Ulivo, la sinistra e il centrosinistra e, al tempo stesso, definire nell'immediato un'incisiva piattaforma politica e ideale sulla cui base organizzare fin d'ora uno schieramento alternativo alla destra e costruire una forte e vincente opposizione.

Una sinistra più forte in un Ulivo più grande, capace di parlare all'Italia e di dare al Paese un nuovo progetto di crescita, progresso e libertà.

Il tema vero del Congresso è dunque: quale sinistra per l'Italia? Quale sinistra per l'Ulivo? Rispondere a questi due interrogativi significa fare i conti con la vicenda politica italiana, ma al tempo stesso con il fatto che è cambiato il mondo in cui viviamo.

Se c'è una lezione da trarre dalle recenti vicende di Genova è proprio quanto ormai la dimensione globale sia percepita come un fatto che investe la vita quotidiana, tant'è che intorno alla globalizzazione si vanno formando un senso comune, orientamenti, cultura e organizzazione di movimenti di opinione.

Terni su cui anche noi abbiamo bisogno di un'elaborazione più ampia, più matura, di quella espressa in queste settimane. Credo sia tempo che il nostro partito, subito alla ripresa post-feriale, promuova una impegnativa iniziativa di discussione e confronto sulla globalizzazione, sui suoi caratteri, sugli esiti fin qui prodotti. Un'iniziativa di respiro nazionale e internazionale che coinvolga partiti, movimenti, intellettuali, organizzazioni non governative, centri di ricerca e consenta di giungere all'appuntamento di novembre della Fao con una piattaforma della sinistra.
E ciò è tanto più necessario perché ogni forza politica in ogni nazione è chiamata a ricollocare politica, strategie, programmi, modi di essere in un orizzonte più ampio che si chiama sempre di più "mondo" e per noi in particolare Europa.

1 – La nostra riflessione non può non partire dal voto del 13 maggio, guardando in primo luogo – aspetto che in queste settimane è stato sotto traccia – ai caratteri del successo del centro-destra.
L'esito delle elezioni di maggio chiude un intero decennio che ha cambiato l'assetto di fondo del paese e il suo profilo. La lunga transizione italiana ha trovato un suo approdo, ancorché la politica di alternanza sia avvenuta senza quell'organico riordino istituzionale da tutti invocato.
La destra ha vinto, ma non c'è stata un'ondata reazionaria. L'Ulivo, anche se battuto, si dimostra capace di raccogliere un consenso vasto nel Paese. La distanza tra i due blocchi si è ridotta rispetto al '96 e, specie al Nord, la somma della destra e della Lega scende parecchio sotto la maggioranza assoluta.
Ma per valutare il significato politico delle elezioni non basta fermarsi ai numeri che segnano il confine tra i due blocchi. La vittoria di Berlusconi ha, infatti, caratteri di solidità assai maggiori di quella del '94. Se sette anni fa Berlusconi era isolato internazionalmente, oggi il leader del Polo è membro riconosciuto del PPE. Se nel '94 il Polo non disponeva di un'effettiva classe dirigente, oggi può disporre di un ceto politico espressione di un sistema diffuso di relazioni con la società. Se ieri il rapporto di Forza Italia con i cittadini era affidato essenzialmente alla mediazione televisiva, oggi il Polo può vantare un radicamento sociale assai ampio. E, soprattutto, se nel '94 Berlusconi era portatore di un generico e confuso "nuovismo", oggi il Polo si caratterizza per un progetto in cui l'intreccio neoliberismo-populismo si manifesta capace di intercettare le domande e i consensi di una maggioranza, sia pure relativa, di italiani.
Berlusconi, insomma, ha fatto leva su quel potente collante che è il populismo, cioè su quel sentimento dell'anti-politica e dell'anti-Stato, che è radicato nella società italiana e che riemerge ogni qual volta il paese sbanda e le forze democratiche stentano a guidare il cambiamento che è necessario. La confusa ricerca del nuovo è stata indirizzata verso la colpevolizzazione della sinistra, considerata come l'espressione del passato. E su questo terreno Berlusconi ha potuto costruire

un'alleanza tra destra economica esplicitamente antisindacale, un vasto ceto medio moderno a cui si è promesso di liberare le energie dai vincoli esistenti e parte importante dei ceti poveri preoccupati per il venir meno delle vecchie protezioni.

Un simile assemblaggio ha certo in sé contraddizioni e debolezze profonde; ma sarebbe un errore sottovalutarne la capacità di tenuta. La determinazione manifestata dalla nuova maggioranza di governo fin da queste prime settimane; la spregiudicatezza con cui si è accreditata nell'opinione pubblica l'esistenza di un inesistente "buco" finanziario, si abolisce il falso in bilancio, si vogliono colpire le imprese cooperative; il modo sbrigativo con cui si è marginalizzata la concertazione con le parti sociali; la capacità di inviare subito messaggi forti su temi sensibili – la devolution, l'immigrazione, la scuola, le tasse – dicono che siamo di fronte a un centro-destra che ha l'ambizione di consolidare la propria vittoria dando luogo a un "lungo ciclo" di governo, non dissimile da quanto conosciuto in Gran Bretagna con la Thatcher.

Per questo serve fin da subito un'opposizione forte e adeguata. Non l'opposizione stizzita di chi ha perso, né la semplice contrapposizione di tanti no.

Serve invece un'opposizione che, con tempestività e determinazione, si ispiri ogni giorno agli interessi del Paese e alle domande dei cittadini; un'opposizione capace di accompagnare ad ogni no una proposta più credibile; un'opposizione non solo riconoscibile, ma anche "riconosciuta" da una vasta parte di opinione pubblica.

I temi per una forte opposizione non mancano: dal conflitto di interessi a regole per un'informazione trasparente e sufficientemente imparziale; dal compimento della riforma federalista - con lo svolgimento del referendum - al rilancio di un'attiva funzione italiana nelle nuove tappe dell'integrazione europea, di quell'Europa che per noi è una scelta e per il centro-destra invece un "male necessario"; dall'azione per contrastare l'opera di destrutturazione dell'azione riformatrice di questi anni nella scuola e nella sanità all'impegno, a partire dal DPEF e dalla legge finanziaria, per uno sviluppo economico che consenta un'effettiva redistribuzione dei redditi, opportunità, lavoro nel segno dell'equità e dei diritti.

2 – Ma un'adeguata opposizione, che ambisca a essere maggioranza nel paese e così ritornare al governo, richiede un'analisi seria delle ragioni della sconfitta.

Il fatto che L'Ulivo, in quanto coalizione, abbia ottenuto un buon risultato – il 43% dei voti circa con uno scarto dal centro-destra dell'1-1,5% - non può rappresentare un alibi consolatorio. Quell'esito se mai indica due dati di cui tenere conto per l'oggi e per il domani:

- si radica anche in Italia una cultura bipolare, che porta un'ampia quota di elettori a identificarsi nelle coalizioni più che nei partiti che le compongono;

• ciò è tanto più vero per il centro-sinistra, il cui divario tra voti dell'Ulivo e voti dei partiti – quasi 10 punti percentuali! – indica una preoccupante crisi di fiducia e di credibilità tra partiti ed elettorato.

La sconfitta è particolarmente acuta per la sinistra che tutta insieme non supera il 25%, percentuale a cui la sinistra italiana, dal dopoguerra a oggi, non era mai scesa.

Il nostro partito è al minimo storico; in metà dell'Italia i DS sono una forza del 10%; il nostro elettorato è socialmente statico e anagraficamente in invecchiamento. Tendenze peraltro non di oggi, avendo noi conosciuto riduzione di consensi nelle elezioni europee e regionali.

Ce n'è abbastanza, cari compagni, per dire che o si cambia o si muore. Urge uno scatto, un colpo di reni; una svolta radicale, capace di ridefinire l'identità della sinistra e rimotivare la sua funzione.

La nostra sconfitta è tanto più grave perché giunge al termine di cinque anni di governo. E un'onesta valutazione non può non riconoscere che l'Italia del 2001 è certamente un paese più forte, più solido, più competitivo, più moderno di quanto non lo fosse cinque anni fa. Niente può oscurare il fatto che se il Paese è uscito da una crisi che rischiava di travolgerlo ed è riuscito nell'impresa che sembrava impossibile di rimanere agganciato all'Europa e di partecipare in un ruolo non subalterno alla sua integrazione, lo si deve a chi ha governato in questi anni.

Né può essere dimenticato che intorno alla scelta dell'euro si è costituito il più vasto consenso sociale che il paese abbia conosciuto da decenni e che ad esso abbia contribuito in modo determinante l'assunzione di responsabilità del movimento sindacale. Tutto questo è merito del centro-sinistra, e in buona misura della sinistra. Il che, non solo non attenua la gravità della nostra sconfitta, ma rende ancora più stringente la necessità di un'indagine sulle sue ragioni di fondo.

3 – Le ragioni della sconfitta sono naturalmente molte. Ha pesato, certamente, l'instabilità politica che ha portato , in cinque anni, a quattro governi e tre diversi premier. Né sono mancati errori, che tuttavia non spiegano da soli un esito elettorale negativo.

Se vogliamo capire come sono andate le cose dobbiamo chiederci, tutti, quale consapevolezza abbiamo avuto del problema italiano, di cosa ha prodotto il contemporaneo prodursi in questo decennio di un riassetto profondo dell'economia e della politica. Interrogarsi perché - per la prima volta dopo l'unità d'Italia - si sia posto addirittura un problema di "crisi della nazione" e che cosa sia stata la rivolta leghista al Nord.

La prova che era davanti a noi era davvero ardua e senza precedenti. Era quella non solo di risanare, ma di modernizzare l'Italia tenendola unita e, quindi, dando risposte alla parte più dinamica dell'Italia senza che ciò significasse l'emarginazione del Mezzogiorno e dei settori più deboli della società. E ciò a fronte del disfacimento del vecchio sistema politico travolto, prima

ancora che dai giudici, dal fatto che gli assetti fondamentali dello Stato - ma anche dell'economia e della società - non erano più in grado di reggere la sfida dell'integrazione europea. La quale si sommava ad altre sfide cruciali come la mondializzazione dei mercati e l'avvento di una nuova economia basata su una rivoluzione epocale delle tecniche e dei saperi. Il tutto con effetti sconvolgenti non solo sui modi di produrre, ma anche su quelli di vivere e di pensare, sulle vecchie identità sociali e anche sulle paure e sulle speranze degli individui.

Una tale prova noi l'abbiamo affrontata puntando sull'azione di governo, sperando - anche con una certa illusione "dirigista" - che l'essere al governo fosse sufficiente per affrontare la fine del vecchio "ordine", il venir meno della vecchia mappa dei poteri, un quasi "cambio di regime".

Ma proprio l'esito del voto ci porta a dire che quando si avviano riforme così profonde - la moneta unica, il fisco, le privatizzazioni e la riforma dei mercati, la scuola, la sanità, la Pubblica amministrazione - bisogna sapere che esse sono tali da sconvolgere i tessuti sociali, da mettere milioni di persone di fronte a problemi non solo di reddito, ma di progetti di vita. E la speranza che a ciò si potesse sopperire con la leva dell'azione di governo si è rivelata eccessiva. Perché il riformismo non può essere senza cittadini, senza popolo, senza consenso.

Così come non può essere mai sottovalutato che un'azione riformatrice per essere compresa e assunta dai cittadini deve incidere nel concreto vissuto quotidiano e rendere visibile a ciascuno il vantaggio del cambiamento.

Né può non essere materia di riflessione, ad esempio, il fatto che la straordinaria opera di risanamento finanziario messo in campo in questi cinque anni per l'euro, non sia tuttavia stata percepita come utile a sé da settori - pensionati e fasce di reddito basse – che si sono rivolti alla destra considerandola più capace di offrire tutela.

E non può non essere oggetto di riflessione che il voto – mentre ha segnato significativi recuperi al nord, nella parte più dinamica del Paese - non ci abbia premiato nel Mezzogiorno, dove un indubbio sviluppo, promosso e favorito dall'azione governativa, non ha tuttavia sanato contraddizioni e squilibri, su cui Berlusconi ha innestato quelle promesse populiste apparse più credibili agli elettori.

E qui, allora, si pongono le due questioni di fondo intorno a cui ruota la nostra riflessione: una sinistra riformista capace di interpretare, rappresentare e tenere insieme l'Italia e le sue domande ha bisogno di *una cultura autenticamente riformista* e di un *soggetto politico* che la radichi, la viva, raccolga intorno a essa energie e consensi.

Ed è esattamente su questi due terreni che è maturata in questi anni la crisi della sinistra italiana: all'ambizione progettuale riformatrice non è corrisposta un altrettanto alta, moderna e innovativa cultura politica; e i soggetti politici – a partire dal nostro partito – si sono rivelati spesso strumenti incapaci di cogliere e rappresentare le domande della società italiana.

4. La risoluzione di questi due nodi impone di pensare la sinistra e il riformismo nei nuovi orizzonti del mondo e dell'Europa. Il compromesso keynesiano, su cui la sinistra in ogni paese industrializzato ha costruito tante fortune come sindacato e come partito, non si è esaurito per caso. Si è esaurito con il venir meno della dimensione protezionistica della crescita e con il superamento della coincidenza del mercato nazionale con lo Stato, spiazzati ogni giorno da processi di internazionalizzazione e di globalizzazione che hanno reso vani e inefficaci ombrelli protezionistici che giustificavano differenze di velocità e di sviluppo. L'elemento vero della competizione globale di oggi è che non è solo competizione tra imprese, ma competizione di tutti i fattori sociali e tra sistemi. E tenere il paese dentro la dimensione nuova della globalizzazione, dell'internazionalizzazione, dell'integrazione europea, significa ripensare politiche, strumenti, obiettivi del riformismo a quella scala.

Pace là dove ancora c'è guerra, riduzione del debito, accesso ai mercati anche per i paesi più poveri, lotta alla fame e alle malattie, attuazione del protocollo di Kyoto: sono questi gli obiettivi intorno a cui costruire le risposte a quella "domanda di senso" che oggi viene da tanta parte dell'opinione pubblica e da una nuova generazione che nel segno della globalizzazione scopre la politica. E soprattutto saldare quegli obiettivi alla costruzione di una nuova "sovranità globale" e regole trasparenti e condivise che, attraverso la riforma delle Istituzioni sovranazionali, si misurino con la contraddizione di un mondo globale tuttora governato dalle sole sovranità nazionali. Ecco dove sta il fondamento e la ragione di un nuovo internazionalismo riformista, di una nuova idea del governo di un mondo sempre più interdipendente.

Ed è su questo terreno che va costruito il confronto con i nuovi movimenti, come il popolo di Seattle e i 200.000 di Genova, tra i quali vi erano molti giovani della Sinistra Giovanile e uomini e donne del nostro Partito.

Movimenti verso i quali una sinistra riformista ha il compito non già di identificarsi meccanicamente, ma di interloquire, aiutandoli a espellere ogni forma di violenza e favorendo un approdo alla politica, che consenta di passare dal no alla globalizzazione al "come" governarla, dirigerla, renderla più giusta e più umana. E questo non solo perché la globalizzazione in ogni caso c'è, ma proprio perché la questione politica è come se ne riducono i rischi e se ne accrescono le opportunità, chi la dirige e con quale consenso.

Sono queste le nostre ragioni. Sono il diritto degli uomini e dei popoli di decidere del loro destino, di difendere le identità culturali, di mettere in campo le energie creative. Sono il diritto di stare nelle grandi reti dell'educazione e delle conoscenze; di decidere del corpo e della vita; di conoscere, discutere, essere informati; di decidere su cose come l'ambiente, l'aria, l'acqua, la pace, chi

governa. Se la sinistra non parla di questo, non riuscirà a rendere credibili e attuali i suoi valori, soprattutto a quei giovani che entrano per la prima volta in politica proprio ponendosi domande di "senso" sui destini del mondo.

E questo è tanto più vero in Europa che è e sarà sempre più lo spazio, la dimensione, il luogo entro cui si costruirà il futuro di ogni donna e di ogni uomo che viva in questo continente. E le politiche nazionali non avranno capacità di incidere e pesare se non si penseranno anche come politiche europee.

In fondo questo è stato il grande merito del centro-sinistra. Aver pensato il futuro dell'Italia in Europa e aver costruito le condizioni perché il nostro Paese fosse in grado di cogliere un passaggio epocale come la moneta unica per ricollocare il suo sistema produttivo, i suoi apparati pubblici, il suo sistema formativo, il suo welfare, entro nuove dimensioni e in una scala più alta di qualità sociale e civile.

E se mai vi è da riflettere criticamente sul perché troppo spesso una scelta così strategica sia stata rappresentata e vissuta più come vincolo per un ineludibile processo di risanamento finanziario, che come opportunità di un salto di civiltà per l'Italia.

Un limite culturale che in ogni caso, va oggi superato se si vuole che le prossime tappe dell'integrazione europea – l'euro come moneta circolante, la ratifica del trattato di Nizza , l'avvio dell'allargamento alle nuove democrazie dell'est, la creazione dell'area di libero scambio euromediterranea, la realizzazione di politiche comuni in politica estera , di difesa, di giustizia, la costruzione di un'Europa sociale - vedano l'Italia protagonista e, soprattutto, siano vissute dagli italiani come opportunità per il nostro paese e per la loro vita.

Nessuna di quelle scelte è neutra nei suoi esiti e nelle sue modalità. E non sarà davvero ininfluente come la sinistra – che ha ormai la dimensione europea come dna della sua identità – sappia battersi di fronte a un centro-destra il cui europeismo è fin troppo recente, insidiato ogni giorno dai populismi localistici della Lega, dalle nostalgie protezionistiche di AN e dal neoliberismo senza regole di Forza Italia.

Ed è questa nuova dimensione europea che rende evidente e irreversibile la scelta compiuta dieci anni fa di radicare la sinistra italiana nell'alveo dell'Internazionale Socialista e del socialismo europeo. Una scelta che, forse, troppo spesso e troppo a lungo è stata letta e vissuta nel nostro partito solo come affiliazione utile ad una piena legittimazione internazionale. Quando, invece, quella scelta era fondata sulla consapevolezza che per rispondere alle nuove sfide c'è bisogno di cultura, strategie e di strumenti – partiti e sindacati – organizzati su scala mondiale ed europea.

5. Presentando il Governo alle Camere il nuovo Presidente del Consiglio ha detto che il

centrodestra si propone l'obiettivo di "una seconda grande modernizzazione dell'Italia", analoga per intensità e ampiezza alla modernizzazione conosciuta dal nostro Paese nel periodo della ricostruzione post-bellica e negli anni del boom economico.

Se è così – e io sono per non liquidare solo come propagandistico quell'obiettivo – allora la modernizzazione del Paese è il campo della sfida anche per la sinistra. Ma per vincere questa sfida – ecco un punto cruciale della nostra discussione – noi dobbiamo fare i conti con un tema mai risolto una volta per tutte: il rapporto tra modernità e certezze, modernità e diritti.

Da un lato, infatti, la modernizzazione passa per crescenti fattori di dinamizzazione, elasticità, flessibilità, adattabilità, di ogni aspetto della vita del Paese, sia esso il lavoro, i consumi, la produzione, gli stili di vita, i modi di organizzarsi della società.

Per altra parte ciascuno di questi fattori di dinamizzazione mette in discussione un quadro di certezze consolidate in cui si svolge la nostra vita. Insomma, modernità e certezze: l'una rimescola le seconde e su ogni tema questo rapporto va ridefinito. E il punto di governo e di compatibilità tra la dinamicità insita in un processo di modernizzazione e la capacità di garantire certezze che ciascuno di noi richiede, non è disegnabile in astratto, né è acquisito, scontato e definito una volta per tutte.

Ed è precisamente questo il nodo che una cultura riformista della sinistra deve essere in grado di sciogliere, sgomberando la discussione da caricature false. Nessuno vuole l'innovazione senza aggettivi. Non c'è nessuno che sia così sciocco, almeno tra di noi, da pensare che modernità, innovazione, flessibilità, globalizzazione siano neutri.

Ogni fenomenologia assume connotati e significato a seconda di chi la dirige, di quali valori la ispirano, di quali finalità persegue, di come la si governa.

Per esempio, per stare al tema del lavoro, penso che di fronte al grande tema della flessibilità dobbiamo avere una strategia per "liberarla dalla precarietà". Il che significa, per esempio, stabilire un rapporto molto più forte di quanto non siamo stati capaci di fare tra flessibilità e formazione perché anche il lavoro flessibile sia un lavoro di qualità. Significa cominciare a pensare quali sono i diritti fondamentali che anche nella flessibilità sono irrinunciabili: la maternità per le donne; il reddito assicurato nei periodi di inattività tra un cambio di lavoro e l'altro; un percorso previdenziale che anche nel cambiamento del lavoro non si disperda; diritti di rappresentanza e di contrattazione. Insomma un'idea di flessibilità del tutto diversa dalla "libertà di licenziare".

Analizzando il voto Diamanti ha scritto: "la sinistra ha perso perché troppo spesso ha dato l'impressione più di proteggersi dai cambiamenti, che di volerli guidare". Il punto cruciale è sapere che di fronte al cambiamento non si è più forti se ci si difende, ma se quel cambiamento lo si dirige. Naturalmente ciò deve avvenire sulla base di un'autonomia culturale e con uno sforzo di

elaborazione che vada oltre a quello che tradizionalmente si è fatto. Ma questa è la sfida vera, l'unica con la quale la sinistra può recuperare una capacità di rappresentanza sia di strati tradizionali che vivono nell'angoscia di minori tutele, sia di strati nuovi che pongono domande di maggiore modernità.

Non può non essere materia di seria riflessione che la destra abbia vinto le elezioni utilizzando due parole simbolo della sinistra - cambiamento e libertà – accreditando l'idea che solo con la destra ciascuno sia più libero. E' vero che la destra usa quelle parole in modo demagogico. Ma gli elettori hanno creduto più a loro che a noi.

Fare i conti con una forte "domanda di libertà": qui c'è per noi un'altra sfida decisiva.

Libertà è una "nostra" parola. Ma non basta rivendicarla e pronunciarla; bisogna farla vivere in una società in cui ciascuno ci chiede di avere più opportunità per la propria vita.

Ce lo chiedono i giovani che, molto più dei loro padri, guardano al futuro scommettendo su di sé e sulla propria autopromozione, se è vero che ben il 63% dei giovani tra i 15 e i 25 anni dichiara di pensare il futuro "in proprio".

Ce lo chiedono le donne che hanno modificato il lavoro, il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita, le relazioni tra i sessi e le generazioni, gli stili di vita, senza che tutto ciò si sia tradotto in un generale riconoscimento di ruolo e di effettiva parità di rappresentanza.

Ce lo chiedono i tanti che vivono di lavoro autonomo e di impresa, che vogliono uno Stato e una pubblica amministrazione efficienti non perché pongono vincoli, ma perché creano opportunità e accompagnano ciascuno nella crescita.

Ce lo chiedono scienziati e ricercatori, che non capiscono perché debbano andare all'estero per mettere la propria intelligenza al servizio di un bene comune.

Queste domande di libertà dobbiamo sentirle come nostre. Una sinistra che a chi chiede libertà rispondesse solo con la parola "regole", riproporrebbe il volto dirigista e giacobino di chi pensa che la libertà si concede. E invece la libertà "si riconosce". E i diritti sono essenziali perché sono lo strumento per consentire a ciascuno di essere più libero.

6. Una società libera ha nel lavoro è un valore fondante imprescindibile. Per noi la quantità e la qualità di lavoro che una società sa garantire ai suoi cittadini è uno dei parametri per giudicare se quella società è libera e giusta. E possiamo fare nostre le parole scritte nel documento sottoscritto da Sergio Cofferati e un ampio numero di dirigenti sindacali della CGIL: "innovare difendendo e qualificando i diritti; includere continuamente tutti coloro che vengono esclusi da uno sviluppo ineguale e senza regole; affermare la piena e buona occupazione a partire dal Mezzogiorno; dare risposta ai nuovi e vecchi bisogni di donne e uomini; aiutare tutti nella propria autonoma

formazione e libertà di scelta. Nel lavoro e nella vita". Sono obiettivi anche nostri.

La questione – e si pone a noi come al sindacato - è che nulla di tutto ciò si può realizzare semplicemente riproponendo le esperienze sin qui maturate.

Se fino a ieri il lavoro era uno, e quasi sempre per tutta la vita, sappiamo tutti ormai come oggi il lavoro sia sempre più articolato, flessibile, individualizzato e richiede di usare nuove lenti ripartendo dalla persona, dal singolo lavoratore, e dal suo percorso di formazione e di mobilità lungo l'intera carriera lavorativa. E ciò è tanto più vero per i giovani che guardano al lavoro in modo assai diverso da come lo vivevano i loro padri e chiedono al lavoro di essere compatibile con libertà di vita, di scelta, di aggiornamento, di futuro.

Anche la centralità del lavoro deve, dunque, essere radicata dentro i cambiamenti e l'innovazione.

Ciò è tanto più necessario perché occorre riconoscere con franchezza che nella cultura del partito si è appannato nel corso degli anni il rapporto tra lavoro e politica e al nostro declino elettorale ha concorso anche una riduzione di radicamento nella realtà del lavoro.

Non casualmente i pur significativi risultati sul fronte dell'occupazione conseguiti nella passata legislatura – la disoccupazione sotto il 10% per la prima volta dopo 15 anni! - non sono riusciti ad arginare l'offensiva della destra. Un'offensiva che è riuscita a interpretare sia il desiderio di autorealizzazione di chi, all'interno del mondo del lavoro, ha gli strumenti conoscitivi e professionali per padroneggiare il proprio futuro, sia sulle paure di chi, sul versante opposto, viene sempre più spinto in uno stato di precarietà.

Ristabilire un rapporto tra lavoro e politica, quindi, per noi significa non soltanto recuperare un tratto distintivo dell'identità storica della sinistra, ma anche dotarsi di una strategia che sappia opporsi con efficacia al liberismo e al corporativismo della destra, tanto più quando, come oggi, si punta sulla divisione sindacale per rompere le politiche di concertazione, rimettere in discussione la difesa del potere d'acquisto di salari e stipendi, alterare gli equilibri contrattuali, indebolire i profili di tutela, disarticolare la solidarietà tra i lavoratori.

Partendo dai cambiamenti che hanno rivoluzionato il modo di essere del lavoro, serve oggi un più avanzato "Statuto di tutti i lavori", che ridefinisca i diritti inviolabili e comuni a ogni tipologia lavorativa, compreso quello a una formazione permanente che deve diventare un elemento costitutivo del lavoro, come giustamente ci hanno ricordato Bruno Trentin, Luigi Berlinguer e Andrea Ranieri. E dobbiamo batterci per una rete più universalistica e inclusiva di diritti: che certifichi i passaggi professionali compiuti negli itinerari di lavoro e formazione; che accompagni i periodi di mobilità con attività formative in vista del reimpiego; che concepisca forme flessibili e temporanee di impiego come strumento di accesso al lavoro, ma per favorirne la sua stabilizzazione; che investa sempre di più in sapere e formazione per liberare il lavoro da nuove

forme di precarietà, consentendo a ciascuno una effettiva libertà di scelta e realizzare così nuove frontiere di uguaglianza; che metta a frutto l'anzianità maturata nei lavori temporanei presso la medesima azienda e che assicuri a ogni cittadino – quale che sia il tipo di lavoro svolto – universalità di prestazioni e di tutele sociali.

Il problema, in sostanza, è quello di promuovere un sistema di cittadinanza che, rispetto al passato, tuteli meglio non solamente i diritti, ma anche le "sorti" dei singoli, nelle concrete realtà dei luoghi di lavoro e dei mercati del lavoro.

Sta qui la nuova frontiera della rappresentanza del mondo del lavoro che richiede sia un forte sindacato – capace di rinnovare le proprie strategie rivendicative e contrattuali per aderire a un mondo dei lavori sempre meno rappresentato dal solo lavoro industriale della grande fabbrica – sia una sinistra capace di parlare e dare voce e rappresentanza a tutte le figure di lavoro.

Resta ferma, naturalmente, la distinzione delle funzioni di rappresentanza del partito e del sindacato. Un forte riformismo non ha bisogno di vecchi collateralismi, né di riduzione di reciproche autonomie. Ma un forte riformismo – basta guardare all'esperienza europea – non può vivere se tra sindacato e rappresentanza politica c'è – come troppo spesso è accaduto in questi anni – estraneità e sostanziale incomunicabilità.

Anche il dibattito di queste settimane ce lo dice. E il contributo offerto dai dirigenti della Cgil e da Sergio Cofferati personalmente è importante perché torniamo a parlarci e a costruire insieme il futuro della sinistra e di una politica riformista. E penso che la contemporaneità dei congressi di Ds e Cgil ci offre un'ulteriore opportunità di una comune ricerca.

Peraltro il rapporto tra sindacato e politica non riguarda solo Ds e Cgil. Sia perché ai Ds sono iscritti, molto più che nel passato, dirigenti e lavoratori che militano in diverse organizzazioni sindacali – ed è nostro dovere che ciascuno di essi senta il partito come la propria casa – sia perché l'evoluzione bipolare del sistema politico e una più netta e visibile distinzione tra centro-destra e centro-sinistra muta anche il rapporto tra quadro politico-istituzionale e organizzazioni sindacali.

Per queste ragioni la scelta dell'autonomia sindacale non solo è irreversibile, ma va rilanciata rifiutando la tesi di chi vedesse in passaggi difficili – quali gli accordi separati su contratti a termine e contratto metalmeccanico – l'esaurirsi della politica di unità sindacale. Noi siamo vitalmente interessati alla ripresa di un processo unitario e – nel pieno rispetto della sua autonomia – sentiamo la responsabilità di dover concorrere a una discussione che consenta di individuare le modalità con cui riprendere e rilanciare il cammino dell'unità.

7 – Alla sinistra – e al partito in particolare – spetta dare voce e rappresentanza a un universo di attività che ai lavori dipendenti vede aggiungersi ogni giorno nuove forme di attività indipendenti,

autonome, parasubordinate, cooperative, professionali che tutte concorrono a determinare la qualità dell'impresa e dello sviluppo.

La rivoluzione scientifica e tecnologica rappresenta la base materiale per ridefinire non solo le forme del lavoro, ma anche per fare dell'innovazione il terreno di ridefinizione del rapporto tra impresa e mercato, puntando a un innalzamento della qualità tecnologica e produttiva del sistema paese, a un ammodernamento radicale dei suoi assetti produttivi e finanziari – liberalizzazioni e non solo privatizzazioni! –, a un vasto progetto di ammodernamento infrastrutturale verso cui orientare forti flussi finanziari pubblici e privati, a uno sviluppo sostenibile che assuma l'habitat non solo come vincolo, ma come elemento costitutivo di una più alta qualità sociale e civile.

Sono temi essenziali per tutto il paese, ma lo sono tanto più per il Mezzogiorno dove ancora persistono aree di arretratezza inaccettabili - soprattutto per i servizi ai cittadini e nella qualità della vita - nonché una diffusione di vecchi e nuovi poteri criminali. Tuttavia nel Mezzogiorno, non più solo in alcune sue isole, sta emergendo molto di nuovo. Nuove imprese tecnologicamente avanzate, una capacità di esportare e competere su mercati difficili, una voglia di imprenditorialità che si sta facendo avanti, una diffusione dei saperi che sta lasciando il segno su larga parte della gioventù. A questo Mezzogiorno vogliamo parlare. E' una domanda, anche qui, di libertà di produrre, di competere su vecchi e nuovi mercati, di sperimentarsi in nuovi lavori. Questo Mezzogiorno chiede anche da parte nostra fantasia e coraggio e la cultura di nuovi diritti, anche nel lavoro, da tutelare in modo più ampio.

8 – Rispondere alla domanda di libertà significa assumere i diritti di cittadinanza come il terreno su cui rifondare il welfare del nostro secolo.

E per noi è impensabile che il cittadino di uno stato moderno non abbia in dotazione, oltre ai diritti civili e politici, un pacchetto di diritti sociali, quali l'istruzione, l'assistenza sociale, la sanità; mentre si affacciano altri diritti quali quello all'ambiente, alla libertà procreativa, all'inclusione per chi vive una condizione di marginalità – si pensi ad una parte dei giovani- e facendo dell'universalità e uguaglianza dei diritti e dei doveri il fondamento di una società non solo aperta, ma che – con l'immigrazione- sarà sempre più multietnica, multiculturale, multireligiosa.

Ma la strategia della cittadinanza, quando diventa così ambiziosa, non può fermarsi alla rivendicazione di diritti, deve porsi il problema di quali siano le istituzioni che ne garantiscono a tutti l'effettivo esercizio e di quali ne siano le premesse etiche. Perché una comunità – a maggior ragione se multietnica e transnazionale – stia in piedi è necessario anche un senso di condivisione e di responsabilità comune, il riconoscimento reciproco di una partnership, dell'essere insieme in quell'impresa cooperativa, anche se conflittuale, che è una società organizzata , una comunità di

uguali e liberi.

E' ciò che si chiama "coesione sociale" a cui la politica ha il compito di provvedere con istituzioni che la sostengano e superando l'eventuale conflitto tra diritti e coesione.

Un moderno sistema di protezione sociale deve fondarsi sulla valorizzazione del sapere e della formazione; deve promuovere pari opportunità tra donne e uomini, valorizzare e sostenere le famiglie; deve offrire un corredo di diritti a tutti i lavori; deve offrire un percorso di cittadinanza agli immigrati, dentro un patto condiviso di diritti e di doveri, a partire dal riconoscimento pieno della loro dignità di persona. E fondamento di ogni politica deve essere la universalità delle prestazioni e l'uguaglianza dei diritti.

Superando l'ottica del passato che intendeva le politiche sociali come assistenza i più deboli e come settore separato rispetto allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro, oggi sono i bisogni sociali a dover essere assunti come base per lo sviluppo di idee, di tecnologie, di investimento. E le politiche sociali debbono essere considerate al pari del mercato, produttrici di ricchezza e di occupazione.

Un welfare capace di mobilitare le risorse presenti nella società a partire dal volontariato e dal no profit e capace di coinvolgere tutti gli attori locali.

Libertà, equità, sostenibilità economica, apertura ai cambiamenti: questi sono i valori orientativi del welfare del nuovo secolo.

Un welfare che riscopra il valore essenziale della laicità – altro valore negli ultimi anni troppo spesso smarrito - come cultura della libera scelta come riconoscimento del pluralismo culturale, etico e religioso, come assunzione del limite dell'azione pubblica.

Sono valori essenziali per un riformismo che voglia misurarsi con grandi questioni come la bioetica, le forme della famiglia, l'eutanasia, le nuove frontiere della ricerca, il pluralismo educativo.

Un welfare al cui centro ci sia la libertà di ogni cittadino, di ogni persona, la cui promozione è la giustificazione ultima di qualunque politica.

9 - L'innovazione si impone non solo per ridefinire il modello sociale, ma per dare esito a quella riforma degli assetti istituzionali che pur avviata non ha tuttavia trovato compimento. La Commissione Bicamerale – passaggio su cui è giusto tornare a riflettere – costituì un tentativo serio e generoso di dare alla lunga transizione italiana un approdo organico. Il non esserci riusciti non significa affatto che non si dovesse perseguire quel tentativo – corrispondente peraltro ad un punto programmatico con cui l'Ulivo vinse le elezioni del '96 - ma semmai spinge ad interrogarci sul perché sia fallito e a chiederci se e come oggi si debba riproporre il tema delle riforme istituzionali.

La riforma federalista – per il cui compimento chiediamo che sia fissato entro ottobre il referendum confermativo – rappresenta un passaggio cruciale di un nuovo assetto dei poteri e dei rapporti tra stato centrale e territori regionali e locali, secondo principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale.

La riforma sarà tanto più efficace in quanto ad essa si accompagni una radicale riorganizzazione della pubblica amministrazione - proseguendo l'opera avviata dal centrosinistra - e un effettivo federalismo fiscale fondato su una corresponsabilità piena di poteri locali sia nella gestione delle politiche sociali, sia nel rispetto dei criteri del patto di stabilità.

Questione cruciale resta in ogni caso il consolidamento istituzionale e legislativo del bipolarismo. L'elezione diretta dei Sindaci, dei Presidenti di Provincia e dei Presidenti di Regione, nonché l'adozione di sistemi elettorali che – pur diversi – tutti hanno consolidato la tendenza bipolare, sollecita ad adottare anche per l'esecutivo meccanismi elettorali e di selezione della leadership che, senza deprimere la legittima aspirazione di ogni forza politica ad avere rappresentanza istituzionale, renda irreversibile l'assetto bipolare del nostro sistema istituzionale e, al tempo stesso, eviti al paese di scivolare lungo derive presidenzialiste e plebiscitarie.

Più in generale legge elettorale, ruolo delle assemblee elettive, riforma del sistema politico, promozione delle diverse forme di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, garanzie democratiche nel sistema dell'informazione, sono tutti capitoli da riscrivere nella prospettiva di una generale democratizzazione della vita politica.

10 - E' questa, dunque, la sinistra a cui pensiamo. Una sinistra riformista che fonda la propria identità sull'innovazione, sul rapporto tra sapere e lavoro, sulla libertà, la cittadinanza e i diritti. Una sinistra che si colloca così a pieno titolo nel pensiero e nelle idealità del socialismo democratico, non solo perché affiliata all'Internazionale socialista e al Pse, ma perché esprime e pratica quella cultura politica e quell'azione programmatica che, da tempo, consente a grandi partiti socialisti e socialdemocratici europei di assolvere a una funzione dirigente nelle proprie società.

Un partito di sinistra capace di far incontrare e fondere storie, culture e percorsi diversi. A Torino, al primo Congresso dei DS abbiamo parlato di una Epinay italiana e abbiamo avviato già in quel congresso l'incontro tra il PDS e l'esperienza dei Cristiano sociali, dei Laburisti, dei Comunisti unitari, di Repubblicani e laici. Quel percorso, tuttavia, non è compiuto e anzi sarebbe sbagliato non vedere che ritardi e lentezze hanno frenato un percorso di reciproca contaminazione culturale e politica che invece va rilanciato con forza.

E anche in questo caso, peraltro, può soccorrere l'esperienza europea se solo si pensa al contributo decisivo dato da correnti radicali e cristiane alla rifondazione del socialismo francese; all'influenza

di forti esperienze evangeliche e di culture ambientaliste nei partiti socialdemocratici del Nordeuropa; al fatto che lo stesso Presidente dell'Internazionale Socialista, l'attuale primo ministro portoghese Guterres, è uomo di forti ed esplicite convinzioni religiose.

Il tema di una forza riformista e socialista unita che anche nelle sue radici sia plurima ci è stata peraltro riproposta da Giuliano Amato, il quale ha chiesto al partito più grande della sinistra, i DS, di mettere la loro forza a disposizione di un percorso che consenta di costruire una sinistra più grande. Un obiettivo che ci siamo sempre posti e per il quale all'indomani del Congresso si dovrà lavorare senza ulteriori dilazioni.

D'altra parte le ragioni che a lungo hanno diviso e contrapposto le diverse anime della sinistra stanno alle nostre spalle. La storica contrapposizione tra movimento comunista e socialdemocrazia è stata risolta dal crollo del Muro di Berlino e dal riconoscimento che l'esperienza socialdemocratica è l'unica sinistra che ha vinto le sfide della società contemporanea. Le divisioni politiche che a lungo hanno contrapposto PCI e PSI sono anch'esse consegnate alla storia. Oggi gli eredi di quei partiti si riconoscono in comuni valori e idealità, appartengono alle stesse organizzazioni socialiste internazionali, stanno insieme nell'Ulivo.

Nulla giustifica più il permanere a sinistra di più partiti, tanto più quando il voto ci sollecita a dare corso a un progetto politico capace di parlare non solo a quel 25% di elettori che già oggi vota per i partiti della sinistra, ma anche a un'opinione di sinistra ben più ampia, superando vecchi schemi e vecchie culture della sinistra del Novecento, riconoscendo la funzione dei molti filoni del riformismo italiano, aprendo una ricerca e un dibattito reale, spregiudicato, serio, capace di coinvolgere l'insieme del popolo della sinistra.

Una sinistra riformista unita potrà così anche assolvere a una funzione essenziale di rapporto tra l'Ulivo – che è la casa dei riformisti italiani – e il Partito del Socialismo Europeo, laddove siedono i partiti che rappresentano in ogni paese d'Europa il riformismo.

11 – Ridefinire e rilanciare così la funzione di una sinistra riformista è anche il modo migliore e più proficuo per far crescere l'Ulivo.

Si è giustamente riflettuto autocriticamente in queste settimane sull'insufficiente convinzione con cui, dopo la vittoria del '96, si è scommesso sul valore dell'Ulivo e sull'esaurimento subito dalla coalizione a vantaggio di una frammentazione partitica incapace spesso non solo di coesione, ma anche di sentimenti e linguaggi comuni.

E' certamente merito di Francesco Rutelli, nei pochi mesi intercorsi tra la sua nomina e le elezioni, aver ridato all'Ulivo identità, coesione e slancio. E il risultato elettorale indica in modo inequivocabile che l'elettorato – in misura peraltro crescente – si identifica nella coalizione. E ciò

vale anche per l'elettorato di sinistra che si autodefinisce di "centrosinistra" in misura percentuale più alta che non di sinistra tout-court.

Il consolidamento e il radicamento dell'Ulivo è dunque una scelta indispensabile per dare all'opposizione profilo e qualità adeguata.

Ma tale scelta non può avvenire solo per forza di inerzia post-elettorale. Comporta scelte politiche e organizzative consapevoli quali l'organizzazione permanente dell'Ulivo nei collegi elettorali, la Federazione dei gruppi parlamentari del centro-sinistra, un'azione coordinata e portavoce unico nelle Commissioni parlamentari.

Un'alleanza, quella del centro-sinistra, che noi vogliamo fondata su contenuti forti.

L'Ulivo nel '96 nacque dall'incontro del riformismo della sinistra democratica con il riformismo cattolico e i settori più dinamici della borghesia imprenditoriale intorno a un progetto di modernizzazione dell'Italia che trovò nell'ingresso nell'euro e nell'ancoraggio dell'Italia all'Europa il suo elemento più visibile.

Così oggi la questione è dare agli italiani un "nuovo patto di cittadinanza" e quindi un nuovo senso dello Stato e dell'interesse nazionale a fronte di fatti storici come il processo di integrazione europeo e le sfide della globalizzazione.

Fondare l'Ulivo su questo progetto è anche il modo giusto per definire i rapporti tra le forze politiche che lo costituiscono.

Un Ulivo strutturato e più forte non contraddice l'articolazione e il pluralismo della coalizione, ma semmai sollecita una riorganizzazione dei diversi riformismi che lo costituiscono. La nascita della Margherita come formazione politica costituisce – dopo il successo elettorale – un passaggio essenziale per un Ulivo più coeso e più riconoscibile. Analogamente la sinistra deve oggi compiere scelte di unità e di rilancio, come condizione per un Ulivo più forte.

Il centrosinistra non è uno spazio precostituito all'interno del quale la crescita dell'uno sottrae forza e ruolo all'altro né si tratta di stabilire ruoli precostituiti: alla Margherita il centro, alla sinistra di fare il "suo mestiere". La vera sfida per il centrosinistra è elaborare una visione dell'Italia, anche attraverso una competizione non conflittuale tra le diverse forze politiche dell'Ulivo, in cui ciascuno punti a espandere il proprio radicamento. E se ciascuno fa la sua parte fino in fondo, aiuta anche le altre forze democratiche a fare meglio la loro.

Un Ulivo dinamico, capace di parlare alla società italiana, sarà anche in grado di rilanciare il confronto con le altre forze di opposizione, quali Rifondazione Comunista e l'Italia dei Valori, ricercando quelle possibili intese che avrebbero potuto dare diverso esito alle elezioni del 13 maggio.

12 – Tutto ciò conduce all'altro grande nodo da sciogliere per dare credibilità e forza al progetto della sinistra riformista: il suo soggetto politico organizzato. Abbiamo avvertito tutti in questi anni il progressivo logorarsi di una forma-partito che – capace per anni di leggere e rappresentare la società – ha conosciuto il progressivo ossidarsi dei canali di comunicazione, un offuscamento costante di immagine, un impoverimento di relazioni, una riduzione continua di adesioni e di risorse finanziarie. E tutto ciò si è tradotto in un partito via via più autoreferenziale, spesso più attratto dall'attività amministrativa che non dall'azione nella società.

D'altra parte proprio la forma partito e la cultura organizzativa che la ispira, sono gli aspetti su cui, dalla svolta del '91 a oggi, meno si è inciso. In fondo ancora l'organizzazione è quella ereditata dal Pci, ma più piccola, più povera, più lenta. Si impone una radicale svolta, che ripensi la politica organizzata nella società italiana di oggi. E dal documento sottoscritto dai segretari regionali è venuto un contributo significativo di proposte.

Il vecchio tempo dello Stato dei partiti è finito. Non si può più pensare di governare in nome di un blocco sociale come ai tempi dell'industrialismo. Governare significa sempre più offrire regole capaci non di inibire, ma di favorire la libera scelta di ciascuno; arbitrare una sempre più crescente complessità e varietà di poteri, non solo economici e non solo nazionali; "accompagnare", più che dirigere, una società nella sua crescita. Comporta l'uso di strumenti e di canali che i partiti oggi non hanno, cambiare il loro linguaggio, rifondare strumenti di elaborazione, di iniziativa politica e di relazione con la società.

Qui sta il ruolo nuovo del partito: sempre meno strumento di gestione del potere, ma sempre più fattore guida della comunità. Qui è la svolta da fare. Creare un partito di governo, che sia anche strumento di governo e di riforma della società, che stimola la creatività e i nuovi bisogni umani, che sia capace di mobilitare forze, intelligenze, passioni. La verità è che mentre i partiti dediti alla gestione del potere deperiscono e perdono contatto con la vita, nuovi soggetti politici che siano portatori di visione progettuale e di istanze etiche diventano sempre più essenziali nel mondo globale.

Serve dunque un "partito".

Un partito, intanto, "federale" che traduca nella sua identità organizzativa quella trasformazione dello Stato in senso federalista fondata su nuovi rapporti fra centro e territori regionali e locali e che ritrovi nel gruppo dirigente nazionale la complessità e la ricchezza delle esperienze di direzione regionale e locale.

Un partito "popolare", perché radicato profondamente nella società e capace di rappresentare la quotidianità e di lì trarre le ragioni della propria azione politica.

Un partito "di donne e di uomini", capace di far vivere davvero nel proprio modo di essere quella

soggettività femminile che è uno dei fattori di modernizzazione della società italiana.

Un partito "aperto" che forte della sua autonomia culturale, sia capace di stabilire con le sedi di produzione intellettuale e culturale una osmosi continua, superando definitivamente l'idea di un partito che ha un sapere "suo" da comparare con altri.

Un partito "democratico e unito" in cui la dialettica tra posizioni distinte non si ossifichi in formazioni correntizie chiuse e rigide, ma favorisca invece la ricerca di una più vera e consapevole unità e riconosca a iscritti ed elettori l'effettiva possibilità di contare e una piena cittadinanza politica.

Un partito capace di valorizzare i suoi dirigenti non sulla base di appartenenze, ma di ciò che ciascuno effettivamente sa, sa fare e fa e di promuovere quella nuova generazione di quadri che già oggi dirige molte nostre strutture locali.

E soprattutto un partito alla cui direzione vi sia un "gruppo dirigente", costituito dalle personalità più forti e riconosciute, espressione di sensibilità diverse, capace di collocare anche la maggiore personalizzazione della politica – che è un tratto ineliminabile della democrazia moderna – entro una collegialità che dia piena valorizzazione a tutte le potenzialità culturali e intellettuali di cui un partito è ricco.

Un partito, infine, che riacquisisca il valore della "solidarietà", che tutti invochiamo perché avvertiamo il rischio di un suo smarrimento.

Un partito ha bisogno di valori, strategie, programmi, obiettivi. Ma tutto ciò non basta se si smarrisce il senso di una comune appartenenza, di un'impresa comune a cui donne e uomini si sentano legati prima di tutto per ragioni etiche e civili.

E quella solidarietà è tanto più necessaria nel momento in cui non si vogliono falsi unanimismi. La possibilità per ciascuno di esprimersi liberamente, e anche di distinguersi, sarà tanto più feconda quanto più si sia consapevoli di una comune missione per un comune destino.

Il compito del Congresso è quindi molto alto. Non si tratta soltanto di cambiare la dirigenza del partito, ma di riaffermare le ragioni storiche e politiche della sinistra nella fase attuale. E di fare ciò nel solo modo possibile: rifondando il profilo del riformismo italiano di fronte a questo passaggio d'epoca; collocandolo in modo limpido nell'alveo del Socialismo europeo; elaborando un progetto chiaro e una idea forte del cambiamento di cui l'Italia ha bisogno; e ponendo tutto questo al servizio sia di una riorganizzazione del campo della sinistra, sia di una alleanza strategica con le altre forze che compongono l'Ulivo. Una alleanza vera che per la sua coesione, ma soprattutto per i temi che solleva e per i legami nuovi che costruisce nella società sia in grado di aprire una crisi nei consensi

della destra e di conquistare la maggioranza del Paese.

Ecco, cari compagni: serve una sinistra che abbia l'autonomia di assolvere – come in altri passaggi cruciali della storia d'Italia – a una funzione nazionale e su di un progetto di tale respiro sono convinto che si possa raccogliere un ampio consenso nel nostro partito e io, in ogni caso, lavorerò per questo.

Una sinistra che "non abbia paura" del futuro e che alla consolatoria tranquillità della conservazione preferisca il rischio dell'innovazione, con la voglia di imprimerle il segno dei nostri valori.

Una sinistra che voglia vincere e che per vincere sappia cambiare.

Sì, perché come scriveva Hölderlin, nel rischio c'è il pericolo, ma c'è anche la speranza.

138

ORGANIZZAZIONI ADERENTI AL COORDINAMENTO DEGLI ENTI, ASSOCIAZIONI E PATRONATI PER IL RISARCIMENTO DELLE VITTIME ITALIANE DEL NAZISMO

SEDE COORDINAMENTO
c/o A.N.R.P. - Via Statilia, 7 - 00185 Roma

ANED Associazione Nazionale Ex Deportati
Via Bagutta, 12 - 20121 MILANO

ANEI Associazione Nazionale Ex Internati
Via XX Settembre, 2278 - 00187 ROMA

ANRP Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione
Via Sforza, 4 - 00184 ROMA

ANCR Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Via S. Nicola de' Cesarini, 3 - 00186 ROMA

PATRONATO ACLI
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Via Giuseppe Marcora, 18/20 - 00153 ROMA

CIPLA Comitato d'Intesa tra i Patronati dei Lavoratori Autonomi
c/o Direzione Nazionale Patronato EPACA
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 ROMA

CONFARTIGIANATO ANAP
Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 ROMA

FNP-CISL
Federazione Nazionale Pensionati
Via Castelfidardo, 47 - 00185 ROMA

INAC-CIA
Istituto Nazionale Assistenza Cittadini
Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 ROMA

INCA-CGIL
Istituto Nazionale Confederale Assistenza
Via Giovanni Paisiello, 43 - 00198 ROMA

INAS-CSIL
Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Viale Regina Margherita, 83/D - 00198 ROMA

ITAL-UIL
Istituto Tutela Assistenza Lavoratori
Via Po, 162 - 00198 ROMA

SPI-CGIL
Sindacato Pensionati Italiani
Via dei Frentani, 4 - 00185 ROMA

UIL-Pensionati
Via Po, 162 - 00198 ROMA

Comitato dei deportati in campo di sterminio KZ e dei lavoratori coatti in fabbriche tedesche
Via S. Francesco d'Assisi, 35 - 10123 TORINO

Istituto di Storia contemporanea "P.A. Perretta"
Via Brambilla, 39 - 22100 COMO



SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO

Roma, li 27.7.2001

Prot. n. AP T./2001 1680

Onorevole Senatore,

a seguito della sua richiesta, Le invio, allegata alla presente, la scheda riepilogativa, riguardante l'uso del sistema documentazione addebiti collegato alla centrale telefonica del Senato, relativa al periodo 01.01.2001-30.06.2001.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe i migliori saluti.

All.: 1

Il Consigliere capo
dell'Ufficio Tecnico e Immobiliare
(Dott. Mario Midiri)

Onorevole Senatore

Francesco DE MARTINO

S E D E

tlc

Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma (RM)
Partita IVA:80442720589

Data / Ora stampa:26/07/2001 14:33
Pagina 1 / 1

140

Telefonate private

Filtri: Da 30/05/2001 A 30/06/2001

Codice privato:DE MARTINO Francesco

Data	Ora	Costo	Dur/hms	N. chiamato	Interno
05/06/2001	11:49	361	00:01:04	0815784855	4094

Telefonate:1 Costo:361 IVA:72 (Euro:0.22) Durata (hms):00:01:04

ASSR

Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma (RM)
Partita IVA:80442720589

Data / Ora stampa:26/07/2001 14:10
Pagina 1 / 1

141

Telefonate private

Filtri: Da 01/01/2001 A 29/05/2001

Codice privato:DE MARTINO Francesco

Data	Ora	Costo	Dur/hms	N. chiamato	Interno
03/01/2001	11:00	336	00:00:57	0815784855	4094
09/01/2001	11:38	273	00:00:40	0250952975	4094
17/01/2001	12:31	153	00:00:37	069448637	4094
18/01/2001	15:54	193	00:00:18	0272021760	4094
	15:56	306	00:00:49	0272021760	4094
20/01/2001	11:55	211	00:00:23	031212582	4094
	11:57	222	00:00:26	031212582	4094
22/01/2001	11:54	219	00:00:25	0250952975	4094
26/01/2001	12:52	219	00:00:25	0805243461	4094
01/02/2001	17:13	943	00:03:43	0815784855	4094
02/02/2001	09:48	284	00:00:43	0815784855	4094
	09:49	1148	00:04:39	0815784855	4094
10/04/2001	09:58	200	00:00:20	0815784855	4094
	10:00	208	00:00:22	0815784855	4094
	10:01	533	00:01:51	0815784855	4094
17/04/2001	12:10	152	00:00:36	069448637	4094
02/05/2001	12:59	445	00:01:27	0815784855	4094
28/05/2001	11:18	1053	00:04:13	0815784855	4094
	11:50	778	00:02:58	0815784855	4094
29/05/2001	12:11	160	00:00:09	0815784855	4094
	12:16	431	00:01:23	0815784855	4094

Telefonate:21 Costo:8467 IVA:1693 (Euro:5.25) Durata (hms):00:27:24

142

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo
Democratici di Sinistra-L'Ulivo

Roma, 30 luglio 2001

Ai Senatori dell'Ulivo
SEDE

Venerdì 27 luglio è stata distribuita la nota, purtroppo non corretta, redatta dalla delegazione dei Senatori dell'Ulivo che si è recata a Genova per incontri istituzionali sui fatti accaduti durante il G8.

La fretta o la vendetta di qualche "file" hanno consentito questo errore, di cui ci scusiamo con i senatori della delegazione e con voi tutti.

Distinti saluti

p. la segreteria del Gruppo
(Gianni Simula)

Versione corretta

DELEGAZIONE DI SENATORI DELL'ULIVO A GENOVA

Oggi 26 luglio 2001 ci siamo recati a Genova per incontrare i principali esponenti istituzionali ed i rappresentanti in loco del movimento "G S F", per acquisire le rispettive versioni dei fatti accaduti in Genova durante gli incontri del "G 8 " della settimana scorsa.

Abbiamo incontrato il Prefetto, il Questore ed il responsabile della Digos, e successivamente il Procuratore aggiunto ricevendone le seguenti informazioni.

Il Questore non esclude che le forze dell'ordine abbiano posto in essere atti di violenza nei confronti dei manifestanti, ma ciò solo al fine di vincere resistenze o aggressioni effettuate da gruppi di persone confluiti in città allo scopo evidente di creare disordini e danneggiamenti (in particolare le cosiddette "tute nere").

Ruolo ed effetti delle "tute nere"

Dal colloquio con i maggiori responsabili locali dell'ordine pubblico emergono, a tal proposito dati significativi: i fermati sono stati quasi trecento di cui appena quindici appartenenti alle "Tute nere".

E' confermata la circostanza che dal giorno 19 il Presidente della Provincia di Genova avvisò la Questura che all'interno di un pubblico edificio nella zona di Quarto, si erano acquartierati alcune centinaia di presumibili "tute nere" che con l'uso della forza avevano fatto sloggiare dall'edificio pacifici manifestanti e vi stavano introducendo numerose armi improprie.

Sul luogo furono fatti confluire numerosi automezzi della polizia ma, in conformità a valutazioni di "inopportunità tecnica", non vi fu alcun intervento delle forze dell'ordine che poco dopo si allontanarono lasciando senza alcun controllo quelle formazioni che di lì a poche ore avrebbero scorrazzato violentemente nella città.

A tal proposito il Presidente della Provincia riferiva di aver sollecitato l'intervento della polizia, telefonicamente e due giorni dopo con lettera, senza ottenere alcuna risposta.

Durante la giornata di venerdì la polizia ebbe modo di osservare, anche attraverso le riprese televisive che confluivano direttamente nella centrale operativa della Questura, la presenza di numerosi gruppi di giovani armati appartenenti alle formazioni delle "tute nere", ma nessun intervento significativo venne posto in essere anche per le difficoltà logistiche che avrebbero reso difficile lo spostamento rapido di contingenti di polizia da un punto all'altro della città, ma soprattutto perché gli interventi repressivi sui violenti avrebbero comportato un inevitabile coinvolgimento nell'azione dei manifestanti pacifici del corteo.

In merito a questa ultima giustificazione va posto in evidenza che nella mattinata di venerdi non vi fu alcuna manifestazione né corteo del "GSF".

Il Questore ed il responsabile della Digos hanno escluso ogni e qualsiasi connivenza dei partecipanti alle pacifiche manifestazioni con i gruppi violenti.

In ordine alle violenze che sarebbero state perpetrate da appartenenti alle forze dell'ordine, nella caserma di polizia di Bolzaneto, il questore ha dichiarato di non avere avuto alcuna segnalazione ufficiale in merito, ma che, sulla scorta delle notizie diffuse dalla stampa, è stata avviata una indagine interna.

Ha precisato inoltre che nella caserma di Bolzaneto era stato allestito una sorta di luogo di confluenza delle persone fermate che, dopo la identificazione, venivano consegnate agli agenti della polizia penitenziaria i quali, a loro volta, li trasferivano al carcere.

In merito ai fatti di violenza verificatisi durante il corteo di sabato, il questore ha ammesso che vi furono numerose cariche della polizia, determinate dalla presenza offensiva e provocatoria dei gruppi violenti delle "tute nere", e che, a causa della tecnica adoperata dai facinorosi, che si rifugiavano all'interno del corteo, l'intervento delle forze dell'ordine coinvolse inevitabilmente molti partecipanti al folto corteo, del tutto estranei alle violenze delle "tute nere".

Perquisizione alla scuola Pertini

Sulla perquisizione effettuata all'interno della scuola Pertini ci è stata fornita la seguente versione dei fatti.

Alcune camionette della polizia sarebbero state fatte oggetto di un nutrito lancio di pietre, al loro passaggio, nei pressi dell'edificio scolastico, all'interno del quale erano alloggiati numerosi appartenenti al movimento "GSF", cosi che fu deciso di effettuare la perquisizione, sul presupposto che in quel luogo potessero essere occultate armi.

La perquisizione fu effettuata pertanto senza alcun mandato della magistratura perché effettuata in condizione di assoluta urgenza ai sensi dell'articolo 41 delle leggi di pubblica sicurezza.

Secondo la versione del Questore fu necessario l'impiego di un battaglione mobile, per il compimento di un atto di polizia giudiziaria, qual è la perquisizione, per superare la resistenza attiva degli occupanti; e a conferma è stato dichiarato che uno dei poliziotti, all'atto dell'ingresso in un'aula dell'edificio, sarebbe stato aggredito con un colpo di coltello (riportando la lacerazione del giubbetto antiproiettile) da un occupante rimasto non identificato.

All'esito della perquisizione furono sequestrate due bottiglie molotov, alcuni coltellini, altre non meglio specificate armi improprie e tratti in arresto i 93 presenti nella scuola.

In quella circostanza vi furono 68 feriti tra gli arrestati e 17 tra le forze dell'ordine operanti. I magistrati della Procura della Repubblica preciseranno a

tal proposito che le ferite riscontrate a danno dei poliziotti sono tutte di natura più lieve di quelle riportate dagli arrestati.

Il Questore ci ha informato inoltre che la perquisizione effettuata nella scuola Pertini era stata diretta da ufficiali di polizia giudiziaria, ma che sul luogo erano presenti in veste di osservatori i dottori La Barbera, Gratteri e Murgolo del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

Incontro con i magistrati della Procura della Repubblica

Abbiamo incontrato i due Procuratori Aggiunti della Procura di Genova, dottori Lalla e Pellegrino, i quali ci hanno informato di avere aperto formali indagini, al momento a carico di persone ignote in via di identificazione, per i fatti di violenza che sono stati perpetrati ad opera di gruppi violenti confluiti a Genova in occasione del recente "G 8" della scorsa settimana.

Una delle indagini in corso attiene ai fatti accaduti nel corso della perquisizione alla scuola Pertini e durante i fermi presso la caserma di Bolzaneto.

Abbiamo manifestato ai magistrati operanti la fiducia riposta dall'opinione pubblica democratica nell'azione delicata quanto importante della Magistratura in questo momento delicato in cui il nostro Paese, per i fatti accaduti a Genova riceve giudizi gravi da tutto il mondo civile; e la speranza che la successiva azione degli organi dello Stato valga a ripristinare un rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

I magistrati hanno assicurato il loro massimo impegno nel lavoro tempestivamente avviato.

Incontro con i rappresentanti locali del Genoa Social Forum e loro legali

Abbiamo quindi incontrato numerosi rappresentanti del movimento pacifista che hanno riferito sui principali aspetti degli avvenimenti della scorsa settimana.

Le vibrate denunzie sono dirette innanzitutto all'azione della polizia che viene giudicata del tutto inefficace se non addirittura omissiva, nei confronti di quelle frange di violenti teppisti, definite "tute nere", che, a detta dei rappresentanti del movimento, sarebbero giunti a Genova scorrazzando per la città su cui hanno infierito selvaggiamente senza incontrare ostacoli di rilievo da parte delle forze dell'ordine.

Sostengono i denunzianti che in tutti i luoghi ove il movimento pacifista aveva allestito banchetti di vendita e manifestazioni di vario tipo, vi furono incursioni da parte dei teppisti che erano seguiti dalla polizia.

La tecnica seguita dai teppisti sarebbe stata la seguente: dirigersi verso i pacifici manifestanti generalmente senza aggredirli fisicamente, ma nel contempo suscitando le cariche della polizia che colpivano inesorabilmente i

manifestanti ed i loro oggetti esposti per la vendita, senza che nessuno dei facinorosi fosse mai raggiunto ed arrestato.

Tutto ciò si sarebbe verificato in tutte le piazze, indicate preventivamente alla polizia ai sensi della legislazione vigente, ad eccezione di un solo luogo scelto dal movimento pacifista per una propria manifestazione *e non segnalato in tempo utile all'autorità di polizia.*

La circostanza fa ritenere ai rappresentanti del "GSF" che le aggressioni subite siano state preordinate ed organizzate anche sulla base di notizie "impropriamente" acquisite dai gruppi delle cosiddette "tute nere".

Ogni richiesta di intervento di soccorso fatta dal Gsf alla Questura contro le aggressioni subite sarebbe rimasta senza esito.

I gruppi dei teppisti sarebbero addirittura giunti nel centro della città a bordo di pullman, scendendo dai quali indossavano le loro "divise" prima di darsi ad ogni sorta di violenza contro le cose e le persone.

Gli avvocati presenti all'incontro hanno confermato le circostanze aggiungendo che molti di loro sarebbero stati minacciati e maltrattati da appartenenti alle forze dell'ordine e che uno di loro fu addirittura ammanettato e posto in ginocchio prima di essere tradotto in questura. Dopo alcune ore, con la giustificazione che si sarebbe trattato di un errore, fu poi rilasciato.

Alcuni testimoni oculari hanno ribadito il clima e la natura violenta delle operazioni effettuate nel corso della perquisizione nella scuola Pertini, escludendo che vi fosse mai stato alcun lancio di oggetti contundenti prima dell'incursione della polizia, se non una bottiglia vuota contro un'auto della polizia passata ad alta velocità tra i manifestanti assiepati in strada.

Durante la perquisizione ed all'esito della stessa non sarebbe stato concesso ai legali presenti di assistere alle operazioni.

In particolare, non sarebbe stato consentito a nessuno, compreso ai legali che ne fecero richiesta, di esaminare il contenuto di un sacco di colore nero che i poliziotti portarono via dall'interno della scuola e nel cui interno sarebbero stati riposti tutti gli oggetti sequestrati.

Incontro con il Sindaco e con il Presidente della Provincia

Il Sindaco ha segnalato difetti di collaborazione con le forze dell'ordine, a suo giudizio prevalentemente impegnate a difendere la "zona rossa" della città, con l'effetto di lasciare spesso sguarnite le altre zone e soprattutto di non sapere intervenire tempestivamente ed adeguatamente nei confronti delle devastazioni teppistiche di beni pubblici ed esercizi commerciali.

In particolare il sindaco ha lamentato di avere segnalato alla Questura la presenza di gruppi dotati di armi improprie all'interno dello stadio Carlini e che l'intervento della forza pubblica sarebbe avvenuto solo il giorno successivo alla sua denunzia, con effetti irrilevanti.

Ha dichiarato inoltre di non essere stato coinvolto in una azione di coordinamento e di cooperazione tra i vari momenti istituzionali, per il governo e la tutela della città che, in un simile contesto avrebbe certamente fornito utili risultati.
Il Presidente della Provincia ha dal canto suo lamentato il mancato intervento della forza pubblica, nonostante il suo reiterato invito, nell'occasione e nel luogo sopra già segnalati.
A parere del presidente della Provincia, se in quel frangente (giovedi 19 pomeriggio) le forze di polizia avessero proceduto al fermo di tutti quei facinorosi, già autori di numerosi reati ed in uno stato di manifesta illegalità, molti degli episodi di violenza verificatisi nelle ore e nei giorni successivi in Genova, certamente sarebbero stati evitati.

Dalle notizie acquisite nelle circostanze sopra illustrate sinteticamente, è apparso evidente che, al di la delle responsabilità dei singoli in riferimento ai gravi avvenimenti che sono al vaglio della competente autorità giudiziaria, è mancata una adeguata azione di prevenzione dei disordini e delle devastazioni di strada.
Nonostante fosse stato sospesa l'attuazione delle norme del trattato di Schengen in merito all'apertura delle frontiere, non si è saputo impedire a quasi mille violenti teppisti, molti dei quali ben noti alle polizie d'Europa, di entrare in Italia e di recarsi a Genova con la carica distruttiva che si è manifestata nei giorni del G8.
Nonostante le sollecitazioni del Sindaco e del Presidente della Provincia, la Polizia avrebbe omesso di intervenire in Quarto e presso lo stadio Carlini, ove sarebbe stato necessario ed utile neutralizzare in tempo la maggior parte dei teppisti delle c.d. "tute nere".
Particolare apprensione destano gli episodi di violenza che si sarebbero verificati nella scuola Pertini e nella caserma di polizia in Bolzaneto (*in entrambi i casi per l'azione di reparti speciali giunti da Roma)*, oltre che in numerose e diffuse circostanze in danno di pacifici manifestanti lungo le vie di Genova.
Tali fatti, ora al vaglio della magistratura, se realmente accaduti, come sembrerebbe dalle numerose testimonianze e dagli impressionanti documenti fotografici e televisivi (alcuni dei quali da noi acquisiti), rappresenterebbero un assai grave arretramento del livello della nostra democrazia e una inaccettabile compromissione della stessa nozione di "Stato di diritto".
Le forze di polizia, che hanno sempre dato un rilevante contributo per la difesa dell'ordine pubblico e nella lotta al crimine di ogni specie, non possono essere utilizzate contro chi esercita pacificamente il fondamentale diritto di esprimere il proprio pensiero, anche o soprattutto quando è in disaccordo con quello di chi al momento è chiamato al governo del Paese.

Roma 26/7/2001

Calvi, Dalla Chiesa, Longhi, Maritati, Salvi, Zancan

148

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo
Democratici di Sinistra-L'Ulivo
Il Presidente

Roma, 27 luglio 2001

Ai senatori dell'Ulivo
Casella

Cari colleghi,

come sapete una delegazione di senatori dell'Ulivo ha incontrato nella giornata di ieri esponenti delle istituzioni e rappresentanti locali del GSF.

A conclusione dell'incontro i senatori hanno redatto la nota che vi allego.

Cordialmente

Sen. Gavino Angius

DELEGAZIONE DI SENATORI DELL'ULIVO A GENOVA

Oggi 26 luglio 2001 ci siamo recati a Genova per incontrare i principali esponenti istituzionali ed i rappresentanti in loco del movimento "G S F", per acquisire le rispettive versioni dei fatti accaduti in Genova durante gli incontri del "G 8 " della settimana scorsa.

Abbiamo incontrato il Prefetto, il questore ed il responsabile della Digos, ricevendone le seguenti informazioni.

Il Questore non esclude che le forze dell'ordine abbiano posto in essere atti di violenza nei confronti dei manifestanti ma ciò solo al fine di vincere resistenze o aggressioni effettuate da frange di persone confluite in città allo scopo evidente di creare disordini e danneggiamenti (Le cosiddette "tute nere").

Ruolo ed effetti delle "tute nere"

Dal colloquio con i maggiori responsabili locali dell'ordine pubblico emergono, a tal proposito dati significativi: i fermati sono stati quasi trecento di cui appena quindici appartenenti alle "Tute nere".

E' confermata la circostanza che dal giorno 19 il Presidente della Provincia di Genova avvisò la Questura che all'interno di un pubblico edificio nella zona di Quarto, si erano acquartierati alcune centinaia di "Tute nere" che con l'uso della forza avevano fatto sloggiare dall'edificio pacifici manifestanti.

Sul luogo furono fatte confluire numerosi automezzi della polizia ma, in conformità a "valutazioni tecniche" non meglio precisate, non vi fu alcun intervento delle forze dell'ordine che poco dopo si allontanarono lasciando senza alcun controllo quelle formazioni che di lì a poche ore avrebbero scorrazzato violentemente nella città.

A tal proposito il Presidente della Provincia riferiva di aver sollecitato l'intervento della polizia, telefonicamente e con lettera senza ottenere alcuna risposta.

Durante la giornata di venerdì la polizia ebbe modo di osservare, anche attraverso le riprese televisive che confluivano direttamente nella centrale operativa della Questura, la presenza di numerosi gruppi di giovani armati appartenenti alle formazioni delle "tute nere" ma nessun intervento significativo venne posto in essere anche per le difficoltà logistiche che avrebbero reso difficile lo spostamento rapido di contingenti di polizia da un punto all'altro della città, ma soprattutto perché gli interventi repressivi sui violenti avrebbero comportato un inevitabile coinvolgimento nell'azione dei manifestanti pacifici del corteo.

In merito a questa ultima giustificazione va posto in evidenza che nella mattinata di venerdì non vi fu alcuna manifestazione né cortei del "GSF".

Il Questore ed il responsabile della Digos hanno escluso ogni e qualsiasi connivenza dei partecipanti alle pacifiche manifestazioni, con le frange violente.

In ordine alle violenze che sarebbero state perpetrate da appartenenti alle forze dell'ordine, nella caserma di polizia di Bolzaneto, il questore dichiarava di non avere avuto alcuna segnalazione ufficiale in merito ma che, sulla scorta delle notizie diffuse dalla stampa, era stata avviata una indagine interna.

Precisava inoltre che nella caserma di Bolzaneto era stato allestito una sorta di luogo di confluenza delle persone fermate che, dopo, dopo la identificazione venivano consegnate agli agenti della polizia penitenziaria i quali, a loro volta li trasferivano al carcere.

In merito ai fatti di violenza verificatisi durante il corte di sabato, il questore ammetteva che vi furono numerose cariche della polizia, determinate dalla presenza offensiva e provocatoria dei gruppi violente delle "tute nere" e che, a causa della tecnica adoperata dai facinorosi, che si rifugiavano all'interno del corteo, l'intervento delle forze dell'ordine coinvolsero inevitabilmente molti partecipanti al folto corteo, del tutto estranei alle violenze delle "tute nere".

Perquisizione alla scuola Pertini

Sulla perquisizione effettuata all'interno della scuola Pertini ci è stata fornita la seguente versione dei fatti.

Alcune camionette della polizia sarebbero state fatte oggetto di un nutrito lancio di pietre al loro passaggio nei pressi dell'edificio scolastico, all'interno del quale erano alloggiati numerosi appartenenti al movimento "GSF", così che fu deciso di effettuare la perquisizione, sul presupposto che in quel luogo potessero essere occultate armi.

La perquisizione fu effettuata pertanto senza alcun mandato della magistratura perché effettuata in condizione di assoluta urgenza ai sensi dell'articolo 41 delle leggi di pubblica sicurezza.

Secondo la versione del Questore fu necessario l'impiego di un battaglione mobile, per il compimento di un atto di polizia giudiziaria, qual è la perquisizione, perché uno dei poliziotti, all'atto dell'ingresso dell'edificio sarebbe stato aggredito da uno degli occupanti che con un colpo di coltello infertogli, avrebbe lacerato il giubbetto antiproiettile.

All'esito della perquisizione furono sequestrate due bottiglie molotov, alcuni coltellini, altre non meglio specificate armi improprie e tratti in arresto i 93 presenti nella scuola.

In quella circostanza vi furono 68 feriti tra gli arrestati e 16 tra le forze dell'ordine operanti. I magistrati della Procura della Repubblica preciseranno a tal proposito che le ferite riscontrate a danno dei poliziotti sono tutte assai lievi.

Il Questore ci informava inoltre che la perquisizione effettuata nella scuola Pertini era stata diretta da ufficiali di polizia giudiziaria ma che sul luogo erano presenti in veste di osservatori i dottori La Barbera, Gratteri e Murgolo del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interni.

Incontro con i magistrati della Procura della Repubblica

Abbiamo incontrato i due Procuratori Aggiunti della Procura di Genova, dottori Lalla e Pellegrino i quali ci hanno informati di avere aperto formali indagini, al momento a carico di persone ignote in via di identificazione, per i fatti di violenza che sono stati perpetrati ad opera di gruppi violenti confluiti a Genova in occasione del recente "G 8" della scorsa settimana.

Una delle indagini in corso attiene ai fatti accaduti nel corso della perquisizione alla scuola Pertini e durante i fermi presso la caserma di Bolzaneto.

Abbiamo manifestato ai magistrati operanti la fiducia riposta da tutti i cittadini democratici , nell'azione delicata quanto importante della Magistratura in questo momento delicato in cui il nostro Paese, per i fatti accaduti a Genova riceve giudizi gravi da tutto il mondo civile.

I magistrati hanno assicurato il loro consueto e massimo impegno nel lavoro tempestivamente avviato.

Incontro con i rappresentanti locali del Genoa Social Forum e loro legali

Abbiamo quindi incontrato numerosi rappresentanti del movimento pacifista che hanno riferito sui principali aspetti degli avvenimenti della scorsa settimana.

Le vibrate denunzie sono dirette innanzitutto all'azione della polizia che viene giudicata del tutto inefficace se non addirittura omissiva, nei confronti di quelle frange di violenti teppisti, definite "tute nere", che a detta dei rappresentanti del movimento, sarebbero giunti a Genova bivaccando e scorrazzando per la città in cui hanno infierito selvaggiamente senza incontrare ostacoli di rilievo da parte delle forze dell'ordine.

Sostengono i denunzianti che in tutti i luoghi ove il movimento pacifista aveva allestito banchetti di vendita e manifestazioni di vario tipo, vi furono incursioni da parte dei teppisti che erano seguiti dalla polizia.

La tecnica seguita dai teppisti sarebbe stata la seguente: Si dirigevano verso i pacifici manifestanti generalmente senza aggredirli fisicamente ma nel contempo in quello stesso momento si verificavano le cariche della polizia che colpivano inesorabilmente i manifestanti ed i loro oggetti esposti per la vendita, senza che nessuno dei facinorosi fosse mai raggiunto ed arrestato.

Tutto ciò si sarebbe verificato in tutte le piazze, indicate preventivamente alla polizia ai sensi della legislazione vigente, ad eccezione di un solo luogo scelto dal movimento pacifista per una manifestazione non segnalato in tempo utile all'autorità di polzia.

La circostanza fa ritenere ai rappresentanti del "GSF" che le aggressioni subite sono state preordinate ed organizzate anche sulla base di notizie acquisite dai gruppi delle cosiddette "tute nere".

Ogni richiesta di intervento di soccorso, contro le aggressioni subite, avanzato alla locale Questura sarebbe stato loro negato.

I gruppi dei teppisti sarebbero addirittura giunti nel centro della città a bordo di pullman, scendendo dai quali indossavano le loro "divise" prima di darsi ad ogni sorta di violenza contro le cose e le persone.

Gli avvocati presenti all'incontro hanno confermato le circostanze aggiungendo che molti di loro sarebbero stati minacciati e maltrattati da appartenenti alle forze dell'ordine e che uno di loro fu addirittura ammanettato e posto in ginocchio prima di essere tradotto in questura. Dopo alcune ore, con la giustificazione che si sarebbe trattato di un errore fu poi rilasciato.

Alcuni testimoni oculari hanno ribadito il clima e la natura violenta delle operazioni effettuate nel corso della perquisizione nella scuola diPertini, escludendo che vi fosse mai stato alcun lancio di oggetti contundenti prima dell'incursione della polizia.

Durante la perquisizione ed all'esito della stessa non sarebbe stato concesso ai legali presenti di assistere alle operazioni.

In particolare, non sarebbe stato consentito a nessuno, compreso ai legali che ne fecero richiesta, di esaminare il contenuto di un sacco di colore nero che i poliziotti portarono via dall'interno della scuola e nel cui interno sarebbero stati riposti tutti gli oggetti sequestrati.

Incontro con il Sindaco e con il Presidente della Provincia

Il Sindaco ha lamentato la scarsa collaborazione delle forze dell'ordine, a suo giudizio prevalentemente impegnate a difendere la "zona rossa" della città, lasciando spesso sguarnite le altre zone e soprattutto senza intervenire tempestivamente ed adeguatamente nei confronti dei gruppi di teppisti convenuti a Genova con l'intento noto di seminare disordine e danneggiare edifici ed esercizi commerciali.

In particolare il sindaco lamentava di avere segnalato alla Questura la presenza massiccia di appartenenti alle "tute nere" all'interno dello stadio Carlini e che l'intervento della forza pubblica sarebbe avvenuto solo il giorno successivo alla sua denunzia, rendendolo del tutto inutile a causa dell'allontanamento nelle more, dei numerosi teppisti, verso altre zone della città.

Lamentava inoltre di non essere stato coinvolto in una azione di coordinamento e di cooperazione tra i vari momenti istituzionali, per il governo e la tutela della città che, in un simile contesto avrebbe certamente fornito utili risultati.

Il Presidente della Provincia ha lamentato il mancato intervento della forza pubblica, nonostante il suo reiterato invito, formulato con nota scritta al Questore, al fine di fare evacuare un edificio di proprietà dell'amministrazione provinciale, in Quarto, che era stato occupato con violenza da alcune centinaia di teppisti armati appartenenti alle formazioni delle "tute nere".

A parere del presidente della Provincia, se in quel frangente le forze di polizia avessero proceduto al fermo di tutti quei facinorosi, già autori di numerosi rati ed in

uno stato di manifesta illegalità, molti degli episodi di violenza verificatisi nelle ore e nei giorni successivi in Genova, certamente sarebbero stati evitati.

Dalle notizie acquisite nelle circostanze sopra illustrate sinteticamente, è apparso evidente che, al di la delle responsabilità dei singoli in riferimento ai gravi avvenimenti che sono al vaglio della competente autorità giudiziaria, è mancata colpevolmente una adeguata azione di prevenzione.
Nonostante fosse stato sospesa l'attuazione delle norme del trattato di Schengen in merito all'apertura delle frontiere, nulla sembra sia stato fatto per impedire a quasi mille violenti teppisti, molti dei quali ben noti alle polizie d'Europa, di entrare in Italia e di recarsi a Genova con la carica distruttiva che si è manifestata nei giorni del G8.
Nonostante le sollecitazioni del Sindaco e del Presidente della Provincia, la Polizia avrebbe omesso di intervenire in Quarto e presso lo stadio Carlini, ove serebbe stato necessario ed utile neutralizzare in tempo la maggior parte dei teppisti delle c.d. "tute nere".
Particolare apprensione destano gli episodi di violenza che si sarebbero verificati nella scuola Pertini e nella caserma di polizia in Bolzaneto, ed in numerosi episodi accaduti a danno di pacifici manifestanti lungo le vie di Genova.
Tali fatti, ora al vaglio della magistratura, se realmente accaduti, come sembrerebbe dalle numerose testimonianze e dagli impressionanti documenti fotografici e televisivi, rappresenterebbero un segno assai grave di un arretramento del livello della nostra democrazia.
Le forze di polizia che hanno sempre dato un rilevante contributo per la difesa dell'ordine pubblico e nella lotta al crimine di ogni specie, non possono essere utilizzate contro chi esercita pacificamente il fondamentale diritto di esprimere il proprio pensiero, anche o soprattutto quando è in disaccordo con quello di chi al momento è chiamato al governo del Paese.
Roma 26.72001

Calvi, Dalla Chiesa, Longhi, Maritati, Salvi, Zincani

154

Roma, 30 luglio 2001

Cara/o collega,

Ti invio il testo della mozione di sfiducia al Ministro dell'Interno, se intendi firmarlo, Ti prego di comunicarlo alla mia segreteria int. 4721 o di farmi avere il testo firmato in casella.

Cordiali saluti.

Sen. Gigi Malabarba

G. Malabarba

Senato della Repubblica

MOZIONE

Considerato che:

- il vertice dei cosiddetti "otto grandi" (G8) svoltosi a Genova tra il 19 e 22 luglio è stato contestato da decine di migliaia di manifestanti venuti da tutta Europa e dal resto del mondo. Compito delle forze dell'ordine era garantire, oltre la sicurezza dei partecipanti al summit, il diritto costituzionale a manifestare pacificamente il proprio dissenso;
- invece il centro ed il porto del capoluogo ligure sono stati letteralmente militarizzati con circa 20mila uomini armati arrivando di fatto al sequestro dei 23mila cittadini che vi abitano, erigendo barriere e cancellate per impedire il libero afflusso e la vita comune, chiudendo mercati e negozi, mettendo in ferie forzate i lavoratori degli enti pubblici ed invitando quelli privati a fare altrettanto, chiudendo le stazioni ferroviarie e la sopraelevata spaccando in tal modo in due parti incomunicabili la città di Genova e l'intera regione Liguria;
- il Governo ha usato strumentalmente la sospensione degli accordi di Shengen respingendo alla frontiera aderenti a formazioni politiche parlamentari come nel caso dei giovani del Sinaspimos (Grecia) nel porto di Ancona lasciando entrare al contempo gruppi di noti "casseur" aderenti al "black block" ;
- il "Genoa Social Forum" (GSF) informava già giovedì 18 luglio la questura di Genova dell'arrivo nella città di due autobus provenienti da Cesena e Bologna con a bordo persone riconosciute come appartenenti a gruppi neonazisti e come le stesse cercassero di introdursi nei luoghi di ospitalità allestiti dal GSF;
- la manifestazione dei migranti del 19 Luglio si svolgeva pacificamente con la partecipazione di oltre 50mila persone cosa che faceva supporre che per la manifestazione internazionale di sabato 21 sarebbero convenuti a Genova oltre 200mila persone;
- la giornata del venerdì 20 luglio vedeva diversi appuntamenti organizzati dal Genoa Social Forum. Nelle piazze destinate al Gsf fin dalle prime ore del mattino qualche centinaio di aderenti al "blocco nero" era libero di muoversi sotto gli occhi di polizia e carabinieri, nonostante la presenza di casse di molotov ed il fatto che fossero armati di spranghe ed altri oggetti atti ad offendere. Diversi manifestanti del Gsf rimanevano feriti nel tentativo di disarmare gli aderenti al "black block" che avevano cominciato la loro opera di distruzione. Solo quando le piazze erano diventate piene di manifestanti pacifisti le forze dell'ordine iniziavano la loro opera di repressione. La mobilità dei cosiddetti "neri" era sorprendente, troppo perfetta per essere spontanea, essa viaggiava per la città con il suo cumulo di distruzione, invadendo gli spazi destinati al Gsf ed ai suoi manifestanti che subivano le conseguenze di una brutale repressione;

- il cosiddetto corteo dei disubbidienti si svolgeva pacificamente senza incidenti, trovando di fronte a sé una città già devastata dai "neri" e contro i quali la polizia non interveniva. Giunto nelle zone messe a ferro e fuoco dal "Black block" e mentre alcuni parlamentari si recavano a parlare con le forze dell'ordine per convenire un percorso venivano accolti da un fitto lancio di lacrimogeni, anche via aria sparati dall'elicottero, con violentissime cariche nei confronti dei manifestanti. In seguito a questi episodi e tornando ad infiltrarsi gli aderenti del "blocco nero" che ingaggiavano lo scontro fisico sia con gli agenti che con i manifestanti che cercavano di disarmarli di spranghe e bastoni, in una delle ripetute cariche, veniva ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere il giovane Carlo Giuliani;
- irresponsabilmente il Ministro dell'Interno Scajola, invece di dichiarare l'avvio di una inchiesta sui fatti che hanno portato alla morte del Giuliani ed invitare ad un uso proporzionato della forza carabinieri e polizia , si affrettava a dichiarare che il carabiniere aveva agito per legittima difesa. La cosa appariva a tutti come un via libera dato alle forze dell'ordine per la giornata successiva in cui era previsto l'arrivo a Genova di oltre 200 mila militanti pacifici;
- il 21 infatti si ripeteva lo scenario con il "blocco nero" libero di scorrazzare prima e durante la manifestazione, con una tecnica provocatoria che tendeva palesemente a coinvolgere i manifestanti del GSF nella repressione della polizia. Solo l'intervento del servizio d'ordine del GSF impediva che all'altezza di via Torino un gruppo di aderenti al blocco nero, seduto in attesa del passaggio della testa del corteo e chiaramente visibile alle forze dell'ordine senza che esse accennassero minimamente ad intervenire, scatenasse tramite il lancio di decine di molotov un vero e proprio fuggi fuggi generale che avrebbe provocato il panico tra i manifestanti. Che fosse il libero deflusso del corteo l'obbiettivo del blocco nero era evidente dal fatto che, mentre doveva scattare l'attacco che avrebbe coinvolto la testa del corteo, il corteo medesimo veniva spezzato all'altezza di piazzale Rossetti e piazzale Kennedy dove alcune centinaia di neri, vinte le resistenze del servizio d'ordine, scatenavano un vero e proprio inferno di fuoco contro cose e palazzi dando la stura ad una serie di attacchi delle forze dell'ordine nella stragrande maggioranza dei casi con obiettivo i manifestanti pacifici che venivano pestati, sospinti lungo la scogliera o ricacciati indietro, con un lancio di lacrimogeni che provenivano anche dal mare;
- la testa del corteo, tutelata solo dal servizio d'ordine, poteva raggiungere piazza Galileo Ferraris, dove si tenevano con sufficiente serenità gli interventi degli oratori. Invitati dagli organizzatori a defluire verso Marassi per evitare di essere coinvolti negli scontri, dove erano concentrati gli autobus dei manifestanti, la polizia interveniva con lacrimogeni contro i bus medesimi, senza alcuna ragione razionale , dando vita ad una caccia all'uomo insensata ;
- venivano ricoverati negli ospedali decine di manifestanti pacifici, compresa una suora, una ventina di giornalisti e molti cittadini genovesi coinvolti dalle cariche e dai pestaggi delle forze dell'ordine. Con un accanimento spietato, centinaia di

persone indifese sono state manganellate e messe alla mercé di una rabbia evidentemente gonfiata ad arte;

- la cosiddetta perquisizione notturna alla sede del "Genoa Social Forum" ed alla scuola di fronte dove dormivano un centinaio di persone è avvenuta senza alcun mandato ed debordando l'art. 41 del codice penale sulle armi ed esplosivi. La polizia si accaniva infatti sui computer dell'ufficio legale del Gsf, ne sequestrava alcuni dischetti con i dati dei cittadini che avevano subito violenza e che chiedevano di sporgere denuncia. Veniva pestato un giovane di Indymedia, per lunghe ore in coma, e venivano distrutte diverse attrezzature per uso giornalistico. Solo la presenza nell'edificio dell'europarlamentare Luisa Morgantini faceva si che la perquisizione non assumesse le caratteristiche di un pestaggio generalizzato, come invece stava avvenendo, tra le urla di dolore e di paura , nella palazzina di fronte;
- ad avvocati, medici e parlamentari veniva impedito di entrare nell'edificio. Alla richiesta di esibire un mandato e di richiedere la presenza di un magistrato, i funzionari di polizia non rispondevano. Cercati per telefono dai parlamentari il Ministro Scajola, ed alcuni sottosegretari si negavano;
- la quasi totalità dei giovani che stava in quel momento dentro l'edificio è uscito dallo stesso, con il volto tumefatto, il cranio fracassato ed in barella. Il ritrovamento di supposte armi (molti attrezzi da cantiere , cosa normale visto che la scuola è piena di ponteggi visto che è in ristrutturazione) non giustifica in alcun modo il selvaggio pestaggio a cui sono stati sottoposti tanto da ricordare immagini e scene viste nelle dittature cilena ed argentina. La verità è che si è voluto questa operazione per criminalizzare il "Genoa Social Forum" - la prima e principale vittima del "blocco nero"- per poter colpire un movimento plurale, pacifico e di massa contro le cui ragione non si è in grado o non si vuole rispondere politicamente. Indicativo è il fatto che il blitz sia scattato una ora dopo che sulla Tv La sette, erano stato trasmesso un filmato in cui si vedevano uomini del blocco nero andare e venire dai cellulari e dai comandanti delle forze dell'ordine;
- il teorema del Gsf come connivente con i responsabili degli attacchi alla città è dettato unicamente da una volontà politica e non si regge sui fatti. Decine di giornalisti possono testimoniare i gratuiti pestaggi contro gente inerme, che alzava le mani e che veniva colpita senza ragione;
- i Parlamentari sono stati impediti di svolgere la loro funzione e alcuni sono stati feriti o malmenati.

Il Senato

reputando gravi per il profilo democratico del nostro paese i fatti esposti in premessa, chiede l'avvio di una commissione d'inchiesta sui fatti di Genova;

chiede, inoltre, di ritirare la fiducia al Ministro Scajola e impegna il Governo a rimuovere dalle loro cariche il Capo della Polizia ed il Comandante dell'Arma dei Carabinieri.

Roma 31 luglio 2001

Sen. Luigi Malabarba
Sen. Giorgio Malentacchi
Sen. Tommaso Sodano

T. SODANO

158

SEGRETARIATO GENERALE DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Ufficio per la Stampa e l'Informazione

i discorsi del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi

Incontro con il Presidente dell'Associazione della Stampa Parlamentare, con il Consiglio Direttivo ed altri esponenti dell'Associazione per la consegna del "Ventaglio"

Palazzo del Quirinale **30 luglio 2001**

ASSR

159

Dott. Paolo Peluffo

Consigliere del Presidente della Repubblica

per la Stampa e l'Informazione

Palazzo del Quirinale

Tel. 0646992356

Roma

160

INCONTRO DEL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CARLO AZEGLIO CIAMPI

CON IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

STAMPA PARLAMENTARE

CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED ALTRI ESPONENTI

DELL'ASSOCIAZIONE PER LA

CONSEGNA DEL *"VENTAGLIO"*

Palazzo del Quirinale, 30 luglio 2001

ASSR

Caro Presidente,

Cari amici,

grazie per gli auguri. Ma vorrei iniziare dicendo che condivido il senso di quello che Lei ha detto.

Ci accingiamo a un periodo di riposo e di riflessione, avvertendo il peso dei fatti di Genova. Li ho vissuti intensamente.

Auspico, attendo che si faccia piena luce su quanto è accaduto. E' ciò che vogliono tutti gli italiani, senza distinzione alcuna.

Sono in corso indagini, approfondimenti, valutazioni, da parte degli organi costituzionali competenti: l'Esecutivo, la Magistratura, il Parlamento.

In siffatte circostanze qualsiasi mia dichiarazione sarebbe indebita interferenza. Il Quirinale è silente, ma non è assente.

Questa doverosa posizione non impedisce alcune considerazioni concernenti il G8 di Genova.

Due premesse. Sento in primo luogo il dovere di

rinnovare il mio cordoglio per la morte di Carlo Giuliani. Sono rimasto colpito dalle nobili parole di suo padre.

Ripeto poi la constatazione fatta la mattina del 21 luglio a Genova: alla città di Genova è stata fatta violenza.

Sin dal primo giorno del Vertice, aggressioni, devastazioni, da parte di gruppi di facinorosi, hanno turbato l'ordine pubblico, hanno recato danno e offesa ai cittadini di Genova, hanno anche apportato nocumento a coloro, soprattutto giovani, convenuti a Genova per testimoniare a favore dei paesi più poveri.

Circa i contenuti del G8 - i cui lavori hanno potuto svolgersi in piena normalità - il dialogo con i Paesi arretrati, in particolare con l'Africa, ha fatto un salto di qualità.

L'Italia vi ha contribuito in modo rilevante, riuscendo a dare all'incontro un taglio nuovo, affermato con continuità, dai lunghi lavori preparatori fino alla conduzione del Vertice.

Dico questo, perché ne ho seguito il percorso. Ricordo quanto affermai a Roma in occasione della Giornata per l'Africa; ricordo gli incontri, prima e in occasione del G8, con alcuni Capi di Stato africani e con personalità impegnate a favore dei più deboli.

L'Africa ha potuto presentare a Genova il nuovo lungimirante approccio concordato a Lusaka.

Ha proposto all'Occidente una *partnership*, ponendo essa stessa come pregiudiziale all'attuazione la capacità dei singoli Stati africani di assicurare condizioni di pace, di buon governo, di

rispetto dei diritti umani.

La risposta degli Otto è stata positiva. Bisogna ora passare all'azione. A cominciare dalla lotta all'AIDS: bisogna che al più presto si organizzi nei paesi più colpiti una campagna organica di cura. Alla disponibilità di medicine deve accompagnarsi la predisposizione – e qui il volontariato può fare molto – delle strutture sanitarie (ospedali, ambulatori, centri di accoglienza) occorrenti per assicurare ai malati di AIDS la possibilità di sottoporsi al trattamento di cura.

In poche parole passare, in tempi brevi, dalle dichiarazioni di propositi alle applicazioni concrete.

Analoga è l'impostazione che l'Italia sostiene per cercare di sbloccare il drammatico *impasse* in Medio Oriente: è ormai evidente che un accordo sugli *"osservatori"*, con prime, sia pure circoscritte, applicazioni risponde agli interessi di entrambe le parti. L'Italia lo sostiene da tempo, personalmente ne parlai già nella conferenza stampa a Mosca dopo l'incontro con il Presidente Putin. E l'ho ripetuto più volte.

Come europei, intendiamo dare un contributo importante nella costruzione di un'era di pace nel Medio Oriente, con conseguenze positive per l'intera area del Mediterraneo.

Altra considerazione: in questo difficile cammino verso

la pace e un più diffuso benessere, l'Europa si fa sempre più sentire con accenti unitari.

L'Europa è assai più avanti sulla via dell'unificazione di quanto sembrino pensare gli stessi Europei. Sta prendendo forma il disegno della costruzione in atto: una Unione europea dai larghi confini, che abbracci tutti i Paesi che si riconoscono nei valori fondanti delle moderne democrazie e che si sentono partecipi della civiltà europea; e una più ristretta Federazione di Stati europei, alla quale possano aderire tutti quelli disposti a mettere in comune, come è avvenuto per l'*euro*, aspetti anche importanti di sovranità nazionale.

Questo disegno vede crescenti concordanze in molti Paesi, a cominciare da quelli fondatori della Comunità europea.

E in questa nuova Europa la voce dell'Italia è più presente, più ascoltata.

Abbiamo più prestigio che in passato. Ce lo siamo conquistato con anni di lavoro e di sacrifici, con una condotta lineare e leale, negli impegni presi e mantenuti, grazie anche al consenso, nel momento delle scelte decisive, di tutte le maggiori forze politiche. Su questa strada dobbiamo continuare.

Nel rinnovarvi il ringraziamento per il bellissimo e significativo *"ventaglio"* e gli auguri di distensive vacanze, voglio

aggiungere l'apprezzamento per il vostro lavoro, per l'impegno a cogliere, al di là del contingente, il senso delle vicende che insieme stiamo vivendo.

L'Italia, la nostra Patria, avanza: basta confrontare la situazione di oggi con quella di dieci anni fa.

Ed avanza non solo nel benessere economico; avanza, cercando di innovare nella continuità, nella memoria del suo passato, delle sue tradizioni, avvertendo l'orgoglio del suo patrimonio di civiltà e di cultura, del patrimonio di questa Italia delle cento Città, degli 8000 Comuni, che si sente ed è più forte quanto più è unita e al tempo stesso quanto più valorizza la ricchezza delle proprie peculiarità.

Dico questo con convinzione. Me ne dà sicurezza lo straordinario viaggio in Italia che sto compiendo con sistematico impegno - e voi ne siete attenti osservatori - da quando sono stato nominato Presidente della Repubblica.

Grazie e auguri.

166

Senato della Repubblica

Collegio dei Senatori Questori

Roma, 30 luglio 2001
Prot. n. 9103

Onorevole Collega,

abbiamo il piacere di informarLa della nostra decisione di dare avvio a un piano per l'introduzione della firma digitale in Senato, iniziando da un'ampia fase di sperimentazione che coinvolga i membri del Consiglio di Presidenza, i Presidenti delle Giunte e delle Commissioni, i Presidenti dei Gruppi parlamentari e una quarantina di colleghi scelti tra coloro che vorranno aderire all'iniziativa.

Come è noto la firma digitale, basata sulla crittografia a chiave pubblica, è in grado di garantire l'integrità e la provenienza dei documenti informatici e quindi di svolgere per questi la funzione che nei documenti tradizionali è assolta dalla firma autografa.

La scelta di un fornitore del servizio (POSTECOM) inscritto all'elenco pubblico dei certificatori, che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa italiana (art. 27 DPR 445/2000), assicura il valore legale alla firma digitale, laddove sia necessario.

La firma digitale consentirà agli utenti titolari di comunicare tra loro e con alcuni uffici del Senato in maniera sicura e riservata; consentirà inoltre di inviare documenti firmati a qualunque utente esterno dotato di una casella della posta elettronica. Consentirà infine l'archiviazione di documenti in forma riservata su qualunque supporto magnetico, compreso il disco del proprio personal computer.

Per partecipare alla sperimentazione, che si realizzerà entro l'anno, Ella dovrà:

- Sottoscrivere un contratto di fornitura del servizio con il certificatore (POSTECOM), ritirando una "smart-card", contenente i certificati di firma e di cifra, e un "kit" di documentazione presso l'Ufficio Postale del Senato.
- Partecipare a un breve corso di formazione circa l'utilizzo dei programmi di firma, cifratura e verifica della firma digitale.
- Richiedere l'installazione del lettore di "smart-card" e del software di utilizzo sul suo computer fisso e/o portatile.
- Rispondere ad un questionario di valutazione del servizio, dopo alcuni mesi di utilizzo.

Senato della Repubblica

Collegio dei Senatori Questori

Qualora Ella fosse interessato, La invitiamo a comunicare la sua adesione entro il mese di settembre alla Segreteria del Servizio tecnico, della logistica e dell'informatica (tel. 06/6706.2489) la quale provvederà a informarLa circa le procedure e i tempi di realizzazione.

Augurandoci che tale iniziativa incontri il Suo apprezzamento, ci è gradito cogliere l'occasione per porgerLe i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.

I Senatori Questori

Dsacanzuo
Via dei Cerchi, 24
ROMA

142

169



Per l'On.le Sen. Francesco DE MARTINO

Senato della Repubblica

120

SPETTATORI? NO, VOGLIAMO ESSERE PROTAGONISTI

PER UN PARTITO DI SINISTRA, PER UN PARTITO DI MILITANTI

I dirigenti nazionali del nostro partito stanno predisponendo le diverse mozioni politiche, noi riteniamo che è giusto ridefinire la linea politica del partito, ma allo stesso tempo crediamo che sia necessario porsi come prioritario il tema della partecipazione e della democrazia.

CHI SIAMO
Un gruppo di compagni e di compagne di Roma che da molti anni "lavorano in sezioni territoriali della periferia romana".
COSA VOGLIAMO
Un congresso di svolta in cui i protagonisti siano la politica e i militanti. Un congresso capace di parlare anche all'esterno dei Ds.
Un congresso in cui non si continui a parlare degli amici e dei nemici di D'Alema o di Cofferati.
L'unico modo che abbiamo individuato per cambiare un percorso avviato su binari molto pericolosi è la presentazione di una mozione da parte degli iscritti.

UNA MOZIONE PER CAMBIARE I DS
La crisi dei Ds è profonda, il modo con cui si è avviato il congresso non ci piace: i personalismi e i rancori personali hanno prevalso su tutto.
Pensiamo che tutti gli iscritti debbano e possano diventare protagonisti.

Noi riteniamo che in Italia ci sia lo spazio ed il bisogno di un partito di sinistra di tipo europeo e che questo partito debba contribuire alla costruzione di una coalizione più larga di centrosinistra.
Un partito riformista capace di interpretare i bisogni della nostra società e in grado di delineare le linee del cambiamento necessarie per un mondo più giusto e solidale.
Non può esistere un partito di sinistra senza militanti e senza partecipazione: questo ci sembra un dato preminente su tutto: un programma, anche il più bello, senza le gambe e il cuore non va da alcuna parte.

Due sono le questioni dirimenti:
che tipo di partito vogliamo e con quale classe dirigente.
1. Il partito
Un partito di sinistra non può essere un partito virtuale, ma deve essere fortemente radicato, leggero (pochi funzionari e molti volontari) e, allo stesso tempo, capillare. Un partito che si fonda sulle strutture di base: le sezioni, le cellule sui posti di lavoro, le sezioni tematiche. E' in questo quadro che la proposta di Amato, "create Comitati dal basso e promuoviamo un forte rinnovamento di classe dirigente in termini sia generazionali, sia di allargamento", si fa interessante.
2. Una nuova classe dirigente
Se l'obiettivo è di tornar a fare rivivere le sezioni allora bisogna essere conseguenti. Come mai la maggioranza netta degli iscritti ai DS non proviene dal PCI, mentre i dirigenti nazionali derivano quasi in toto da quella esperienza? E' necessaria una svolta. Gli organismi dirigenti (segreterie e direzioni) nazionali, regionali e federali devono vedere la presenza numerosa (maggioritaria) di rappresentanti delle strutture di base.
Dunque non più un partito piramidale (sezioni, federazioni, unioni regionali, direzione nazionale) , ma una libera associazione di strutture di base, ciascuna con un suo statuto e una sua autonomia.
Compito fondamentale di un partito così fatto è il rilancio della *partecipazione alla politica*.
L'art. 49 della Costituzione recita *"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"*: la promozione di questo principio ci deve vedere in prima linea.

LA MOZIONE

La mozione da presentare sarà brevissima, eccone una possibile bozza:

Un partito di sinistra riformista di tipo europeo: questo è il nostro obiettivo.
Un partito capace di interpretare i cambiamenti della nostra società e di rinnovare e mettere in pratica i grandi ideali della sinistra.
Un partito di questo tipo deve essere un partito di militanti in cui le strutture di base devono avere una larga autonomia e un livello alto di protagonismo.
Gli organismi dirigenti (segreterie e direzioni) nazionali, regionali e federali devono vedere la presenza forte di dirigenti delle strutture di base e le quote riservate agli eletti devono essere ristrettissime.

Dunque occorre superare l'attuale strutturazione definita dall'art. 6 e seguenti dello Statuto dei Ds per andare verso un partito costruito sulla rete delle strutture di base.

Si propone che il prossimo Congresso costituisca una Commissione per ridefinire lo Statuto sulla base del principio sopra indicato. Il nuovo progetto sarà approvato dall'Assemblea congressuale appositamente convocata.

172

PRESENTARE UNA MOZIONE AL CONGRESSO DS: UN IMPRESA AL LIMITE DELL'IMPOSSIBILE

Il regolamento nazionale per il prossimo congresso prevede che entro il 3 settembre devono essere presentate le mozioni.

Il regolamento recita: *"le mozioni debbono essere sottoscritte da almeno 20 membri della Direzione nazionale o, in alternativa, da almeno 200 membri dell'assemblea congressuale o da almeno 2.000 iscritti ai DS.*

Proponiamo a tutti gli iscritti di firmare una mozione monotematica sul partito, sulla sua struttura, sulla sua democrazia interna, sulla selezione della classe dirigente.

Proponiamo una rivoluzione:

- **un partito che diventa la rete delle strutture di base: le sezioni, le cellule sui posti di lavoro, le sezioni tematiche, le associazioni, etc....**
- **degli organismi dirigenti (segreterie e direzioni) nazionali, regionali e federali con la presenza numerosa di dirigenti delle strutture di base.**

Ci rendiamo conto che impegnarsi nel sostegno di una mozione monotematica, soprattutto di questa natura, può essere inteso come un limite alla propria voglia di esprimersi su questioni programmatiche molto rilevanti. Ce ne rendiamo conto e proponiamo a chi è d'accordo sulle proposte che facciamo di firmare e di sostenere questo nostro documento e allo stesso tempo di sostenere queste nostre tesi all'interno dell'area programmatica a cui aderirà.

Insomma vi chiediamo di darci la possibilità di far discutere tutto il partito della natura stessa della nostra organizzazione politica e di costringere i nuovi dirigenti nazionali a confrontarsi con questi temi.

E' un'utopia? Sì probabilmente lo è, ma la sinistra si deve nutrire anche di utopie.

Sarà un lavoro difficile, di lunga lena, che non terminerà certo col congresso di novembre

E' con questo spirito e con questi obiettivi che si propone di dar vita **alla Associazione delle strutture di base della** Sinistra

L'Associazione dovrebbe puntare a modificare le basi stesse del partito e un primo terreno di impegno potrebbe essere il lancio di **una proposta di legge d'iniziativa popolare per finanziare la politica di base**. Le sezioni di partito meritano lo stesso appoggio (agevolazioni fiscali, sedi, etc...) delle associazioni di volontariato. I partiti sono ossigeno per la democrazia, le sezioni sono lo strumento essenziale di una democrazia avanzata.

Fondamentale poi, sarà la discussione e l'approfondimento su come "riformare" le nostre strutture di base, su come renderle "appetibili" ai cittadini, insomma su come costruire la nuova partecipazione alla politica.

PER INFORMAZIONI:
http://w3.quipo.it/dsacongresso
dsacongresso@quipo.it

Luciano BALDINI
Segretario DS VII Unione di Roma
Tel 3403445353

SENATO DELLA REPUBBLICA

sen. Tana de Zulueta , sen. Nuccio Iovene

173

Roma, 31 luglio 2001

A tutti i parlamentari
del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati

Caro Collega,

quattro premi Nobel italiani, *Renato Dulbecco*, *Dario Fo*; *Rita Levi Montalcini* e *Carlo Rubbia* hanno firmato un appello: "La tragedia dei 283 clandestini morti in un naufragio al largo della Sicilia e dimenticati da tutti per oltre quattro anni non può cadere nel silenzio. Chiediamo alla Repubblica italiana di adoperarsi per recuperare e dare sepoltura a quei corpi: lasciarli in fondo al mare sarebbe l'ultimo oltraggio alla loro memoria in un'Europa civile".

Nell'appello del 15 giugno scorso fanno riferimento al naufragio avvenuto nella notte di Natale del 1996 e di cui solo nel giugno scorso è stato ritrovato il relitto in fondo al mare grazie ad una faticosa ricerca del giornalista di Repubblica Giovanni Maria Bellu.

Anche i familiari delle vittime, tutti cittadini dello Sri-Lanka, del Pakistan e dell'India hanno espresso la stessa richiesta.

Chiediamo anche a te di firmarlo e di comunicarcelo.

Tana de Zulueta
Nuccio Iovene

Telefono 06-67063113, 06-67063178. Fax 06-67063291,06-67063524

Al Presidente del Consiglio
On. Silvio Berlusconi

Ci uniamo all'appello dei Premi Nobel *Renato Dulbecco, Dario Fo, Rita Levi Montalcini* e *Carlo Rubbia* perché il Governo Italiano si adoperi per il recupero delle salme dei naufraghi del Natale '96 nelle acque antistanti Capo Passero in Sicilia affinchè i familiari possano loro rendere degnamente l'ultimo omaggio.

(firma)

174

Senato della Repubblica

Collegio dei Senatori Questori

Roma, 31 luglio 2001
Prot. n. 9111

Caro Collega,

d'intesa con il Consiglio di Presidenza del Senato, il Collegio dei Questori, allo scopo di migliorare i servizi forniti ai senatori a supporto della propria attività, ha disposto affinché ciascuno di noi sia dotato, entro il prossimo mese di settembre, di un personal computer portatile che verrà fornito con modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Ciò al fine di consentire, anche quando non siamo presenti in Senato, la possibilità di consultare notiziari e banche dati in materia parlamentare di Camera e Senato, di aver accesso alla rete Internet, di usare le funzionalità di posta elettronica, nonché i più comuni programmi di supporto al lavoro d'ufficio.

Siamo convinti che il complesso degli strumenti posti a disposizione possa contribuire notevolmente ad elevare il livello di informazione, a migliorare le possibilità di comunicazione e a facilitare l'attività di ciascuno di noi. Abbiamo la consapevolezza che il sistema realizzato presenta inevitabilmente caratteristiche di una certa complessità; riteniamo, però, che esso sia utilizzabile, con un po' di buona volontà, anche da chi abbia scarsa dimestichezza con le tecnologie informatiche. Per questo si è prevista fin dall'inizio un'attività di informazione che potrà, via via, approfondirsi.

Confidiamo nella tua collaborazione per suggerimenti e proposte migliorative.

Nella speranza che questa iniziativa incontri il tuo gradimento e nella prospettiva di ulteriori progressi sulla via di una crescente utilizzazione delle moderne tecnologie nel lavoro parlamentare. Ti porgiamo i nostri migliori saluti.

176

Camera dei Deputati

A tutti i senatori
Del Gruppo Parlamentare
Democratici di Sinistra – L'Ulivo

Caro Collega,

Ti trasmetto l'intervento che ho svolto alla manifestazione promossa da Piero Fassino e Pierluigi Bersani al Teatro Brancaccio di Roma del 26 luglio scorso.

Cordiali saluti,

On. Mimmo Lucà

Roma, 31 luglio 2001

177

VERSO IL CONGRESSO DS

"La Sinistra nell'Ulivo. Un progetto per l'Italia"

Teatro Brancaccio – Roma

Giovedì 26 luglio 2001

intervento dell'On. Lucà

Il fatalismo e la rassegnazione, che spesso costituiscono la risposta più immediata ad una sconfitta elettorale, non sono giustificabili né politicamente né moralmente.

La sinistra francese era uscita a pezzi dalle elezioni presidenziali del 1969. Ma ci fu la forza di una risposta alta, innovativa. Il nuovo Partito socialista che nacque a Epinay, proprio trent'anni fa, era un'altra cosa dalla contemplazione del passato. Un partito nuovo nasceva, rompendo la tradizionale separatezza dei riformismi. Mitterrand, il nuovo segretario di un partito che per la prima volta si chiamava socialista e non più solo operaio non aveva nulla del socialismo europeo continentale: veniva da una formazione laico-repubblicana. E una grande quantità di quadri di matrice cristiana si assumeva il compito di rompere per la prima volta in massa l'identificazione tra cattolicesimo e conservatorismo e quella simmetrica tra socialismo e laicismo che perdurava dalla Rivoluzione.

Ma anche i socialisti portoghesi, forti del 49% delle ultime elezioni, dopo anni di opposizione vinsero nel 1995 con l'attuale premier Guterres, che è anche presidente attuale dell'Internazionale socialista, proveniente dall'associazione degli universitari cattolici.

Certo noi sappiamo che nel nostro Paese questo dialogo fecondo tra i vari riformismi avviene in modo originale su livelli diversi, a partire da quello più ampio dell'Ulivo. Ma questo sforzo complessivo sarebbe certo meno fecondo se il dialogo non si ripetesse poi all'interno di ciascuno dei partiti componenti, se in particolare, per quanto riguarda la nostra specifica responsabilità, si facesse riferimento al socialismo europeo quale esso era prima di questi importanti mutamenti. Per questo più che l'orgoglio per quello che siamo già appare più logico e più produttivo avere l'umiltà di chi sa di dover molto imparare ed ascoltare. Non siamo ancora un vero crogiuolo, non c'è ancora stata quella "contaminazione" tra i diversi riformismi che altrove è già storia: questo serve al Paese e ad accelerare la futura alternanza perché non c'è capacità di allargamento di consensi se il nostro partito, la nostra coalizione, si limitano a sommare una serie di orgogli incomunicanti, tenendo gli occhi fissi ancora sulle divisioni di Livorno del 1921 invece che sulla nuova unità realizzata a Parigi, a Lisbona e di nuovo cercata a Madrid.

Il G8 è stato un autentico fallimento, lo è stato sul piano dei contenuti e lo è stato anche perché non si può discutere delle soluzioni delle grandi emergenze della terra come la miseria, la malattia, l'ambiente, il sottosviluppo, escludendo i paesi poveri.
Il deficit di legittimità democratica nell'assunzione di scelte decisive per il futuro dell'umanità non può e non deve essere più ignorato.

Alcuni di noi sono andati a Genova. Abbiamo fatto bene. Lo abbiamo fatto per testimoniare la solidarietà con chi si batte perché la globalizzazione sia governata in modo più equo e democratico. Guai se avessimo lasciato solo ad una minoranza violenta il diritto-dovere di chiedere una svolta nel governo dei processi di globalizzazione.

Abbiamo anche fatto bene a dire che la violenza va bandita dalla lotta politica, senza alcuna ambiguità; non averlo fatto, da parte di tutto il movimento, con la necessaria nettezza, è stato un errore, di più, una colpa grave. Subire violenza, anche la violenza più ingiusta, rafforza la credibilità di chi lotta; commettere violenza invece sporca, squalifica, isola.

Siamo andati a Genova perché lo abbiamo sentito come un dovere di parlamentari: il dovere di stare con una parte significativa dei nostri elettori, a cominciare dai più giovani e inesperti; il dovere di garantire il loro diritto di manifestare in modo pacifico e il dovere di osservare, il più possibile da vicino, cosa stava succedendo al nostro Paese.

Anche questo deve fare una sinistra che voglia essere moderna, che investe sulla sua vocazione riformatrice e che voglia alimentarsi della passione civile di tanti giovani e di tante associazioni. Non c'è polemica in questa considerazione. Ma i comportamenti del nostro partito in questa circostanza sono stati un sintomo ulteriore della sua crisi che è anche di leadership e di progetto politico. Neanche una bocciofila potrebbe svolgere diligentemente le sue funzioni lasciata senza direzione per più di un anno.

Ora, davanti a noi, c'è il rischio di una polarizzazione tra una destra di governo e una sinistra divisa tra riformisti all'opposizione in Parlamento e antagonismo militante nelle piazze.

Dobbiamo scongiurare questo rischio, lavorando alla costruzione del dialogo tra le ragioni della protesta e quelle della proposta, tra coloro che si alimentano attraverso la speranza di cambiare il mondo e quelli che operano concretamente nella stessa direzione. Non allarghiamo i fossati tra queste due sponde. Lavoriamo per rimetterle in comunicazione.

Il grande e pure controverso movimento di questi giorni è anche un messaggio rivolto a noi, alla sinistra. E' la domanda di un riformismo più esigente, capace di esprimere l'inquieta ricerca di vie nuove per il governo delle grandi questioni che interrogano l'intelligenza e la coscienza dell'umanità di oggi.

Credo che sia da qui, dalla portata storica di questa sfida che deve partire la nostra discussione congressuale.

Una sfida dinanzi alla quale la risposta della sinistra internazionale è risultata inadeguata. Questa presa di coscienza deve spingersi ad una ancor più avvertita consapevolezza della non-autosufficienza di tutte le culture riformatrici e della conseguente necessità di una loro interrelazione, a confronto con le radicali e inedite questioni che il nostro tempo propone.

E' questa, del resto, la consapevolezza che sta alla base del cammino evolutivo compiuto nell'ultimo quarto di secolo, dalla storia della sinistra europea e internazionale, come Fassino ha compiutamente ricordato nella sua relazione. Questo cammino, in Italia, sembra essersi bloccato. La sconfitta dell'Ulivo e il pesante arretramento elettorale del nostro partito, impongono a noi tutti una riflessione non reticente.

Noi siamo oggi, per consistenza elettorale, circa 1/3 della coalizione nel suo insieme. Siamo la metà, se non 1/3 della media delle principali formazioni politiche della sinistra europea. I nostri compagni si chiedono, noi stessi ci chiediamo che cosa sia possibile fare per modificare questa situazione. Io credo che da soli non possiamo fare molto. Credo che se vogliamo dare senso e utilità al Congresso dobbiamo partire da questa base di verità e di umiltà. La sinistra da sola non ce la può fare. La costituzione, in Italia, di una grande forza del riformismo europeo, capace di partecipare all'elaborazione di quella risposta alle sfide della globalizzazione e della modernizzazione che la coscienza contemporanea più avvertita ci chiede, è un'impresa politica di assoluta necessità e urgenza. Ma questa impresa politica non è nelle nostre sole mani. La sinistra deve crescere e rafforzarsi nella prospettiva dell'Ulivo. Dire questo non significa cadere nella tentazione, del tutto antipolitica, di saltare la difficile fase politica che stiamo vivendo. L'autonomia della sinistra è un valore, l'autosufficienza è un'altra cosa. La storia non fa salti e anche le svolte qualitative hanno bisogno di graduali accumulazioni quantitative.

La questione aperta è come vivere politicamente la fase nella quale ci troviamo. Una fase che è caratterizzata da una strutturazione dell'Ulivo su due principali componenti: la sinistra democratica e la Margherita. Non c'è una distinzione rigida del campo tra moderati e progressisti. Ci sono due campi di forze che debbono accrescere le proprie capacità di attrazione, non in competizione tra loro, ciascuno secondo le proprie peculiari attitudini e in coerenza con la propria identità, ma in vista della costruzione di un progetto comune per restituire un governo di centrosinistra all'Italia di domani.

Rievocare il progetto della Cosa 2 non regala più emozioni a nessuno. Noi, cristiani della sinistra, ci abbiano creduto seriamente e abbiamo raccolto la sfida prima di D'Alema e poi di Veltroni.

Fu D'Alema, in particolare, da una manifestazione di giovani credenti ad Agrigento del primo maggio 1997, a segnalare che "la rottura delle barriere ideologiche spinge una sinistra che voglia essere nuova ad alimentarsi anche dei valori e delle sensibilità che vivono in una dimensione religiosa", e parlò di mete comuni, di progetto condiviso, di grandi valori per rinnovare il cammino dell'Italia. Io credo ancora nell'attualità di quella intuizione e penso che occorra rilanciarla e lavorare perché essa venga ancorata più compiutamente alla vita e ai progetti della sinistra democratica. Anche oggi, si tratta per la sinistra di esprimere e rappresentare aspirazioni profonde del sentire religioso. Si può pensare a qualcosa di più politico, nel senso migliore ovviamente, degli interventi recenti del Card. Martini o del Card. Tettamanzi sulla globalizzazione della solidarietà o su una globalizzazione dal volto umano? Genova, i giovani del Giubileo di Tor Vergata, la marcia Perugia-Assisi sono anche questo e anche di queste cose, di queste esperienze forti si alimentano il cuore e l'anima di una sinistra plurale.

Ne siamo consapevoli: nessuna politica, neanche quella della sinistra democratica, può incarnare pienamente i valori dell'antropologia evangelica. Qui noi stiamo per cercare di ridurre lo scarto. In questa sinistra stiamo, insomma, per animare insieme a tanti altri una politica che davvero abbia come proprio criterio fondativo lo sviluppo umano; una politica che cerchi, senza stancarsi, di far camminare insieme – per quanto è possibile – libertà con giustizia, sviluppo sociale con sviluppo economico, sostenibilità ambientale con sostenibilità umana.

Sulla soglia del XXI secolo sfide inedite stanno di fronte alla sinistra. O meglio: si pongono oggi in forme inedite (nell'era della società globale) le antiche questioni del rapporto tra libertà e fraternità, tra libertà e sicurezza, tra sviluppo degli individui e sviluppo della società, tra funzione pubblica e investimento sul Terzo Settore. Riforma dei sistemi di *welfare* e nuove vie per lo sviluppo sono i luoghi centrali di queste sfide; i luoghi che esigono una forte creatività progettuale e politica. Non ci può essere modernità senza solidarietà, e nessun processo di innovazione che investa la società, il lavoro, l'economia può affermarsi a danno dei diritti delle persone, del bene comune, dello spirito pubblico. La sinistra non può accontentarsi delle cosiddette opportunità formali, essa deve parlare e aspirare a opportunità concrete, capacità effettive di essere, di fare, di sapere: pertanto serve equità nelle condizioni di accesso e occorre garantire l'equità nei risultati, la tendenza verso obiettivi di maggiore uguaglianza, di redistribuzione del reddito e delle opportunità.

Parole nuove, dunque. Messaggi più credibili, più diretti, programmi più concreti. Il partito deve aprirsi di più. Sento invece un riflesso contrario, la tentazione dell'identità, delle chiusure, del riprendere a dialogare soltanto con quelli più uguali, con il retroterra di sempre. Sento riemergere la tentazione di riaprire vecchie discussioni e di regolare conti rimasti aperti. Non serve a nessuno, e tiene alla larga tanta gente che con vecchie storie non c'entra per niente. Penso, ad esempio, alla

firma separata del contratto dei metalmeccanici, allo sciopero separato della FIOM e alle lacerazioni prodotte nel partito, nella coalizione e nel mondo del lavoro con gli amici e compagni della CISL e della UIL Non mi pare la strada giusta su cui investire il futuro della sinistra. A meno che non si voglia ingranare una formidabile marcia indietro. Ma per fare questo non serve un partito del 16%, basta il 10%. Spero che si possa evitare questa prospettiva. Penso che Fassino abbia ragione, l'unità sindacale è un valore per il quale vale la pena di reimpegnare ogni energia nel partito e nella coalizione, senza ipocrisie e senza pregiudizi.

Questo partito deve tornare ad aprirsi alla possibilità di incontrare nuovi amici, nuovi compagni di strada. Spetta a noi individuare come scorgere queste potenzialità, sostenerle e promuoverle.

Il nostro non è un problema di unanimità ma di senso. Alcuni di noi sono stanchi, sono tentati di tornare a casa, altri di cambiare casa. Alcuni l'hanno cambiata, chi alla spicciolata e chi in forma collettiva. Il nostro rischio non è tanto o soltanto la voglia di menare le mani ma la disaffezione, la diaspora silenziosa dei voti e dei quadri migliori, la perdita di motivazioni, la stanchezza del cuore. Abbiamo bisogno di idee, di entusiasmo, di ragioni forti e soprattutto di coesione interna e di unità per ripartire e recuperare fiducia. Il Congresso può essere l'occasione giusta. Non dissipiamola.

182

Senato della Repubblica

Il Senatore Segretario

Roma, 31 luglio 2001

A tutti i Senatori
Casella

Caro collega,

invio con la presente alla tua attenzione il disegno di legge n. 386 recante *"Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 ed il 1995"*.

Credo che il riconoscimento del diritto dei circa 150.000 pensionati delle Ferrovie dello Stato - collocati a riposo nel periodo 1981-1995 – a veder garantiti i legittimi benefici derivanti dall'intera durata triennale dei contratti, sia un provvedimento di equità e di giustizia sociale che considero doveroso.

A tal fine sono pertanto a chiederti, se lo riterrai opportuno, di aderire al disegno di legge allegato, e di rinviarmi la tua adesione in casella.

Nel ringraziarti per l'attenzione colgo l'occasione per inviarti i miei migliori saluti.

Cinzia Dato

Disegno di legge n.386 : Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 ed il 1995

Per adesione:

Nome.....
Cognome.....
Gruppo.....
Firma.....

183 C

BOZZA

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 386

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2001

Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 e il 1995

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge riproduce un analogo testo presentato nella precedente Legislatura, mirante a sanare una grave sperequazione verificatasi in danno del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi trasformata in Ente Ferrovie dello Stato, cessato dal Servizio nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1995 ed escluso dai benefici derivanti dai rinnovi contrattuali del medesimo periodo, in virtù di una legislazione sul pubblico impiego che ha optato per comparti separati, riconoscendo a fatica quanto dovuto in base alle leggi quadro di settore ed alle sentenze dei massimi organi giurisprudenziali.

Per risolvere tali contrasti è dovuta intervenire ripetutamente la magistratura ordinaria e quella amministrativa, mentre la Corte di cassazione, con sentenza 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che: «(...) Le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale di vigenza dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità».

In armonia con quanto dettato dalla Corte di cassazione, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, con ordinanza 27 maggio 1985, n. 622, disponeva che: «(...) Destinatari degli accordi sono poi tutti quelli in servizio alla data di inizio della validità dei contratti sia che rimangono in servizio nell'intero triennio, sia che vengano collocati in quiescenza, l'eventuale scaglionamento nel tempo del pagamento dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».

Dopo lungo contendere e su proposta e richieste degli interessati, il legislatore recepiva tali principi ed interveniva con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (articolo 52), per il personale dipendente dai Ministeri, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n 269 (articolo 51), per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Successivamente, con l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (relativo al contratto 1988-1990) talune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987 erano modificate, poiché si prescriveva che: «In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente alle scadenze previste dall'articolo 2 e nelle percentuali di cui all'articolo 4 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale». Tale clausola e stata successivamente recepita nei rinnovi contrattuali di tutti i comparti e per i ferrovieri nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992.

Ma l'esultanza dei lavoratori per i risultati positivi conseguiti dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che politiche, comincia a smorzarsi subito quando il Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – con suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annulla tali conquiste o per lo meno le rende inefficaci. Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del Tesoro per dettare le norme sulla perequazione auto-

matica per le pensioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabilisce che: «Ai fini della corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 ed avente titolo a trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988, in quanto commisurati a nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti».

Tale disposizione è subito applicata a tutto il pubblico comparto, compresi i ferrovieri per i quali l'articolo 21 della legge n. 210 del 1985 stabilisce che il trattamento di previdenza continua ad essere regolamentato dalle norme in vigore fino a che non si addiverrà alla riforma pensionistica.

È manifesto, quindi, che gli effetti di una legge, fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che è posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, sono inspiegabilmente modificati da una circolare che, di fatto, annulla le finalità della legge stessa.

O tutto il contratto o la perequazione, è detto, senza alcuna motivazione. Noi crediamo che il lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio in quanto, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni nasce da una pura esigenza di cassa. Quindi, giuridicamente, gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di inizio del contratto e, pertanto, suscettibili degli aumenti per perequazione ai sensi della legge n. 730 del 1983 verificatisi nel corso del triennio. Non solo, ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno subito una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del Ministero, la n. 12954 del 7 luglio 1989, si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti, nell'arco del triennio, doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Affermazione subito contestata giudiziariamente ed a tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali triennali.

Si vedano, ad esempio, la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, n. 302 del 1992, nonché le sentenze del pretore di Roma n. 104403/1991 del 10 gennaio 1992, n. 108192/1991 del 15 maggio 1992, e numerose altre che si sono nel frattempo succedute.

Pertanto, lo scopo della presente proposta di legge e quello di dirimere dubbi ed interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni enunciate. Esso, infine, assume anche una finalità economica perché annullerebbe tutta la massa di pendenze giudiziarie, sempre più numerose, che hanno un costo di rilevanza non trascurabile oltre che rendere un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in attesa di vedere riconosciuto un loro diritto.

All'articolo 1 della proposta di legge si stabilisce che il personale già dipendente della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ente Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate nell'arco del triennio.

All'articolo 2 si dispone che gli aumenti stipendiali concessi dopo la messa in quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione sia per il trattamento di fine rapporto (buonuscita).

186

All'articolo 3 si prevede che gli aumenti stipendiali concessi dopo la messa in quiescenza e durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non sono riassorbiti contrariamente a quanto stabilito dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 72 del 15 febbraio 1987.

L'articolo 4 dispone che i giudizi pendenti aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici nell'arco di vigenza dei contratti di cui all'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio.

Onorevoli colleghi! L'Associazione Nazionale Ferrovieri da anni si batte per il riconoscimento di quanto dovuto al personale andato in quiescenza tra il 1981 ed il 1995: credo sia giunto il momento di sanare incongruità ed ingiustizie prodottesi nel passato quando non sempre si è riusciti ad armonizzare crescita ed equilibrio di bilancio, modernizzazione e tutela di diritti acquisiti. Questo disegno di legge vuole assicurare quella ricomposizione tra equità e sviluppo che contraddistingue la rotta dell'agire politico del centrosinistra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato, nonché delle Ferrovie dello Stato SpA, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, ai sensi delle disposizioni citate nel presente articolo.

Art. 2.

1. I benefici contrattuali di cui all'articolo 1 della presente legge sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio prevista dall'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829

Art. 3.

1. I benefici di cui all'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non siano riassorbiti.

2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal Servizio entro il 1 novembre 1992, i quali avranno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al primo comma con l'inclusione dei benefici di cui all'art. 37 punto 4 del CCNL

Art. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti di cui all'articolo 1, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Dott. Antonio Vita

Via del Mare 1ª trav., 6
62019 Recanati (MC)
Telefono 071/7572474

190

Ill.mo Senatore
Prof. Francesco DE MARTINO
Via Tenente Imbò
MONTE di PROCIDA (Napoli)

Caro Professore,
Mia figlia ha ricevuto la Sua lettera di risposta. E' stata molto contenta ed ha esclamato: "Questo è veramente un grande Maestro!" Anche il suo professore, che proviene da altra realtà socio- politica, La tiene in grandissima considerazione.
Le mie due figlie sono laiche e d'impostazione socialista. E questo lo deve a me, ed io lo devo a mio padre che era socialista nel 23 – 24, in giovanissima età essendo nato nel 1906. Periodi difficili per chi non si allineava. E lui non si è mai allineato. E dopo la guerra, mi portava alle prime riunioni, alle feste del 1^ Maggio, dove io, non ancora decenne, suonavo con lui nella banda del paese, e lì imparai l'Inno dei Lavoratori e l'Internazionale.
Mio padre, modestissimo artigiano di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno, mi raccontava di "Vanni", un grande fabbro, filosofo e socialista, alla cui scuola si erano formati tutti loro, mio padre e i suoi fratelli. E "Vanni", tra una carcerazione e l'altra, lavorava e realizzava grandi capolavori nella sua officina dove si accalcavano giovani desiderosi di imparare l'arte del ferro battuto e le lezioni di libertà e di antifascismo dal mitico maestro. I grandi modelli di identificazione e di riferimento! Adesso viviamo di ricordi e di nostalgie e di rammarico per aver creduto, ma mai sino in fondo, nei personaggi scaltri e arraffatori che recentemente la politica ci ha regalato!

La ringrazio di cuore per la nota fatta a mia figlia che l'ha fatta riflettere a lungo, La ringrazio per la sua solerte disponibilità, per quello che ci ha lasciato e ci lascia, come figura emblematica, un "Vanni" colto, immerso negli studi , lucido lettore ed interprete della storia del '900 e dello spirito del Socialismo.
Per me e per molti di noi ultra-sessantenni, resterà sempre un punto di riferimento, un vero socialista, un grande segretario, un illuminato filosofo del socialismo.
Grazie di cuore, illustre Compagno.
I più fraterni saluti e gli auguri più fervidi di ogni bene a Lei e alla Sua Famiglia.

Suo dev.mo Antonio Vita
Antonio Vita

Recanati, 29 agosto 2001.

Le invio delle cassette di Beniamino Gigli. Dicono che sia stato l'erede di Caruso, Lei potrà giudicare meglio di me.

Dott. **Antonio Vita**

Via del Mare 1ª trav., 6
62019 Recanati (MC)
Telefono 071/7572474

191

c. c. p. 5 21172

Ill/mo Senatore
Prof. Francesco de Martino
Via Tenente Imbò
Monte di Procida (Napoli)

Camera dei Deputati

"Il futuro dell'Europa"

Siete stati invitati al Seminario (vedi lettera del 26 settembre 2001) che si terrà nella Sala del Refettorio (via del Seminario,76) presso la Camera dei Deputati:
Lunedì 29 ottobre dalle 15,30 alle 20.00
e martedì 30 ottobre dalle 9,30 alle 13.00.

L'obiettivo del Seminario a porte chiuse - riservato ai membri delle Commissioni Esteri e politiche europee di Camera e Senato e agli europarlamentari dell'Ulivo e che ha già assicurata la presenza di Giorgio Napolitano, Giuliano Amato e Lamberto Dini – è di preparare un atto di indirizzo parlamentare diretto al Governo Berlusconi in vista del Vertice di Laeken.

On. Carlo Rognoni
Responsabile del Dipartimento "Europa"
per il Gruppo DS-l'Ulivo della Camera dei Deputati

Coloro che non avessero ancora confermato la partecipazione al seminario sono pregati di darne comunicazione ai seguenti recapiti:
tel. 06/67602892/5314
fax 06/67604412
e mail rognoni_c@camera.it *oppure* dscamera.dipartimenti@virgilio.it

193

Il Vertice di Laeken, l'ultimo della presidenza del Belgio, prevede di concentrare i suoi lavori su due punti in particolare:

1. Il riesame dei progressi fatti dall'Unione nell'attuazione della sua agenda sociale. Realizzarla vuol dire: aumentare la competitività dell'economia europea e garantire che il nostro modello sociale resti ancorato ai principi di giustizia e di sostenibilità. Più in dettaglio la presidenza belga si sta adoperando per approfondimenti sulla ricerca della piena occupazione, sul miglioramento della qualità del lavoro, insieme alla necessità di modernizzare i sistemi pensionistici e previdenziali, e insieme alla necessità di intensificare la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

2. L'approvazione di una Dichiarazione su come organizzare la seconda fase del dibattito sul futuro dell'Europa**, in preparazione della nuova Conferenza Intergovernativa.**

È di questo secondo punto che ci occuperemo nel nostro seminario.

In allegato al Trattato di Nizza è stata approvata la dichiarazione 23 sul futuro dell'Unione: in essa si prevede una nuova riforma nel 2004 e si apre la strada a un nuovo metodo di riforma dei trattati.

Da allora a oggi sia a livello europeo sia a livello degli Stati membri e degli Stati candidati, in attesa di entrare a far parte dell'Unione, è cominciato un vivace e intenso dibattito che coinvolge non solo personalità di governo, i parlamenti nazionali e Parlamento Europeo ma anche la società civile.

Ora in Italia, anche in seguito alla campagna elettorale, alle elezioni e alla nascita di un nuovo governo, questo dibattito è stato in gran parte latitante. Solo poche settimane fa ha cominciato i suoi lavori una commissione di indagine mista Camera e Senato, proprio con l'obiettivo di sviscerare il tema del futuro dell'Europa con una serie di audizioni.

Come temi di approfondimento nella dichiarazione 23 sono indicati:
- il ruolo dei Parlamenti nazionali
- la delimitazione delle competenze fra Unione e Stati membri
- la semplificazione dei Trattati
- l'integrazione nei trattati della Care dei diritti fondamentali (gli ultimi due punti sollevano anche il tema della Costituzione europea).

Questi sono i temi indicati a Nizza, ma non sono tuttavia temi esclusivi. Altri se ne possono aggiungere.

Visto che il trattato di Nizza ha tolto l'ultimo ostacolo formale all'ampliamento dell'Unione e ne ha ribadito l'importanza strategica, adesso per non rendere velleitaria la costruzione europea si tratta di decidere su alcuni punti molto importanti, direi dirimenti:

-

1. quale unione politica per un'Europa che affermi il suo ruolo sulla scena mondiale

2. quali riforme delle attuali istituzioni al fine di garantire efficacia e governabilità a una Unione non più di 15 ma potenzialmente di 27 e più Stati membri

3. quali scelte per ridurre sensibilmente il deficit democratico che ha finora caratterizzato l'Unione

Si apre insomma un ciclo costituente e lo stesso parlamento europeo ha sottolineato che "la convocazione di una nuova CIG" si deve basare "su un processo radicalmente diverso, trasparente e aperto alla partecipazione del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali e della Commissione, nel quale possano essere coinvolti i cittadini degli Stati membri e dei paesi candidati, come previsto dalla dichiarazione 23".

Ora a Laeken non è dei contenuti che si discuterà bensì del metodo per far emergere i contenuti, quelle riforme cioè che poi nel 2004 una nuova CIG dovrà varare.

Ebbene la strada da seguire – almeno a grandi linee – sembra già segnata. Ha detto Romano Prodi: "Per riformare le istituzioni in maniera accettabile ai nostri cittadini bisogna **dar vita a Laeken a una CONVENZIONE** che riunisca in forma paritaria: i rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei Paesi candidati; i rappresentanti dei parlamenti nazionali; i rappresentanti del parlamento europeo; i rappresentanti della Commissione".
In più : "i cittadini devono capire i necessari cambiamenti".

Lo stesso Parlamento europeo in una risoluzione su Nizza e il futuro dell'Europa "raccomanda la creazione di una Convenzione (i cui lavori dovrebbero essere avviati all'inizio del 2002) formata da membri dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo, della Commissione e dei governi, secondo il modello e la composizione della convenzione sui diritti fondamentali".

Sempre il Parlamento europeo poi ha già proposto di anticipare la convocazione della CIG alla fine del 2003 "facendo in modo che le elezioni europee del 2004 possano dare un impulso democratico al processo di integrazione europea e in modo da poter partecipare a tale processo, insieme alla Commissione, nelle migliori condizioni possibili".

Ora mi pare che questi potrebbero essere i punti toccati dalla nostra mozione:

- una premessa in cui ribadire il forte impegno dell'Italia a favore di una Unione politica (gli avvenimenti tragici dell'11 settembre hanno – se ce n'era bisogno – reso ancor più evidente il bisogno di un'Europa politica forte in grado di essere un interlocutore credibile anche nel rapporto con gli Stati Uniti) costruita su regole e principi di massima democrazia e dunque appoggiando fin da subito il disegno di una Carta costituzionale, ribadendo per altro il nostro interesse per una cooperazione rinforzata
- un netto pronunciamento a favore della Convenzione, cercando di chiarire meglio
- chi e quanti devono parteciparvi
- i tempi di lavoro assegnati
- i poteri di proposta
- il modo di funzionare: per consenso e quando occorra registrando ipotesi alternative
- un impegno per il governo a mettere a disposizione risorse per coinvolgere attivamente nel dibattito sul futuro dell'Europa le scuole, le università, le Regioni, i sindaci delle grandi città, le ong. Così facendo il contributo della società civile italiana alla convenzione potrà essere fattivo
- impegnarsi come parlamento nazionale ad aprire un sito Internet con lo scopo di attivare un Forum nazionale di discussione istituzionale e no.

Allego alcuni documenti utili di documentazione:

- la dichiarazione 23 allegata al trattato di Nizza
- la risoluzione del parlamento europeo del 31/05/2001
- il progetto di relazione Napolitano sul rapporto con i parlamenti nazionali
- il progetto di relazione Lamassoure sulla ripartizione delle competenze
- il discorso di Romano Prodi del 10 luglio 2001 alla commisisone Affari costituzionali del parlamento europeo

presso le commissioni Esteri e politiche europee di Camera e Senato sono poi rintracciabili importanti documenti come "il libro bianco sulla governance", un quaderno dell'Ufficio studi del Senato intitolato "il dibattito sul futuro dell'Unione Europea"

Esiste poi un sito Internet dell'Unione dedicato proprio al dibattito sul futuro dell'Europa: http://www.europa.eu.int/futurum/index.it.htm

196



Parma, 11 settembre 2001

Caro Onorevole,

a nome del Comitato promotore siamo particolarmente lieti di inviarTi copia del dossier ufficiale della candidatura di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea.

In questo anno e mezzo di lavoro abbiamo compreso l'importanza di questa proposta non solo per Parma e per tutto ciò che rappresenta in ambito italiano, ma per l'Italia e tutto il suo sistema di filiera agroalimentare.

Il Governo sta compiendo in queste ore un eccellente lavoro diplomatico, ma ci rendiamo conto e siamo profondamente convinti del peso politico che tutto il Parlamento può esercitare sul delicato tema della sicurezza alimentare.

Proprio per questo è fondamentale che tutti i gruppi parlamentari, insieme al Governo, sostengano con un prezioso e delicato lavoro di squadra, al di là di ogni appartenenza, la candidatura dell'Italia in tutte le sedi opportune.

Siamo altrettanto convinti che la proposta di Parma rappresenti in ambito europeo una delle poche, forse l'unica, "eccellenza" in campo alimentare, degne di ospitare l'Autorità nel pieno rispetto di tutti i requisiti indicati nel Libro Bianco per la Sicurezza Alimentare.

Come potrai constatare dal dossier, Parma costituisce il punto ideale d'incontro non solo dell'alta qualità delle produzioni e del rispetto della storia e della tradizione alimentare italiana, ma anche e soprattutto il luogo in cui questi primati si sviluppano quotidianamente attraverso la migliore ricerca scientifica e tecnologica, la formazione universitaria e quella post universitaria. E' sulla base di questa cultura che Parma è cresciuta come territorio in cui convivono da decenni le grandi imprese multinazionali con tutto il variegato sistema di piccole e piccolissime imprese agroindustriali e alimentari.

Siamo entrati nella fase finale della competizione che vede in lizza oltre a Parma, Helsinki, Lille e Barcellona: visto che l'Autorità dovrà essere operativa dal 1° gennaio 2002, la decisione è prevista nei prossimi Consigli europei di Gant (19 ottobre 2001) e Lacken (14 dicembre 2001).

Noi crediamo fermamente nelle possibilità di questa candidatura e dell'importante offerta che l'Italia ha fatto all'Unione Europea. Siamo qui a chiederTi il tuo personale aiuto e sostegno.

Per tutto ciò che potrai fare, Parma ti sarà grata.

Un affettuoso saluto

Andrea Borri
Presidente Provincia di Parma
e coordinatore Comitato Promotore

Elvio Ubaldi
Sindaco Comune di Parma
e co-presidente Comitato Promotore

CO-ORDINATION:
Office for the Presidency of the Parma Province - Phone 0521 210618 – 634 Fax 0521.210631 e-mail d.poli@provincia.parma.it
Internet: www.parmafoodauthority.org

11:30 14-09-01

197

ZCZC
AGI0029 3 POL 0 R01 / - VQZ PI01

REGGENTI DS CONFERMANO TEMPI CONGRESSO =

(AGI) - Roma, 14 set - Il comitato dei reggenti dei DS, d'intesa coi candidati alla segreteria, precisa che, essendo diventati oggetto di discussione i tempi e le modalita' del Congresso nazionale, l'orientamento comune e da tutti condiviso e' quello di confermarli.

Il Congresso - si legge in una nota dell'ufficio stampa Ds - rappresenta anche un'occasione importante di discussione e di mobilitazione sui temi posti dagli avvenimenti di questi giorni. Stiamo del resto seguendo in modo tempestivo, unitario e solidale il corso degli eventi per promuovere il massimo di iniziativa del partito e delle forze democratiche contro il terrorismo e per la pace, a partire dalla manifestazione dei DS di Reggio Emilia del 23 settembre e dalla partecipazione alla marcia Perugia - Assisi del 14 ottobre (AGI)

Red-Mal/
141130 SET 01
NNNN

198

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO

Roma, 14 SET. 2001
Prot. n. AP.T/2001. 1995

Onorevole Senatore,

allo scopo di fornirLe la periodica informativa sui consumi telefonici imputati sulla franchigia a Lei assegnata Le invio, allegata alla presente, una tabella contenente la Sua situazione per il periodo 1° luglio 31 agosto 2001.

Nel rimanere a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Le invio i migliori saluti.

Il Consigliere capo
dell'Ufficio tecnico e immobiliare
(Dott. Mario Midiri)

cc 01691201

199

Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane

Il Presidente

Roma, 19 settembre 2001

Senatore,

le Fondazioni di origine bancaria, concluso l'adeguamento statutario all'ordinamento di settore (legge n.461/98, d.lgs. n.153/99) e rinnovati gli organi amministrativi, hanno avviato responsabilmente una nuova e impegnativa fase della loro vita al servizio delle collettività di riferimento.

In questo periodo di forte evoluzione, l'ACRI, l'organizzazione nazionale che le rappresenta e le tutela (su 89 Fondazioni esistenti ne associa 85), intende accrescere il flusso di comunicazione verso tutti gli interlocutori istituzionali e in primo luogo verso gli esponenti parlamentari, onde sviluppare un dialogo proficuo e costante.

In quest'ottica si pone il documento allegato a questa lettera, che vuol tracciare un quadro articolato delle tematiche di maggior interesse per il settore, con l'augurio che risulti un utile strumento ricognitivo nei momenti delle analisi e delle scelte.

Esso non si limita alle problematiche relative alle partecipazioni bancarie delle Fondazioni, su cui maggiormente si è concentrata finora l'attenzione pubblica, bensì affronta anche questioni più squisitamente operative.

Le rappresento infine la disponibilità dell'ACRI ad avviare momenti di confronto anche su questi temi onde fornire tutte le ulteriori informazioni che verranno ritenute opportune, con l'auspicio di trovare nella Sua persona un interlocutore sensibile al ruolo e alle finalità che il legislatore ha assegnato alle Fondazioni nella Società Civile.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i più distinti saluti.

Giuseppe Guzzetti

All.

Ill.mo Senatore
Francesco De Martino
Democratici di Sinistra-l'Ulivo
Senato della Repubblica
Piazza Madama

00186 Roma

00198 Roma - Via di Villa Grazioli, 23 - Tel. 068553621 - Fax 068540192

COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI, SINDACATI E PATRONATI
PER IL RISARCIMENTO DELLE VITTIME ITALIANE DEL NAZISMO

A.N.R.P.
Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione

Sede organizzativa
via Sforza, 7
00185 Roma
tel. 06.70.04.251
fax 06.70.47.64.19
internet: www.anrp.it
e-mail: anrp@tin.it

Roma, 24 settembre 2001 (la lettera è arrivata oggi, 8 Ottobre)

Sen. Francesco DE MARTINO
Membro III Commissione permanente
Affari esteri, emigrazioni
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
00186 ROMA

Prot.n. 658 /HF

Illustre Senatore,

come è noto, nell'agosto 2000, il Governo tedesco, istituì la Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro", con il particolare fine di indennizzare tutti coloro (viventi alla data del 15 febbraio 1999) che ad opera del regime nazista, furono costretti al lavoro forzato o sottoposti a condizioni di schiavitù o subirono delle gravi ingiustizie.

La violenza della deportazione, dell'internamento e del lavoro forzato, che aveva visto vittime anche gli italiani (militari e civili), all'epoca erano oltre 700.000, era stata volutamente ignorata, nonostante la consapevolezza dell'illegittimo, inumano e criminoso comportamento della Germania nazista che non poteva non essere condannato dal diritto delle genti e dal sentimento umanitario.

In Italia -dati OIM- circa 90.000 persone (alle quali vanno aggiunti altri 10.000 connazionali residenti all'estero) hanno presentato domanda per ricevere tale risarcimento, nella convinzione, che la loro "tragedia" fosse stata finalmente riconosciuta. Ma nell'agosto 2001, allo scadere dei termini per la presentazione della domanda. Il Governo tedesco, con motivazioni molto discutibili sia sul piano giuridico che su quello storico, ha valutato negativamente la titolarità dell'indennizzo da parte degli ex internati militari italiani e forse anche per gli internati civili. Ha escluso di fatto dal riconoscimento la quasi totalità degli italiani.

Questa esclusione dovuta -a nostro avviso- esclusivamente a meri calcoli economici, ha determinato negli ex internati e loro familiari un diffuso sentimento di frustrazione e di mal contento.

./.

In questo delicato momento, sarebbe finalmente auspicabile che il Parlamento e il Governo italiano, intervenissero ufficialmente nelle sedi più idonee, con atti concreti tesi a soddisfare le legittime istanze di tale benemerita categoria, che si aspetta, a oltre 56 anni di distanza, un pur minimo riconoscimento morale e/o materiale, nonché il ripristino della "verità storica".

Per fare il punto della situazione e trarne degli indirizzi d'azione, il "Coordinamento delle associazioni, enti, sindacati e patronati per il risarcimento delle vittime italiane del nazismo", istituito presso questa Associazione, ha indetto una Conferenza stampa per mercoledì 3 ottobre 2001 alle ore 11,30 presso l'Auditorium di Piazza Adriana n. 3 (Roma), alla quale interverranno tra gli altri: la Prof.ssa M. Rita Saulle, ordinario di diritto internazionale all'Università "La Sapienza", il Dott. Lothar Evers, Presidente dell'Associazione Federale tedesca perseguitati dal nazismo, nonché membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione " Memoria, Responsabilità e Futuro", il Segretario Generale della FNC-CISL Antonio Uda, a nome delle Federazioni Pensionati CGIL, CISL e UIL, l'Avv. Joachim Lau estensore del ricorso a nome degli ex internati italiani alla Corte Costituzionale tedesca, in tale occasione sarà presentato il "Libro bianco" sulla vicenda.

Per quanto sopra, confido nella Sua sensibilità, e La invito ad intervenire a detto incontro, al fine di dare, nel Suo ruolo istituzionale, un segno di interesse alla vicenda di questi cittadini che tanto hanno dato al Paese.

In attesa di incontrarLa, invio i migliori saluti.

Prof. Enzo Orlanducci
Segretario Generale - Coordinatore

202

ACRI
Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Principali tematiche di interesse

Roma, settembre 2001

ASSR

203

INTRODUZIONE

Le Fondazioni di origine bancaria, nate agli inizi degli anni '90 a seguito dei processi di ristrutturazione che hanno interessato le *ex* banche pubbliche, sono oggi una realtà significativa del panorama europeo del non profit. Esse sono soggetti deputati a pieno titolo a svolgere un ruolo di rilievo, in un contesto di sussidiarietà, nel campo della promozione sociale ed economica per soddisfare i bisogni inespressi delle collettività di riferimento e concorrere così alla loro crescita culturale.

Nell'arco dell'ultimo decennio le Fondazioni sono state protagoniste di una importantissima riforma che ha avuto un impatto significativo sia per il sistema bancario sia per la società civile.

Le Fondazioni hanno esercitato un ruolo fondamentale nel processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano, che negli ultimi anni ha visto, in particolare, la nascita di importanti gruppi (IntesaBci, Unicredito, San Paolo Imi, Banca di Roma, Cardine, ecc.) capaci di competere in ambito europeo ed un innalzamento generalizzato del livello di efficienza e redditività, come rilevato anche dal Governatore della Banca d'Italia nell'ultima Assemblea del maggio 2001. Nel corso di tale processo le Fondazioni, in assenza di investitori istituzionali nazionali di lungo periodo, quali i fondi pensione, hanno rappresentato un fattore di stabilizzazione nella proprietà e nella gestione delle banche.

Laddove le Fondazioni detengono partecipazioni nel capitale delle banche la loro presenza non interferisce in alcun modo sul management delle banche stesse, essendo le Fondazioni mosse da logiche puramente finanziarie di investimento del patrimonio.

La dismissione delle quote di partecipazione di controllo nelle banche conferitarie è stata attuata ancor prima di quanto previsto dalla legge di riforma e ad oggi gli Enti che hanno ceduto il controllo sono 67 su 89 fondazioni, rappresentanti circa il 79% del patrimonio del sistema delle Fondazioni.
In un breve arco di tempo - iniziato alla fine del 1994, anno in cui è venuto meno l'obbligo legislativo per le Fondazioni di detenere la maggioranza delle azioni della banca conferitaria - 9 Fondazioni hanno completamente dismesso la partecipazione nella corrispondente banca conferitaria, 57 hanno una partecipazione inferiore al 50 per cento e solo 22 detengono ancora una quota di capitale di controllo. La quota media ponderata di partecipazione è oggi pari al 26,5%.

Il processo ha tuttavia subito una battuta di arresto a seguito dell'avvio (ottobre 2000) dell'indagine formale della Commissione Europea, concernente presunti aiuti di Stato circa il regime fiscale previsto dalla legge n. 461/98 e relativo decreto delegato n. 153/99 (c.d. legge "Ciampi").

La fase di diversificazione degli assetti proprietari delle banche è stata accompagnata da un incremento dell'efficienza delle Fondazioni.

204

avvenuto nonostante i vincoli e le incertezze derivanti da una normativa in via di completamento, che ha portato ad una crescita della redditività - passata dall'1,5% nel '93 al 4,2% nel '99 – e ad un conseguente incremento delle erogazioni che nel 1999 sono state pari ad oltre 1500 miliardi di lire.

Le Fondazioni hanno dato piena attuazione ai principi di riforma della legge n. 461/98, dotandosi, in particolare, di nuovi statuti ed hanno insediato nuovi organi articolati secondo le previsioni della legge e pienamente rappresentativi della società civile e dei territori di riferimento, favorendo ulteriormente l'indipendenza e l'autonomia delle Fondazioni.

Tuttavia, nonostante l'importante riforma recata dalla legge n. 461/98 e dal d.lgs. n. 153/99 abbia riconosciuto la natura giuridica privata e la piena autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni, sussistono ancora significativi vincoli che ne ostacolano o condizionano il libero ed autonomo agire nel soddisfacimento dei bisogni sociali delle collettività locali.

Nella consapevolezza che le Fondazioni costituiscono una rilevante risorsa per il nostro Paese, vengono di seguito evidenziate le tematiche che presentano maggiore delicatezza e complessità applicativa. L'ACRI auspica l'avvio di una riflessione che possa far pervenire ad un'impostazione delle questioni evidenziate rispettosa delle prerogative che la legge riconosce alle Fondazioni e delle attese della società civile, di cui le Fondazioni stesse desiderano farsi carico.

L'ACRI
(Cfr. scheda 1)

L'ACRI, Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, è l'organizzazione nazionale rappresentativa delle Fondazioni di cui all'art. 10, comma 3, lett. b), del d.lgs n. 153/99. Essa è una associazione volontaria, costituita nel 1912, che annovera fra i propri associati 85 delle 89 Fondazioni di origine bancaria e 58 Casse di Risparmio.

L'ACRI nei confronti delle Banche associate esplica sul piano nazionale una attività prevalentemente di tipo strategico anche con l'intento di evitare duplicazioni operative con l'attività dell'ABI. L'azione dell'Associazione è concentrata nei confronti delle Fondazioni, per le quali svolge attività di tutela e rappresentanza degli interessi, nonché di supporto operativo. In ambito internazionale l'ACRI svolge attività di rappresentanza presso gli organismi internazionali delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni.

CERTEZZA DEL QUADRO NORMATIVO
(Cfr. scheda 2)

I recenti provvedimenti ministeriali hanno evidenziato come il quadro normativo di riferimento per le Fondazioni non sia ancora definito ed anzi come lo stesso sia caratterizzato da elementi di incertezza che ne rendono transitorie le regole.

E' essenziale per le Fondazioni avere un quadro normativo stabile, soprattutto in questa fase in cui le stesse si apprestano ad operare

205

secondo le nuove regole statutarie, anche con il completamento delle disposizioni normative conformemente alle previsioni della legge (limite minimo di reddito, regolamento di bilancio, ecc.).

Viceversa, ulteriori interventi normativi da parte dell'Autorità di vigilanza su aspetti già disciplinati dagli statuti certamente non facilitano l'azione delle Fondazioni volta a perseguire efficacemente i propri scopi istituzionali.

SALVAGUARDIA DELL'AUTONOMIA GESTIONALE DELLE FONDAZIONI
(Cfr. schede 3, 4 e 5)

A seguito del processo di riforma, partito agli inizi degli anni '90, si sono affermati nel nostro ordinamento 89 nuovi soggetti privati ed autonomi che hanno giocato un ruolo importante nel processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano e che, grazie alla loro solidità finanziaria ed alle loro potenzialità progettuali, colmano un vuoto importante all'interno del terzo settore italiano.

Affinché possano sempre più esplicare in maniera efficace la propria azione è indispensabile che, sia sotto il profilo dell'attività erogativa, che della gestione patrimoniale, l'autonomia di questi Enti sia preservata.

Pertanto, andrebbero evitati provvedimenti lesivi dell'autonomia erogativa delle Fondazioni, non introducendo vincoli di destinazione in aggiunta a quelli già previsti dalla legge n. 461/98 e dal d.lgs. n. 153/99.

Analogamente è necessario che resti tutelata l'autonomia nella gestione del patrimonio, peraltro, già soggetta a precisa disciplina legislativa.

INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
(Cfr. scheda 6)

L'attuazione del d.lgs. n. 153/99 relativamente al processo di dismissione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, avviato con decisione dalle Fondazioni sin dal 1994, ha subito nello scorso anno, a seguito della procedura di indagine formale della Commissione europea in ordine alle misure fiscali recate dal medesimo decreto, una battuta di arresto dovuta all'incertezza normativa che ne è derivata.

Il perdurare di tale incertezza sta riducendo il tempo disponibile per beneficiare delle agevolazioni fiscali che accompagnano l'obbligo di dismissione.

Al fine di ricostituire una situazione di certezza del diritto, appare opportuno che i termini previsti dalla legge per la cessione del controllo vengano prorogati per un periodo corrispondente almeno alla durata della predetta iniziativa della Commissione europea.

DETENIBILITÀ DI IMMOBILI NON STRUMENTALI
(Cfr. scheda 7)

L'attuale disciplina delle Fondazioni prevede che il loro patrimonio sia investito esclusivamente in valori mobiliari. L'acquisto di beni immobili è consentito, infatti, solo se strumentale all'attività della Fondazione. La detenzione di immobili diversi comporta la perdita della qualificazione ai fini fiscali di ente non commerciale.

206

Tale scelta non appare coerente con la necessità di adottare criteri prudenziali di rischio nell'amministrazione del patrimonio e con la correlata opportunità di diversificazione degli investimenti.

Gli investimenti immobiliari consentirebbero, invece, quell'opportuno ancoraggio reale che stabilizzerebbe il valore del patrimonio nel lungo periodo e quindi ne ridurrebbe i rischi di conservazione.

Inoltre la possibilità di acquisire proprietà di interesse storico e artistico accrescerebbe ulteriormente il legame delle Fondazioni con la comunità di riferimento.

QUESTIONI CONNESSE ALLE FONDAZIONI DI DIMENSIONI MINORI
(Cfr. allegato 8)

Per le Fondazioni di minori dimensioni, che operano in un contesto territoriale delimitato, il tema della conservazione del patrimonio si intreccia con quello del radicamento territoriale.

Le Fondazioni e le banche hanno un ruolo importante e complementare per lo sviluppo del territorio di riferimento, anche se operano in ambiti e con finalità diversi. In effetti, mentre la Fondazione, intervenendo nei settori statutari, mira alla crescita sociale della propria comunità territoriale, la banca è da sempre impegnata nel sostegno dell'economia locale, operando a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

Il passaggio della conferitaria sotto il controllo di un'altra banca senza legami con il territorio renderebbe molto meno agevole coordinare in modo complementare l'impatto sul territorio della Fondazione e della banca locale. L'efficienza complessiva del sistema bancario non ne risulterebbe peraltro pregiudicata in quanto le banche conferitarie sotto il controllo di piccole Fondazioni pesano per il 2,6% sul totale attivo di bilancio delle banche nazionali e sono generalmente ben gestite.

La conservazione di uno stretto rapporto con il territorio, quindi, passa per le Fondazioni di minore dimensione anche attraverso il mantenimento di uno stretto collegamento con la conferitaria.

SCHEDE ESPLICATIVE DI SUPPORTO ALL'ESAME DELLE TEMATICHE

ASSR

SCHEDA 1

L'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

ORIGINE E SCOPO

L'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), costituita nel 1912, è una Associazione volontaria, senza finalità di lucro. Essa costituisce la rappresentanza nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle società del sistema delle Casse di Risparmio.

L'Associazione è apolitica ed ha lo scopo:

- di rappresentare e tutelare gli interessi generali degli Associati per favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo tecnico ed economico;
- di coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo interesse, per renderla più efficace nonché di promuovere iniziative consortili ed attività di interesse comune;
- di ricercare e promuovere rapporti di collaborazione operativa fra gli Associati ed enti, società ed organismi di rilievo italiani e stranieri, concordando ipotesi di convenzioni o accordi da sottoporre all'approvazione degli associati medesimi.

LA COMPAGINE ASSOCIATIVA DELL'ACRI

La compagine associativa è composta da 159 soci, così suddivisi:

n. 85 Fondazioni di origine bancaria
n. 58 Banche (*ex* Casse di Risparmio)
n. 10 Società per azioni partecipate dalle banche socie
n. 4 Associazioni territoriali di Fondazioni
n. 2 Fondazioni di origine non bancaria

L'ATTIVITÀ DELL'ACRI

L'attività dell'ACRI si esplica in via esclusiva nei confronti dei propri Associati, sia Banche che Fondazioni.

Quale associazione di categoria, l'ACRI svolge un'attività di rappresentanza e di tutela degli interessi degli Associati e di ausilio operativo.

L'attività nei confronti delle Banche ha subito ripercussioni a seguito della trasformazione del quadro normativo ed organizzativo che in questi ultimi anni ha interessato il sistema bancario italiano, a partire dalla c.d. legge Amato del 1990. Per tali soci l'Associazione opera con finalità di supporto indiretto, collaborando con l'ABI sulle tematiche comuni alle altre banche, e diretto per quelle problematiche che accomunano le Casse di Risparmio, in virtù della loro specificità derivante da una comune tradizione storica, ovvero della loro maggiore omogeneità istituzionale.

L'attività dell'ACRI, quindi, si concentra prevalentemente nei confronti delle Fondazioni. Per tali soggetti l'Associazione esplica appieno le proprie funzioni di organizzazione rappresentativa, adempiendo, tra l'altro, alle funzioni che il legislatore le ha attribuito: quale interlocutore dell'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e quale soggetto coinvolto nell'applicazione dell'art. 15 della legge n. 266/91 sul volontariato. Nei confronti delle Fondazioni, l'ACRI è impegnata a consolidare ed accrescere l'assistenza allo sviluppo strategico, progettuale e organizzativo; a sviluppare i rapporti internazionali ed a concertare azioni ed iniziative comuni con soggetti terzi.

SCHEDA 2

EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE CASSE DI RISPARMIO E DELLE FONDAZIONI

CASSE DI RISPARMIO

Le Casse di Risparmio, sorte agli inizi dell'Ottocento, erano enti pubblici, nei quali convivevano due anime: quella rivolta all'esercizio del credito e quella rivolta ad effettuare interventi di utilità sociale nei confronti delle comunità di riferimento.

Negli anni Novanta le Casse di Risparmio sono state oggetto di una profonda e radicale trasformazione che ha fortemente modificato il loro assetto, sia dal punto di vista giuridico-istituzionale che da quello strutturale-operativo.

Sotto la spinta esercitata dalla I e dalla II Direttiva europea in materia creditizia riguardanti la libertà di stabilimento e la despecializzazione bancaria, il processo di trasformazione ed ammodernamento del sistema bancario italiano ha subìto una rapida accelerazione che ha condotto all'approvazione della legge di delega n. 218 del 30 luglio 1990 (c.d. legge "Amato") e relativi decreti applicativi.

Le Casse di Risparmio, quindi, hanno dato attuazione ai principi recati dalla legge "Amato" ed hanno provveduto a conferire l'azienda bancaria ad una nuova apposita entità giuridica (Cassa di Risparmio S.p.A.) per assumere la qualificazione di Ente conferente (poi denominato Fondazione) con finalità di interesse pubblico e di utilità sociale.

Le Casse di Risparmio S.p.A. sono società commerciali private disciplinate dal codice civile e dalle norme in materia bancaria, analogamente alle altre banche operanti nel settore del credito.

FONDAZIONI

Le Fondazioni sono i soggetti che residuano dalle operazioni di conferimento dell'azienda bancaria, ai sensi della legge "Amato" del 1990. Inizialmente, esse erano disciplinate dalle poche norme del d.lgs. n. 356/90, attuativo, tra gli altri, delle disposizioni recate dalla stessa legge di delega (l. n. 218/90).

Fino al 1994 le Fondazioni avevano l'obbligo del mantenimento della maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie. Con l'entrata in vigore della legge n. 474/94 tale obbligo è stato eliminato e sono stati introdotti incentivi fiscali per la dismissione delle partecipazioni detenute dalle Fondazioni (direttiva "Dini" dello stesso anno).

210

Ciò ha favorito l'avvio di un processo di diversificazione degli assetti societari delle banche partecipate che ha consentito di coniugare il raggiungimento di una dimensione adeguata delle società partecipate alle esigenze del mercato con il mantenimento del radicamento territoriale delle banche stesse.

Nel 1998, con l'approvazione della legge di delega n. 461/98 (c.d. legge "Ciampi"), e con il successivo decreto applicativo n. 153/99 il legislatore ha provveduto, da un lato, a creare i presupposti per un completamento del processo di ristrutturazione bancaria avviato con la legge "Amato", e, dall'altro, a realizzare una revisione della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni. Per effetto della riforma recata dalla legge "Ciampi", la cui prima fase si è conclusa con l'approvazione degli statuti da parte dell'Autorità di vigilanza, "le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" (art. 2 d.lgs 153/99).

Le Fondazioni, quindi, sono enti non profit che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Esse operano preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, nonché dell'assistenza alle categorie sociali deboli, nonché in quei settori che ciascuna Fondazione ha ritenuto di prevedere nel proprio statuto.

L'iniziale obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie è stato sostituito da un obbligo opposto: la perdita del controllo delle società stesse a cui è stato associato un regime di neutralità fiscale per le plusvalenze realizzate nella dismissione. Tale disciplina fiscale ha una applicazione temporalmente limitata ai 4 anni successivi all'entrata in vigore del decreto applicativo (fino al 15 giugno 2003).

Alle disposizioni recate dal d.lgs. n. 153/99 hanno fatto seguito, ad opera del Ministero del Tesoro, quale autorità vigilante delle Fondazioni, un atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti (Provvedimento 5 agosto 1999) ed uno recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 (Provvedimento 19 aprile 2001).

Il Ministro del Tesoro ha inoltre emanato in data 22 maggio 2001 un atto di indirizzo, concernente l'incompatibilità ed i requisiti di onorabilità, materie già trattate nel citato

211

provvedimento del 5 agosto 1999. L'atto è stato impugnato da ACRI e da 55 fondazioni davanti al TAR del Lazio. Al di là dei contenuti specifici oggetto del provvedimento, le Fondazioni intendono contrastare l'utilizzo degli atti di indirizzo quale strumento di modifica della normativa primaria. Ciò creerebbe ulteriori incertezze di interpretazione della normativa e limiterebbe il dispiegarsi delle piene potenzialità operative delle fondazioni.

SCHEDA 3

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA: DATI STRUTTURALI

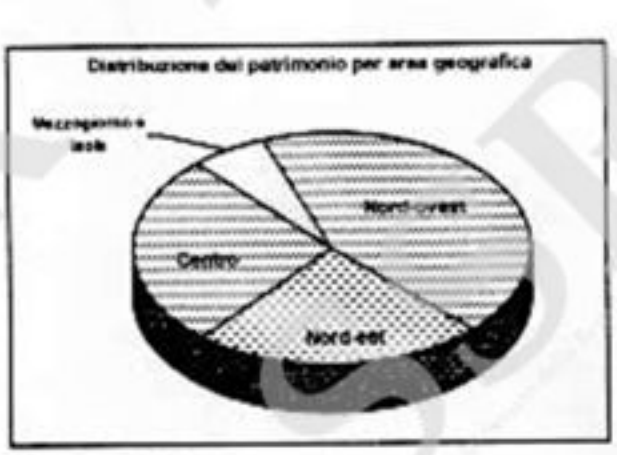
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E PATRIMONIALE

Le Fondazioni di origine bancaria sono 89 e possiedono complessivamente un patrimonio pari a 58.412 miliardi di lire (30.167,3 milioni di euro) in base ai valori di bilancio 1999.

La loro distribuzione in relazione alla dimensione dei patrimoni è caratterizzata dalla presenza di poche grandi Fondazioni e molte di dimensione media e piccola. Le prime 10 Fondazioni per dimensione di patrimonio (quelle con patrimonio superiore ai 1.000 miliardi) rappresentano circa il 67% della somma dei patrimoni.

La loro distribuzione geografica è prevalente nel settentrione, dove sono anche le Fondazioni più grandi, e nel centro del Paese come è indicato nella figura 1 allegata e nella seguente tabella:

Area geografica	N° Fondazioni	% patrimonio
Nord-ovest	17	43
Nord-est	31	24
Centro	29	27
Mezzogiorno e Isole	12	6
Totale	89	100



ASSETTI PARTECIPATIVI NELLE BANCHE CONFERITARIE

Le Fondazioni possedevano inizialmente la totalità del capitale delle banche nate a seguito del conferimento dell'attività creditizia da parte degli originari Enti pubblici economici (Casse di risparmio e I.C.D.P. – Istituti di crediti di diritto pubblico), così come previsto dalla legge di delega n. 218/90 (c.d. legge "Amato"). Successivamente, in accordo con l'evoluzione della normativa, le Fondazioni hanno avviato un processo di dismissione delle partecipazioni bancarie tale per cui a metà 2001, su un totale di 89 Enti, sono 22 quelli che detengono, direttamente o indirettamente, oltre il 50% del capitale della rispettiva società bancaria conferitaria.

Di queste 22 Fondazioni (21 Fondazioni Casse di Risparmio ed una Fondazione ex Istituto di Credito di Diritto Pubblico) solo due rientrano fra le prime dieci in termini patrimoniali: Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. In concreto, misurata in percentuale del patrimonio totale delle Fondazioni, la quota delle 22 Fondazioni che ancora detengono una partecipazione di controllo è

213.

pari al 19,3% e le relative banche pesano solo per il 7,2% sul totale attivo di bilancio del sistema bancario Nella figura 2 e nella tabella allegate sono indicate le fasi temporali del processo di dismissione del controllo delle banche conferitarie.

L'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE

Nel periodo che va dal 1993 al 1999, le Fondazioni hanno destinato all'attività istituzionale complessivamente 3.870 miliardi di lire, oltre il 53% dei loro proventi (la restante parte è stata così utilizzata: 37% per gli accantonamenti obbligatori per legge e per previsioni statutarie, 8% per il pagamento dei costi di funzionamento e 2% per le imposte).

Inoltre, nei sette anni considerati (1993/99), le risorse disponibili per l'attività istituzionale nei settori di intervento sono state destinate secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

SETTORI	%
Arte e cultura	32.1
Assistenza sociale	14.1
Istruzione	13.3
Sanità	11.3
Fondi speciali per il Volontariato (L. 266/91)	10.3
Ricerca scientifica	6.4
Promozione e sviluppo comunità	5.5
Altri settori (con percentuali inferiori a 5)	7.0
Totale	100.0

La distribuzione geografica delle risorse erogate è stata la seguente (solo CR, 1998)

Area geografica	%
Nord-ovest	43,0
Nord-est	37,5
Centro	15,5
Mezzogiorno e Isole	4,0
Totale	100,0

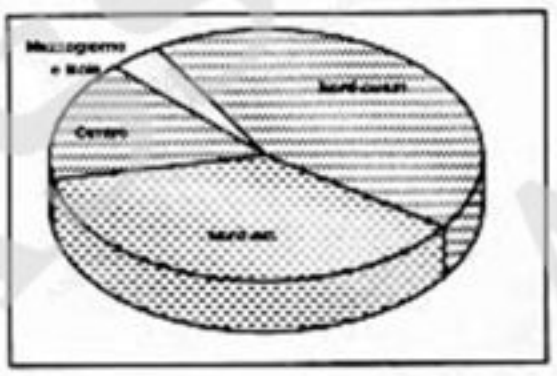


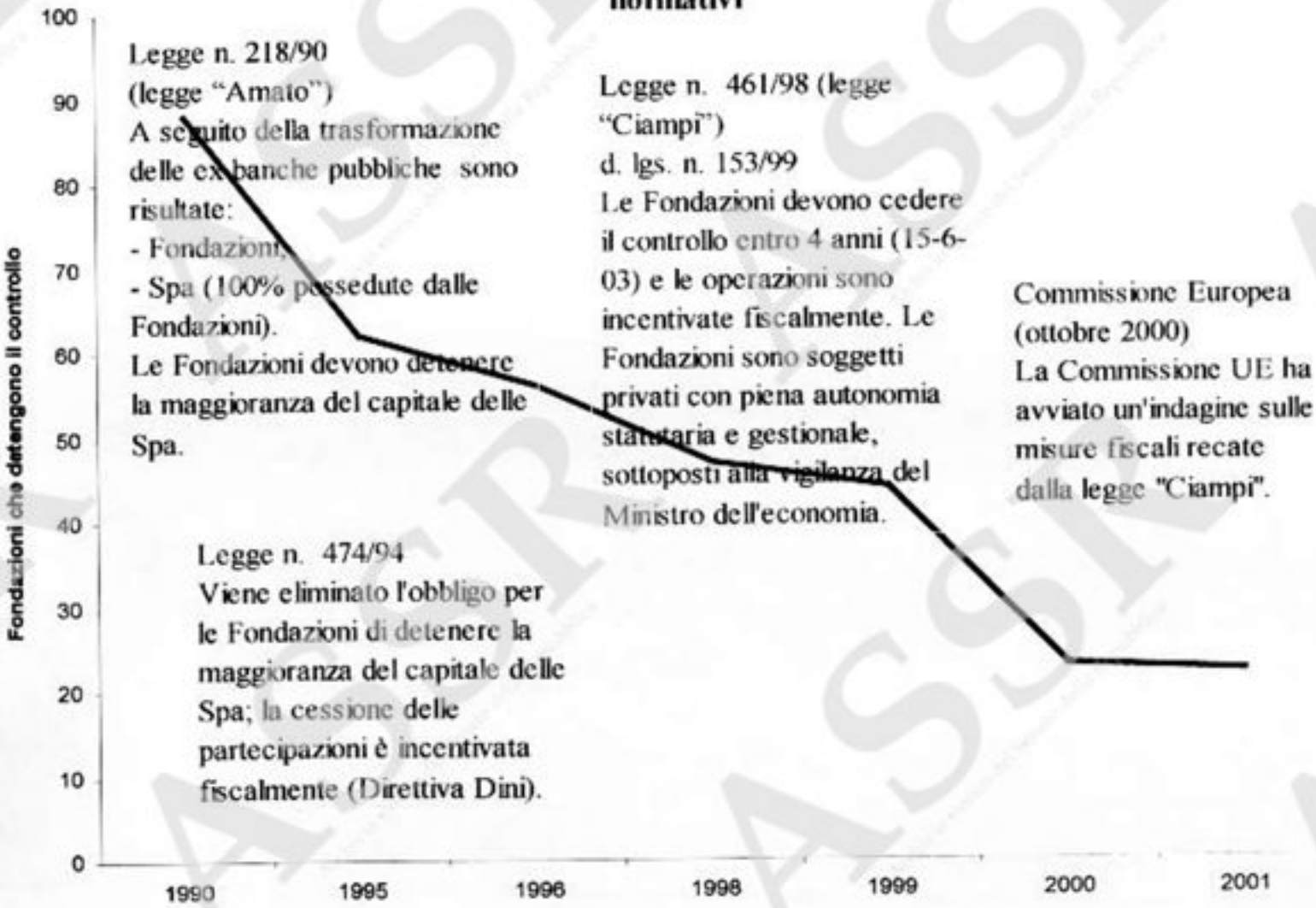
Figura 1

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA*



* *Per esigenze di brevità il nome delle Fondazioni è indicato in forme sintetica*

Andamento delle partecipazioni nelle banche conferitarie e principali eventi normativi



Assetti partecipativi delle Fondazioni bancarie (situazione aggiornata a maggio 2001)

	1990	1995	1996	1998	1999	2000	2001		
	N° Fond. (1)	N° Fond. (1)	N° Fond. (1)	N° Fond. (1)	N° Fond. (1)	N° Fond. (1)	N° Fond. (1)	peso % patrimonio (2)	% media di part. (3)
Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50%	88	62	56	47	44	23	22	19,3	66,8
Fondazioni con partecipazione nella conferitaria ≤ al 50%	0	26	30	36	36	57	58	78,6	17,3
Fondazioni che non detengono partecipazioni nella Conferitaria	0	1	3	6	9	9	9	2,0	0,0
	88	89	89	89	89	89	89		

Legenda:
Colonna 1: numero di Fondazioni appartenenti alla classe tipologica considerata.
Colonna 2: incidenza percentuale della somma del patrimonio delle Fondazioni considerate sul totale del patrimonio delle Fondazioni bancarie.
Colonna 3: percentuale media (ponderata con i patrimoni) di partecipazione delle Fondazioni nelle società bancarie conferitarie.

SCHEDA 4

SALVAGUARDIA DELL'AUTONOMIA GESTIONALE DELLE FONDAZIONI
LEGGE SULL'EDITORIA

L'ACRI fin dall'inizio dell'iter parlamentare della legge "Ciampi" (legge n. 461/98), nelle audizioni tenutesi sia alla Camera che al Senato, ha sempre richiesto con forza che nella legge venisse affermata la natura privata delle Fondazioni e venissero ribaditi i fondamentali principi di autonomia e di autorganizzazione.

La legge "Ciampi" e il successivo decreto legislativo di attuazione (d.lgs n. 153/99) hanno accolto tale impostazione. Non sono purtroppo mancati ritorni di una cultura che si pensava superata dai principi di riforma statuiti nella legislazione in parola e che considera le Fondazioni di origine bancaria non già soggetti autonomi ed attivi nello sviluppo economico-sociale delle collettività del nostro Paese, ma patrimoni disponibili da utilizzare coattivamente.

Un esempio di intervento legislativo impositivo di vincoli di destinazione del reddito e quindi lesivo dell'autonomia gestionale delle Fondazioni è dato dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, che ha modificato l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 153/99, riguardante appunto la destinazione del reddito delle Fondazioni, inserendo dopo la lett. e) la seguente:

e-bis) *acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole.*

L'ACRI ha provveduto, con lettera del 28 marzo 2001, ad interessare il Ministro del Tesoro, in quanto autorità deputata a fissare i parametri erogativi previsti, rappresentando, al di là di ogni valutazione circa le finalità della predetta disposizione, l'illegittimità del provvedimento legislativo in parola e la ferma intenzione dell'Associazione di contrastarne ogni sua eventuale applicazione, anche promuovendo apposite iniziative legislative e giudiziarie.

SCHEDA 5

SALVAGUARDIA DELL'AUTONOMIA GESTIONALE DELLE FONDAZIONI

FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO(ART. 15 LEGGE N. 266/91)

NORMATIVA

L'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 pone in capo alle Fondazioni di origine bancaria l'obbligo di accantonare un quindicesimo dei loro proventi annui netti ad appositi fondi speciali per il volontariato costituiti presso le regioni e provincie autonome. Finalità di questi fondi è il sostegno e la qualificazione del volontariato, da realizzarsi tramite Centri di servizio istituiti a tal fine.

Con l'atto di indirizzo del Ministro del Tesoro del 19.04.2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2000 è stata ridefinita la modalità di calcolo dell'accantonamento dovuto dalle Fondazioni stesse.
Recependo i criteri sanciti dalla nuova disciplina delle Fondazioni bancarie (art. 2, comma 1, lettera *b)* della L. 461/98, e art. 8, comma 1 del decreto legislativo 153/99), il provvedimento ministeriale stabilisce che la base di calcolo del "quindicesimo" a favore dei fondi speciali per il volontariato debba essere ottenuta sottraendo all'avanzo d'esercizio l'accantonamento alla riserva obbligatoria (fissata per il 2000 nella misura del 15%) e l'importo minimo da destinare ai cosiddetti settori rilevanti.

Tali fondi sono amministrati da Comitati di gestione regionali, composti da 15 membri (8 nominati dalle Fondazioni finanziatrici, 4 dalle organizzazioni di volontariato ed un membro ciascuno dal Ministero della Solidarietà sociale, dalla Regione e dagli Enti Locali).

Nei dieci anni trascorsi dall'introduzione della legge (cinque dall'attuazione del dispositivo dell'art. 15), si sono manifestate una serie di criticità che, in buona misura, hanno confermato la fondatezza delle preoccupazioni iniziali delle Fondazioni:

- realizzare una più stretta correlazione tra l'entità delle risorse messe a disposizione dei Centri di servizio ed il conseguimento degli obiettivi della legge-quadro.
- rendere più chiari ed efficienti i meccanismi di governo e di funzionamento dell'intero processo di allocazione delle risorse.

219

Tutto ciò rende ormai ineludibile, anche ad avviso di significative espressioni del mondo del volontariato, una seria azione tendente a correggere gli squilibri e le distorsioni venutisi a creare.

ENTITÀ DELLE RISORSE - Eccedenza delle risorse accumulate a livello nazionale rispetto alle esigenze finanziarie legate allo svolgimento delle attività di competenza dei Centri di servizio.

Si consideri, al riguardo, che a tutto il 1999 (ultimo dato disponibile) solo il 15% delle somme accantonate dalle Fondazioni (pari ad un totale di circa 362 miliardi) è stato concretamente utilizzato. Anche tenendo conto dei ritardi "tecnici" dovuti all'esigenza di prevedere un periodo di accumulo delle risorse (fissato dalla normativa in un biennio), e pur volendo non considerare le situazioni più "anomale", prodottesi per una tardiva attuazione della legge (non imputabile alle Fondazioni), la percentuale di utilizzo dei fondi disponibili, a livello nazionale, supera di poco il 50%.

D'altra parte, ciò non sorprende se si considera che da quando venne definita la quota di accantonamento delle Fondazioni ad oggi, la redditività delle stesse è aumentata in modo rilevantissimo producendo, sulla base del parametro fisso del "quindicesimo dei proventi" previsto dalla legge, una crescita quasi esponenziale delle risorse in accumulo (dal 1991 al 1999 gli accantonamenti sono aumentati di ben venti volte, da 7 miliardi a 141 miliardi)

MECCANISMI DI GOVERNO E DI FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO - Insufficiente chiarificazione del ruolo e delle competenze dei Comitati di gestione. Le Fondazioni, come molti altri addetti ai lavori, ritengono che ad essi debba ricondursi una funzione di indirizzo generale e di orientamento dei Centri di servizio, oltre che di mero controllo. Tuttavia, su questo punto la normativa non è del tutto chiara, e favorisce, in alcune situazioni regionali, l'insorgere di conflitti di competenze tra Comitato di gestione e Centri di servizio che, naturalmente, vanno a tutto danno delle organizzazioni beneficiarie del servizio finale.

- Impropri tentativi di estensione dell'attività dei Centri di servizio. In alcune realtà si vorrebbe attribuire ai Centri di servizio la facoltà di sostenere i progetti del volontariato mediante finanziamenti diretti, oltre che attraverso i tradizionali *servizi* di loro competenza.

Su questa materia si è registrata, sul finire dello scorso anno, una iniziativa dell'allora Ministro per gli Affari Sociali , Onorevole Turco, che ha sostanzialmente aderito a dette sollecitazioni inviando una comunicazione ai Comitati dei gestione e ai Centri di servizio (in data 22.12.2000) nella quale propone una linea interpretative del D.M. 8/10/97 che conferma

220

l'ammissibilità della suddetta prassi operativa.

Le Fondazioni non hanno assolutamente condiviso l'interpretazione del Ministro e nelle opportune sedi istituzionali hanno espresso, tramite l'ACRI, valutazioni di merito che mettono in evidenza i limiti di legittimità e di natura tecnica delle tesi sostenute con la comunicazione ministeriale.

Su questa problematica si è recentemente pronunciata anche la Consulta nazionale dei Comitati di gestione (organo di coordinamento nazionale dei Comitati di gestione regionali) che ha riaffermato l'assoluta inammissibilità di forme dirette di finanziamento alle organizzazioni di volontariato da parte dei Centri di servizio, pur se a fronte di specifici progetti.

SCHEDA 6

INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN ORDINE AI BENEFICI FISCALI RECATI DALLA LEGGE CIAMPI

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il 10 febbraio 2001, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (serie C n. 44, pag. 2), è stata pubblicata la decisione della Commissione Europea di avviare la procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE, in merito all'aiuto n. C54/2000 (ex NN 70/2000) relativo alle misure fiscali per le banche e le fondazioni bancarie.

In particolare la Commissione ha sollevato dubbi circa la potenziale incompatibilità con le regole europee in materia di aiuti di Stato, delle misure introdotte dal d.lgs. n. 153/99 recante attuazione della legge delega n.461 del 23.12.98 per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.11, comma 1, del d.lgs. 356/90 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria. Vengono in pratica contestate alle Fondazioni le disposizioni che attribuiscono loro la qualifica di enti non commerciali, la riduzione a metà dell'aliquota Irpeg sui redditi derivanti da immobili e da imprese c.d. "strumentali" e la neutralità fiscale delle cessioni delle azioni detenute nella Società bancaria conferitaria.

ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE

L'ACRI ha partecipato insieme ad ABI alla predisposizione del documento messo a punto dal Governo in risposta alle osservazioni della C.E. ed ha presentato alla Commissione stessa il 9 marzo 2001, in qualità di terzo interessato, le proprie osservazioni, integrate successivamente con un'ulteriore memoria in data 16 maggio, al fine di dimostrare l'insussistenza dei presupposti per considerare le misure contestate aiuti di Stato.

Le argomentazioni svolte sono state finalizzate a sostenere:

- la mancanza dei presupposti per considerare le Fondazioni quali "imprese", in quanto esse non hanno fino ad oggi esercitato attività di impresa e potranno esercitarla in futuro solo entro limiti molto ristretti e tali da escludere la possibilità di porle in concorrenza con altre imprese.
- l'inquadramento delle misure concernenti il regime fiscale quale misure di carattere generale, già esistenti da tempo nella nostra legislazione, applicabili a tutti gli enti privi di scopo di lucro aventi ad oggetto esclusivo il perseguimento degli scopi di utilità sociale previsti per le fondazioni.

22

- l'assenza dei presupposti dell'agevolazione in merito alla esenzione fiscale delle plusvalenze concernenti la cessione delle partecipazioni nelle banche conferitarie, poiché questa non rappresenta un vantaggio per le Fondazioni, bensì la rimozione di un'ingiustificata penalizzazione che si tradurrebbe in un esproprio di risorse, laddove lo Stato intendesse prelevare l'imposta su plusvalenze la cui emersione è addebitabile ad una cessione imposta dallo Stato medesimo.
- la sostanziale equivalenza della disciplina del controllo recata dal d.lgs. n. 153/99 a quella contenuta nel T.U. bancario, alla luce delle diverse previsioni normative recate dal medesimo decreto, nonché della concreta operatività delle Fondazioni.

EFFETTI

L'avvio dell'indagine formale da parte della Commissione ha bloccato i processi di dismissione delle partecipazioni e fino a quando la procedura non sarà conclusa ciò determina di fatto una riduzione del termine quadriennale a disposizione delle Fondazioni per perdere il controllo delle banche conferitarie.
Qualora la Commissione dovesse ritenere le predette misure fiscali incompatibili con i principi del mercato unico, si rimetterebbero in discussione gli stessi principi sui quali si basa la legge "Ciampi".

SCHEDA 7

DETENIBILITA' DI IMMOBILI NON STRUMENTALI

In merito alla preclusione recata dall'art. 12 del d.lgs. n. 153/99 di detenere immobili "diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla" Fondazione o da imprese strumentali, trascorsi quattro anni dall'entrata in vigore del decreto (15.6.2003), pena la perdita della qualifica tributaria di ente non commerciale, l'Associazione si è attivata nel corso dei lavori parlamentari relativi alla legge di delega, con la proposizione di emendamenti volti a prevedere la possibilità di detenere immobili "non strumentali" in una data percentuale (10%) del patrimonio, ottenendo la predisposizione di alcuni ordini del giorno, in parte approvati in parte accolti dal Governo come raccomandazioni, che di seguito si elencano.

***

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461 – ORDINI DEL GIORNO

CAMERA DEI DEPUTATI IN PRIMA LETTURA

ORDINE DEL GIORNO
(Approvato dalla Camera)

Art. 3

La Camera, premesso che:

il comma 1, lettera b), dell'articolo 3 prevede l'attribuzione della qualificazione di "enti non commerciali" agli enti conferenti "sempre che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 2";

il tenore letterale della norma sembrerebbe voler mettere sullo stesso piano gli enti conferenti che mantengono il possesso di una partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria e dispongono di un patrimonio immobiliare consistente e gli enti conferenti che hanno già dismesso, in tutto o in parte, la loro partecipazione azionaria e che possiedono un solo immobile, sede legale dell'ente e dei suoi uffici, anche se di dimensione più estesa rispetto all'attuale fabbisogno delle proprie attività istituzionali;

ciò penalizzerebbe fortemente le piccole fondazioni, che avendo anch'esse l'obbligo di operare "secondo principi di economicità della gestione anche attraverso la diversificazione degli investimenti" (articolo 2, comma 1, lettera c), hanno la necessità di mettere a reddito una parte, quella eccedente, dell'unico immobile di proprietà;

impegna il Governo

224

a considerare ai fini delle agevolazioni fiscali l'immobile sede della fondazione quale bene strumentale, anche se parzialmente occupato dalla stessa.

CAMERA DEI DEPUTATI IN SECONDA LETTURA

ORDINI DEL GIORNO

(Non posti in votazione ma accolti dal Governo come raccomandazioni)

Art. 3

La Camera,

esaminato il disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

considerata l'opportunità di evitare incertezze interpretative circa l'estensione delle agevolazioni fiscali;

impegna il Governo

a precisare che l'immobile ove ha la sede l'ente conferente sia considerato, anche se soltanto in parte, occupato dalla predetta sede, quale immobile strumentale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

Art. 3

La Camera,

esaminato il disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

considerato che la conservazione e valorizzazione dei beni culturali rientra tra i settori nei quali, a norma del comma 1 dell'articolo 2, lettera d), gli enti possono esercitare imprese direttamente strumentali,

ritenuta l'opportunità di evitare incertezze interpretative circa la portata delle agevolazioni fiscali;

impegna il Governo

a precisare, in sede di emanazione della normativa delegata che gli immobili di interesse storico o artistico di proprietà degli enti o quelli destinati alla conservazione o valorizzazione di beni culturali, costituiscano in ogni caso immobili strumentali ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

225

SENATO DELLA REPUBBLICA

ORDINE DEL GIORNO

(Non posto in votazione ma accolto dal Governo come raccomandazione)

Art. 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3158-A (e altri) recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria",

considerato:

che l'articolo 3, lettera b), prevede, come noto, la perdita della natura non commerciale della fondazione allorché la stessa, dopo il termine di 4 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, risulti titolare di diritti reali sui beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'Ente medesimo o dalla società previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge;

che l'investimento immobiliare rappresenta, in un contesto economico finanziario come quello attuale, una forma redditizia di impiego del patrimonio, in grado di assicurare una diversificazione degli investimenti, andrebbe previsto che, in ogni caso, il possesso degli immobili per un valore non superiore ad una predefinita percentuale (dieci per cento) del patrimonio non comporta il venir meno della natura non commerciale dell'ente;

impegna il Governo

a favorire l'introduzione di una modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nel senso sopra indicato.

SCHEDA 8

QUESTIONI CONNESSE ALLA FONDAZIONI DI DIMENSIONI MINORI

Le Fondazioni di piccole dimensioni, di certo non hanno parte nell'evoluzione degli scenari creditizi nazionali, ma sono azioniste di maggioranza o comunque importanti di molte Casse di Risparmio cosiddette "di territorio".

Queste Casse di minori dimensioni, ben radicate sul territorio in cui operano da molto tempo, hanno un vantaggio competitivo sul resto del sistema bancario e possono cogliere le esigenze del mercato con immediatezza e contemporaneamente venire incontro alle aspettative della clientela di minori dimensioni, in particolare famiglie e piccole imprese, con maggiore celerità ed elasticità rispetto alle aziende di maggiori dimensioni.

Ciò è possibile in quanto, pur nell'ottica competitiva del mercato, hanno ritenuto di continuare ad essere "banca" senza abbandonare i principi originali per cui erano sorte e cioè di non puntare al guadagno ad ogni costo, ma di guardare al complesso dello sviluppo della comunità locale in cui operano. Il fatto che ancor oggi, in una realtà del mercato bancario caratterizzata da competizione sfrenata, le Casse minori coprano, nei territori di tradizionale operatività, quote di mercato anche superiori al 50 per cento, nonostante la presenza di istituti bancari di livello nazionale, ne è il più eloquente esempio.

L'errore che si imputa al legislatore è quello di aver voluto trattare con un'unica norma realtà enormemente diverse; si pensi soltanto alla profonda differenza tra Fondazioni di grandi dimensioni a carattere nazionale e Fondazioni locali a carattere poco più che comunale.

La cessione delle azioni delle banche da parte delle piccole Fondazioni, vista la realtà dei mercati finanziari attuali ed i ristretti tempi previsti dalla normativa, potrebbe avvenire solo in minima parte attraverso un collocamento diffuso a livello locale e quindi porterebbe ad una cessione (o svendita?) del controllo della Banca ad istituti di grandi dimensioni o alla confluenza in holding promosse da questi istituti, con quote di trascurabile minoranza. A maggior ragione se si trattasse di cessione totale. La modifica così radicale della proprietà della banca, lontana territorialmente e dimensionalmente, porterebbe ad uno stravolgimento delle logiche operative di queste piccole Casse di Risparmio, con una più che probabile scomparsa che causerebbe sicuramente un impoverimento della comunità locale.

Occorre, a tale proposito, tenere presente che le Fondazioni di maggiori dimensioni hanno oggettivamente maggiori possibilità di collocamento delle azioni delle Casse in quanto si rivolgono ad un mercato più ampio ed hanno la possibilità di renderle quotabili in borsa per cui le stesse sono sicuramente più appetibili delle azioni eventualmente vendute dalle Fondazioni di minori dimensioni, che potrebbero avere una circolazione ben più limitata e rivolta al mercato locale.

227

Ma la vera garanzia che le piccole e medie Casse di Risparmio possano contribuire a sostenere lo sviluppo economico del territorio ove operano è data dalla presenza delle Fondazioni nella loro compagine sociale, meglio se con partecipazione consistente che consenta di influire sulle linee strategiche. Va infatti rammentato che numerose Fondazioni prevedono nel loro statuto la promozione e lo sviluppo economico e sociale delle comunità e del territorio.

Non è logico affermare che la presenza sui mercati minori solamente di poche grandi realtà bancarie, costituirebbe un impoverimento di queste comunità? E non sarebbe ovvio che le autonomie locali che queste Banche hanno istituito e sviluppato dovrebbero poter avere voce in capitolo? O a forza di parlare di autonomie locali ci accorgeremo che il centralismo statale è sempre più imperante?

Si ritiene che l'applicazione della norma in materia di perdita del controllo delle aziende bancarie, per le piccole Casse di Risparmio, debba essere oggetto dei necessari approfondimenti, anche attraverso la consultazione degli Enti locali territoriali interessati, essendo obiettivo prioritario il mantenimento del ruolo e dell'attività delle Casse di Risparmio locali a servizio delle famiglie, delle imprese e più in generale dello sviluppo economico del territorio, non escludendo possibili azioni tese alla modifica della normativa attualmente in vigore.

Per i motivi che sono stati sommariamente esposti si chiede alle forze politiche di farsi carico di un approfondimento sulla possibilità di correggere la normativa per le piccole Fondazioni in un senso che consenta la sopravvivenza delle piccole Casse di Risparmio (perché non deve essere lasciata al mercato la sopravvivenza o meno e le si vuole abolire per legge?), nella convinzione che la scomparsa delle banche "di territorio" sarebbe dannosa per le comunità locali servite.

La generalizzazione del principio dell'espulsione delle Fondazioni dall'azionariato delle Piccole Casse decreterebbe la morte di queste banche e la totale omologazione del mercato bancario, anche locale, alle logiche dei grandi gruppi, con un impoverimento di quella "provincia" italiana delle piccole e medie imprese che spesso, in momenti di crisi, è stata il vero sostegno dell'economia nazionale.

228

PARLAMENTO EUROPEO

1999 *2004*

Commissione per gli affari costituzionali

3 settembre 2001

DOCUMENTO DI LAVORO N. 2

sulle relazioni tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella costruzione europea

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Giorgio Napolitano

ASSR

229

I. INTRODUZIONE

1. Il tema del ruolo dei Parlamenti nazionali - e dunque anche delle relazioni tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali - ritorna in primo piano per molteplici ragioni. Il Consiglio di Nizza, nella Dichiarazione sull'avvenire dell'Unione annessa al Trattato, lo ha indicato come uno dei quattro temi da porre al centro di un vasto dibattito, destinato a sfociare in una nuova Conferenza Intergovernativa. A questa indicazione possono darsi significati diversi; in essa possono essersi rispecchiati punti di vista non chiaramente confrontatisi tra i capi di Stato e di governo, e non convergenti, sull'architettura istituzionale e sul complessivo sviluppo dell'Unione più larga che sta per nascere. Si impone perciò un serio sforzo di chiarificazione.

2. In sostanza, quel che ritorna in primo piano è il tema più generale del grado di democraticità del processo di integrazione. Si sta riducendo, o rischia di aggravarsi, il "deficit democratico" nell'Unione? Si avverte, a questo proposito, un crescente malessere nei Parlamenti nazionali, per gli insufficienti progressi finora realizzatisi sul piano della controllabilità democratica del processo di integrazione e dei suoi sviluppi recenti in varii campi. E si ha ragione di temere che con il grande allargamento ormai alle porte, il problema divenga ancora più complesso e acuto. Una analoga insoddisfazione e preoccupazione viene espressa dal Parlamento europeo.

   Si deve aggiungere che sarebbe un grave errore ritenere che il problema non sia sentito dai cittadini.

3. Infatti, la perdita di consensi nelle opinioni pubbliche, il diffondersi di fenomeni di disaffezione, di delusione e di diffidenza verso lo sviluppo dell'Unione, non si spiegano solo con tutto quel che risulta carente o non convincente nell'azione dell'Unione, nelle sue politiche concrete, nelle sue risposte a domande e aspettative importanti per la vita e il futuro dei cittadini, delle famiglie, delle popolazioni. Il diffondersi di quei fenomeni dipende anche da un senso di estraniazione, da una difficoltà grave di comprensione e di partecipazione, da un timore di impotenza dinanzi a decisioni che calino dall'alto, non influenzabili e non controllabili.

4. Sappiamo, certo, come per riguadagnare consensi e sostegni nei nostri paesi, sia essenziale che in questa fase si metta l'accento su "quel che vogliamo fare insieme", sulle questioni da affrontare e sulle soluzioni da darvi al livello europeo, sui progetti da realizzare via via attraverso l'Unione più larga e le sue diverse possibili articolazioni. Ma da questo discorso "sui contenuti" non può essere separato il discorso sulle "forme" della costruzione europea, sul "come" governarne gli sviluppi, sulle istituzioni e sul loro funzionamento. Gli interrogativi sull'Unione che vogliamo - in una Europa finalmente unificata - costituiscono un tutto inscindibile, sollecitano un disegno in cui possano riconoscersi i cittadini anche in quanto garantisca più democrazia.

II. "DEFICIT DEMOCRATICO" E RUOLO DEI PARLAMENTI

5. Le insufficienze di legittimazione democratica del processo di integrazione sono state da tempo riassunte nella formula del "deficit democratico". Si voglia o no continuare a usare questa formula, bisogna ricordare come essa non sia rimasta una definizione astratta o puramente polemica: ancora nella relazione dell'on. Neyts-Uyttebrock, adottata dal Parlamento europeo nel giugno 1997, si analizzavano le componenti concrete di quel deficit. Quella analisi rimane in gran parte valida, e non sarà dunque ripetuta in questa nuova relazione, che intende limitarsi a un aggiornamento e ad una riproposizione del tema del ruolo dei Parlamenti nella costruzione europea, nella vita dell'Unione, tenendo conto di sviluppi recenti - dal Trattato di Amsterdam a quello di Nizza - e di prospettive nuove.

6. Conviene naturalmente ribadire che il problema della crescita della democrazia nell'Unione è più ampio di quello del riconoscimento e della valorizzazione del ruolo dei Parlamenti. Altri aspetti fondamentali sono costituiti dalla crescita di più forti attori politici e sociali su scala europea - partiti, sindacati, associazioni (ONG) e movimenti di opinione - dalla moltiplicazione dei canali di partecipazione dei cittadini al dibattito sullo stato dell'Unione, dal formarsi di uno spazio pubblico di comunicazione al livello europeo.

7. Come è stato perciò ben detto in uno studio preparato per la XXIV COSAC, il Parlamento europeo e la "parlamentarizzazione" del sistema decisionale dell'Unione attraverso i Parlamenti - insieme quello europeo e quelli nazionali - rappresentano soltanto uno degli strumenti per costruire un ordine europeo pienamente legittimato: ma uno strumento essenziale e necessario [1]. Le istituzioni della democrazia rappresentativa restano infatti un pilastro insostituibile della democrazia nei nostri paesi sia al livello nazionale sia al livello europeo: esse attraversano una fase di seria difficoltà per motivi che non è possibile esplorare qui e che vanno riferiti non solo alle peculiarità del processo di integrazione europea ma a mutazioni profonde intervenute nelle nostre società, nelle tecnologie comunicative e nella competizione politica, nelle sensibilità e nei comportamenti individuali e di gruppo. Ma ogni sforzo va compiuto per adeguare a tali mutazioni il modo di essere e di operare delle istituzioni della democrazia rappresentativa e innanzitutto dei Parlamenti, rilanciandone le funzioni e i poteri.

8. L'Unione si fonda su una doppia legittimazione, in quanto Unione di Stati e Unione di popoli. Il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, in quanto eletti direttamente dai cittadini sia l'uno che gli altri, sono egualmente rappresentativi dei popoli in seno all'Unione europea. I sistemi di democrazia parlamentare in ciascuno degli Stati membri dell'Unione hanno profonde radici storiche e poggiano su un complesso tessuto di relazioni politiche e sociali; la solidità dei quadri democratici nazionali, e la loro vicinanza ai cittadini, costituiscono un patrimonio irrinunciabile. Non se ne può in nessun modo prescindere nel perseguire la "parlamentarizzazione" dell'Unione: questa deve percorrere una via originale, facendo leva su due pilastri, quello del Parlamento europeo e quello dei Parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo ne deve avere piena consapevolezza, guardandosi dal coltivare uno schema semplicistico che lo veda, sempre di più, titolare

[1] Andreas Maurer - Paper for Working Group Meeting, XXIV COSAC, April 8-9, 2001

esclusivo del ruolo di rappresentante dei cittadini e di garante della democrazia nel rapporto con le altre istituzioni dell'Unione. Ed esso non può preoccuparsi soltanto di rivendicare per sé maggiori poteri, trascurando il riconoscimento del ruolo dei Parlamenti nazionali.

9. D'altra parte, del tutto erronea sarebbe la tendenza a ritenere che la democrazia possa garantirsi e vivere solo su basi nazionali; che non sia concepibile uno sviluppo della democrazia, in senso istituzionale e politico, anche su scala europea; che risulti impossibile colmare il deficit democratico dell'Unione anche attraverso il rafforzamento del Parlamento europeo e che quindi si debba non solo scoraggiare un tale rafforzamento ma addirittura imboccare una strada che porti a restituire poteri ai Parlamenti nazionali.

10. Occorre essere ben consapevoli di un dato fondamentale: sono i Parlamenti nel loro insieme - non gli uni o l'altro, non i soli Parlamenti nazionali piuttosto che quello europeo - che soffrono di uno squilibrio ancora grave tra i poteri attribuiti al Consiglio e alla Commissione e le loro possibilità di partecipazione e di controllo rispetto al processo di formazione delle decisioni legislative e degli indirizzi politici dell'Unione. E' dunque indispensabile la collaborazione, una visione comune, un impegno congiunto, ferme restando le rispettive, distinte funzioni. Ripetiamo con ancora maggior convinzione quanto affermò la relazione Neyts-Uyttebroek: "La qualità delle relazioni fra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali è di fondamentale importanza ai fini del carattere democratico globale dell'Unione. Se dovessero divenire rivali, è certo che la democrazia ne soffrirebbe. Se, al contrario, riconoscono di avere una missione comune, la democrazia risulterà vincente".

III. SVILUPPI RECENTI E LIMITI DI FONDO SUL PIANO DELLA "PARLAMENTARIZZAZIONE"

11. Gli sviluppi più significativi sulla via della parlamentarizzazione, nel periodo successivo alla già citata relazione del 1997, a partire dal Trattato di Amsterdam, sono stati:

- l'estendersi del potere di co-decisione legislativa del Parlamento europeo, e il rafforzamento della sua partecipazione all'investitura del Presidente della Commissione

- la formalizzazione, con il Protocollo n. 9, del diritto dei Parlamenti nazionali all'informazione tempestiva sulle proposte legislative della Commissione, quali definite dal Consiglio, nonché sui documenti di consultazione redatti dalla Commissione

- il riconoscimento, con lo stesso Protocollo, del ruolo della COSAC.

Senza sottovalutare questi risultati, si deve tuttavia osservare:

- per quel che riguarda il Parlamento europeo, rimangono escluse dal suo potere di co-decisione anche materie in cui si è sancito il passaggio al voto a maggioranza qualificata: il Trattato di Nizza non ha messo fine a questa asimmetria, ma l'ha ribadita. Anche il problema della definizione degli atti legislativi, ovvero della gerarchia delle norme comunitarie, è rimasto irrisolto.

- per quel che riguarda i Parlamenti nazionali, l'accoglimento, da parte del Consiglio di Amsterdam, delle richieste relative alla fissazione di limiti di tempo minimi per l'esame, soprattutto, dei testi di carattere legislativo, è stato parziale, non corrispondente per varii aspetti a quelle richieste, così come formulate dalla COSAC e dal Parlamento europeo.

12. Costituisce ancora motivo di forte insoddisfazione e preoccupazione il fatto che si sottraggano a una funzione di indirizzo e di controllo - da parte sia del Parlamento europeo sia dei Parlamenti nazionali - campi già indicati nella relazione e nella risoluzione del giugno 1997: oltre che la politica agricola, campo di intervento tradizionale, altri di più recente sviluppo, e cioè la politica estera e di sicurezza comune, gli affari interni e di giustizia, la politica economica e monetaria nel contesto della UEM. Il Trattato di Nizza non ha segnato, a questo proposito, alcun progresso, mentre ha sancito decisioni notevolmente innovative, sul piano strettamente intergovernativo, come quelle relative all'avvio di una struttura politico-militare di difesa comune.

13. Sul piano più generale degli equilibri istituzionali, si è fatta evidente e inquietante la tendenza all'indebolimento del metodo comunitario, e al rafforzamento della dimensione intergovernativa nella guida dell'Unione, quale si è espresso nel modo più netto nell'enfatizzazione del ruolo del Consiglio europeo.

    I gravi limiti che dal punto di vista della trasparenza e della controllabilità presenta l'attività del Consiglio, anche in quanto legislatore, sono stati solo scalfiti da alcune disposizioni del Trattato di Amsterdam. Il Consiglio continua a deliberare in sede legislativa a porte chiuse.

14. Vanno valutati positivamente: nel senso di una maggiore apertura democratica, la formulazione e quindi la regolamentazione dell'art. 255 del Trattato CE sull'accesso ai documenti; nel senso di un rafforzamento delle garanzie per il Parlamento europeo, la nuova formulazione - col Trattato di Nizza - delle disposizioni in materia di cooperazione rafforzata.

IV. IL TERRENO ESSENZIALE DELLE RELAZIONI TRA PARLAMENTI NAZIONALI E GOVERNI NAZIONALI

15. E' interesse comune del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali che questi ultimi siano messi in grado di esercitare nel modo più efficace funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dei rispettivi governi in quanto membri del Consiglio dell'Unione. E' questa la via fondamentale per realizzare la partecipazione dei Parlamenti nazionali all'attività legislativa dell'Unione così come allo sviluppo delle politiche comuni.

16. E' essenziale che i Parlamenti nazionali possano intervenire nella fase della formazione dei testi legislativi europei, esprimendo opinioni e contributi di cui i rispettivi governi si impegnino a tenere conto, anche se non possa trattarsi di mandati vincolanti. Da questo punto di vista, il Protocollo di Amsterdam ha consentito progressi ma non in misura sufficiente, com'è risultato dalle risposte al questionario diramato in preparazione della XXIII COSAC.

La COSAC riunitasi quindi a Versailles ha formulato richieste di modifica del Protocollo, con particolare riferimento alla trasmissione per via elettronica a ogni Parlamento nazionale di documenti e proposte di carattere legislativo ma anche delle proposte di misure da adottare ai sensi dei titoli V e VI del TUE (Politica estera e di sicurezza comune, cooperazione di polizia e giudiziaria). I termini di tempo già fissati dovrebbero inoltre valere anche per le proposte in materia di PESC. Tali richieste non sono state prese in considerazione nella CIG conclusasi a Nizza: il Parlamento europeo può impegnarsi a sostenerle in vista della prossima CIG e chiedere che nella pratica si proceda fin d'ora in questo senso.

17. Il documento di discussione "I Parlamenti nazionali e l'Unione europea" elaborato dalla Presidenza svedese per l'apposito gruppo di lavoro della COSAC (maggio 2001) ha fornito un quadro aggiornato delle modalità e delle iniziative attraverso cui le Commissioni per gli affari europei operanti in seno ai Parlamenti nazionali, e questi ultimi nel loro complesso, influenzano la legislazione comunitaria e le politiche dell'Unione avendo per interlocutori i rispettivi governi. L'esame dei testi, la formulazione di pareri e di proposte, il confronto con le posizioni dei governi e il controllo dei loro comportamenti presentano gradi molto diversi di efficacia da paese a paese: esistono margini ancora molto ampi per lo sviluppo di queste funzioni - anche attraverso la diffusione delle migliori pratiche - e il Parlamento europeo intende contribuire alla creazione di condizioni ancora più favorevoli perché esse possano esplicarsi pienamente. Lo studio, e quindi la diffusione, delle migliori pratiche può rivelarsi molto utile, pur dovendosi naturalmente tener conto del modo di procedere proprio di ciascun Parlamento nazionale.

18. Assai varia si presenta la situazione per quel che riguarda le modalità di discussione e deliberazione, nei singoli Parlamenti nazionali, in materia di trasposizione delle direttive comunitarie. Importante anche in questo campo è la diffusione delle migliori esperienze.

19. Va infine attentamente considerato il problema della trasmissione di adeguate informazioni ai Parlamenti nazionali sull'attività dei Comitati di conciliazione e sulle procedure di "comitologia".

V. NUOVI SVILUPPI NELLE RELAZIONI TRA PARLAMENTO EUROPEO E PARLAMENTI NAZIONALI

20. Negli ultimi anni le relazioni tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali hanno conosciuto un considerevole arricchimento e sviluppo: scambi di visite e delegazioni, incontri di tipo bilaterale tra Commissioni omologhe del Parlamento europeo e di singoli Parlamenti nazionali, incontri di tipo multilaterale tra Commissioni omologhe del Parlamento europeo e di tutti i Parlamenti nazionali, incontri periodici tra la Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo e delegazioni dei Parlamenti nazionali nel corso della CIG 2000 e nella fase successiva (invitando rappresentanti dei Parlamenti nazionali a tutte le riunioni di quella Commissione), ecc. Bisogna proseguire su questa strada, non trascurando aspetti come quelli dello scambio di documenti, della reciproca informazione, della collaborazione a scopo conoscitivo per l'approfondimento di temi di comune interesse. E vanno rafforzati in particolare gli incontri tra Commissioni del

Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali competenti per gli affari interni e di giustizia, tra quelle competenti per gli affari esteri, la sicurezza e la difesa, tra quelle competenti per le politiche dell'Unione Economica e Monetaria.

21. Si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di un vero e proprio accordointerparlamentare che renda sistematiche e programmatiche molteplici forme di consultazione e cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. Non si tratterebbe di un accordo formalmente vincolante, come lo sono gli accordi-quadro tra le istituzioni dell'Unione; ma esso potrebbe egualmente definire impegni e criteri di comportamento condivisi dalle parti contraenti, e contribuire a un clima di reciproca fiducia oltre che a un più ordinato e ricco sviluppo della collaborazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. Una collaborazione ispirata a un principio di complementarietà, che non trascura le diversità dei rispettivi mandati e punti di vista, e rispetta la autonomia di ciascuna istituzione.

    La sede in cui definire un simile accordo potrebbe essere la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea.

22. Un forum importante di consultazione e discussione non solo tra i Parlamenti nazionali ma anche tra questi e il Parlamento europeo, è costituito dalla COSAC. Ad essa il Protocollo di Amsterdam ha attribuito facoltà significative di presentazione di propri contributi alle istituzioni dell'Unione, con particolare riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di sussidiarietà. L'autorevolezza politica, e la stabilità nel corso di ogni legislatura, delle rappresentanze nazionali potrebbero rafforzare il peso e la funzionalità di questa istituzione.

23. Continua a non trovare sufficienti consensi l'ipotesi di convocazione di Conferenze dei Parlamenti (nazionali ed europeo) a suo tempo menzionata nella dichiarazione n. 14 annessa al Trattato di Maastricht.

24. Compiti significativi vengono svolti e ancor più potranno essere svolti dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti nazionali dell'Unione Europea. In questo spirito si è proposto - nel paragrafo 21 - di affidare alla Conferenza un ruolo di rilievo nell'ipotesi di un "accordo interparlamentare".

25. Un campo nuovo di iniziativa è rappresentato dagli incontri tra i responsabili delle diverse famiglie politiche nel Parlamento europeo e nei Parlamenti nazionali. Per questa via si puo' realizzare quel che finora è largamente mancato : uno sforzo di informazione e comprensione reciproca tra rappresentanti di forze politiche affini nel Parlamento europeo e nei Parlamenti nazionali, per avvicinarne le sensibilità e i punti di vista. In questa direzione spinge anche l'impegno, scaturito dal Consiglio di Nizza, a rafforzare il ruolo dei partiti politici europei.

VI. ALTRE IPOTESI IN DISCUSSIONE

26. Viene ancora riproposta da alcuni Parlamenti nazionali, ma senza riscuotere il consenso di molti altri, l'ipotesi di una seconda Camera composta da parlamentari nazionali. La

proposta parte dalla convinzione che si potrebbe in questo modo rafforzare la legittimità democratica dell'Unione e rispondere alla preoccupazione che i Parlamenti nazionali vedano ulteriormente ridursi la loro influenza sul processo decisionale al livello europeo e sugli sviluppi della costruzione europea. Crediamo che le risposte a tale preoccupazione possano essere diverse - come risulta dal presente documento - da quella della creazione di una seconda Camera.

Quest'ultima rappresenterebbe una nuova istituzione non eletta direttamente dai cittadini e si tradurrebbe in un ulteriore appesantimento della già complessa architettura istituzionale dell'Unione. Le difficoltà di funzionamento di una Camera i cui membri siano anche membri dei Parlamenti nazionali sono già state sperimentate e appaiono tali da indurre alcuni dei proponenti di una seconda Camera a prevedere una riduzione al minimo dei giorni di sessione durante l'anno e, in sostanza, dei compiti da assolvere. Ma anche partendo da proposte apparentemente limitate per quel che riguarda compiti e poteri di una seconda Camera - esame preventivo di ogni testo dal punto di vista dell'applicazione del principio di sussidiarietà, poteri di controllo o consultivi sulle materie degli attuali secondo e terzo pilastro - si determinerebbe una confusa sovrapposizione tra il ruolo dell'ipotizzata seconda Camera e i ruoli di altre istituzioni, come il Parlamento europeo e gli stessi Parlamenti nazionali.

Occorre invece rafforzare i poteri di questi ultimi nei confronti dei rispettivi governi, consolidare e accrescere il ruolo del Parlamento europeo sia sul piano della codecisione legislativa sia sul piano delle funzioni di indirizzo politico e di controllo, costruire una più stretta ed efficace cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, anche affidandovi un nuovo potere comune come si indicherà nel capitolo VII: è questa la strada maestra da seguire.

27. L'ipotesi, avanzata dal primo ministro francese Jospin, di una "Conferenza permanente dei Parlamenti o Congresso" solleva numerosi interrogativi: anche in quanto essa sembra trascurare il ruolo attuale e potenziale di un'istituzione già esistente come la COSAC. Per quel che riguarda le future procedure di ratifica dei Trattati, è ancora prematuro prospettare soluzioni parziali del problema.

28. L'ipotesi della partecipazione di uno o più rappresentanti di ciascun Parlamento nazionale accanto al rispettivo Ministro nelle riunioni dei Consigli dei ministri in sede legislativa presenta il rischio segnalato nel già citato rapporto della Presidenza svedese per la XXIV COSAC .e difficilmente superabile: il rischio cioè "che i diversi ruoli del governo nazionale e del Parlamento nazionale si confondano" con la conseguenza di serie distorsioni nei rapporti tra governi e Parlamenti nei paesi dell'Unione.

VII. VERSO UNA INNOVAZIONE DI PRIMARIA IMPORTANZA NEL RUOLO DEI PARLAMENTI

29. La partecipazione dei Parlamenti nazionali, attraverso 30 rappresentanti, e del Parlamento europeo, attraverso 16 rappresentanti, all'organismo incaricato di redigere la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione ha rappresentato un'esperienza originale e di grande valore, tale da aprire la strada a una innovazione di primaria importanza per il ruolo dei

Parlamenti nella costruzione dell'Unione più larga. La Convenzione si è caratterizzata per il riconoscimento, su un piede di parità, del contributo di quattro componenti istituzionali - accanto ai Parlamenti, i governi nazionali e la Commissione - alla definizione di un testo altamente impegnativo e destinato ad essere integrato nei Trattati. Si è trattato del riconoscimento *in nuce* di una comune responsabilità nell'esercizio del "potere costituente" finora riservato ai soli governi.

30. Con la Dichiarazione sull'avvenire dell'Unione annessa al Trattato di Nizza, i capi di Stato e di governo hanno delineato un processo che dovrà concludersi con una nuova Conferenza intergovernativa entro il 2004 senza ripetere il metodo ormai esaurito di preparazione della CIG 2000. E' convinzione del Parlamento europeo - espressasi anche nella risoluzione del 31 maggio - che un simile processo debba imperniarsi su un organismo come la già sperimentata Convenzione, tenendo naturalmente conto della diversità del mandato da assolvere rispetto a quello della redazione della Carta dei Diritti fondamentali e del vincolo derivante dall'art. 48 del Trattato di una definizione conclusiva dei testi che implichino revisioni dei Trattati affidata alla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

31. La nuova Convenzione - la cui composizione dovrà anch'essa abbracciare le quattro istituzioni già impegnate nella redazione della Carta dei Diritti - sarà chiamata ad assumere compiti comprendenti la elaborazione di un vero e proprio testo di Costituzione europea. Pur dovendo anche quest'ultimo essere sottoposto alla valutazione e decisione finale della CIG, si prospetta un superamento dello schema tradizionale dei Trattati internazionali sottoscritti dai governi e ratificati dai Parlamenti.

32. Si andrebbe così verso l'attribuzione ai Parlamenti nazionali - finora semplicemente chiamati a pronunciarsi con un sì o con un no in sede di ratifica - e al Parlamento europeo - finora non titolare neppure di un parere conforme sulle revisioni dei Trattati - di un co-potere costituente, ovvero di un potere costituente condiviso con i governi nazionali. Si aprirebbe una pagina nuova per il ruolo dei Parlamenti nella costruzione europea.

237

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Elenco delle accessioni all'Archivio legislativo



Servizio dei Resoconti e della comunicazione istituzionale
Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni

N. 1, Ottobre 2001

Da restituire all'Archivio Legislativo - Palazzo Madama

Sen. .....

DOCUMENTI

Doc. XVII, n1

Documento approvato dalla 1a commissione permanente a conclusione dell'indagine conoscitiva
Sui fatti accaduti in occasione del vertice G8 di Genova

Relatore Boscetto

☐

Doc. CL, n. 3 (XIII Leg.)

Relazione sui risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione della legge in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato . (Anno 1999)

Pres. Ministro bilancio, tesoro e programmazione economica

☐

Doc. XIV n.1

Decisione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello stato
(Per l'esercizio finanziario 2000)
Appendice alla decisione (vol. X)

☐

Doc. XIV n.1

Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello stato
Ministeri per l'assetto del territorio e delle infrastrutture
(Per l'esercizio finanziario 2000)
(vol. IX)

☐

Doc. XXX n. 1

Relazione relative allo stato delle tossicodipendenze in Italia. (anno 2000)

Pres. Ministro del lavoro e delle politiche sociali

☐

Doc. XV n. 12

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO:

Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno (svimez) (Esercizio 2000)

☐

Doc. LI n. 1

Relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sulla efficacia degli interventi effettuati a sostegno delle forze di polizia albanesi (1° gennaio - 30 giugno 2001)

Pres. Ministro dell'interno

☐

Doc. CV n. 1

Relazione sullo stato di attuazione dell'art. 1 della legge recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali e sull'attività svolta in materia di imprenditorialità giovanile (Anno 2000)
Pres. Ministro dell'economia e finanze

☐

Doc. XXX-bis n. 1

Atti della conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope svoltasi a Genova nel mese di novembre 2000

Doc. XV n. 319 - (XIII Leg.)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO:

Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (cilea) (Esercizio 1998)

Doc. XVIII n. 1

DOCUMENTO APPROVATO DALLA 1A COMMISSIONE PERMANENTE

Proposta di regolamento del consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei - Com. (2000) Def. (1)

ASSR

ASSR

2h1 9

PUBBLICAZIONI E DOSSIERS

Dossier del Servizio Studi n. 36

Il "referendum sul federalismo"

Nota breve del Servizio Studi

Il "referendum sul federalismo"

Dossier del Servizio Studi n. 37

A.S. n. 633 di conversione del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
"Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"
Schede di lettura

Procedimento elettronico di votazione. Descrizione e istruzioni

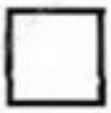
Con le modifiche approvate del Consiglio di Presidenza il 20 settembre 2001

a cura del Servizio dei resoconti e comunicazione istituzionale - Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato

Criteri per la redazione dei testi normativi in vista della fine della fase transitoria dell'Unione monetaria e della cessazione del corso legale della lira

Circolare del Presidente del Senato

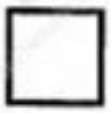
A cura del Servizio per la qualità degli atti normativi e del Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale - Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni



REPERTORI E MANUALI

Repertorio delle commissioni parlamentari d'inchiesta (1948 - 2001)

A cura DEL Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale - 'Ufficio dell'archivio storico









243

Fondazione CeSPE

Notiziario economico

Nuova serie

n° 1 – ottobre 2001

ASSR

Il quadro congiunturale dell'economia italiana

Il rallentamento dell'attività economica e lo shock dell'11 settembre

Le previsioni sull'andamento delle economie italiana ed europea, che nei primi mesi del 2001 indicavano una ripresa a partire dal secondo semestre dell'anno in corso, sono state successivamente rivedute al ribasso. Gli eventi dell'11 settembre si sono quindi verificati in una fase di continuazione del rallentamento dell'attività economica, ponendo nuove incertezze ancora difficili da valutare. Si tratta di stimare, infatti, non solo gli effetti immediati dell'accaduto, ma soprattutto le conseguenze economiche degli eventi politici e militari che ne sono conseguiti e la cui evoluzione è, a tutt'oggi, ancora incerta.[1]

Si può senz'altro affermare che gli effetti immediati non sono stati certamente positivi. Ma, restringendo l'ottica all'economia italiana, i primi dati non sembrano confermare la temuta, da alcuni analisti, caduta dello stato delle aspettative. In realtà, sembra che l'attacco terroristico agli Stati Uniti abbia scosso solo marginalmente la fiducia dei produttori e dei consumatori italiani. L'inchiesta ISAE di settembre sui consumatori ha rilevato si un calo nello stato delle aspettative, ma di scarsa rilevanza e ancora da confermare. Una scarsa influenza degli ultimi avvenimenti internazionali sulle decisioni di consumo degli italiani è stata confermata anche da altri studi demoscopici, come quello condotto da Prometeia e pubblicato su Il Sole 24 Ore di lunedì 1 ottobre. Ulteriori conferme di una sostanziale stabilità della spesa per consumi vengono anche dalle principali catene distributive, che non denunciano alcun calo significativo.

È possibile affermare, quindi, che, a parte alcune sofferenze settoriali anche gravi – ci si riferisce in particolare al turismo e ai trasporti aerei – lo *shock* terroristico non dimostra avere, a oggi, effetti drastici sulla crescita dell'economia italiana, pur contribuendo ad aumentare la situazione di incertezza e, quindi, offrendo un potenziale contributo negativo alla dinamica della domanda e del prodotto. Per quanto

---

[1] Il presente numero del *Notiziario Economico* è stato chiuso con le informazioni disponibili al 16 ottobre 2001. Dove non diversamente specificato, i dati citati nel testo ed elaborati nei grafici sono di fonte ISTAT.

riguarda il futuro, anche prossimo, ogni previsione è azzardata, a causa del quadro politico internazionale in costante mutamento.

In generale, la politica economica e monetaria, la crisi dei mercati azionari e le variabili legate al commercio internazionale – specie per quanto riguarda i prezzi di determinati beni, come le materie prime – sono i principali fattori che potranno influire sulla crescita economica italiana e internazionale.

La politica espansiva degli USA...

La politica economica dei paesi industrializzati ha assunto, dopo l'11 settembre, tendenze maggiormente espansive. Il sostegno alla domanda aggregata è diventato l'obiettivo esplicito della politica fiscale e monetaria degli Stati Uniti. Il deciso impegno del governo Bush e della *Federal Reserve* in questo senso rappresenta certamente un elemento positivo, essendo ben noto il ruolo decisivo che, nei confronti della crescita internazionale ha avuto, in questi anni, la dinamica della domanda interna americana. La manovra americana dovrebbe risultare efficace proprio perché frutto di un uso sinergico di leve fiscali e monetarie: la continua riduzione dei tassi di interesse da parte di Greenspan, se isolata, rischia di perdersi nella crescente mancanza di reattività degli operatori a ulteriori iniezioni di liquidità, incapaci, soprattutto, di influire sullo stato delle aspettative di consumatori e imprese.

... e i vincoli dell'Europa

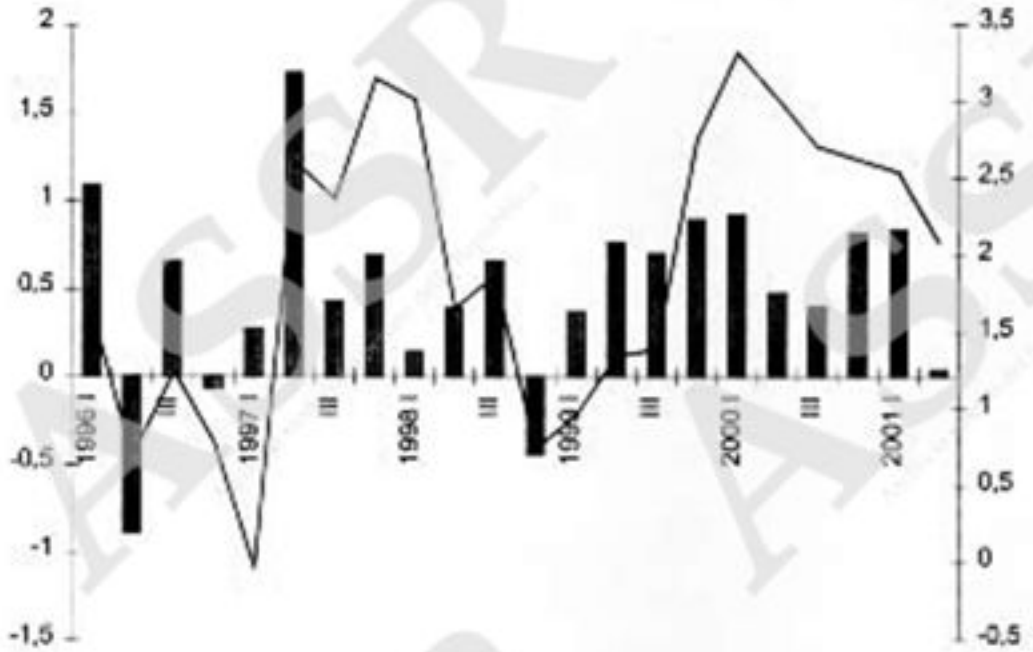
Nell'area dell'EURO, la diminuzione del tasso d'inflazione verificatasi a partire dalla metà dell'anno in corso, connessa con il rallentamento dell'attività economica, ha indotto la BCE ad adottare una politica meno restrittiva. La Banca resta, tuttavia, totalmente contraria a qualsiasi utilizzo in senso anticiclico della politica monetaria. Sulla politica fiscale europea, in particolare su quella dei maggiori Stati membri dell'Unione, continuano a pesare i vincoli del Patto di stabilità. Nella mutata situazione politica ed economica internazionale, le proposte di una gestione più flessibile del patto dovrebbero essere valutate con maggiore attenzione e senza pregiudizi (si veda in proposito la sezione del *Notiziario* dedicata alla politica monetaria nell'area dell'EURO).

Tornando all'Italia, i dati sull'andamento del PIL, nel secondo trimestre 2001, fotografano un punto di minimo relativo nella fase di

rallentamento, con una variazione congiunturale prossima allo zero (0,03 per cento rispetto al trimestre precedente, la più bassa dalla fine del 1998) e un'ulteriore discesa nel confronto su base annua (2,1 per cento). L'analisi disaggregata del valore aggiunto evidenzia le difficoltà del settore industriale, con le costruzioni che vanno poco meglio, mentre

2° trimestre 2001: la crescita economica in Italia al punto di minimo relativo

Grafico 1 - Andamento del PIL in Italia



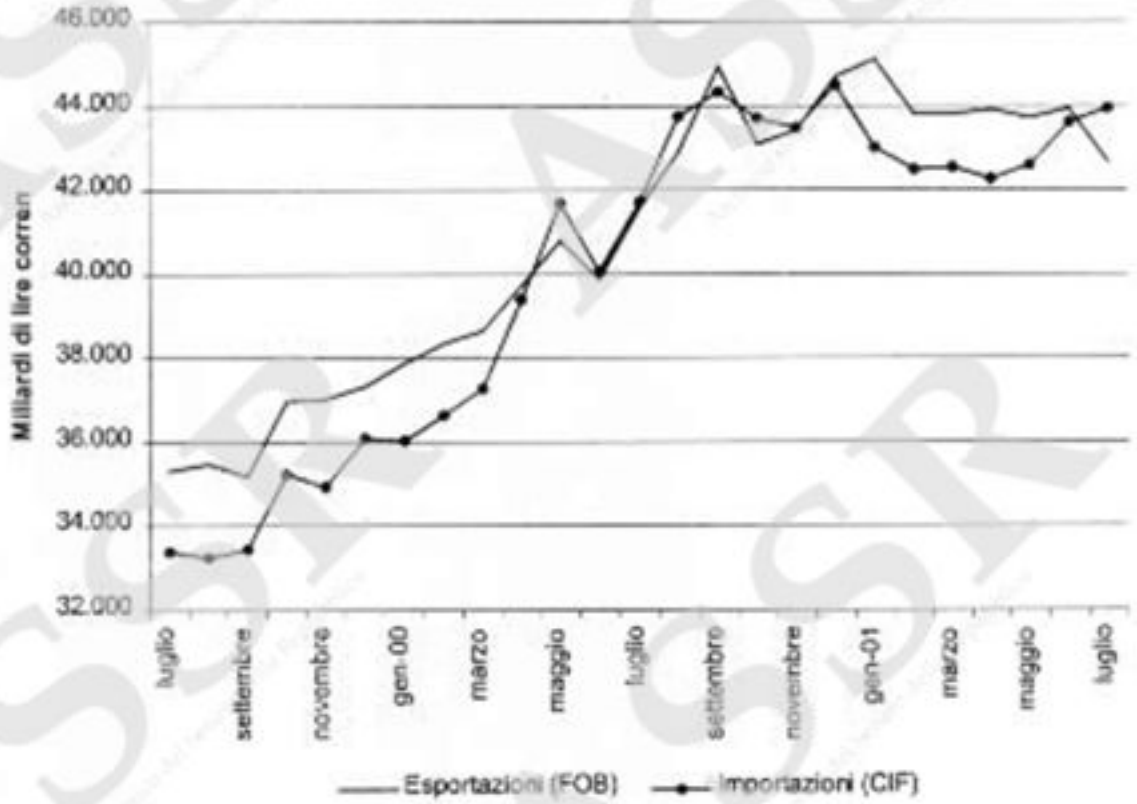
resta il settore dei servizi a contenere il rallentamento della crescita.

I dati sulla produzione industriale di luglio segnalano una situazione in peggioramento, dopo due mesi di variazioni positive. Rispetto al mese precedente l'indice della produzione industriale, al netto della componente stagionale, registra una diminuzione dello 0,7 per cento, mentre nel confronto su base annua, considerando la giornata lavorativa in più di luglio 2001, il calo è stato del 2,1 per cento. L'andamento degli ordinativi alle imprese, che tra alti e bassi sono in fase discendente dalla fine dell'anno scorso, non fanno presagire una ripresa significativa della produzione industriale nel breve termine. Pesa, in particolare, la tendenza negativa che si registra negli ordini dall'estero, che, nei primi sei mesi dell'anno, sono diminuiti dell'8,8 per cento (nello stesso periodo la diminuzione degli ordinativi interni, invece, è stata contenuta al 2,1

Cala la produzione industriale e stentano gli ordinativi, in particolare dall'estero

per cento). Secondo l'indagine ISAE sullo stato delle aspettative dei produttori, gli imprenditori confidano in una ripresa della domanda interna di beni d'investimento, a causa dei provvedimenti di incentivazione adottati dal governo (legge Tremonti). Va sottolineato che, se tale ripresa dovesse effettivamente verificarsi, si tratterebbe in parte di decisioni d'acquisto semplicemente *differite*: le stesse indagini ISAE hanno individuato, infatti, una certa tendenza degli operatori a posticipare gli acquisti di beni d'investimento proprio in attesa degli incentivi governativi.

Grafico 2 - Interscambio commerciale italiano
(dati destagionalizzati)



Il commercio estero italiano in fase di raffreddamento

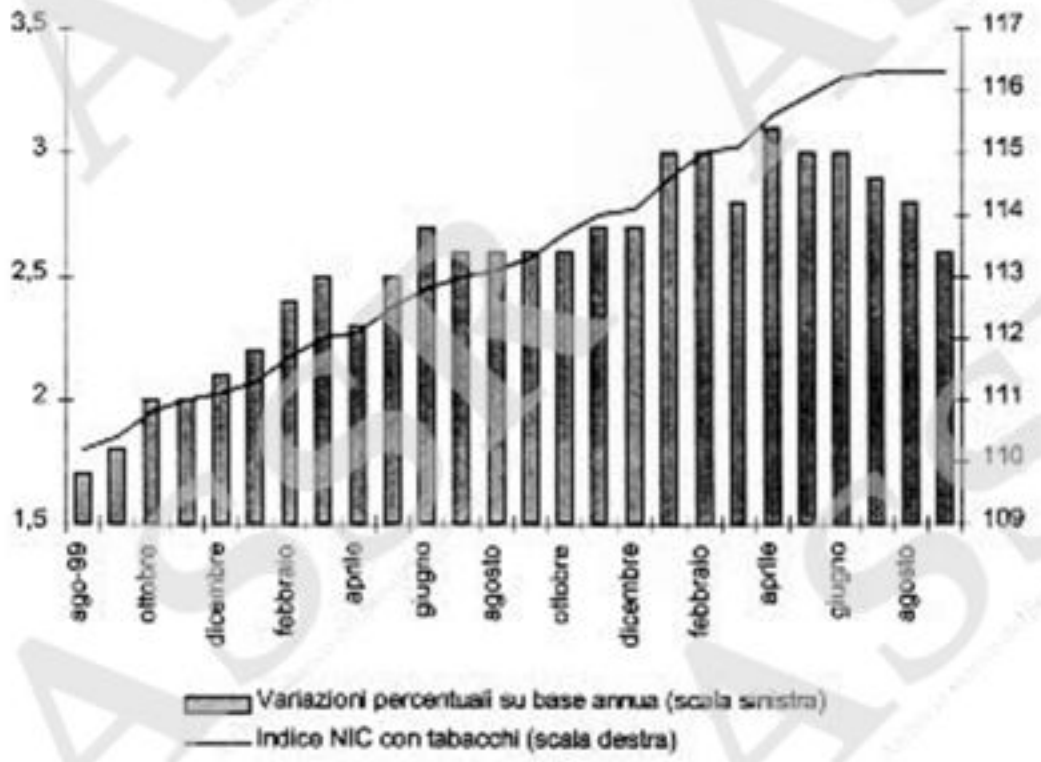
La dinamica degli scambi commerciali italiani con l'estero attraversa dall'autunno scorso una fase di rallentamento, sia dal lato delle importazioni, sia da quello delle esportazioni. Influisce su questa tendenza il calo generalizzato del commercio internazionale, frutto, in buona parte, della decelerazione del ciclo economico degli Stati Uniti e del calo della domanda di prodotti esteri da parte delle famiglie americane. I dati relativi al mese di luglio 2001 segnalano una variazione delle esportazioni, su base annua, pari al 4,2 per cento,

inferiore a quella delle importazioni che si è attestata all'8,5 per cento. Le conseguenze che la crisi internazionale potrà avere sul commercio internazionale italiano dipendono principalmente da eventuali tensioni sui prezzi di determinati beni – in particolare alcune materie prime – e sui tassi di cambio delle valute. Non bisogna dimenticare, inoltre, che l'Italia è un *partner* commerciale di riferimento – in alcuni casi nettamente il più importante – per molti dei paesi mediorientali più direttamente coinvolti nel conflitto.

Tengono i consumi delle famiglie italiane

Per quanto riguarda i consumi, nel secondo trimestre del 2001 la spesa delle famiglie ha evidenziato andamenti positivi, con un aumento dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente. Bisogna sottolineare che nella prima metà dell'anno la fiducia dei consumatori si manteneva su livelli alti, influenzata positivamente dalla accelerazione del ciclo economico verificatosi nel 2000 e dalle misure di sostegno alle famiglie implementate con la Legge finanziaria per il 2001. A partire dal mese di giugno, invece, l'indice del clima di fiducia dei consumatori calcolato dall'ISAE ha segnato un andamento in calo, interrotto, come si è detto, dall'ultima rilevazione di settembre, che, nel complesso, ha evidenziato un recupero in positivo dello stato delle aspettative delle famiglie nonostante i fatti dell'11 settembre. Sugli andamenti futuri della domanda per consumi non è possibile azzardare previsioni, ma si può ribadire che gli eventi internazionali in corso sono intervenuti in una fase in cui le aspettative dei consumatori sembravano migliorare.

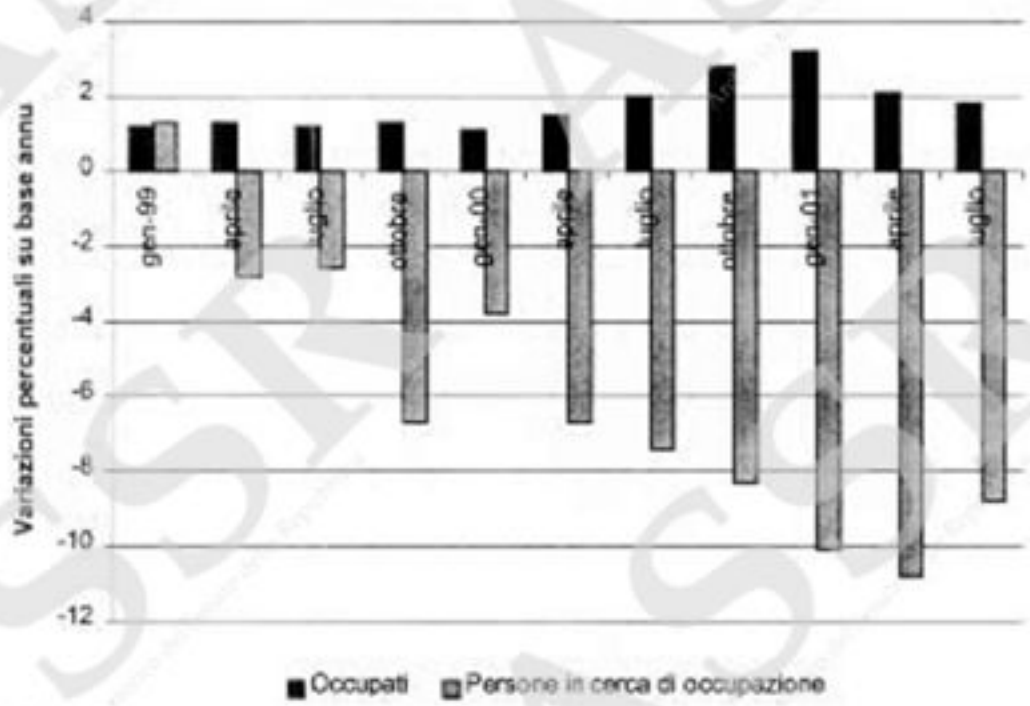
Grafico 3 - Indice dei prezzi al consumo (NIC)



La variazione dei prezzi al consumo torna ai valori registrati un anno fa

Sul miglioramento delle prospettive degli operatori influisce in senso sicuramente positivo la dinamica dei prezzi, decisamente entrata in fase di contenimento, anche a causa del rallentamento congiunturale verificatosi nel corso degli ultimi mesi. A settembre, l'indice dei prezzi al consumo ha evidenziato per il terzo mese consecutivo un variazione congiunturale nulla, con la conseguenza che l'aumento dei prezzi al consumo si è attestato, su base annua, al 2,6 per cento, cioè ai livelli di ottobre 2000. La variazione dei prezzi degli ultimi dodici mesi (periodo ottobre 2000 – settembre 2001), raffrontata con i dodici mesi precedenti, è, però, ancora su livelli superiori a quelli previsti dagli accordi di stabilità, attestandosi al 2,9 per cento.

Grafico 4 - Andamenti del mercato del lavoro italiano



I mercati del lavoro alle prese con la congiuntura: gli occupati aumentano ancora, ma con meno intensità

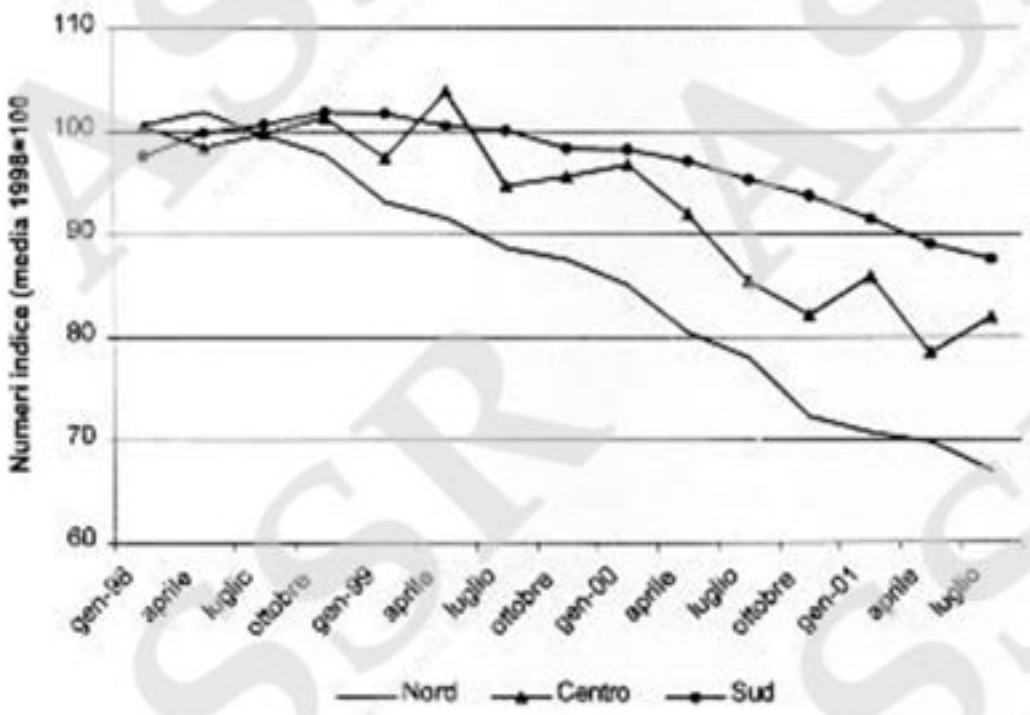
Dal mercato del lavoro continuano a provenire segnali complessivamente positivi. Il rallentamento del ciclo, però, comincia a influire negativamente sulle tendenze occupazionali italiane, come evidenziano i dati dell'ultima rilevazione trimestrale dell'ISTAT, riferiti al mese di luglio. A livello aggregato il numero degli occupati aumenta sia rispetto alla precedente rilevazione di aprile (0,6 per cento in più nei dati destagionalizzati), sia nel confronto su base annua (con un incremento dell'1,8 per cento). Se il primo dato evidenzia una ripresa rispetto al

mese di aprile, in cui si era avuta una lieve flessione congiunturale del numero degli occupati, il secondo, invece, sembra indicare un rallentamento della dinamica occupazionale, se si tiene conto che quella di luglio è la variazione tendenziale positiva più contenuta tra quelle registrate nell'ultimo anno. In generale, le variazioni percentuali su base annua del numero degli occupati e delle persone in cerca di occupazione evidenziano un rallentamento della dinamica positiva cominciata ormai più di due anni fa, come mostra chiaramente il grafico 4.

Cala l'occupazione nel settore industriale

A livello settoriale le serie destagionalizzate evidenziano la continuazione del *trend* negativo nell'industria in senso stretto, dove gli occupati diminuiscono dello 0,9 per cento rispetto ad aprile. La crescita dell'occupazione è trainata, invece, dal settore delle costruzioni e da quello dei servizi, che evidenziano, rispettivamente, incrementi della domanda di lavoro pari all'1,1 e all'1,2 per cento. Le previsioni riguardo all'andamento dell'occupazione nel settore industriale non possono essere rosee: oltre all'incertezza generale derivante dalla situazione internazionale, infatti, influiscono negativamente alcuni elementi di crisi settoriali legati anche a fattori di tipo strutturale (è paradigmatico il caso del settore automobilistico).

Grafico 5 - Disoccupazione nelle aree territoriali (dati destagionalizzati)



Restano valide, in genere, le considerazioni svolte in precedenza riguardo agli andamenti della produzione industriale e alle aspettative degli operatori.

Diminuiscono i disoccupati al Nord e al Sud, ma non al Centro.

Le persone in cerca di occupazione, comunque, continuano a diminuire, spingendo il tasso di disoccupazione nazionale vicino alla soglia del 9 per cento (9,4 per cento nei dati destagionalizzati, 9,2 per cento nei dati grezzi). La riduzione della disoccupazione sul territorio nazionale è la risultante di andamenti differenziati nelle diverse circoscrizioni territoriali: i disoccupati, al netto delle componenti stagionali, diminuiscono nel Nord e nel Mezzogiorno, mentre al Centro si registra un aumento non trascurabile. Dal punto di vista della domanda si registrano variazioni esattamente simmetriche: gli occupati aumentano al Nord e al Sud e calano nelle regioni centrali.

La politica monetaria, la moneta e il credito nell'area dell'EURO

Nell'area dell'EURO il tasso di crescita a dodici mesi dell'aggregato monetario M3 (che comprende banconote e monete, depositi in conto corrente, depositi rimborsabili con preavviso fino a 3 mesi, depositi con durata prestabilita a 2 anni, pronti contro termine, quote di fondi comuni monetari e titoli di mercato monetario e obbligazioni con scadenza originaria fino a 2 anni) è risultato pari, nella media del periodo maggio-luglio 2001, al 5,9 per cento. Tale tasso di crescita dell'aggregato, che rappresenta l'obiettivo intermedio della BCE, in quanto si suppone che esso abbia un legame significativo con l'obiettivo finale della politica monetaria, costituito dal tasso di variazione dei prezzi, si è discostato in modo abbastanza rilevante dal valore di riferimento adottato dalla Banca, pari al 4,5 per cento, e cioè dal valore che si ritiene coerente con un obiettivo di inflazione inferiore al 2 per cento.

Rispetto alla metà del 2000, quando si era verificato uno scostamento di M3 dal valore di riferimento di entità comparabile, la BCE ha mostrato tuttavia minori preoccupazioni circa le sue presunte conseguenze inflazionistiche: la dinamica recente di M3 viene infatti attribuita dalla Banca a due fenomeni che non sembrano potere generare persistenti spinte al rialzo del livello dei prezzi.

In primo luogo, è probabile che essa sia stata in parte determinata da una riallocazione dei portafogli dei risparmiatori a favore di attività a breve termine. Tale riallocazione appare dovuta sia alla riduzione dei differenziali tra i tassi di interesse a breve e a lungo termine sia (e in misura forse maggiore) alla tendenza a investire in attività fruttifere relativamente liquide a fronte dell'andamento negativo che ha contraddistinto i mercati azionari nella prima metà del 2001.

Sembrano confermarlo, in particolare, i dati relativi al II trimestre del 2001. Rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, il tasso di crescita di M3 è risultato pari al 5 per cento, contro il 6,1 per cento fatto registrare nel II trimestre 2000 sul II trimestre 1999. A fronte di questo andamento, le attività fruttifere con un grado di liquidità relativamente elevato, come i depositi con durata prestabilita fino a 2 anni, hanno fatto registrare tassi di incremento ben maggiori, e pari al 14,1 per cento contro il 3,3 per cento del II trimestre 2000.

L'ipotesi di una riallocazione dei portafogli a favore delle attività a breve termine trova conferma nel contenimento dei tassi di crescita delle passività a più lungo termine emesse dagli intermediari finanziari. Sempre nel II trimestre 2000, queste ultime sono aumentate, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, del 3 per cento, contro l'aumento del 5 per cento verificatosi nel II trimestre 2000 sul II trimestre 1999. In particolare, i depositi con durata prestabilita oltre 2 anni hanno mostrato una diminuzione dello 0,2 per cento contro un aumento del 4,2 per cento nel II trimestre 2000.

In secondo luogo, la dinamica di M3 nella prima parte del 2001 può essere stata dovuta alla necessità, per i consumatori, di detenere saldi monetari a scopo transattivo relativamente elevati a causa degli *shock una tantum* verificatisi sui prezzi al consumo dell'area dell'EURO a seguito degli incrementi di quelli dei beni energetici e alimentari: che, per essere *una tantum* (o addirittura temporanei), non sono probabilmente tali, secondo la BCE, da causare tensioni inflazionistiche persistenti in un quadro, come l'attuale, di rallentamento dell'attività economica.

Dal lato dell'attivo del settore bancario, i dati relativi alla fine del II trimestre del 2001 mostrano una flessione del tasso di crescita su base

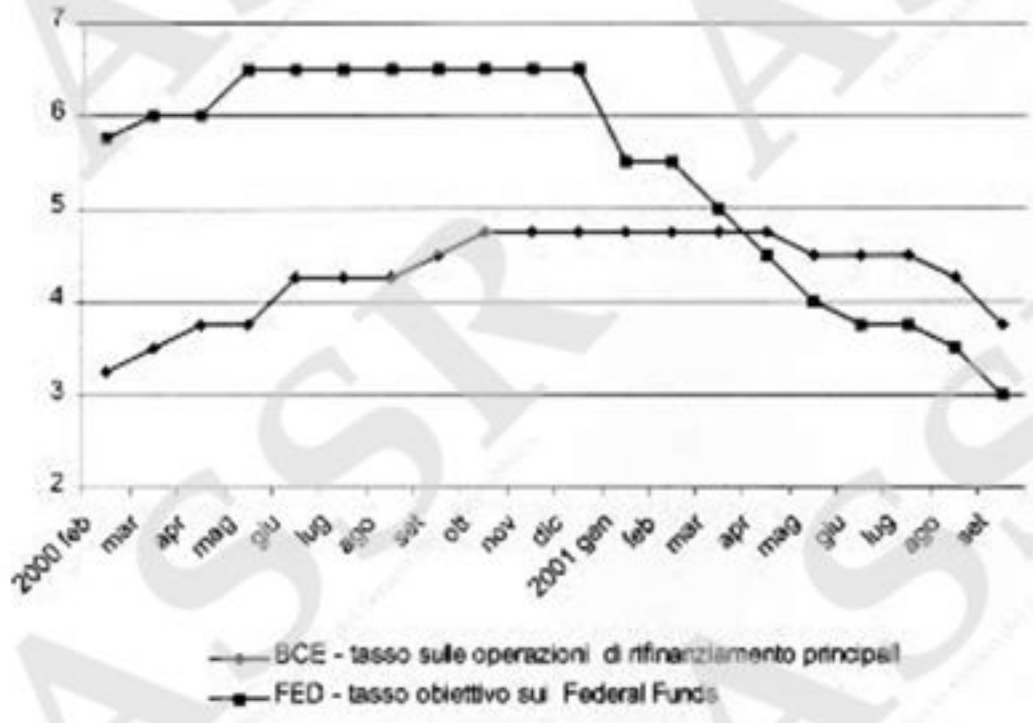
annuale dei prestiti al settore privato: dal 9,5 per cento del II trimestre del 2000 all'8,9 per cento per le imprese non finanziarie e dall'8,7 per cento al 6,2 per cento per le famiglie. In particolare, la flessione del tasso di crescita dei prestiti alle imprese non finanziarie, parzialmente attribuibile anche a una minore intensità dei processi di acquisizione e di fusione finanziati con credito, appare connessa al rallentamento della dinamica del PIL. Nell'area dell'EURO i tassi di crescita su base annua del PIL in termini reali sono diminuiti dal 3,9 per cento del II trimestre del 2000 all'1,7 per cento del II trimestre del 2001.

Tra i fattori che hanno determinato tale diminuzione vi è in primo luogo il calo delle esportazioni dell'area dell'EURO verso la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone verificatosi nella prima metà del 2001 a causa del rallentamento dell'attività economica in questi paesi, in atto dall'ultima parte del 2000. In secondo luogo, si è verificata una consistente diminuzione del tasso di crescita dei consumi privati, sull'andamento dei quali ha presumibilmente influito anche la flessione dei corsi azionari. Entrambe i fattori hanno influenzato negativamente la dinamica degli investimenti.

La BCE di fronte al rallentamento congiunturale europeo

La negativa evoluzione congiunturale delle economie dell'area dell'EURO, diversamente da quanto avvenuto negli Stati Uniti, non è stata contrastata dalla politica della BCE. Al contrario, quest'ultima, che aveva progressivamente aumentato il proprio tasso di interesse, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali, dal 3 per cento di fine 1999 al 4,75 per cento di ottobre 2000, l'ha mantenuto a quest'ultimo livello fino ad aprile 2001 (mese in cui il differenziale rispetto al tasso obiettivo della Banca centrale statunitense, quello sui *Federal Funds*, precedentemente negativo, è divenuto positivo: cfr. il Grafico 6). Ciò si è riflesso sui tassi di interesse praticati dal sistema bancario, e in particolare su quello sui prestiti alle imprese. Il tasso sui prestiti con durata superiore a un anno si è collocato in media, tra ottobre 2000 e aprile 2001, sul livello del 6,45 per cento, con un aumento di 1,35 punti percentuali rispetto alla media del 1999.

Grafico 6 - Tassi di interesse ufficiali di riferimento - BCE e Federal Reserve USA



Solo quando, come in maggio, le previsioni sull'andamento dei prezzi al consumo nell'area dell'EURO hanno mostrato una tendenza alla diminuzione del tasso di inflazione, poi effettivamente verificatasi, la BCE (basandosi anche sulle considerazioni più sopra citate riguardo alle cause dello scostamento della dinamica di M3 dal valore di riferimento fissato per il 2001) ha lievemente diminuito il tasso di interesse, dal 4,75 per cento al 4,50 per cento. Una ulteriore diminuzione, anch'essa di un quarto di punto percentuale, è stata effettuata in agosto, mentre quella, più consistente, del 17 settembre (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) è stata decisa di concerto con la *Federal Reserve* con l'obiettivo di garantire l'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nelle condizioni createsi dopo l'attacco terroristico agli Stati Uniti dell'11 settembre.

In prospettiva, come si afferma nel Bollettino mensile di settembre, la BCE prevede, di pari passo con il riassorbimento degli *shock* sui prezzi al consumo derivanti dagli incrementi passati dei prezzi dei beni energetici e alimentari, e in assenza di nuovi *shock* negativi, una ulteriore attenuazione delle tensioni inflazionistiche. Le condizioni perché ciò avvenga vengono indicate dalla Banca, come di consueto,

nella prosecuzione della moderazione salariale e nel rispetto del Patto di stabilità nel campo della politica fiscale.

Il Fondo Monetario Internazionale raccomanda politiche anticicliche

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, mette conto di rimarcare come vi sia una diversità di posizioni tra il Fondo Monetario Internazionale e la BCE. Il Fondo ha sostenuto, più che comprensibilmente, che il rallentamento dell'economia americana con i suoi riflessi sull'economia mondiale - il quale può essere accentuato dai rilevanti elementi di incertezza causati dall'attacco terroristico agli Stati Uniti - richiede sia una politica di sostegno ai consumi in quest'ultimo paese sia un attento adeguamento del Patto di stabilità alle condizioni attuali. Ciò nel senso di lasciare operare i cosiddetti stabilizzatori automatici, e quindi di non adottare manovre fiscali restrittive a correzione degli scostamenti, rispetto agli obiettivi, dei rapporti tra deficit pubblici e PIL che siano dovuti agli effetti, in termini di contenimento delle entrate, del rallentamento dell'attività economica. Anche la BCE ammette la necessità di tenere conto dell'andamento ciclico dell'economia, ma, meno comprensibilmente, opera una distinzione, per l'area dell'EURO, tra paesi che ancora presentano "squilibri fiscali" e paesi con saldi dei bilanci pubblici positivi o prossimi al pareggio: solo per questi ultimi vi sarebbe un margine per consentire agli stabilizzatori automatici di operare appieno.

Il tasso di cambio EURO/dollaro

Nei confronti del dollaro, l'EURO risultava, nel IV trimestre del 2000, fortemente deprezzato, di circa il 19 per cento rispetto al valore medio del 1999.

È seguita, nel I trimestre del 2001, una ripresa del corso della moneta europea, con una rivalutazione del 6 per cento circa rispetto al IV trimestre del 2000. Nel II trimestre 2001 si è avuta una nuova svalutazione, del 5 per cento circa, che ha riportato il tasso di cambio EURO/dollaro su livelli non lontani da quelli dell'ultimo trimestre dell'anno precedente (0,873 dollari per EURO contro 0,868). La moneta europea ha poi recuperato nel mese di agosto, fino a 0,90 dollari per Euro, e si è attestata sul livello di 0,91 dollari circa nelle settimane successive all'attacco terroristico agli Stati Uniti.

Rispetto al momento della sua introduzione, l'EURO rimane deprezzato in modo consistente rispetto alla moneta statunitense. Il fenomeno non

trova che un parziale riscontro nell'andamento di quei fattori, come il differenziale tra i tassi di interesse nell'area dell'EURO e negli Stati Uniti e il saldo di Bilancia dei pagamenti di parte corrente (in forte avanzo per l'area dell'EURO), che sono stati tradizionalmente considerati dalla teoria economica come le determinanti dell'evoluzione di breve periodo dei tassi di cambio.

Perché l'EURO resta debole

Come è stato osservato (si veda a esempio la *Relazione annuale della Banca d'Italia sul 2000*, pp. 47-8), sono state avanzate altre spiegazioni della persistente debolezza della moneta europea. Tre di queste, in particolare, meritano di essere ricordate. La prima sottolinea il ruolo svolto dai differenziali tra i tassi di crescita, effettivi e attesi, delle economie degli Stati Uniti e dell'area dell'EURO, che approssimerebbero la profittabilità attesa, in termini relativi, degli investimenti e quindi i guadagni attesi, sempre in termini relativi, sugli investimenti azionari (che negli ultimi anni si sono diretti in modo consistente verso gli Stati Uniti). La seconda fa riferimento all'aumento del prezzo del petrolio, fatturato in dollari, verificatosi nel corso del 2000. La terza (simile a una delle spiegazioni fornite dalla BCE circa la dinamica recente dell'aggregato M3 nell'area dell'EURO) mette in evidenza la ricomposizione dei portafogli dei risparmiatori verso attività finanziarie a basso rischio, dovuta all'andamento negativo dei mercati azionari, che avrebbe determinato afflussi di capitali verso i titoli pubblici statunitensi.

È probabile che ciascuna di queste spiegazioni, o una loro combinazione, possa contribuire a spiegare il perdurante deprezzamento dell'EURO rispetto al dollaro.

Per ciò che riguarda gran parte del 2000, a esempio, tale deprezzamento può essere spiegato sia dall'aumento del prezzo del petrolio sia dal differenziale tra i tassi di crescita effettivi e attesi delle economie degli Stati Uniti e dell'area dell'EURO, riflesso peraltro anche dal differenziale tra i tassi di interesse a lungo termine (a titolo indicativo, quello sui titoli pubblici decennali risultava ancora positivo, e pari a 0,59 punti percentuali, a favore degli Stati Uniti).

Similmente, il forte rallentamento dell'economia statunitense e la progressiva chiusura della "forbice" tra i tassi di crescita effettivi e attesi

257

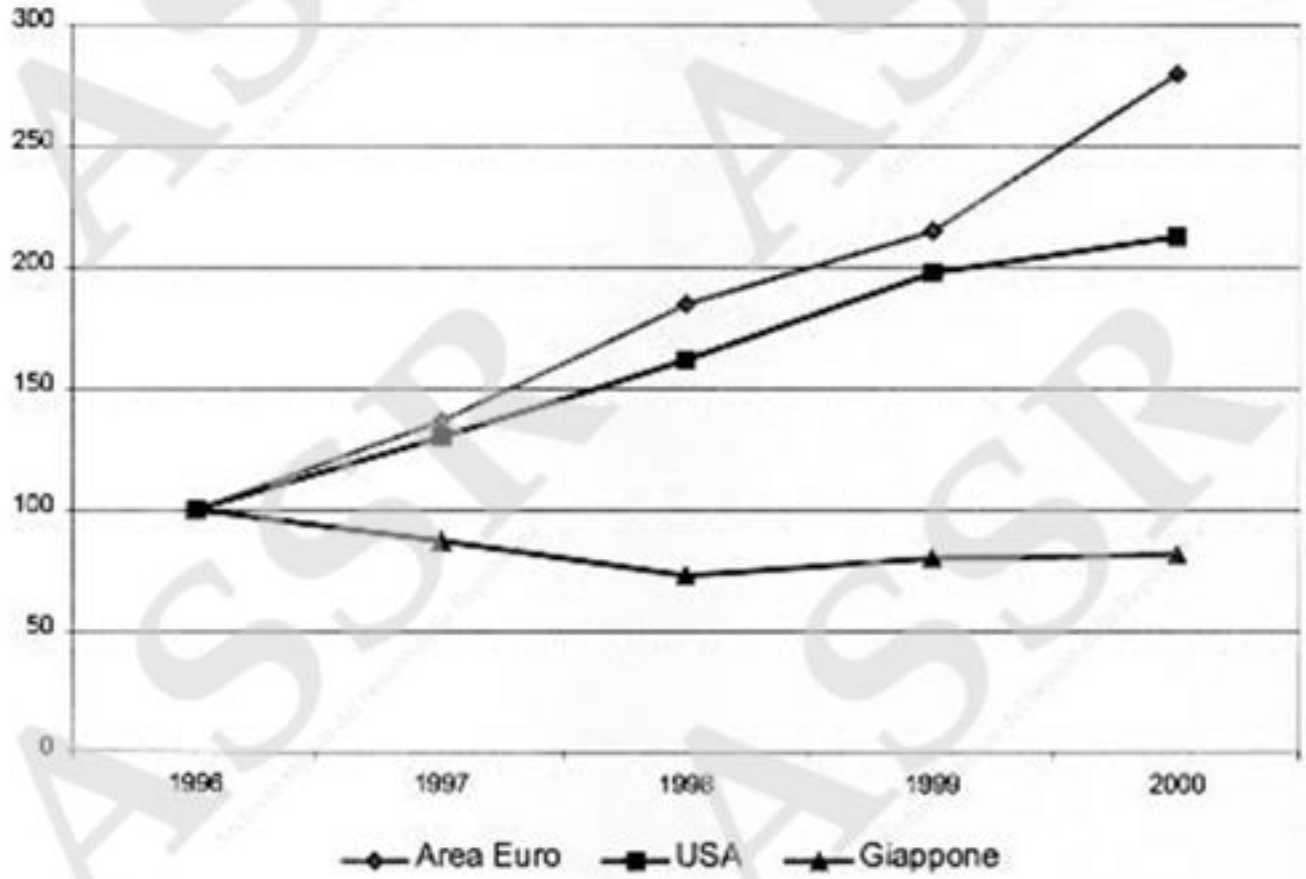
di quest'ultima e di quelli delle economie dell'area dell'EURO, che sembra essere stata riflessa anche questa volta dal differenziale tra i tassi di interesse a lungo termine (sempre a titolo indicativo, quello sui titoli pubblici decennali risultava virtualmente azzerato nei primi tre mesi del 2001), può contribuire a spiegare la rivalutazione dell'EURO avvenuta nel I trimestre di quest'anno.

Infine, la nuova svalutazione della moneta europea del II trimestre del 2001 potrebbe essere attribuita al ruolo svolto dalle aspettative degli operatori, presumibilmente influenzate da un comportamento della *Federal Reserve* che, con le ripetute diminuzioni del proprio tasso obiettivo (portato dal 5 per cento di marzo al 3,75 per cento di giugno: cfr. ancora il Grafico 6), si mostrava determinata a evitare una recessione negli Stati Uniti.

I mercati azionari: evoluzione di medio periodo e tendenze recenti

Nella seconda metà degli anni novanta i mercati azionari degli Stati Uniti e dell'area dell'Euro hanno attraversato una fase di boom prolungato.

Grafico 1 - Gli indici dei mercati azionari nel periodo 1996-2000 (1996=100)



Il Grafico 1[1] mette in evidenza l'entità del fenomeno. Posti pari a 100 i valori del 1996, per gli Stati Uniti (nei quali la crescita dei corsi azionari era iniziata già nel 1995) l'indice *Standard & Poor's 500* è salito a 212,6 nella media del 2000; nello stesso anno, per l'area

[1] Fonte: elaborazioni su dati BCE.

dell'Euro, l'indice *Dow Jones Euro Stoxx* è salito in media a 279,6. In Giappone, al contrario, la crisi economica e finanziaria del 1997-1998 ha fatto sì che, in quest'ultimo anno, il valore dell'indice *Nikkei* 225 si situasse in media a un livello del 27,2 per cento inferiore a quello del 1996; la contenuta ripresa dell'economia verificatasi successivamente ha favorito un aumento dell'indice, ma non tale da recuperare le perdite precedenti: ancora nel 2000 il suo valore risultava, in media, del 18,5 per cento al di sotto di quello del 1996.

I fattori che hanno determinato il boom dei mercati azionari degli Stati Uniti e dell'area dell'Euro sono stati, presumibilmente, in parte simili e in parte differenti.

Comune a tutti i mercati è stata probabilmente la componente della speculazione al rialzo che tradizionalmente accompagna e favorisce l'aumento dei corsi azionari: componente che ha rivestito una importanza particolare in alcuni comparti, come quello dei titoli tecnologici. Per tale comparto, a esempio, l'indice settoriale dell'area dell'Euro ha mostrato un aumento più che doppio di quello aggregato (sempre fatto 100 il 1996, esso ha raggiunto il livello di 642,1 nel 2000): aumento la cui entità non sembra giustificabile solo sulla base dell'andamento dei "fondamentali" del settore.

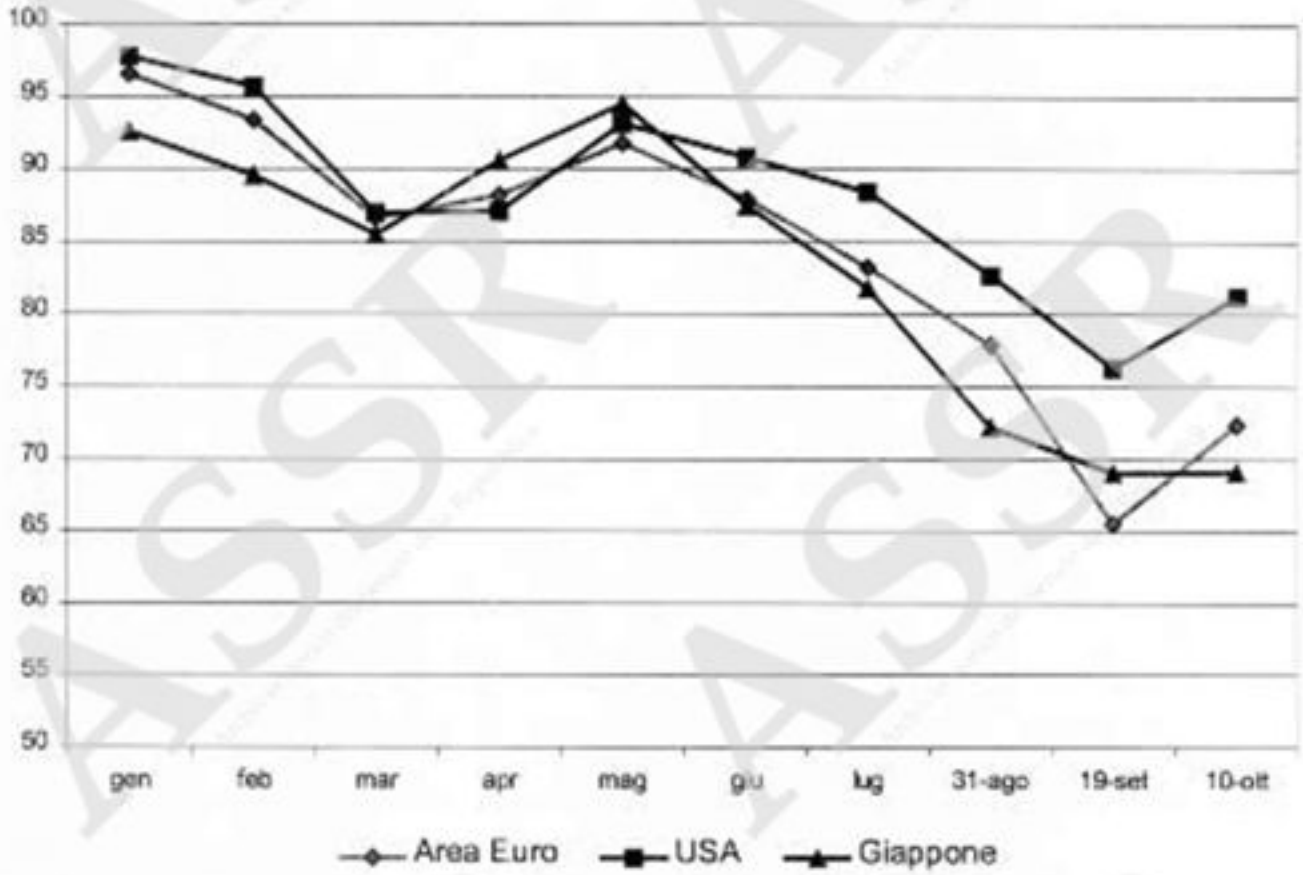
Per quanto concerne gli Stati Uniti, la tendenza al rialzo ha trovato fondamento, almeno fino a metà del 2000, anche in una forte espansione dell'economia "reale" e in elevati tassi di crescita della produttività del lavoro e dei profitti ottenuti grazie a investimenti ad alto contenuto tecnologico. Tali investimenti, effettuati non solo nella cosiddetta "nuova economia" ma anche in quella che, con una distinzione peraltro ormai superata, veniva definita la "vecchia economia", sono stati incentivati da una politica monetaria tendenzialmente espansiva (con l'eccezione del periodo che va dalla fine del 1999 alla fine del 2000, quando la *Federal Reserve* statunitense ha aumentato il tasso di interesse anche per favorire lo

sgonfiamento, se possibile progressivo e non traumatico, di una bolla speculativa alla quale veniva ormai attribuita una influenza determinante sui livelli raggiunti dai corsi azionari).

Nell'area dell'Euro, caratterizzata da tassi di crescita dell'economia notevolmente inferiori a quelli statunitensi, i fattori che hanno prevalso nel determinare l'aumento dei corsi azionari sono stati probabilmente altri. Le politiche fiscali restrittive adottate per consentire il rispetto dei parametri che rappresentavano la condizione per l'ingresso nell'area della moneta unica hanno determinato un contenimento dell'offerta di titoli pubblici e dei relativi rendimenti. I processi di privatizzazione delle grandi imprese pubbliche operanti nel settore delle *utilities*, avvenuti, sia pure con diversa intensità, nei principali paesi europei e una accresciuta propensione, da parte delle imprese, alla quotazione in Borsa hanno conferito ai mercati azionari, specie continentali, una importanza probabilmente senza precedenti nell'ambito dei rispettivi sistemi finanziari. Nei settori delle telecomunicazioni e in quelli collegati (software e prodotti tecnologici), gli elevati tassi di crescita che hanno connotato il comparto della telefonia mobile hanno influito positivamente sulla profittabilità delle imprese operanti in tali settori. In varia misura, questi fenomeni hanno contribuito a una riallocazione dei portafogli dei risparmiatori a favore dei titoli azionari (di particolare rilievo in Italia) che ha presumibilmente favorito il boom dei mercati azionari verificatosi nell'area dell'Euro nella seconda metà degli anni novanta.

Già a partire dai mesi centrali del 2000 si è tuttavia assistito, sia negli Stati Uniti che nell'area dell'Euro, a una inversione di tendenza. Rispetto alla media del 1999, nel IV trimestre del 2000 il valore dell'indice azionario statunitense è diminuito in media del 4,4 per cento e quello dell'area dell'Euro del 4,7 per cento. Ancora più accentuata, e pari al 13,6 per cento, è stata la diminuzione del valore dell'indice giapponese.

Grafico 2 - Gli indici dei mercati azionari nel 2001
(IV trimestre 2000=100)



Tale tendenza è proseguita, sia pure con oscillazioni, nella prima parte del 2001. Come risulta dai dati riportati nel grafico 2,[2] alla fine di agosto l'indice azionario statunitense aveva subìto una diminuzione, rispetto alla media del IV trimestre 2000, del 17,3 per cento e quello dell'area dell'Euro del 22,1 per cento. Alla stessa data l'indice giapponese mostrava una diminuzione del 27,8 per cento, tale da più che compensare, in senso negativo, il parziale recupero verificatosi nel 1999-2000.

Di nuovo, si possono trovare somiglianze e differenze per ciò che riguarda i fattori presumibilmente all'origine del negativo andamento, nella prima parte del 2001, dei mercati azionari degli Stati Uniti e dell'Europa.

---

[2] Fonte: elaborazioni su dati BCE e *Il Sole 24 Ore*.

In tutti i mercati si è verificato lo sgonfiamento di una bolla speculativa, che ha riguardato in special modo alcuni titoli tecnologici, i cui prezzi non riflettevano i profitti correnti e attesi delle imprese.

L'economia statunitense è stata caratterizzata dalla fine della fase di forte espansione verificatasi nella seconda metà degli anni novanta. Come accade in simili circostanze, molte imprese si sono trovate in condizioni di eccesso di capacità produttiva, ciò che ha influenzato negativamente i profitti correnti e attesi e quindi i corsi dei titoli azionari. A causa dell'operare di fattori specifici, alcuni settori sembrano avere risentito in modo particolare del fenomeno. E' il caso del settore dei personal computer, in cui l'esaurimento dell'ondata di innovazioni che negli anni novanta aveva consentito di offrire apparecchiature in grado di trattare, in modo sempre più veloce, una sempre maggiore quantità di dati e di avere accesso alla rete (Internet), ha determinato una obsolescenza meno rapida delle apparecchiature esistenti e un conseguente contenimento della domanda.

Le economie dell'area dell'Euro sono state anch'esse caratterizzate da un vistoso rallentamento dell'attività economica, con effetti sui mercati azionari comparabili con quelli verificatisi negli Stati Uniti. In analogia con questi ultimi, inoltre, hanno operato specifici fattori settoriali. La flessione dei corsi dei titoli tecnologici e delle telecomunicazioni, iniziata già nel 2000, è stata determinata in parte dai risultati delle aste per l'assegnazione delle licenze Umts, che hanno generato negli operatori aspettative di ripercussioni negative sui bilanci delle imprese delle telecomunicazioni e su quelli delle imprese collegate (software e prodotti tecnologici), e in parte dalla previsione di un possibile non pieno sfruttamento da parte degli utenti della telefonia mobile, almeno a breve-medio termine, di tutte le potenzialità offerte dalla nuova tecnologia. Gli indici azionari settoriali dell'area dell'Euro relativi ai titoli tecnologici e delle

telecomunicazioni hanno mostrato nella prima parte del 2001 una tendenza negativa più accentuata di quella dell'indice aggregato. Rispetto alla media del IV trimestre 2000, alla fine di agosto dell'anno corrente l'indice dei titoli tecnologici mostrava una diminuzione del 50,7 per cento e quello dei titoli delle telecomunicazioni una diminuzione del 41,7 per cento.

L'attacco terroristico agli Stati Uniti dell'11 settembre ha posto l'interrogativo riguardante i possibili effetti di tale attacco, e della conseguente risposta militare, sulle economie dei paesi occidentali e quindi sull'andamento dei mercati azionari.

Con riferimento a questi ultimi, come risulta ancora dai dati riportati nel Grafico 2, si può osservare come una consistente flessione dei corsi dei titoli si sia registrata nei giorni immediatamente successivi all'attacco terroristico. In base ai dati infrasettimanali della terza settimana di settembre (relativi al 19 del mese), il valore dell'indice statunitense risultava diminuito, rispetto alla media del IV trimestre 2000, del 23,7 per cento e quello dell'indice dell'area dell'Euro del 34,5 per cento. Dalla fine di settembre, tuttavia, si è verificato, anche grazie alla diminuzione dei tassi di interesse effettuata in particolare dalla *Federal Reserve*, un recupero che ha riportato tali indici su valori che si collocano lungo il trend che ha caratterizzato i mercati azionari nella già prima parte del 2001. In base ai dati infrasettimanali della seconda settimana di ottobre (relativi al 10 del mese), sempre rispetto alla media del IV trimestre 2000, l'indice statunitense risultava infatti avere limitato le perdite al 18,8 per cento e quello dell'area dell'Euro al 27,6 per cento.

Questi andamenti parrebbero confermare la tesi sostenuta da uno dei maggiori economisti americani, Paul Krugman, in un suo recente saggio, "L'economia della paura", pubblicato in Italia nel supplemento economico de *La Repubblica* dell'8 ottobre. Analizzando le possibili conseguenze economiche dell'attacco sul

sistema economico e finanziario statunitense (ma le stesse considerazioni possono valere per l'area dell'Euro), Krugman ha sostenuto che le preoccupazioni circa tali conseguenze non risiedono nell'attacco in sé ma nella sua tempistica. Esso è infatti avvenuto non in una fase di espansione, ma nella fase di forte rallentamento dell'economia degli Stati Uniti (anche se non di recessione in senso tecnico) a cui si è più sopra accennato. La precarietà della situazione economica trova quindi origine in fattori già operanti nella prima parte del 2001, di alcuni dei quali si detto in precedenza. A parere di Krugman, questa precarietà potrà essere aggravata, portando a un prolungato periodo di stagnazione economica, se prevarrà l'"economia della paura", ovvero se l'incertezza e le aspettative pessimistiche di imprese e consumatori rafforzeranno la tendenza, già in atto, al contenimento della domanda di beni di investimento e di consumo. Ciò potrà essere tuttavia evitato a due condizioni. La prima, di carattere extraeconomico, è che, coerentemente con le previsioni degli esperti - e, si può aggiungere, anche con il comportamento effettivamente seguito dalla coalizione anglo americana nella prima parte di ottobre - la campagna militare di risposta al terrorismo sia prolungata ma di limitata intensità (basata cioè prevalentemente sull'utilizzo dell'aviazione e su azioni di commando). La seconda, rilevante dal punto di vista economico, è che la tendenza al contenimento della domanda venga adeguatamente contrastata da una impostazione espansiva delle politiche monetarie e fiscali, come è avvenuto per quanto attiene le misure adottate e programmate negli Stati Uniti (ma in misura ancora insufficiente nell'area dell'Euro).

Tavola sinottica: dati macroeconomici e previsioni sull'economia italiana

Variazioni percentuali su base annua

	Dato più recente ISTAT	Previsioni per il 2001					
		Ministero Economia e Finanze	Fondo Monetario Internazionale	OCSE	Centro studi Confindustria	IRS	Standard & Poor's
	Cumulata da inizio anno al II trim. 2001	Luglio 2001	Maggio 2001	Maggio 2001	Giugno 2001	Aprile 2001	Aprile 2001
PIL	2,3	2,3	1,8*	2,3	2,2	2,3	2,2
Consumi delle famiglie	1,4	2,2	2,0	2,3	2,0	2,4	2,6
Investimenti fissi lordi	2,1	3,1	2,0	3,0	4,2	4,8	2,6
	Cumulata da inizio anno a luglio 2001						
Esportazioni	10,9	5,9	6,2	6,2	5,6	5,3	4,9
Importazioni	10,0	6,4	5,4	7,7	5,9	6,7	4,2
	Luglio 2001						
Produzione industriale	2,5	-	-	-	-	2,9	2,3
	Cumulata da inizio anno a luglio 2001						
Occupazione	2,4	1,3	1,0	-	1,2	0,9	2,0
	Cumulata da ottobre 2000 a settembre 2001						
Prezzi al consumo	2,9	2,8	2,6*	2,7	2,8	2,6	2,4

* I dati contrassegnati con l'asterisco si riferiscono al mese di ottobre 2001

SENATO DELLA REPUBBLICA

A TUTTI I SENATORI E DEPUTATI

Caro Collega,

nella passata XIII Legislatura è stata costituita la "Associazione Parlamentari Amici della Slovacchia", alla quale avevano aderito 26 Parlamentari.
Al fine di rilanciare l'attività di tale Associazione, da non confondersi con la relativa Associazione Interparlamentare (IPU), Ti prego di valutare l'opportunità di una Tua adesione ed a tale riguardo, se sei interessato, Ti prego di inviarmi in casella l'allegato modulo d'adesione.
Non appena possibile sarà mia cura promuovere un incontro per l'approvazione dello Statuto e per la costituzione degli organi sociali.

Cordiali saluti,

Sen. Mario Palombo

Roma, 2 ottobre 2001

SHEDA D'ADESIONE

NOME E COGNOME.....
QUALIFICA (SEN./DEP.).....
GRUPPO DI APPARTENENZA.....

ADERISCO ALLA "ASSOCIAZIONE PARLAMENTARI AMICI DELLA SLOVACCHIA"

ROMA, ... FIRMA.....

ASSR

267

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo
Democratici di Sinistra-L'Ulivo
Il Presidente

Prot. n. 60/GA/cv

Roma, 18 ottobre 2001

Alle Senatrici e ai Senatori
del Gruppo D.S. – L'Ulivo

Cari colleghi,

vi informo che è stato organizzato un seminario per i nostri gruppi parlamentari e per quelli dell'Ulivo sulle politiche e sulle istituzioni europee allo scopo di aggiornare la conoscenza e l'analisi della situazione nonché in vista di un eventuale atto di indirizzo da proporre all'approvazione del Parlamento e rivolto al Governo italiano.

E' perciò importante che il seminario veda la partecipazione anche dei nostri senatori data l'attualità degli argomenti in discussione.

Hanno già assicurato il loro intervento Giuliano Amato, Giorgio Napolitano, Lamberto Dini, Enrico Letta, le conclusioni saranno svolte da Massimo D'Alema.

Il seminario inizierà alle **ore 15:30 di lunedì 29 ottobre**, riprenderà alle **ore 9:30 di martedì 30** ottobre e concluderà i suoi lavori **entro le ore 13:00** nella **Sala del refettorio, Via del Seminario, 76** (presso la Camera dei Deputati).

Sebbene si tratti di giorni in cui non è richiesta la presenza di molti senatori a Roma, richiamo l'attenzione su questo appuntamento e sulla opportunità di prendervi parte.

Cordialmente

Gavino Angius

SENATO DELLA REPUBBLICA

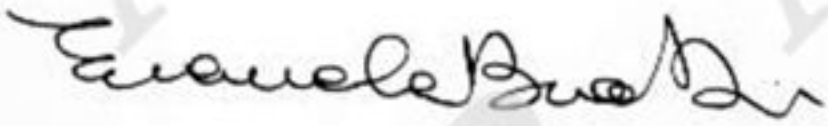
Roma, 18 ottobre 2001

Caro collega,

Ti mando il DDL "Norme in materia di protezione e diritto di asilo" che spero tu voglia firmare. Il testo è frutto dell'unificazione di diversi disegni di legge della passata legislatura. Non è stato possibile approvarlo definitivamente, è però sollecitato sia dalle Prefetture sia dagli operatori sociali. Credo sia un segno di civiltà riproporlo e chiederne la discussione e approvazione. Non dovrebbero esserci molti ostacoli da parte dell'attuale maggioranza.

Confidando nella tua firma ti saluto cordialmente.

Emanuela Baio Dossi



ONOREVOLI SENATORI. – La protezione umanitaria dei rifugiati e la concessione del diritto d'asilo è uno dei temi di scottante attualità a causa della situazione che si è venuta a creare nell'ultimo decennio ad alcune popolazioni dell'Europa dell'Est, ma anche di altre aree del mondo, che sono state costrette ad abbandonare i propri Paesi d'origine per cause, generalmente conflitti armati, che non sono riconducibili a quelle espressamente previste dall'art. 1A (2) della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951.

La legge 24 luglio 1954, n. 722, di esecuzione della Convenzione di Ginevra, ha introdotto nell'ordinamento italiano le prime norme in materia di attuazione del diritto di asilo.

Nel 1990 con la "legge Martelli" (cioè con il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), si è pervenuti ad una ridefinizione dell'istituto dell'asilo per adeguarlo alle nuove circostanze di carattere interno e internazionale.

Tuttavia, le modalità con cui queste ultime norme sono state introdotte - compendiate in un unico articolo di un decreto-legge - non hanno permesso di realizzare una completa disciplina dell'istituto. L'esperienza finora acquisita ha rivelato l'inadeguatezza dello stesso concetto tradizionale di asilo di fronte a fenomeni di grave emergenza che si possono verificare in paesi confinanti con il nostro Paese, come nel caso della ex Jugoslavia, ovvero in Paesi più lontani, che per la particolare gravità degli eventi, hanno determinato la necessità di apprestare misure umanitarie. In relazione ai casi appena menzionati, in alcuni Paesi è stato disciplinato il cosiddetto istituto della protezione temporanea che, con specifiche disposizioni consente a tali categorie di persone, considerate rifugiati in senso lato, di poter soggiornare nel territorio di uno stato per un periodo di tempo limitato e, in genere, fino a quando le condizioni che hanno dato luogo allo spostamento vengono meno. L'Italia ha adottato specifici atti normativi in questa direzione le quali tutelano le popolazioni interessate di tragici avvenimenti. I limiti della vigente normativa, che non consentono di intervenire efficacemente per affrontare i problemi e soddisfare le molteplici esigenze emergenti nel settore della protezione dei diritti dell'uomo, hanno ispirato la presente iniziativa legislativa finalizzata ad apprestare un quadro normativo più completo ed efficace.

Il presente disegno di legge raccoglie l'elaborazione e la sintesi sia del lavoro parlamentare compiutosi nella precedente legislatura, sia delle istanze espresse dal Consiglio italiano per i rifugiati, da organizzazioni non governative di tutela dei diritti dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

L'iniziativa si propone di conferire una disciplina organica all'istituto dell'asilo, che, sviluppandosi secondo i principi dettati dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri la protezione della persona umana in aderenza agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

In particolare, non si è mancato di considerare gli obblighi di carattere internazionale che vincolano l'Italia a svolgere una politica in questo ambito in armonia con quelle proprie dei Paesi dell'Unione europea. Con il Trattato di Amsterdam, infatti, le problematiche dell'istituto di protezione dei rifugiati in senso lato sono state "comunitarizzate" permettendo il parziale superamento delle lacune della precedente normativa internazionale legate alla mancanza di uno strumento giuridico specifico.

Nel quadro dei principi generali che attengono alla protezione umanitaria è stata prevista la possibilità di temporaneo accoglimento di persone che, pur non presentando i requisiti per ottenere lo *status* di rifugiato, non possono rientrare nei luoghi di provenienza per obiettive situazioni di fatto.

Analoghe misure sono state previste a favore di soggetti che, allontanatisi dai Paesi d'origine a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, si trovino nelle condizioni previste per ottenere lo *status* di rifugiato o nell'impossibilità di fare rientro in patria, una volta che sia cessata la situazione di emergenza.

Le principali innovazioni contenute nel provvedimento sono inoltre ispirate a obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del livello di efficienza delle strutture, anche mediante opportuni interventi di semplificazione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

In particolare:

la commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo viene potenziata. Al fine di garantirne la massima collegialità ed interdisciplinarietà, le tre sezioni in cui essa è attualmente articolata saranno infatti presiedute da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno; nella composizione delle sezioni è stata prevista la partecipazione di un professore universitario esperto in materia di diritti civili ed umani; è stato introdotto un pre-esame, da parte di un delegato della commissione centrale, delle richieste di asilo presentate ai valichi di frontiera e alle questure al fine di valutarne l'ammissibilità e la fondatezza. Tale procedura consentirà alla commissione centrale di esaminare le sole domande che presentano i necessari requisiti e, contemporaneamente, concorrerà ad accelerare i tempi di esame e di valutazione delle richieste di asilo, con adeguate garanzie per gli interessati che potranno essere assistiti fin dalla presentazione della domanda in frontiera;

- ai minori non accompagnati che richiedono asilo è assicurata una particolare tutela; è prevista anche un'assistenza specializzata nei casi di minori o di donne che abbiano subito violenza;
- sono introdotte specifiche norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi al contenzioso giurisdizionale, mentre è esclusa la possibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- una innovazione di particolare rilievo è costituita dall'introduzione della revisione quinquennale, a cura della commissione centrale, della posizione dei rifugiati, che potranno comunque permanere sul territorio nazionale qualora la loro situazione sia conforme alla legislazione vigente in materia di soggiorno degli stranieri;

- sono previste, poi, misure di assistenza e di integrazione che, in una visione più attuale e moderna dell'assetto dei poteri amministrativi, vengono demandate agli enti locali, i quali potranno realizzare gli interventi necessari avvalendosi delle risorse loro attribuite, ora gestite dal Ministero dell'interno;
- il ruolo delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani risulta fortemente valorizzato, prevedendosi un loro pieno coinvolgimento dal momento della presentazione dell'istanza di asilo fino a quello dell'integrazione finale del rifugiato nel territorio italiano attraverso programmi di integrazione lavorativa.

Il disegno di legge si articola in quattro capi.

L'articolo 1, contenuto nel Capo I, reca una disposizione di carattere generale, con la quale viene riconosciuto, oltre al diritto di asilo, il principio della protezione umanitaria in conformità alle norme costituzionali e delle Convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e che vincolano il nostro paese, in particolare per quanto riguarda i presupposti dell'ingresso dello straniero nel "territorio Schengen" ed in quello dell'Unione europea, ai sensi della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990.

Il Capo II disciplina: il diritto di asilo, individuandone i titolari (articolo 2); la costituzione della commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e la sua articolazione in sezioni, rinviando ad apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento (articolo 3); il procedimento per la presentazione della domanda di asilo che l'interessato può produrre sia al posto di frontiera che in questura, fruendo dell'assistenza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o di un'organizzazione non governativa di protezione dei diritti civili e dei diritti umani fondamentali (articolo 4); misure di favore per i minori non accompagnati (articolo 5); il pre-esame della domanda ai fini dell'ammissibilità o inammisibilità della stessa (articolo 6), l'esame della domanda non manifestamente infondata e la decisione sulla stessa da parte della commissione centrale (articoli 7 e 8); il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio (articolo 9); ricorsi (articolo 10).

Con riferimento al procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato va sottolineato che il richiedente è particolarmente garantito avendo, in ogni fase, diritto di ricevere copia degli atti che lo riguardano e potendo richiedere l'assistenza di una persona di fiducia nel corso dell'audizione di fronte alla commissione centrale. Inoltre l'interessato, nel caso di non manifesta infondatezza della domanda, può ottenere un permesso di soggiorno (articolo 4, comma 7) fino al momento dell'eventuale deposito del ricorso avverso il provvedimento negativo della commissione (articolo 10 comma 1). Inoltre, il richiedente ha titolo a soggiornare nel territorio dello Stato fino alla definizione, in primo grado, del procedimento giurisdizionale, eventualmente attivato, procedimento che è caratterizzato da una particolare speditezza dei tempi processuali.

L'eventuale ricorso avverso il respingimento alla frontiera per irricevibilità o infondatezza manifesta della domanda può essere presentato anche attraverso le rappresentanze diplomatiche e non sospende l'esecuzione del provvedimento (articolo 9).

Con il riconoscimento dello *status* di rifugiato l'interessato può ottenere un permesso di soggiorno valido per cinque anni (articolo 11) e, ove ne sussistano i presupposti, la questura rilascia la carta di soggiorno come previsto dalla normativa sull'immigrazione (articolo 12).

Sono, infine, disciplinati i casi di cessazione dello *status* di rifugiato, prevedendo le medesime garanzie assicurate nel procedimento per il riconoscimento (articolo 13).

Il Capo III contiene le disposizioni relative alle misure di assistenza ed eventualmente di integrazione dei titolari del diritto di asilo e dei richiedenti lo *status* di rifugiato finalizzate alla piena realizzazione dei diritti della persona e delle sue capacità lavorative. Il richiedente asilo è assistito sin dalla presentazione della domanda. Nella fase del pre-esame della domanda egli gode infatti dell'assistenza sanitaria indispensabile, del vitto e di un'adeguata sistemazione per il tempo occorrente allo svolgimento degli adempimenti necessari.

Prima dell'esame della domanda da parte della commissione centrale, gli enti locali provvedono alle misure di accoglienza dell'interessato, comprensive di vitto, alloggio ed eventuali spese di trasporto. (articolo 14).

L'interessato ha infatti diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi previsti per il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri; può effettuare i propri studi in Italia ovvero veder riconosciuti i titoli di studio o professionali acquisiti in patria; può svolgere attività lavorativa ed ottenere lo stesso trattamento del cittadino italiano in materia di previdenza ed assistenza sociale, nonché sanitaria (articolo 15).

Per favorire l'integrazione del rifugiato e della sua famiglia sono previste misure di immediata assistenza, in caso di bisogno, per il primo periodo di permanenza nel nostro Paese, nonché la predisposizione di piani di accoglienza concernenti, in particolare, le iniziative dirette a favorire l'integrazione lavorativa dei rifugiati. Questi ultimi sono inoltre equiparati ai profughi italiani per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di alloggi di edilizia economica e popolare (articolo 16).

Il Capo IV, infine, contiene disposizioni transitorie per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e norme di carattere tecnico-finanziario.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La disciplina del diritto di asilo, che viene introdotta con l'iniziativa legislativa in argomento, non prevede nuovi o ulteriori diritti e benefici a favore dei richiedenti asilo rispetto a quelli che vengono già in atto assicurati in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati. Il provvedimento legislativo si propone, infatti, di introdurre nell'ordinamento interno una disciplina organica della materia in conformità alle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce, alla ratifica del Trattato di Amsterdam e dell'approvazione del testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Le risorse finanziarie che vengono utilizzate sono quelle già stanziate sugli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, con la sola variazione relativa all'articolazione delle spese per interventi assistenziali e di integrazione sociale a favore dei destinatari, che al momento sono erogate in via diretta dal Ministero dell'interno e che, una volta approvato il disegno di legge in questione, saranno disposte dagli enti locali mediante assegnazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie occorrenti.

Allo stesso modo risultano già allocati sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno gli stanziamenti relativi: *a)* al funzionamento della commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo già operante e per la quale si prevedono nel testo misure di carattere organizzativo per assicurarne la migliore funzionalità; *b)* alla costituzione e alla gestione di centri di accoglienza nei quali ai richiedenti asilo nella fase di prima valutazione della domanda vengono assicurate le misure di assistenza e accoglienza.

DISEGNO DI LEGGE
Approvato dalla Camera dei deputati
--
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Protezione della persona)
1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonchè nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
Capo II
ASILO
Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo)
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonchè alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.
3. Nella presente legge, con il termine di "rifugiato" si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 3
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione centrale", alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della

Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

Art. 4.
(Presentazione della domanda di asilo)
1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.
3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.
4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.
5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.
7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.
8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.
9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

Art. 5
(Minori non accompagnati richiedenti asilo)

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.
2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.
4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

Art. 6.
(Pre-esame della domanda)
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro

dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.
4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.
5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.
6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.
identica;

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonchè all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1992, n. 523. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;
b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

9 Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattamento presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.
10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei

centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.

12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 7.

(Esame della domanda di asilo)

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.
11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Art. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo)

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;
c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tal fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma Identico

Art. 10.

(Ricorsi)

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4 In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale appello deve essere proposto a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
6 La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione centrale
7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo
Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio)
1 La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.
Art. 12.
(Rinnovo del permesso di soggiornoe del documento di viaggio)
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.
Art. 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revocadel permesso di soggiorno)
1 Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10
2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo é immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza

dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale
8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

Capo III

MISURE DI ASSISTENZAE DI INTEGRAZIONE

Art. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

Art. 15.
(Diritti del titolare del diritto di asilo)

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.
6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 16.
(Misure di assistenza e di integrazionein favore dei rifugiati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e

delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta giorni, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 27.125 milioni per l'anno 2001 e a lire 29.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LA STAMPA

Data 23-10-2001
Pagina 15
Foglio 1

285

«Indagare su certi giudici»

Cicchitto: hanno utilizzato la giustizia per fini politici

ROMA

«Non basta una commissione su Tangentopoli. L'inchiesta deve essere più ampia e riguardare l'uso politico che si è fatto della giustizia nel corso degli anni '90».

Il vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Fabrizio Cicchitto, alza il tiro e riprende una proposta fatta proprio da Silvio Berlusconi all'inizio di questa legislatura.

Onorevole, ci spieghi la ratio della sua iniziativa.

«Il punto di partenza è l'intreccio tra politica e giustizia che ha cambiato i connotati del nostro sistema politico, sono le indagini giudiziarie che si basavano sulle tesi di Violante e Caselli, che parlavano di doppio Stato. L'obiettivo era di mettere fuori gioco la Dc e il Psi, prima, Forza Italia, poi. Con i democristiani e i socialisti ci sono riusciti, con Berlusconi no. Lo hanno affondato nel '94 ma, grazie al consenso ricevuto dagli italiani, Berlusconi è riuscito a resistere e ora a governare».

Quando lei dice «ci sono riusciti» a chi si riferisce esattamente?

«A quel gruppo ristrettissimo di pubblici ministeri di Palermo e Milano. Ecco perché non basta una commissione d'inchiesta su Tangentopoli. A finire sotto accusa furono tanti uomini politici, come Andreotti, Mannino, funzionari dello Stato, come Contrada. Tutti assolti dall'accusa infamante di essere collusi con la mafia. Fu innescata su più fronti una bomba politica che doveva far fuori una classe dirigente. Ora la sinistra non può far finta di niente e negare, come ha fatto Angius - che non ha rinunciato a cavalcare l'uso politico della giustizia - che quelle vicende hanno cambiato la storia politica del nostro Paese».



Fabrizio Cicchitto

Secondo lei, andrebbero riaperti anche due casi come il rapporto Mitrokhin e la vicenda Telecom-Serbia e istituire delle commissioni d'inchiesta?

«Certamente. Il rapporto Mitrokhin e Telecom-Serbia non hanno nulla a che fare con l'operazione politica portata avanti negli anni '90, ma rappresentano altrettanti punti interrogativi rimasti senza risposta».

Il centrosinistra vi accusa di voler criminalizzare la magistratura. Voi rispondete a colpi di commissioni. E l'appello di Ciampi al dialogo?

«Sono loro, tutti i leader dell'opposizione che non vogliono il dialogo. Continuano a criminalizzarci dicendo che, con i nostri provvedimenti sulle rogatorie e il rientro dei capitali, facciamo gli interessi della mafia. Non mi sembrano argomenti di chi vuole dialogare. E poi, se fossero sereni, dovrebbero essere interessati a conoscere la verità sul passato. E la verità è che ci fu in Italia una vicenda politica e non giudiziaria».

Lei, però, propone una commissione d'inchiesta e ha già scritto la relazione finale...

«Questa è la mia opinione. La sinistra ne ha un'altra. Allora, facciamola questa commissione parlamentare. Alla fine vedremo come sono andate le cose».

[a. l. m.]



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

l'Unità

Data 23-10-2001
Pagina 9
Foglio 1

286

L'ex senatore «offeso» dalla lettera del premier. «Se era innocente perché ha cercato di delegittimarmi?»

Di Pietro: Mani Pulite non ha sbagliato Berlusconi deve restituirle onore e merito

Federica Fantozzi

ROMA Dopo il recente viaggio in Pakistan Antonio Di Pietro ha «cambiato priorità». Ma l'amarezza rimane. «La sinistra di bombe, qui si vive di ridicolo». Da Berlusconi, l'ex senatore vorrebbe una risposta: «Se era innocente, perché si è adoperato per quattro anni con l'obiettivo di delegittimarmi?». E commenta la notizia che nell'udienza di ieri sui «fondi neri Eni» l'avvocato di Pacini Battaglia ha chiesto l'inutilizzabilità di buona parte del fascicolo su cui si regge l'accusa in base alla nuova legge sulle rogatorie: «Andiamo verso una dittatura sanitaria. Pacini ha fatto solo quello che «sfrigge gli consente».

Partiamo da un assunto: l'assoluzione di Berlusconi è cosa giudicata, dunque va accettata. Questo dato offre una chiave di rilettura dell'inchiesta sulle tangenti alle Fiamme Gialle?

«Casomai una chiave di riconferma. Almeno, se si vuole ragionare in termini di diritto, trasparenti e non strazioni. Primo: bisogna chiarire i ruoli. La Procura accerta se sono stati commessi reati non scrive sentenze. La Cassazione ha confermato che la Procura della Repubblica ha rispettato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: non poteva, in termini tecnici, agire diversamente. La Fininvest ha pagato tangenti, tant'è che alcuni sono stati condannati per questo reato».

Quindi nessun errore?

«Il nostro lavoro era mettere un bagaglio di prove a disposizione del giudice. Molti giudici le hanno ritenute valide. La Cassazione no, e il suo giudizio va rispettato, ma perché è l'ultimo non perché è il più giusto. Qui ragione e torto valgono dal punto di vista processuale». **Berlusconi è stato assolto in via definitiva anche nella vicenda Medusa. Sono esiti che incidono sul lavoro complessivamente svolto dal pool durante la stagione di Mani Pulite?**

«La domanda è: c'è stato o no Tangentopoli? Dai patteggiamenti e dalle prescrizioni di reati, mi sembra che emerga una corruzione diffusa che è stata smantellata dal pool».

All'indomani della sentenza, Taormina se l'è presa con il Csm presieduto da Scalfaro, e ha accusato le «toghe rosse» di «odiare la Cassazione». Ha davvero senso dividere i giudici in partiti?

«Si è tentato da parte di molti di delegittimare magistrati che hanno vinto un regolare concorso. A Taormina dico: parlate non solo i magistrati che sbagliano, ma tutti quelli che lo fanno, anche gli avvocati e i giornalisti. E distinguere l'errore dal dolo. Mani Pulite è stato il contrario del porto delle nebbie: può aver sbagliato, certo, ma le va reso onore e merito».

Ha letto la lettera aperta del premier?

«Da quella lettera mi sento offeso sul piano professionale e umano. E cosa dovrei dire, visto che mi sono caduti addosso 27 capi d'imputazione, da cui sono stato assolto. Non per aver commesso il fatto, bensì perché il fatto non sussiste. Altro è quando capita che dei dipendenti paghino una tangente, ma il principale non lo sa. Ho subito accuse ingiuste, ma non me la prendo con «magistrati politici» che difendersi fa parte della fisiologia processuale».

Se Berlusconi accettasse il confronto pubblico, cosa gli direbbe?

«Gli chiederei perché, se è innocente, si è adoperato per delegittimarmi prima come magistrato e poi come ministro? Ho saputo solo a fine '97 che aveva chiesto ad altri, anche dietro promesse di favori, di riferire su di me ai giudici fatti in modo non corrispondente al vero. È stato tra i mandanti delle accuse contro di me. C'è una sentenza del Gip di Brescia, che mi assolve dall'accusa di aver favorito Pacini Battaglia, e scrive che l'inchiesta è stata "alimentata dagli impulsi processuali ed extraprocessuali portati avanti da Berlusconi e Previti"».

Proprio ieri la difesa di Pacini nel processo per i «fondi neri Eni» ha sostenuto che buona parte delle prove sono inutilizzabili secondo le nuove norme sulle rogatorie.

«Ecco il risultato della legislazione fatta da questo governo. Pacini chiede ciò che la legge gli consente. Ma molti degli atti fu lui stesso a produrli e a riconoscerli. E oggi, con la nuova legge, può disconoscerli. Sarebbe ridicolo, se non fosse drammatico»

Il premier ha detto che l'invito a comparire che lei gli mandò ha «cambiato la storia del Paese». È d'accordo con questa ricostruzione?

«È falso che si abbia voluto far cadere il suo governo. In quel momento loro mi vezzeggiavano, mi volevano nelle loro file. Il governo è caduto per l'opera politica di battaglione e di Bossi, che adesso sono seduti al suo fianco. E mi aspetto che succeda di nuovo, perché chi tradisce una volta lo ritira».

Come giudica la proposta di istituire una commissione su Tangentopoli?

«Intanto: sarà una commissione su Tangentopoli o su Mani Pulite? Perché se serve per scoprire il sistema di corruzione in modo da predisporre norme che lo contrastino, non potrà che scoprire l'acqua calda. Sarà un organo ripetitivo di fatti già noti. Quello che in dieci anni non è stato fatto è la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione e nuove regole sugli appalti».

Lei teme che si voglia mettere l'operato del pool sotto inchiesta?

«Se fosse fatta per indagare sui giudici, sarebbe scorretto. Un'invasione di poteri. Un attacco complessivo alla magistratura. Un'intimidazione grossa come una casa. Fermo restando che a me farebbe solo piacere. L'ennesima sede per dimostrare che noi abbiamo fatto il nostro dovere e altri hanno tentato di impedirlo. Già due inchieste ministeriali, sotto Biondi e Mancuso, e una del Csm, si sono risolte a nostro favore. Ma le sentenze si rispettano solo quando è l'innocenza di Berlusconi a venire riconosciuta?»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

287

Senato della Repubblica

Il Vice Presidente

Roma, 24 ottobre 2001
Prot. n. 257/2001 RC/lg

Gentile Collega,

il disegno di legge che Ti allego tratta un argomento molto delicato: la sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS). Tale sindrome è ancora un vero enigma per la medicina in quanto la morte avviene entro il primo anno di vita ed è improvvisa e inaspettata in quanto il lattante è apparentemente sano.

Essendo un problema molto complesso c'è la necessità di approfondire le ricerche anatomo-patologiche ed inoltre di effettuare un accurato esame sia anamnestico che delle situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso.

In ogni regione verranno individuati istituti e servizi che fungeranno da centri di riferimento i quali avranno il compito di esaminare il materiale e sviluppare l'attività di ricerca scientifica sull'argomento.

Se condividi con me tale necessità, puoi rinviarmi la presente in casella con la Tua firma.

RingraziandoTi anticipatamente, Ti porgo i miei più cordiali saluti.

Sen. Roberto Calderoli

Il Sen. ..... intende apporre la firma al disegno di legge: "Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto".

FIRMA .....

288

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 396

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – La sindrome della morte improvvisa del lattante, meglio nota come «morte in culla» o con il termine inglese *Sudden Infant Death Syndrome* (SIDS); rappresenta uno dei maggiori problemi socio-sanitari e scientifici della medicina moderna.

Si tratta della morte improvvisa ed inaspettata di un lattante apparentemente sano, entro il primo anno di vita.

La SIDS, vero enigma della medicina, è di gran lunga la più frequente causa di morte nel primo anno di vita (anzi, per esattezza statistica, nei primi quattordici anni!). Essa colpisce un bambino ogni 500-1000 nati.

La morte inaspettata del feto pressoché a termine, dopo la venticinquesima settimana di gestazione, ha un'incidenza cinque-sei volte superiore a quella della SIDS, che non si è modificata in questi ultimi anni, nonostante gli sviluppi dell'assistenza materno-infantile.

Le conseguenze emotive per i familiari sono devastanti. I costi sociali per le terapie di sostegno medico-psicologico sono rilevantissimi soprattutto se sommati all'immatura perdita di un numero elevato di potenziali individui produttivi. D'altro canto sarebbero incommensurabili le ricadute scientifico-finanziarie che deriverebbero dalle accresciute conoscenze su questa patologia, conoscenze proprio centrate su quel periodo neonatale ancora così oscuro eppure scrigno, secondo moltissimi scienziati, di molte risposte alle patologie dell'adulto e persino dell'anziano.

La possibilità di prevenire la morte in culla si basa su criteri di ordine igienico-ambientale (evitare il fumo di sigaretta, evitare la biancheria – materasso e cuscino – troppo morbida, porre il neonato in decubito prono, non coprire troppo il bambino, ecc...) e sulla migliore conoscenza delle alterazioni nei vari organi, principalmente del sistema nervoso autonomo e del sistema di conduzione cardiaco, che presiedono alle attività vitali respiratoria e cardio-vascolare, che recenti studi hanno dimostrato essere critiche in ordine alla problematica SIDS e della morte inaspettata del feto pressoché a termine.

La SIDS si configura come un problema multifattoriale che non avendo trovato sul piano clinico una sistemazione univoca, vede quindi coinvolta l'anatomia patologica come una componente fondamentale della problematica nosologica.

Sulla guida di rilievi clinico-fisiologici sui lattanti in generale e su quelli cosiddetti a rischio (ovvero scampati ad episodi apneici o simili, potenzialmente mortali), si rendono necessari approfondimenti di ordine microscopico (istologico, immunoistochimico ed ultrastrutturale) e di genetica (molecolare) di grande delicatezza che possono essere svolti solo in centri altamente specializzati.

La necessità di sottoporre le piccole vittime a riscontro diagnostico è palese ma, la possibilità di prevenire la SIDS e la morte inaspettata del feto si basa soprattutto sulla migliore conoscenza delle alterazioni riscontrabili nei vari organi e sulla individuazione dei meccanismi che ne stanno alla base.

Essendo tale problema di alta complessità scientifica si palesa la necessità di approfondite ricerche anatomo-patologiche.

Allo stesso modo è estremamente importante, ai fini del completamento diagnostico e per finalità scientifiche, un accurato ed attento esame anamnestico e delle situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso.

Per quanto sopra, occorre quindi prevedere che i riscontri diagnostici dei casi di SIDS e

di morte inaspettata del feto, dopo la venticinquesima settimana di gestazione, siano effettuati negli istituti universitari e nei servizi ospedalieri di anatomia ed istologia patologica, autorizzati quali centri di riferimento regionale secondo un protocollo predisposto a tale fine. In ciascuna regione verranno poi individuati, con apposito decreto, gli istituti ed i servizi di anatomia ed istologia patologica che fungeranno da centri di riferimento. Questi centri avranno il compito di esaminare il materiale e sviluppare l'attività di ricerca scientifica sull'argomento.

Dovranno, infine essere tenuti dei corsi per i medici operanti negli istituti e nei servizi ospedalieri di anatomia e istologia patologica.

Questi corsi saranno rivolti ad assicurare l'uniformità e la riproducibilità delle tecniche di riscontro diagnostico e di ricerca. La formulazione del protocollo di riscontro diagnostico e lo svolgimento dei corsi saranno affidati alla prima cattedra di anatomia patologica dell'università di Milano, in quanto struttura riconosciuta idonea e competente in materia. Sarà perseguita un'attenta opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica al tema SIDS, predisponendo l'appropriato materiale divulgativo e l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa.

Il nostro Paese è ormai rimasto l'ultimo tra i Paesi ad economia avanzata a non avere ancora regolamentato per legge i riscontri diagnostici sulle vittime di SIDS. La sola regione Lombardia ha recentemente approvato il «Progetto rivolto alla riduzione del rischio di morte improvvisa del lattante (SIDS – *Sudden Infant Death Syndrome*) e di morte inaspettata del feto» (delibera della giunta regionale n. 49210 del 24/03/2000).

Abbiamo però qui l'occasione di porre presto rimedio ad una situazione ormai insostenibile, facendo, anzi, dei seguenti quattro articoli che, sottolineo, non comportano alcun onere per l'Erario, un testo normativo all'avanguardia in campo internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I lattanti vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) deceduti improvvisamente entro un anno di vita e i feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere sottoposti a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri individuati nell' articolo 2. Le informazioni relative alla gravidanza, allo sviluppo fetale e al parto e, nel caso di SIDS, le situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso, devono essere accuratamente registrate e vagliate, per il completamento diagnostico e per finalità scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo, dal neonatologo, dal pediatra curanti e dall'anatomo patologo sulla base dei protocolli internazionali.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della sanità sono individuati in ogni regione, gli istituti universitari o i servizi ospedalieri di anatomia e istologia patologica che svolgono la funzione di centri di riferimento ai fini di cui all'articolo 1.

2. Per i fini indicati nell'articolo 1, le salme dei bambini colpiti da SIDS e dei feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana sono sottoposti a riscontro diagnostico e gli organi prelevati sono prontamente inviati ai centri autorizzati, seguendo il protocollo predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano.

Art. 3.

1. I centri di riferimento di cui all'articolo 2 sono tenuti a svolgere le ricerche scientifiche appropriate alla luce delle più aggiornate acquisizioni e a fornire ogni sostegno psicologico alle famiglie colpite facilitando i controlli fra esse e le più vicine Associazioni dei genitori SIDS.

2. I risultati delle indagini sono raccolti nella banca dati esistente presso la prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano e comunicati all'autorità competente che ne cura la trasmissione ai medici curanti e li mette a disposizione, in forma anonima, degli stretti congiunti delle vittime.

Art. 4.

1. Per i fini indicati dalla presente legge le autorità sanitarie nazionali e regionali promuovono e favoriscono la divulgazione e la ricerca scientifica sulla SIDS e sulla morte inaspettata del feto.

Sen. Roberto CALDEROLI

293

On. Sen.
Francesco DE MARTINO
Casella

24/10/01 284

ON. GIORGIO BOGI

sen. Francesco De Martino
Senato della Repubblica

295

Camera dei Deputati

Ai parlamentari DS

Cari amici e compagni,

nella nuova situazione aperta dagli avvenimenti che continuano a susseguirsi, è certo utile cercare di individuare i termini politici di una larga convergenza al Congresso, improntata a spirito unitario, al di là della democratica divisione tra i candidati alla segreteria.

A questo fine, un gruppo di dirigenti e iscritti presenterà nei congressi locali il testo dell'ordine del giorno che accludo.

Mi farà piacere naturalmente conoscere il vostro giudizio.

Un cordiale saluto

Giorgio Bogi

Giorgio Bogi

Roma, 24 ottobre '01

Sito internet: www.democraziarepubblicana.it
e-mail: bogi_g@camera.it
tel.: 06/67608188 – 8085 fax

SINISTRA REPUBBLICANA

Ordine del giorno

Il Congresso (di sezione, provinciale, regionale)

al termine delle votazioni sulle mozioni collegate ai candidati alla segreteria, sottolinea la necessità che il Congresso nazionale dei DS approfondisca adeguatamente i gravi problemi politici, insorti dopo la presentazione delle mozioni, che sono scaturiti dagli attentati terroristici di settembre e che condizionano ormai la politica a livello internazionale e nazionale.

Sottolineiamo, in particolare, la necessità di una vigorosa iniziativa politica del partito in sede europea, attraverso il PSE, diretta a ridefinire i termini in cui si pone l'esigenza di governo della situazione mondiale che è oggi divenuta assorbente. Il terrorismo che sconvolge il mondo non è infatti soltanto barbaro e orribile in sé, ma costituisce la negazione radicale delle esigenze di democrazia, di sviluppo economico, di civiltà più alta, che debbono essere ormai soddisfatte in ogni parte del mondo come primario problema della politica. Sono divenute urgenti perciò nuovi indirizzi capaci di affrontare le grandi questioni che il terrorismo tenta per suo conto di sfruttare a fini di consenso. Sono urgenti, cioè, nuovi indirizzi capaci di affrontare le disuguaglianze e gli squilibri presenti in particolare tra il Nord e il Sud del mondo; di affermare nuove istituzioni in grado di perseguire quegli indirizzi con successo; di definire nuove regole internazionali e nuovi istituti giuridici atti a garantire ovunque i diritti umani e civili; di dare soluzioni realistiche ad aspre questioni ancora aperte sulla scena internazionale e in primo luogo quella della creazione dello Stato palestinese nella sicurezza dello Stato di Israele. Si tratta di un imponente complesso di problemi: ed è di per sé evidente che essi possono essere avviati a soluzione solo attraverso l'intesa di Stati che in ogni parte del mondo abbiano assunto senza ambiguità l'impegno di una drastica lotta al terrorismo anche, quando è necessario, con l'uso della forza. I paese dell'Unione europea hanno assunto finora una corretta posizione e l'alleanza internazionale strettasi contro il terrorismo va rafforzata. Ma l'Unione europea – e in essa anzitutto l'Italia, attraverso l'iniziativa politica della sinistra – deve avere nel processo in corso quel ruolo di protagonista che può nascere dall'affrontare insieme i problemi del terrorismo e le grandi questioni economiche, civili ed istituzionali dalla cui soluzione deriva la sua definitiva sconfitta: senza di che i paesi europei rischiano di divenire marginali nel quadro degli equilibri internazionali oggi in pieno movimento, con inevitabili conseguenza negative sulla loro stessa condizione interna.

Auspichiamo altresì che il Congresso nazionale dei DS approfondisca i termini della questione delle immense risorse da mettere a disposizione per realizzare più efficaci politiche di sviluppo economico e sociale nelle aree povere del mondo. Tali politiche hanno un alto costo economico e finanziario che non può non incidere sulle politiche di ciascun paese già sviluppato. Ne deriva il problema della modifica del modello di sviluppo che in varie forme ha caratterizzato l'Occidente. Ne consegue, in Europa, la necessità della creazione di un nuovo modello più fondato

sul nuovo tipo di bisogni e consumi sociali portati dalla modernità e meno basato sul consumo individuale. Ne discende l'urgenza di un nuovo sviluppo dell'economia europea ed italiana, che per far fronte ai bisogni interni e internazionali ha bisogno di essere vitale e perciò competitiva; nella consapevolezza che solo la competitività del sistema economico europeo può reggere, insieme, lo sforzo di creare risorse per lo sviluppo delle aree povere e le politiche di welfare necessarie per assicurare che la flessibilità non diventi pura precarietà. Se l'esigenza di un nuovo modello di sviluppo dell'economia di mercato, nel fallimento di ogni altra esperienza economica, non venisse colto dalla sinistra senza esitazioni, come l'unico strumento a sua disposizione per le politiche di sviluppo e di riforma sociale, tutto il programma della sinistra risulterebbe debole, arretrato e perdente; e le precluderebbe sia la possibilità di affrontare le grandi questioni dello sviluppo mondiale sia quella coerente visione dei problemi che è il fondamento di ogni possibilità di rovesciare in Italia la destra e tornare a far vincere il centro-sinistra.

Sulla base di questo complesso di considerazioni auspichiamo infine che il Congresso nazionale dei DS definisca con chiarezza i termini dell'alternativa politica di centro-sinistra al governo di centro-destra. La riproposizione della possibilità dell'Ulivo di rappresentare un'alternativa credibile passa strettamente, oggi, per la effettiva incorporazione nell'Ulivo dei nuovi aspetti della condizione mondiale e degli indirizzi che ne conseguono a livello europeo e nazionale. È anzitutto ed essenzialmente di essi che c'è bisogno per la piattaforma politica e programmatica di un'alternativa che d'ora in poi deve essere coerente e coesa, perdendo i caratteri che oggi la fanno individuare come alleanza elettorale. E in questo senso auguriamo che il Congresso nazionale sia unito nell'individuare le iniziative che realizzino anche in Italia, non in una proiezione futura ma nell'attualità politica, quella grande e moderna alternativa di centro-sinistra, fondata su indirizzi pienamente coerenti, alla quale è affidato in realtà il futuro.

KBXP
ZCZC0258/SXA
WPP40148
R POL S0A QBXB

TANGENTOPOLI: STEFANIA CRAXI, UNA 'PERLA' TIMIDEZZA PDS

ATTENDO FASSINO ALLA PROVA DI COMMISSIONE INCHIESTA E AMNISTIA

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Una vera perla": Stefania Craxi commenta cosi' la tesi di Piero Fassino sulla "timidezza" della sinistra nei confronti dell'intervento di Bettino Craxi a Montecitorio su "Tangentopoli". La figlia del leader socialista attende quindi il candidato alla segreteria Ds alla prova della commissione d'inchiesta e dell'amnistia.

"La 'timidezza' con cui Fassino giustifica il rifiuto del Pci di seguire Craxi nella denuncia della illegittimita' generalizzata nel finanziamento della politica - afferma - e' una vera perla. Ha ragione Macaluso quando ribatte 'no, fu la scelta di far fare ai magistrati il 'lavoro sporco' per poi ereditare il controllo di tutta la sinistra'".

"Comunque - conclude Stefania Craxi - non essendo una estremista alla 'Micromega', attendo il futuro segretario dei Ds alla prova della Commissione d'inchiesta su Tangentopoli e dell'amnistia". (ANSA).

PH
25-OTT-01 14:58 NNNN

CIRCOLO il Riformista

299

Giovedì 25 ottobre 2001 - ore 18
presso il Salone dell'"Ulivo" - Via Diaz 18, Brescia

Giuseppe Tamburrano e **Gianfranco Borghini**

"La sinistra italiana: storia e prospettive"

discussione sul libro di **Francesco De Martino**
"Socialisti e Comunisti nell'età repubblicana"

coordina **Roberto Chiarini**
editorialista de "Il Giornale di Brescia"

presiedono **Guido Alberini** e **Adelio Terraroli**

ASSR

300

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo
Democratici di Sinistra-L'Ulivo
Ufficio Stampa

Roma, 25 ottobre 2001

A tutti i senatori
SENATO DELLA REPUBBLICA

Pensando di fare cosa utile, Vi alleghiamo il documento illustrativo sulla Finanziaria di Berlusconi e sulla contromanovra proposta dall'Ulivo, presentato nel corso di una conferenza stampa con Giuliano Amato, Piero Fassino e i capigruppo dell'Ulivo in Senato.

Cordiali saluti

L'Ufficio Stampa

Telefono 06/6706.2666-3871 - Fax 06/6706 3872 - Internet www.senato.it/dsulivo

301

Gruppo dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo

www.senato.it/dsulivo

Diciamo la verità agli italiani

L'Ulivo e la Finanziaria 2002

Senato della Repubblica – 24 ottobre 2001

ASSR

L'Ulivo e la Finanziaria del 2002

Le promesse si sono sgonfiate, lo scarico di responsabilità sulle gestioni passate si rivela impossibile, l'inadeguatezza rispetto alle grandi e nuove urgenze dell'economia nazionale è evidente. La Legge Finanziaria per il 2002 presentata dal Governo Berlusconi non corrisponde affatto agli impegni assunti dal centrodestra in campagna elettorale e corona una fase – i cosiddetti "cento giorni" – nella quale molto si è fatto per tutelare interessi privati e assai poco per le effettive esigenze del Paese.

Allo stesso modo, questa Finanziaria conferma una politica segnata da:

- **Finanza traballante,** affidata a risorse provenienti da condoni e da amnistie mascherate. Dai dati del Tesoro emerge che le risorse impiegate nella manovra provengono per il 70,9% da misure *una tantum*. Il massimo cui erano arrivati i governi dell'Ulivo era il 46,4%, ma era il 1997 e c'era la tassa sull'Europa del Governo Prodi.
- **Né sostegno né rafforzamento per un'economia** messa a rischio dalla recessione internazionale.
- **Tagli a settori cruciali** per la stessa economia e per l'Italia (ricerca scientifica, tutela e recupero del territorio).
- **Tradimento del federalismo** con misure centraliste a danno dei Comuni.
- **Tradimento della liberalizzazione dei mercati.**
- **Dequalificazione della Pubblica amministrazione** e di chi ci lavora.

L'Ulivo in Parlamento cercherà di contrastare un'impostazione così povera di contenuti e così ricca di tagli, senza alcun atteggiamento ostruzionistico ma chiedendo modifiche sostanziali attraverso la presentazione di **75 emendamenti comuni**, da aggiungere agli emendamenti presentati dai singoli Gruppi Parlamentari della coalizione.

Innanzi tutto però deve essere definitivamente smentito il primo grave inganno perpetrato ai danni dei cittadini: quella **bugia del "buco"** nei conti pubblici lasciato in eredità dai Governi dell'Ulivo. Dalla stessa Finanziaria di Berlusconi si evince infatti che il "buco" era stato in effetti artificiosamente creato per fini di propaganda dal Ministro dell'Economia, con manipolazioni contabili che "cancellavano" risorse pari a 23.200 miliardi di lire. Lo stesso Governo lo ha dovuto esplicitamente ammettere davanti al Senato.

In apertura del dibattito sulla Finanziaria, deve essere chiaro che da il Governo ha l'obbligo, anche di fronte all'Europa, di **garantire trasparenza e onestà sulle cifre**, come non è stato fatto in questi primi mesi.

L'Ulivo in Parlamento concentra la propria attenzione e punterà la battaglia parlamentare su **quattro grandi aree di intervento**.

1. Il sostegno all'economia nazionale, con misure anticicliche che contrastino la recessione.
2. Scuola, Università, ricerca scientifica, per ridare fiducia nel futuro del Paese.

3. Misure sociali per una tutela effettiva e non propagandistica di **tutte** le fasce disagiate della popolazione.
4. Pubblica amministrazione e federalismo fiscale, per non togliere risorse ai Comuni e non umiliare le energie dei lavoratori pubblici.

Misure di sostegno all'economia

La Finanziaria non prevede azioni per sostenere in una fase di recessione settori cruciali come turismo, commercio, trasporto aereo e, più in generale, per restituire fiducia agli operatori. L'effetto della legge Tremonti – che comunque non dava incentivi maggiori a quelli già previsti dalle misure dei Governi dell'Ulivo, e ora soppresse – è già stato "divorato" dalla recessione. In più, il modesto sostegno dato da questa legge andrà tutto verso il Centro-Nord a scapito del Sud, come già fu per la legge Tremonti del '94 (88% contro 12%). Spariscono, vengono ridimensionati o non vengono rifinanziati (senza proporre alternative) strumenti importanti come i patti territoriali, i contratti d'area i prestiti d'onore ai giovani, i crediti di imposta per chi investe al Sud o il progetto di sostegno al settore nautico e portuale chiamato "Autostrade del mare".

Al contrario, con i suoi emendamenti, **l'Ulivo propone**:

- Sostegno al settore del turismo estenderido la cassa integrazione a chi ora non ne gode e sospensione per sei mesi del pagamento dei contributi.
- Aumento del Fondo per le locazioni.
- Estensione da sei mesi a un anno delle detrazioni del 36% e dell'Iva al 10% per le ristrutturazioni edilizie.
- Rifinanziamento di prestiti d'onore e imprenditoria giovanile.
- Cumulabilità tra credito d'imposta e legge Tremonti.
- Rifinanziamento della programmazione negoziata.
- Aumento del fondo rotativo per le aree depresse.
- Concessione del credito d'imposta per gli investimenti di piccole e medie imprese in ricerca e sviluppo.

Scuola, università e ricerca

Come ha detto il Premio Nobel Rita Levi Montalcini, "Il Governo Berlusconi ha tradito la ricerca italiana", venendo meno anche a questo solenne impegno elettorale. Più in generale, tutto il settore strategico della formazione e della ricerca subisce un attacco senza precedenti, spiegabile soltanto nella logica -- peraltro dichiarata – di ridimensionare l'intervento pubblico a tutto vantaggio dei grandi interessi privati che si muovono intorno alla scuola, alle università, alla ricerca. Ne esce a pezzi la competitività dell'Italia in un settore decisivo del confronto internazionale.

Agli insegnanti vengono **negati gli aumenti di stipendio previsti**, interrompendo il trend verso retribuzioni al livello Ocse

avviato dall'Ulivo in cambio di prestazioni di più alta qualità. Si riducono le somme già esistenti, non si stanziano le somme necessarie neanche per gli aumenti di stipendio già decisi per personale docente e non docente dell'Università, si bloccano le assunzioni negli enti di ricerca e nelle Università, si tagliano i fondi per la ricerca di base e applicata.

In difesa del settore dell'istruzione, della formazione e della ricerca **l'Ulivo propone:**

- Stanziamento delle risorse necessarie per i contratti della scuola.
- Assunzione (con il meccanismo del cofinanziamento) di 5000 nuovi ricercatori a inizio carriera.
- Recupero dei fondi per la ricerca tagliati dal Governo Berlusconi: 1500 miliardi di lire per i prossimi tre anni, necessari al finanziamento del Piano nazionale di ricerca
- Finanziamento della formazione per adulti, disoccupati e fasce deboli.
- Sostegno economico e funzionale all'attuazione dell'autonomia scolastica e universitaria.
- Ripristino dei fondi per l'edilizia scolastica e universitaria.

Una vera giustizia sociale

Gli inganni della propaganda sono particolarmente odiosi quando colpiscono le fasce più esposte della società. Alla prima verifica, sia la riduzione del carico fiscale che lo sbandierato aumento a un milione delle pensioni si ridimensionano, se non si rovesciano

addirittura in un danno per la collettività. Nel suo insieme, la manovra finirà per **peggiorare**, e non migliorare, **il bilancio famigliare degli italiani**.

D'altronde, basta confrontare la percentuale delle entrate sul complesso della manovra, che è pari al 74% per la Finanziaria di Berlusconi e non aveva mai superato il 43% per i Governi dell'Ulivo: **la manovra del centrodestra sottrae risorse al Paese**, non gliele restituisce.

La manovra sull'**Irpef**, per esempio, causerà **un aggravio netto di circa 2.500 miliardi** a carico dei contribuenti. Questo perché la più propagandata misura fiscale del Governo – l'aumento a un milione della detrazione per i figli a carico per chi ha un reddito inferiore ai 70 milioni – è finanziata in realtà col blocco delle aliquote ai livelli del 2001, mentre invece la Finanziaria del Governo Amato ne prevedeva per il 2002 il ritocco al ribasso. **Il vantaggio, quindi, è nullo**, e si trasforma in un appesantimento delle tasse per tutti coloro che non hanno figli.

Inoltre, il Governo non prevede la restituzione del drenaggio fiscale – obbligatoria per legge quando l'inflazione supera il 2% – è questo determina in conclusione l'aggravio netto per tutti i cittadini, con figli e senza. Per non parlare dei **milioni di cittadini** che non hanno reddito sufficiente per poter usufruire di queste detrazioni (i cosiddetti "incapienti") e che quindi non ricevono da questa manovra **alcun beneficio**.

Altro inganno, quello sulle **pensioni**. Saranno pochi, infatti, i pensionati che potranno usufruire di un vantaggio effettivo, e questo è il motivo per cui finora il Governo non ha voluto specificare le categorie che saranno interessate. Comunque le risorse destinate a questa misura – circa 4.000 miliardi di lire – sono meno della metà di quanto servirebbe per elevare a un milione **le pensioni di tutti** coloro che sono al di sotto di questa soglia.

A dimostrarlo in maniera chiara ed inequivocabile sono le cifre.
I pensionati che attualmente sono, infatti, sotto il milione di lire sono 7 milioni e 250 mila (dei quali 1 milione e 350 mila con trattamenti assistenziali e 5 milioni 910 mila con trattamenti assicurativi). Di questi ultimi, ad aver diritto alla maggiorazione sarebbero 2 milioni 503 mila per un onere a carico dello Stato di 9.560 miliardi. Nel caso si volesse restringere l'intervento a coloro che hanno più di 65 anni la platea interessata scenderebbe a 2 milioni e 87 mila per un onere di 7.981 miliardi. Sempre troppi rispetto ai 4.000 miliardi stanziati dal governo. Circa la metà dei pensionati dovrà restare a "bocca asciutta".

Pensionati al di sotto del milione di lire		
7.250.000		
Assistenziali	**Assicurative**	
1.350.000	5.910.000	
	Al di sotto delle 738.000 lire	Al di sopra delle 738.000 lire
	3.756.000	2.145.000

Di questi 5.910.000 avrebbero diritto alla maggiorazione:

	Numero beneficiari	Onere (in miliardi)
Totale	2.503.820	9.560
Con più di 65 anni	2.087.254	7.981

L'Ulivo propone un insieme di misure più eque e articolate:

- Ripristino delle aliquote Irpef indicate nella Finanziaria del Governo Amato
- Restituzione del *fiscal drag*.
- Potenziamento degli strumenti di assistenza per i cosiddetti "incapienti" attraverso una erogazione da parte dello Stato (imposta negativa).
- Estensione dell'applicazione della detrazione per figli anche alle famiglie composte da figli e un solo genitore (famiglie monoparentali).

LA TRUFFA DELL'IRPEF CHE NON DIMINUISCE:

	2000	2001	2002			2003	
			Ulivo	Cdl	Var.	Ulivo	Cdl
Fino a 20 milioni	18,5	18	18	18	0	18	?
Da 20 a 30 milioni	25,5	24	23	24	**-1**	22	?
Da 30 a 60 milioni	33,5	32	32	32	**0**	32	?
Da 60 a 135 milioni	39,5	39	38,5	39	**+0,5**	38	?
Oltre 135 milioni	45,5	45	44,5	45	**+0,5**	44	?

Le aliquote Irpef secondo i governi dell'Ulivo e secondo il governo Berlusconi

Un'amministrazione forte, nello Stato e nei Comuni

La Finanziaria 2002 segna la amara rivincita del centralismo, confermando la vacuità delle proclamazioni federaliste del centrodestra e la sua più genuina vocazione a limitare i poteri decentrati. **L'autonomia finanziaria dei Comuni**, a lungo perseguita e avviata dai Governi dell'Ulivo, **si arresta** di fronte a una serie di misure finanziarie (tetti di spesa più rigidi, taglio di oltre la metà del Fondo ordinario per gli investimenti), fiscali (riduzione dei trasferimenti erariali, fine della compartecipazione all'Irpef, taglio della tassa comunale sulle insegne) e organizzative (blocco delle assunzioni, assegnazione al Ministero dell'Economia del potere di coordinamento nell'accesso al mercato dei capitali).

Anche **la funzionalità della macchina statale** è però messa in discussione da misure non meglio specificate di esternalizzazione dei servizi, dalla trasformazione di enti pubblici e agenzie in società per azioni o in fondazioni, dai tagli ai fondi per l'*e-government*, dal blocco a tempo indeterminato delle assunzioni.

Infine, **un enorme passo indietro** si fa sul terreno dell'apertura alla concorrenza nel mercato dei servizi pubblici locali, in clamorosa contraddizione con le declamazioni liberali: torna l'affidamento diretto delle commesse e si lascia mano libera alla creazione di monopoli privati in sostituzione di quelli pubblici.

L'Ulivo in Parlamento si batterà con proposte concrete:

- Mantenimento dei trasferimenti alle autonomie locali.
- Eliminazione del blocco delle assunzioni.

- Avvio della compartecipazione Irpef al 4,5%.
- Riprendere il percorso per una effettiva concorrenza nel mercato dei servizi pubblici locali.

In difesa del territorio

Un capitolo a parte meritano gli interventi previsti dalla Finanziaria 2002 per quanto riguarda la difesa e il recupero del territorio. Qui i tagli del Governo Berlusconi sono particolarmente pesanti e pericolosi, perché mettono in discussione la possibilità stessa di difendere il già fragile equilibrio idrogeologico del Paese.

L'Ulivo si impegnerà in Parlamento per:

- Restituire ai provvedimenti per le calamità naturali i 1.340 miliardi di lire per il 2002 e per il 2003 tagliati dalla Finanziaria, di cui una gran parte destinati alla **Protezione Civile e alle Regioni colpite da terremoti**.
- Ripristinare i 600 miliardi tagliati rispettivamente per gli anni 2002 e 2003 alle misure per la **difesa del suolo**.
- Ripristinare i finanziamenti per la bonifica dei siti inquinati, tagliati dal Governo nella misura di 200 miliardi di lire tra il 2002 e il 2003.

Le politiche da noi proposte hanno dei costi e noi ne siamo consapevoli. L'equilibrio della finanza pubblica è sempre stato una nostra priorità, ma usando diversamente e meglio le stesse risorse di entrata della Finanziaria si possono coprire le iniziative dell'Ulivo. I nostri emendamenti si fanno carico anche di questo.

312

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Elenco delle accessioni all'Archivio legislativo



Servizio dei Resoconti e della comunicazione istituzionale
Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni

N. 3, Novembre 2001

Da restituire all'Archivio Legislativo - Palazzo Madama

Sen. .....

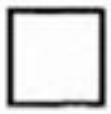
DOCUMENTI

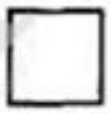
Doc. XI, n. 5 - Vol. I, II e III (XIII Leg.) Relazione generale sulla situazione economica del paese (2000)	☐
Doc. CXXXVI, n. 1 Relazione sull'attività svolta dal garante per la protezione dei dati personali (Anno 2000)	☐
Doc. XXXV-ter, n. 1 Bilancio consuntivo dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) (al 31 dicembre 2000)	☐
Doc. CIX-bis, n. 1 Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per il grande giubileo dell'anno 2000 (al 31 marzo 2001)	☐

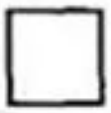
Doc. XVI, n. 2

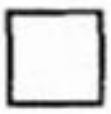
Relazione della 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) e della giunta per gli affari delle comunità europee su

Il dibattito sul futuro dell'unione europea in vista del consiglio europeo di Laeken









PUBBLICAZIONI E DOSSIERS

Dossier del Servizio Studi n. 74

Indicatori socio - economici territoriali: la regione toscana

☐

Documentazione di base del Servizio studi n. 77

La repubblica ceca nella prospettiva dell'integrazione europea

☐

Nota di lettura n. 7 del Servizio del Bilancio

A.S. n. 824 "conversione in legge del d.l. 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"

☐

Nota di lettura n. 8 del Servizio del Bilancio

A.S. n. 840: "conversione in legge del d.l. 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi"

☐

Schede di lettura n. 82 del Servizio Studi

Il fascicolo di fabbricato

Dossier del Servizio studi N. 84

Nazioni Unite lotta al terrorismo

Dossier del servizio studi N. 85

Seconda conferenza per facilitare l'entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari
(New York, 11-13 Novembre 2001)

Lavori preparatori

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3
Vol. I e II -

Pubblicazione a cura del Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale - Ufficio informazioni parlamentari e Archivio con la collaborazione del Servizio Studi

ASSR

317

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E REGOLAMENTO DEL SENATO

- Novembre 2001

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

-Novembre 2001

A cura dell'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato

ASSR

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sen. Achille Occhetto
Piazza delle Cinque Lune 113 (Roma)
Tel 06/67063236 Fax 06/67065088

Comunicato Stampa

E' indetta una conferenza stampa per giovedì 6 Dicembre alle ore 12,00 presso la Sala Rossa del Senato della Repubblica per la presentazione della proposta di legge concernente " Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento delle forze di polizia"
La proposta che reca la firma dei Senatori **Occhetto-Baratella-Battafarano-Battaglia-Boco-Calvi-Chiusoli-Cortiana-Coviello-Crema-D'Ambrosio-Dato-De Paoli- De Zulueta-Donati-Falomi-Fassone-Filippelli-Liguori-Longhi-Malabarba-Marini-Martone-Murineddu-Pascarella-Petruccioli-Ripamonte-Salvi-Tessitore-Turroni-Veraldi-Vicini-Viserta-Zancan,**si pone l'obbiettivo di attuare principi ed indicazioni finalizzati ad una nuova formazione delle forze dell'ordine introducendo metodologie atte ad elevare la capacità di tutti coloro che sono impegnati nella tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico ,attuando soprattutto il principio della nonviolenza .
Alla conferenza stampa parteciperanno i rappresentanti delle associazioni pacifiste e non violente, anche di quelle promotrici della manifestazione di Genova. Saranno inoltre presenti i rappresentanti dei sindacati di Polizia ed i registi coautori del celebre documentario sul G8 "Un Mondo diverso è possibile" tra cui, in particolare **Francesca Comencini, Wilma Labate, Citto Maselli,Mario Monicelli,Gillo Pontecorvo,Pasquale Scimeca,Daniele Segre ed Ettore Scola.**

L'Ufficio Stampa

28/11/2001

ASSR

AGENZIA dei SERVIZI INTERPARLAMENTARI
VIA della COLONNA ANTONINA, 41
00186 ROMA

GRUPPO PARLAMENTARE
DEMOCRATICI di SINISTRA – L'ULIVO
Senato della Repubblica

Ai Parlamentari
Della Commissione Esteri
Senato della Repubblica

Roma, 29 novembre 2001

I Gruppi DS l'Ulivo di Camera e Senato e l'Agenzia dei Servizi Interparlamentari hanno definito un contributo straordinario affinché sia fornito ai deputati ed ai Senatori che aderiscono all'Agenzia un supporto qualificato che li coadiuvi nell'attività parlamentare.

Questo ulteriore servizio va ad aggiungersi a quello di segreteria, già fornito fin dall'inizio della legislatura.

Si è provveduto, insieme ai Capigruppo di Commissione di Camera e Senato, ad identificare le figure professionali idonee a svolgere questo ruolo di supporto.

Si tratta di collaboratori che potranno essere utilizzati da più Commissioni parlamentari di materie affini della stessa camera ovvero da Commissioni della stessa materia di ciascun ramo del Parlamento.

Il collaboratore cui rivolgersi è Maurizio Gressi ed è reperibile presso gli uffici dell'ex hotel Bologna.

Agenzia dei Servizi Interparlamentari
per il Consiglio Direttivo

Giovanni Brunale

Giancarlo Pasquini

Enzo Sposetti

Gruppo DS – L'Ulivo
per la Presidenza

Maconi Loris

Prot. n° 0160/FS

SENATO DELLA REPUBBLICA

SEN. PATRIZIA TOIA

Roma, 29 novembre 2001

Caro collega,

sottopongo alla tua attenzione il caso di una giovane nigeriana, Safiya Hussani Tungar- Tudo che, nel suo paese, rischia di essere lapidata solo perché colpevole di essere una ragazza- madre.

La Comunità di Sant'Egidio ha lanciato un appello affinché la vita di Safiya venga salvata e, assieme ad altri Senatori, abbiamo deciso di sottoscriverlo e, anche, di inviare una lettera al Ministro Ruggero per far sì che il nostro Governo si mobiliti concretamente per scongiurare tale barbarie.

Sono convinta che sottoscrivere l'appello e la lettera al Ministro Ruggero sia dovere di tutti noi rappresentanti di cittadini di un Paese che ha scelto di cancellare definitivamente la pena di morte non solo dal proprio Codice Penale ma anche dalla propria cultura. E questo aldilà della diversa appartenenza politica.

Ti invito quindi a sottoscrivere i documenti che allego e rinviarli nella mia casella, per condurre insieme questa importante battaglia di civiltà.

Un cordiale saluto.

Patrizia Toia

A TUTTI I SENATORI DELLA REPUBBLICA
SEDE

321

SENATO DELLA REPUBBLICA

Prot.N° 155/FS

Rome, november 27th 2001

Your Excellency,

We are writing to express our deep concern over a ruling by a court in northern Nigeria that sentenced Safiya Hussaini Tungar-Tudu to death by stoning after finding her guilty of pre-marital sex.

We urge you to intervene on her behalf to prevent this cruel and inhuman punishment from being meted out against her.

We oppose the death penalty in all circumstances and in all the countries, because of its inherent cruelty. Additionally, the International Covenant on Civil and Political Rights, which Nigeria ratified in July 1993, strictly prohibits the imposition of capital punishment on a pregnant woman.

Based on the information we received, on October 9, 2001, the Islamic court in Gwadabawa, Sokoto State, in northern Nigeria sentenced Ms. Tungar-Tudu to death after finding her guilty of having pre-marital sex and Ms. Tungar-Tudu has until November 8 to file an appeal.

We understand that the court's ruling is pending approval by the governor of Sokoto State, after which a date to mete out the punishment will be fixed.

We are sure you want to consider that this case involves two lives to be defended and we implore and urge you to ensure that this cruel and inhuman sentence is not carried out.

Sincerely,

I Senatori: *Patrizia Toia, Cinzia Dato, Anna Donati, Albertina Soliani, Marina Magistrelli, Emanuela Baio Dossi, Loredana De Petris, Ida Dentamaro, Ornella Piloni, M. Chiara Acciarini, M. Rosaria Manieri, Monica Bettoni Brandani, Stefano Bastianoni, Alberto Monticone, Pierluigi Castellani, Pierluigi Petrini, Giorgio Tonini, Paolo Giaretta, Giuseppe Scalera, Roberto Manzione, Giuseppe Vallone, Natale D'Amico, Romualdo Coviello, Donato Tommaso Veraldi.*

President Olusegun Obasanjo
Presidential Villa
Aso Rock

Prot. N°154/FS 322

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 27 novembre 2001

Caro Ministro,

la terribile sciagura che si sta scagliando sulla giovane nigeriana Safiya, colpevole di essere madre senza essere moglie, ci ha profondamente scosso.

È per questo che abbiamo deciso di sottoscrivere l'appello lanciato dalla Comunità di Sant'Egidio e di inviare la lettera che alleghiamo al Presidente Nigeriano Olusegun Obasanjo.

Sappiamo tuttavia che questo non sarà sufficiente a far cambiare idea a quei giudici che hanno già condannato Safiya mentre, invece, un'azione forte del Governo italiano, e ancora di più se coordinata con quella di altri Stati, potrebbe scuotere la situazione e salvare la vita ad un innocente.

Certi di poter confidare su una Sua concreta mobilitazione, cogliamo l'occasione per inviare un cordiale saluto.

I senatori: *Patrizia Toia, Cinzia Dato, Anna Donati, Albertina Soliani, Marina Magistrelli, Emanuela Baio Dossi, Loredana De Petris, Ida Dentamaro, Ornella Piloni, M. Chiara Acciarini, M. Rosaria Manieri, Monica Bettoni Brandani, Stefano Bastianoni, Alberto Monticone, Pierluigi Castellani, Pierluigi Petrini, Giorgio Tonini, Paolo Giaretta, Giuseppe Scalera, Roberto Manzione, Giuseppe Vallone, Natale D'Amico, Romualdo Coviello, Donato Tommaso Veraldi.*

MINISTRO RENATO RUGGERO
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00100 ROMA

323

VERLAG C.H.BECK
MÜNCHEN
Literatur · Sachbuch · Wissenschaft
Vertrieb und Werbung

Telefon (0 89) 3 81 89-0
Durchwahl (0 89) 3 81 89-
Fax (0 89) 3 81 89-5 20
Internet: www.beck.de
E-Mail: info.lsw@beck.de

München, im November 2001

Sehr verehrte Autorinnen und Autoren,

einer guten Tradition folgend möchten wir Sie wieder herzlich einladen, sich mit Hilfe unserer aktuellen Verlagsverzeichnisse Bücher für den eigenen Bedarf oder als Geschenk zum günstigen **Autorenrabatt** zu bestellen.

Auf einige ausgewählte Höhepunkte in unserem aktuellen Programm möchten wir besonders hinweisen: das dreibändige Werk *Deutsche Erinnerungsorte*, herausgegeben von **Etienne François** und **Hagen Schulze**, „ein Pionierwerk ohne Konkurrenz" – wie *Die Zeit* urteilte, liegt nun komplett vor. **Hans Sarkowicz** und **Franz Josef Görtz** zeigen in ihrer Biographie Heinz Rühmanns vor allem bisher unbekannte Aspekte des beliebten Schauspielers. Zur *Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert* bietet der reich illustrierte Band von **Uwe M. Schneede** einen glänzenden Überblick.
Mit **Otfried Höffes** *Kleine Geschichte der Philosophie* liegt endlich eine gut lesbare kurzgefaßte, illustrierte Geschichte der Philosphie von einem der renommiertesten deutschen Philosophen vor.
Ein immer wieder aktuelles Thema, das Verhältnis von Gewissen und Geschichte, individueller und historischer Verantwortung, spricht **Jan Philipp Reemtsma** an: *Wie hätte ich mich verhalten?*

Allen, die sich mit der Welt des Islam jenseits von Allgemeinplätzen beschäftigen wollen, möchten wir unser umfangreiches Programm zum Thema empfehlen – der Verlag „hatte schon ungefähr 50 Titel zum Islam, als die Welt noch ganz war", wie *Der Spiegel* zurecht bemerkte.

Einen bedeutenden Forschungsbericht zum intellektuellen und emotionalen Leben der Tiere finden Sie im naturwissenschaftlichen Sachbuchprogramm: *Wilde Intelligenz* von **Marc D. Hauser** wurde als eines der „beeindruckendsten Bücher des Jahres 2000" bezeichnet (Daniel Dennett, New York Times).

Ein besonderes Leseerlebnis können wir Ihnen auch mit **Frank Huylers** *Notaufnahme* versprechen, der seine ganz persönlichen Regungen und Emotionen während der Arbeit als Notarzt eindringlich und bewegend schildert.

Der besondere Geschenktip zu Weihnachten ist das *Geistliche Wunderhorn*, hrsg. von Hermann Kurzke u.a., eine Sammlung großer Kirchenlieder, die auf einer eigens aufgenommenen CD des Windsbacher Knabenchors zusätzlich ein Hörerlebnis ersten Ranges bietet.

In unserem Literaturprogramm ist nach dem Bestseller von **Paula Fox**, *Was am Ende bleibt*, jetzt ihr neuer Roman *Kalifornische Jahre* erschienen: ein „furioser Bilderbogen aus der Welt amerikanischer Intellektueller und Künstler der vierziger Jahre" (Manuela Reichart, SZ). Vom Meister der Groteske, **Ingomar von Kieseritzky**, einem der „amüsantesten deutschsprachigen Gegenwartsautoren" (Tages-Anzeiger), ist sein neuester Roman *Da kann man nichts machen* zu empfehlen.

Als Autorinnen und Autoren des Verlages können Sie für sich selbst direkt beim Verlag bestellen, wobei Sie die meisten der in unserem Verzeichnis aufgeführten Bücher mit 40 %, und die eher wissenschaftlichen Veröffentlichungen mit 35 % oder 30 % Rabatt erhalten.

Für Ihre Bestellung verwenden Sie bitte die eingeheftete Postkarte. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, diese an Ihre zuständige Lektorin oder den zuständigen Lektor zu senden und - wenn bekannt - Ihre Kundennummer anzugeben. Bitte beachten Sie, daß es vor den Weihnachtstagen zu Engpässen in unserer Abteilung Kundenservice kommen kann, die Sie durch frühzeitige Bestellung vermeiden helfen. Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Georg Rieppel
Vertriebs- und Werbeleitung

11:58 03-12-01

KBXP
ZCZC0079/SXA
WTL10123
R POL S0A QBXB

DS: SPINI, MIA PRESIDENZA UTILE PER TUTTO IL PARTITO

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Valdo Spini rivendica i buoni risultati del suo lavoro da presidente della direzione nazionale dei Ds, sottolineando come egli sia stato un punto di equilibrio tra le diverse componenti del partito della Quercia.

"Nonostante la fase di instabilita' e di vera e propria crisi conosciuta dai Ds - afferma infatti Spini in un comunicato - la direzione ha assicurato continuita' di dibattito e regolarita' di funzionamento degli organismi dirigenti. Riunire un corpo cosi' numeroso praticamente una volta al mese non e' stato facile, ma lo si e' fatto. E' stata una garanzia di collegialita' della vita del partito e l'indicazione di un percorso di ricostruzione che possiamo tutti insieme rivendicare, tutte le correnti o le mozioni, tutte le provenienze politiche e i punti di riferimento ideali".

"Non e' stato un caso - sottolineu Spini - che sia stato proprio il presidente della direzione a redigere insieme ai tre candidati alla segreteria quella dichiarazione comune di intenti che ha permesso al congresso di svolgersi con serenita' e con la fiducia dei compagni. Era stato del resto lo stesso presidente ad elaborare in precedenza una proposta di dichiarazione di principi e di valori, ancora non resa pubblica, che potra' costituire un materiale utile per i futuri sviluppi del dibattito nel partito. Non a caso - ricorda inoltre Spini - ho manifestato pubblicamente il mio voto solo dopo la definizione della dichiarazione comune di intenti".

"Tutto questo - conclude Spini - e' patrimonio non di singoli o di correnti ma di tutto il partito, un messaggio di impegno per il difficile lavoro che ci attende. La prima riunione della direzione nazionale dopo il congresso e' prevista per domani". (ANSA).

COM-AVO/IMP
03-DIC-01 11:58 NNNN

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo
Democratici di Sinistra-L'Ulivo
Ufficio Stampa

Alle senatrici e ai senatori del gruppo
Democratici di Sinistra - l'Ulivo
Sede

Vi ricordiamo la rubrica "**Appuntamenti del mese**" all'interno del nostro sito Internet " **www.senato.it/dsulivo**". Sono in fase di aggiornamento le pagine dei mesi di dicembre e gennaio.

Quanti siano interessati a pubblicare sul sito notizia della propria partecipazione a convegni, seminari, dibattiti e iniziative di partito o altro, sono pregati di mettersi in contatto con la redazione, specificando: giorno, luogo e ora dell'evento, eventuale titolo e una breve descrizione.

Le segnalazioni possono essere inviate – con qualche giorno di anticipo - ai numeri di fax: 06/6706.3872, 6706.4754, 68135338 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: **intsin01@senato.it** – **segsin12@senato.it** – **segsin13@senato.it** .

Ufficio Stampa
Democratici di Sinistra – l'Ulivo

Roma, 4 dicembre 2001

327

/CZC
ADN0363 6 POL 0 RT1 PPA NAZ

PSI: CRAXI E MARTELLI, DAL MIDAS NEL SEGNO DELL'AUTONOMIA (2) =

CONCLUSA ESPERIENZA NELLA CDL, MA I DS E AMATO RESTANO LONTANI

(Adnkronos) - Un'equidistanza che Craxi ribadisce come cardine delle assise che si svolgeranno dal 14 al 16 dicembre: "Ci ripromettiamo di attivare una nuova fase politica, di sviluppare il tema dell'unita' dei socialisti, rivendicando la nostra autonomia politica". La "questione socialista", secondo il presidente del Npsi, "non puo' dirsi esaurita" al contrario del percorso politico all'interno del centro destra, ritenuto "concluso" essendo venute meno le condizioni dell'alleanza elettorale. Non va giu' a Bobo Craxi la progressiva emarginazione patita ("non ci hanno mai invitato ad un vertice", ricorda) e l'idea di una collaborazione politica ripagata con incarichi governativi di seconda fila. Ma anche il modo con cui la Cdl continua ad affrontare la questione giudiziaria, che "non aiuta certo a superare gli eccessi del passato e a pacificare gli animi".

Alla presa di distanza dalla Cdl non corrisponde tuttavia un avvicinamento ai Ds, in Italia come in Europa. "L'ingresso dei Ds nel Pse -fa osservare Martelli- non e' stato purtroppo per noi il coronamento del percorso storico che avevamo immaginato. Non ha avuto l'effetto di 'socialistizzare' i Ds quanto semmai di 'comunistizzare' il Pse. Per cui ritengo che la collocazione piu' consona alle nostre attuali posizioni sia all'interno del gruppo Liberal-democratico". A Pesaro toni e argomenti non sono stati certo quelli della Bolognina, "deve Occhetto decise di non completare la svolta imprimendo ai Ds le idee del socialismo liberale". Da parte di Fassino "c'e' stato un indubbio passo in avanti, ma piu' che altro sembra una 'svolta verbale': cos'e' infatti il partito del socialismo europeo se e' del tutto innestato sul tronco dell'ex partito comunista?. Quindi e' molto dubbio che vi sia un effettivo interesse e disponibilita'".

E Amato? "Il suo mi e' sembrato un discorso diretto piu' che altro a cauterizzare vecchie ferite, scavalcando Fassino e D'Alema a sinistra per aprire al Ppi di Fausto Bertinotti. La nostra origine e' nel partito socialista. La sua nel Psiup. E li', alla fine, e' tornato. Amato -continua Martelli- cattura con ritardo idee che andavano bene dieci anni prima. Quella che ci ha prospettato e' l'unita' della diaspora comunista, non l'unita' di quella socialista".

(Raf/Rs/Adnkronos)
05-DIC-01 16:47

NNNN

16:39 05-12-01

KBXP
ZCZC0358/SXA
WPP20359
R POL S0A QBXB

TAORMINA: CICCHITTO, SINISTRA? CHI E' CAUSA DEL SUO MAL...

ORA LA QUESTIONE DIVENTA USO POLITICO DELLA GIUSTIZIA

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Chi e' causa del suo mal pianga se stesso. Volendo impiccare l'on. Taormina ad una frase, seguendo un metodo stalinista e giustizialista gia' efficacemente adottato nel passato, la sinistra si e' trovata di fronte ad un problema grande quanto una casa: quello dell'uso politico della giustizia": e' quanto sostiene Fabrizio Cicchitto, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.

"Anche grazie al 'caso Taormina' di cio' si discute oggi al Senato. Successivamente se ne discutera' in Parlamento e nel Paese sulla base dell'organico progetto di riforma che e' delineato nella risoluzione presentata dalla Casa delle Liberta'. Si tratta di ricostruire un autentico stato di diritto dopo la devastazione avvenuta dal '92 in poi. Questa operazione - conclude - va fatta ricercando il consenso della grande maggioranza dei magistrati". (ANSA).

PH
05-DIC-01 16:39 NNNN

329

KBXP
ZCZC0143/SXA
YMI30014
R POL S0A QBXB

DS: SPINI, TROPPO POCHI I SOCIALISTI NEL GRUPPO DIRIGENTE

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Valdo Spini esprime un giudizio negativo sul numero troppo esiguo di socialisti inseriti negli organismi dirigenti dei Ds.

L'esponente della Quercia si dice in primo luogo amareggiato "perche' durante la vicenda congressuale le dichiarazioni, non solo del segretario ma anche di altri leader della maggioranza, facevano presagire il contrario". "Certo - afferma ai microfoni del Gr Rai - un campanello d'allarme si era gia' avuto a Pesaro: nella Direzione, che e' di ben 309 componenti, ho cercato fra le tre correnti, di Fassino, di Berlinguer e di Morando, i provenienti dall' area socialista a qualsiasi titolo: non vanno oltre i 19 e questo e' un qualche cosa che purtroppo suona in senso contrario all'apertura che andrebbe fatta".

Alla domanda se nonostante la svolta socialdemocratica il partito sia gestito in pratica da ex comunisti, Spini risponde: "Il problema credo che sia che questa svolta socialdemocratica era piu' opportuno gestirla tutti insieme. Fassino e' senz'altro sincero e coerente nella sua professione di fede socialdemocratica pero' quello che in questo momento hanno i DS come problema e' la difficolta' di attirare il voto d'opinione e l'incapacita' di poter attirare il voto organizzato come un tempo. Ecco, credo che per attirare il voto d'opinione un ampio pluralismo e un'ampia apertura - conclude - sarebbero stati senz'altro utili. Ecco perche' mi sono sentito di dissentire". (ANSA).

COM-PH
05-DIC-01 11:58 NNNN

330

Centro culturale RAGIONAMENTI
Via dell'Arco del Monte 99/a - Roma
tel. 06/68136668

Fondazione "Giuseppe Saragat"
Via del Corso, 267 - Roma
tel. 06/6780004

Mercoledi 12 dicembre 2001 alle ore 17 nella Sala del Centro culturale RAGIONAMENTI - in Via Arco del Monte 99/a - Roma - avrà luogo un dibattito sul tema

ATTUALITA' DELLA SOCIALDEMOCRAZIA

Riflessioni sul libro *Umanesimo marxista* di Giuseppe Saragat, edito da Baldini & Castoldi

Prenderanno la parola, sotto la presidenza dell'on. Mauro Ferri,

il sen. prof. Gaetano Arfè
il sen. Giuseppe Averardi
il dott. Alberto Benzoni
il prof. Giuseppe Tamburrano
la sen. Giglia Tedesco Tatò
il prof. Carlo Vallauri
il prof. Gian Piero Orsello, curatore del libro

La SV è invitata ad intervenire.
Con i migliori saluti

Fondazione Giuseppe Saragat ***Centro culturale RAGIONAMENTI***

331

Il Presidente
del Senato della Repubblica

Roma, 7 dicembre 2001

Caro Collega,

il prossimo venerdì 14 dicembre, il Sommo Pontefice ha proclamato una giornata di digiuno dedicato al valore della pace nel mondo.

Si tratta di una iniziativa di grande importanza, necessaria per sensibilizzare la coscienza di tutti di fronte ai conflitti internazionali che caratterizzano l'attuale difficile passaggio storico.

Desidero farti sapere che in quella giornata, alle ore 13.00, verrà celebrata a Sant'Ivo alla Sapienza una S. Messa officiata da Mons. Rino Fisichella.

Con un cordiale saluto.

marcello pera

332

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo
Democratici di Sinistra-L'Ulivo
Il Presidente

Roma, 5 dicembre 2001

Ai senatori del Gruppo
Democratici di Sinistra – l'Ulivo
CASELLA

Cari colleghi,

ritengo opportuno, a conclusione del Congresso dei Democratici di Sinistra, adempiere, in tempi brevi, all'impegno preso all'atto della mia elezione a Presidente del Gruppo di compiere una verifica politica e, d'accordo con i colleghi della Presidenza, ritengo che la strada più corretta sia quella di rimettere all'Assemblea il mandato conferitoci e di avviare le procedure per l'elezione del nuovo Presidente e dei nuovi organismi del Gruppo.

L'Assemblea del Gruppo è quindi convocata per **martedì 11 dicembre, alle ore 13.30**, con il seguente ordine del giorno:

a) Elezione del Presidente del Gruppo.

b) Varie ed eventuali.

E' stato invitato e sarà presente alla nostra riunione il segretario DS, on. Piero Fassino.

Un caro saluto

Sen. Gavino Angius

SENATO DELLA REPUBBLICA

333

SEDE

A tutti i Senatori

Care colleghe, cari colleghi,

v'invio il testo di una bozza di mozione sull'istituzione del Tribunale Penale Internazionale che ho predisposto in questi giorni.

Com'è noto, lo Statuto di Roma del TPI, firmato da 139 Paesi, a tutt'oggi è stato ratificato solo da 47 di essi e, per entrare in vigore, necessita del deposito di almeno 60 strumenti di ratifica.

Nello scenario attuale ritengo che la sua entrata in vigore possa porre le basi per nuove definizioni di diritto internazionale oggi assolutamente necessarie alla luce dei tragici fatti che drammaticamente la quotidianità ci costringe a vivere; credo altresì che il nostro Paese, fra i primi a ratificare lo Statuto, possa giocare un ruolo rilevante per la sua rapida entrata in vigore, ed è per questo che vi chiedo di firmare e sostenere la mozione allegata, che è ovviamente aperta ad ulteriori contributi, suggerimenti ed approfondimenti.

Se condividi l'iniziativa puoi farmi avere copia firmata in casella.

Un caro saluto
Francesco Martone

Roma, 7 dicembre 2001

Francesco Martone

MOZIONE

Il Senato

Premesso che:

il 17 luglio 1998 a Roma 160 Paesi decisero di istituire un Tribunale Penale Internazionale permanente avente il compito di perseguire i responsabili individuali di gravi reati di interesse generale, come il genocidio, i crimini di guerra ed i crimini contro l'umanità;

tale storica decisione è stata preceduta da un dibattito che per 50 anni periodicamente ha impegnato le Nazioni Unite; difatti l'Assemblea Generale dell'ONU riconobbe per la prima volta la necessità di istituire un meccanismo permanente per perseguire gli assassini di massa e i criminali di guerra nel 1948, a seguito dei processi di Norimberga e di Tokio dopo la seconda guerra mondiale;

l'accordo di Roma che istituiva lo Statuto del TPI fu stimato da molti come non meno importante dell'adozione della stessa Carta delle Nazioni Unite e lo stesso Segretario Generale Kofi Annan lo definì come passo avanti gigantesco nel percorso verso il rispetto universale dei diritti umani;

l'istituzione del TPI colma una lacuna grave nel complesso del sistema legale internazionale, poiché rappresenta un'istituzione diversa dalla Corte Internazionale di Giustizia, la quale tratta le dispute fra Stati ma non può perseguire responsabilità individuali; è istituzione diversa dai due tribunali 'ad hoc' istituiti dal Consiglio di Sicurezza per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia e in Rwanda, poiché questi trattano situazioni specifiche in cui furono commessi crimini orrendi ed hanno una giurisdizione limitata nel tempo e nello spazio territoriale interessati da quei crimini, mentre il TPI è istituzione permanente che non ha tali restrizioni di spazio o limiti temporali;

in quanto entità permanente esso rappresenterà un forte deterrente nei confronti di possibili autori di crimini orrendi ed incoraggerà gli Stati ad investigare e perseguire tali crimini quando commessi sul proprio territorio o da propri cittadini, poiché in caso di inadempienze o impedimenti la giurisdizione verrà esercitata dal TPI;

considerato che:

lo Statuto del Tribunale è stato firmato da 139 Paesi, ma ratificato solo da 47, e, per entrare in vigore, necessita del deposito dello strumento di ratifica da parte di 60 Paesi;

Stati Uniti, Israele e Russia non hanno ancora ratificato lo Statuto, insieme a tre Paesi dell'Unione Europea, Grecia, Irlanda e Portogallo, e molti altri Paesi, come la Cina e l'India, non lo hanno ancora neanche firmato,

durante la Conferenza di Roma emerse un orientamento largamente condiviso intorno alla necessità di includere il reato di aggressione fra quelli perseguibili dal Tribunale, ma non si riuscì a raggiungere un accordo sulla definizione di 'aggressione' accettabile da tutti e si rimandò ad una successiva Conferenza di Revisione il compito di cercare un accordo sulla definizione, sugli

elementi e le condizioni sotto i quali il Tribunale potrà esercitare giurisdizione per ciò che riguarda il reato di aggressione;

la stessa Conferenza di Revisione dovrà, quando lo Statuto entrerà in vigore e dunque dopo la ratifica di almeno altri 13 Paesi, considerare l'inclusione del reato di terrorismo fra quelli perseguibili dal Tribunale, poiché anche su tali crimini non fu raggiunto un accordo intorno alla loro definizione;

la tragedia dell'11 settembre, unanimemente definita come 'crimine contro l'umanità', ha colto alla sprovvista il diritto internazionale che non è riuscito a definirla giuridicamente, ed ha reso perciò ancor più urgente ed indifferibile la creazione di uno strumento come il TPI in grado di perseguire reati di questo tipo;

è grave la preoccupazione per le intenzioni degli Stati Uniti d'America di affidare a tribunali militari speciali il compito di perseguire e giudicare reati orrendi senza precedenti come quelli commessi l'11 settembre;

impegna il Governo

ad adottare tutti i passi necessari perché si giunga ad una rapida ratifica dello Statuto di Roma del TPI da parte dei Paesi firmatari che non hanno ancora adottato gli strumenti di ratifica, in modo da consentire una rapida entrata in vigore dello stesso, entrata in vigore senza la quale non sarà possibile convocare la Conferenza di Revisione per la definizione più dettagliata di reati come l'aggressione ed il terrorismo.



n.81, 9.11.01, www.marra.it
50.000 copie al pubblico; inviato ai Parlamentari, Magistrati NA, RO, SA, Cass., C. Cost., TAR Campania, COns. Di Stato, CSM; Consiglio reg. e prov., Campania, Consiglieri comunali Napoli, 1.500 giornalisti testate italiane.

Studio Legale
Avv. A. L. Marra
Napoli, Centro Direzionale, G1
tel 081-7879166, fax 081 - 7879005

- PROCURA REPUBBLICA NA
- CORTE DEI CONTI
- CSM

OGGETTO: ESPOSTO IN MATERIA DI ARTICOLO 26 L. 11/1984

Scrivo, Eccellenza, per esporre in relazione ad una vicenda di rara nequizia amministrativa che va avanti in Campania, ai danni di circa 2.000 invalidi al 100% non autosufficienti e delle loro famiglie, fin dal 1984, senza che vi sia mai stata alcuna iniziativa né della Procura né della Corte dei Conti, nonostante gli esposti e le durissime interrogazioni parlamentari di numerosi parlamentari di tutti i partiti.

Nessuna iniziativa salvo ovviamente i processi, le cause da centinaia di milioni per danni di alcuni PM, e le indagini contro di me, che durano invece vaste ed ininterrotte dal 94, anche, in certi casi, con il sistema dell'iscrizione sine die nel registro dei fatti non costituenti reato e le assegnazioni delle cause in base a criteri ora risultati indecifrabili, ed altro, come sta emergendo a Salerno, nel corso di un processo per calunnia a mio carico per essermi doluto di essere oggetto da anni di attività giudiziarie della cui legalità, sicuramente per mia ignoranza, non ho ancora capito il presupposto.

Indagini, per sollecitare le quali gli invalidi, le loro famiglie, ed i loro eredi, giacché molti per l'eccesso delle patologie sono morti da tempo, hanno deciso, ove la Regione insistesse nel violare il loro diritto, di organizzare, anche qui, non sapendo più come altro fare, manifestazioni di protesta nei confronti della Procura, Corte dei Conti e CSM.

Ci si riferisce all'art. 26 della LR n. 11/84, con il quale, per gli invalidi al 100% non autosufficienti, si stabiliva, per il triennio 1984 – 1987, in considerazione del grave stato di abbandono sia loro che delle loro famiglie a causa della carenza di strutture di ricovero, l'erogazione di un contributo pari al 25% del costo del mancato ricovero.

Norma già di per sé costituiva del titolo per l'azione a Strasburgo, tant'è che l'Italia è stata già oggetto di una molto esauriente condanna (n. 33804/96, del 3.10.00, Mennitto c/Italia) da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla quale i miei clienti tutti si rivolgeranno, se occorrerà.

Detti invalidi, infatti, in quanto purtroppo portatori di patologie di gravissimo impatto sia su loro stessi che sulle famiglie, sono di certo i primi destinatari di quell'attività di assistenza (sanitaria nella fattispecie) voluta dalla Costituzione e della normativa europea come diritto fondamentale.

E' palese pertanto che l'avere ammesso per legge la necessità di un così inadeguato surrogato del ricovero a causa della carenza di strutture, già costituisce titolo dell'azione per danni dinanzi alla Magistratura europea.

Un'azione che si potrebbe ora iniziare, ove detto contributo, all'esito di un iter giudiziario in ogni senso da terzo mondo, dovesse, a distanza di 17 anni, essere ancora ostacolato.

Un contributo, venendo al merito, per l'erogazione del quale, fu istituita all'epoca una commissione che, fra quegli invalidi, né individuò circa 2.000 particolarmente gravi, che classificò in un apposito elenco intestato appunto: *"Elenco degli aventi diritto al contributo ex art. 26 LR 11/84"*.

Contributo che, per i tre anni (84/87) previsti, ammontava a 20 milioni, contro gli 80 del costo del ricovero.

Contributo che invece, vergognosamente, non fu erogato, anche se in varie occasioni elettorali, per manifesti fini clientelari, vennero erogati dei piccolissimi "anticipi" (variabili circa da 30.000 a 300.000 lire).

Ne derivò che, nel 1990, iniziai a proporre, seguito da altri studi, al Giudice del Lavoro, una serie di giudizi contro le USL e la Regione.

Giudizi che per l'evidenza del diritto violato furono senz'altro accolti dalla Magistratura del lavoro, in seguito alle cui sentenze circa mille invalidi, fra quelli difesi da altri studi e quelli difesi da me, ottennero il pagamento del contributo.

Sennonché subito si configurò un sorta di *"apparato del rifiuto"*.

La Regione, cioè, non solo continuò a non pagare, facendosi fare delle procedure esecutive che, in seguito ad ogni genere di espedienti e giudizi di opposizione, durarono sovente anni, ma addirittura impugnò le sentenze. Impugnative, si badi, non nel merito, ma per addurre il difetto di giurisdizione del Pretore e la giurisdizione del TAR.

Impugnative che, purtroppo (specie per la PA), ebbero buon esito, sicché, per impedire le azioni restitutorie, fu necessario ricorrere per Cassazione.

Cassazione che, pur vertendosi in materia di assistenza obbligatoria, ovvero di diritti, e giammai di interessi legittimi, smentì con una serie di indimenticate sentenze le Preture Lavoro campane.

Purtroppo per la PA perché se in quell'operato c'era un disegno, esso non poteva che essere o dissennato o scellerato.

E' stato infatti eclatante impugnare le sentenze di condanna solo per chiedere di essere condannati dal TAR anziché dal giudice del Lavoro, ovvero il richiedere agli invalidi sprovvisti di titolo, perché la loro sentenza era stata annullata in appello e poi in Cassazione, la restituzione di somme comunque loro dovute, costringendoli così ad organizzare le opposizione ed a riproporre le cause dinanzi al TAR per far così riconoscere una seconda volta il diritto già riconosciuto dal Pretore.

Né si capisce come la Regione non si sia resa conto che questa enorme, oltre che grottesca macchina interdittiva giovava solo al suo apparato difensivo ed a chi lo gestiva.

In ogni caso, nel mentre, fummo costretti a portare avanti anche le cause nelle quali, in seguito al cambio di orientamenti che ad un certo punto vi fu, anche le Preture iniziarono, seguendo la Cassazione, a dichiarare il difetto di giurisdizione.

Cause portate avanti per tre gradi dinanzi all'AGO e, solo alla fine, dinanzi al TAR, perché le disfunzioni del TAR non inducevano nessuno che potesse evitarlo a rivolgervisi.

Fermo restando - mi si perdoni l'inciso - che l'anomala attribuzione della giurisdizione in questa materia al TAR è stata una cosa grave da parte delle Sezioni Unite (vedi in "La Storia di *Aids*", in Internet), e comunque, a modestissimo avviso di questo difensore, la giustizia amministrativa è un'altra delle nostre piaghe nazionali da eliminare al più presto.

Dissennato o scellerato questo *"apparato del rifiuto"* perché ha trasformato le circa duemila questioni pendenti, in circa diecimila gradi di giudizio.

10.000 gradi di giudizio per i quali la Regione ha pagato le spese ai difensori degli invalidi solo per circa 1.000 gradi (quelli vittoriosi), pagando però le spese ai suoi difensori per tutti e 10.000, rendendoli così unici veri vincitori di queste cause. Senza contare le procedure esecutive.

10.000 gradi di giudizio che, in base ad una forse troppo prudente stima, sono costati alla Regione ed alle Usl non meno di 20 miliardi per i loro difensori (non scherzo se dico che un anziano collega, di cui non ricordo il nome, ogni volta che mi incontrava mi copriva, con mio grande imbarazzo, di sincere benedizioni per i circa 600 milioni che aveva potuto incassare quale difensore di una ex USL nelle cause da me proposte in vari gradi, con le quali - così diceva - gli avevo consentito di sistemarsi per la vecchiaia).

Senza contare il lavoro interno della Regione, i cui altissimi costi sarebbe molto utile quantificare mediante qualche istituto specializzato, perché, in considerazione del tempo in cui è durata questa vicenda, emergerebbero cifre ancora maggiori di quelle erogate ai difensori.

Un modo dissennato o scellerato di amministrare il denaro dei contribuenti, poiché nessuno che dovesse pagare con denaro proprio potrebbe mai organizzare un *"apparato del rifiuto"* così iniquo e per di più di gran lunga più costoso di ciò che si intende rifiutare.

Ciò premesso, comunque, il 24.2.2000, in udienza, al Consiglio di Stato, questo difensore, nel bel mezzo di questa terribile, ultradecennale lotta, si trovò ad assistere - esterrefatto - allo spettacolo di un collega che chiedeva la cancellazione di 60 cause ex art. 26 esibendo un verbale di conciliazione per 20 milioni ad ogni invalido più 20 milioni a causa per spese, pagati quella volta dalla Regione senza batter ciglio.

Transazioni che, approfondendo, si seppe poi che la più parte delle ex USL, in base criteri di cui però ora si vorrebbe sapere, stavano facendo, già all'epoca, da diverso tempo, nel mentre si continuava a contrastare me con una veemenza che andrebbe forse spiegata.

Spiegata, si badi, anche a fronte di una sola transazione, perché le USL le cause o le conciliano o non le conciliano, e - nello Stato di diritto - quando se ne concilia una, dieci, cento o duecento senza poi conciliare le altre, bi-

sogna spiegare cosa hanno fatto quai singoli per meritarlo.
In ogni modo, dopo oltre un anno e mezzo di trattative con l'Ufficio legale della ASL 1 e delle relative 10 ex Usl, anch'io addivenni alla transazione delle liti in base al pagamento del contributo con rinuncia agli accessori, ammontanti da ultimo a circa 47 milioni, più le spese.
Spese ben inferiori a quelle pagate dalla Regione a quel collega, che tuttavia, poiché pare che anch'egli avesse fatto 4, 5 gradi di giudizio in media per ogni causa, sarebbero quindi esatte, a differenza di quelle, di gran lunga minori, che, dopo una defatigante trattativa con la ASL, ho accettato pur di definire.
(Il comunque gentilissimo nonché valoroso avv. Rotoli, per conto del competente ufficio, mi ha fatto due riduzioni sulle mie specifiche medie fra i minimi ed i massimi: la prima, concordata nella trattativa, di circa il 50%, e la seconda, autonomamente, in sede di trasmissione delle specifiche alle USL, di un altro 40% circa su quanto già concordato. Successivamente mi ha chiesto di rinunziare anche al rimborso del 10% per le spese forfettizzate. Ne deriva che se gli onorari corrispondono ad una cifra elevata, dipende solo dalle migliaia di gradi di giudizio che in dodici anni mi si è costretto a sostenere, come tutti sanno in seguito alla mia abitudine di rendere pubbliche le cose del mio studio. Peraltro, sono state conteggiate nelle specifiche solo le voci essenziali, ovvero una parte simbolica dell'attività realmente svolta, perché se solo, in ipotesi, si fossero conteggiate realmente le "consultazioni clienti" o la "corrispondenza informativa", non credo sarebbe bastato il doppio di quanto dato al mio collega, ed in effetti la verità è che queste cause, in dodici anni, sono costate al mio studio, che ha dei costi ed una organizzazione di tipo aziendale, senza la quale non avrei mai potuto seguirle, più di quanto dovrei ora incassare).
Una lunga trattativa svoltasi con chi aveva, per farla, sia la veste istituzionale e l'indubbio livello di consapevolezza giuridica, che la formale competenza, che non è della Regione.
Una trattativa nel corso della quale tutti i liquidatori delle ex Usl hanno avuto modo di sollevare qualunque eccezione desiderassero, così come molti hanno fatto, proprio allo scopo di evitare che rimasse un qualunque livello di dubbio rispetto ad un qualsivoglia aspetto.
Una trattativa sfociata nella sottoscrizione di ormai pressoché tutti i verbali di conciliazione (circa 500) da parte degli aventi diritto presso le sedi delle varie Usl di riferimento.
Verbali di conciliazione 86 dei quali già pagati in seguito a deliberazione del 30.7.01.
Verbali, quelli invece non ancora pagati, di cui gli aventi diritto non sono in possesso, e che recano l'impegno a pagare entro 4 mesi, ma di cui, ove il pagamento non avvenisse, ci si riserva di chiedere il sequestro ad ogni fine di legge.
Ciò perché - udite udite - sarebbe ora emerso un peraltro non chiaro veto della Regione, che, si ripete, non ha alcuna competenza in materia, salvo quella sgraditissima di dover pagare rispetto a cose che non ha il potere di gestire.
Regione che ora, a quanto pare, d'un subito, benché solo dopo 17 anni, avrebbe incredibilmente deciso di *"rifare le graduatorie"* degli aventi diritto.
Un *"rifare le graduatorie"* che è difficile dire a quale tipo di ordine mentale sia ascrivibile, poiché non c'è proprio nessuna graduatoria da fare, tanto meno dopo tanti anni, salvo che alla Regione Campania non abbiano inventato, per l'occasione, anche la tanto attesa macchina del tempo.
Singolari quanto improbabili *"graduatorie"* che tutti denunzierebbero ed impugnerebbero, dando la stura a nuove cause collettive all'infinito, perché l'assurdità dell'inventarsi una *"graduatoria"* a distanza di così tanti anni configurerebbe una così anomala e manifesta invenzione prevaricatoria da ingenerare, quale che fossero i criteri di *"selezione"* escogitati, chissà quali sospetti.
Anche perché il tema delle *"scelte"* riapre interrogativi dalla risposta non sempre agevole in relazione alle transazioni che, qui e là, le USL continuano in realtà a fare da anni.
A parte poi che queste *"graduatorie"*, intorno alle quali alcuni uffici regionali almanaccano già da alcuni anni producendone in continuazione di diverse, dovrebbero poi comportare, per gli invalidi *"migliori"* (mi si scusi l'amara ironia) l'erogazione, non dei 20 milioni concordati in transazione, ma del contributo per intero, ovvero di 67.000.000, perché chi si vedesse pagata la sola sorta, agirebbe poi naturalmente per gli accessori.
Cosa che risulterebbe gradita ai *"migliori"*, e magari a chi dovesse fare le graduatorie, ma non ai *"meno buoni"*, essendo qui tutti ugualmente invalidi al 100%, non autosufficienti ed iscritti al già detto *"Elenco degli aventi diritto al contributo ex art. 26 LR n. 11 del 15.3.84"* dell'84 – 87.
Elenchi già a suo tempo redatti tenendo conto, come recita l'art. 26: *"dei soggetti non autosufficienti portatori di handicap psicofisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa."*, ovvero dei più gravi.
Un'agghiacciante descrizione del concetto di gravità alla quale non si sa davvero cosa si voglia aggiungere, posto che non è possibile, ci si augura, andare oltre il 100% di invalidità e la non autosufficienza, né tanto meno, dal punto di vista dell'assistenza della famiglia, trovarsi in una condizione peggiore del dover fornire, in casa, un'assistenza *"intensa e continuativa"* ad un congiunto che soffre.
Al punto che non sembra più essere nemmeno cinismo, ma semplice cretinaggine burocratica, il voler approfondire oltre i criteri di gravità.
Né l'articolo 26 fu concepito come un premio agli invalidi che avessero all'epoca brillato nel raggiungere gli acuti più elevati della sofferenza, ma come un sostegno a quelle famiglie per consentir loro, data l'impossibilità del ricovero per mancanza di strutture, di fronteggiare le tragiche evenienze legate, come ciascuno che non sia un folle può intendere, alle gravi difficoltà di fornire, giorno e notte, a quegli sfortunati un'assistenza *"intensa e continuativa"*.
Nè basta. Gli invalidi per i quali sono state sottoscritte le transazioni sono solo quelli *"in elenco"*, per i quali a suo tempo, con le cause, si interruppero i termini di prescrizione.
Si chiede pertanto alla Regione: giacché l'esilarante *"graduatoria"* dovrebbe inevitabilmente prescindere dall'elenco degli aventi diritto dell'84/87 (di cui invece, credo molto giustamente, si è tenuto conto nelle transazioni), si intenderebbe forse ora riaprire la graduatoria per tutti, ovvero anche per coloro (credo non meno di 2.000) che nell'84/87 la Commissione preposta giudicò "non aventi diritto", ed ora invece - non si sa mai - potrebbero risultare *"buoni"*?
E visto che la *"graduatoria"* dovrebbe eventualmente essere rifatta ex novo, superata la difficoltà del ritorno all'84 e di stabilire, per i molti morti, il grado di patologia con le autopsie dopo la riesumazione, vi sarebbero allora o non vi sarebbero ammessi coloro i cui diritti - siano o non siano negli elenchi 84/87 - in sede transattiva abbiamo dovuto considerare prescritti per inattività ultradecennale?
Cose insomma veramente cervellotiche con le quali si è speso un numero di miliardi ben maggiore di quelli dovuti agli invalidi per finanziare un ingente quanto "*inspiegabile*" apparato contestatorio sia burocratico che pluriprofessionale.
Funzionari ai quali sarebbe giusto che Corte dei Conti desse modo di rendersi conto del denaro che richiede e che implica il consentire a delle commissioni di stilare e ristilare *"graduatorie"* per anni ed anni non si sa a beneficio di chi né perché, giacché nessuno ha mai impugnato né per falsità né per nessun altro motivo le liste degli aventi diritto compilate fra l'84 e l'87, che anch'esse devono essere costate chissà quanti miliardi fra consulenze esterne e lavoro interno, e che inoltre i Pretori del lavoro hanno ritenuto sufficienti, in circa mille cause, per condannare le USL, facendo sì che la prima metà degli invalidi abbia già riscosso circa 45 miliardi, ovvero 5 miliardi più del doppio di quanto è previsto per le transazioni di tutta la regione per l'altra metà, fra i clienti degli altri avvocati e quelli del mio studio.
Questo perché le somme che circa metà degli invalidi hanno già riscosso in virtù di sentenze di condanna dell'AGO, variano, con gli interessi e la rivalutazione, dai circa 30 milioni del 1990, ai circa 67 milioni di oggi, per una media di almeno, appunto, 45 milioni a causa.
Cose, in conclusione, che questo sì - e da qualche parte dovranno pur esserci delle più precise responsabilità - hanno finito per concretarsi in una subdola, molto notevole, strisciante e perpetua distrazione di fondi e risorse dalla loro legittima destinazione, l'attuazione della quale si sarebbe da tempo potuta realizzare con molto meno denaro di quanto se ne è già dissipato, mediante la transazione, rivolta anche ad evitare l'alea dei giudizi, oltre che innanzitutto ad attuare il buon diritto degli invalidi, e correttamente basata sul criterio del "questo va per quello" e la ricerca di una via che, peraltro, nella fattispecie, è di molto inferiore a quella di mezzo.
Cose che rendono risibile il continuare ad affannarsi nella ricerca dei motivi per i quali le cose, specie in certe luoghi d'Italia, vadano così male, giacché se cose così assurde, non solo sono potute accadere, ma si ha la pervicacia di voler continuare a fare accadere è perché ciò è l'espressione di un metodo a tutt'oggi vigente.
Un metodo fin quando durerà il quale non potrà sopravvenire nessun livello di evoluzione reale.

Alfonso Luigi Marra

C:\G\668TRIS

338

U.N.C.A.L.M.

Unione Nazionale Circoli e Associazioni Lirico-Musicali

55048 TORRE DEL LAGO - PUCCINI (LU)
SEDE NAZIONALE
Casella Postale 142
c/o Festival Pucciniano - Tel. e fax 0584/388.237

Consiglio Nazionale Onorario
Presidente Onorario
Sen. Prof. Giulio Andreotti
Consiglieri Onorari
Sen. Prof. Norberto Bobbio
Dr. Giovanni Caproni Conte di Taliedo
M° Luciano Pavarotti
M° Roman Vlad

Presidenza Nazionale UNCALM
Dr. Athos Tromboni - *Presidente (Ferrara)*
M° Graziano Cossu - *Vice Presidente (Sassari)*
Prof. Giacinto Moraramarco - *Vice Presidente (Altamura - BA)*
Avv. Gualtiero Vezzi - *Vice Presidente (Trieste)*

Comitato d'Onore del Diploma delle Scuole Musicali Private - UNCALM
M° Luciano Berio - M° Silvano Bussotti
M° Luciano Chailt - Dr. Francesco Ermani
Dr. Renzo Giaccheri - M° Franco Mannino
M° Antonino Nicolosi - M° Marcello Panni
M° Goffredo Petrassi - M° Alessandro Pinzauti
M° Alberto Veronesi

AMICI DELLA MUSICA
Redazione: via Massaficaglia, 655 - 44020 Gennaro (FE)
Redazione-cronaca: Casella Postale n. 142 - 55048 Torre del Lago - iscritto Registro Naz. Stampa - Uff. Garante Radio Tv e Editoria - N. 4.146 - Vol. 42 - Foglio 316 - Reg. 05/04/1993 - iscritto USPI - Unione Stampa Periodici Italiana - Roma

Consulenze Tributarie - Fiscali - Notarili - Ass. ecc.
Dr. Vincenzo Di Nubila (Magistrato)
Dr.ssa Angela Alberani Cordhia (Docente Economia e Diritto)
Dr. Francesco Rizzo - Notaio
Dr. Stefano Raggiandi (Professionista - Studioso sett. Turismo)

Contatti con i Gruppi Parlamentari Amici della Musica

L'UNCALM è iscritta
- Albo Reg. Associazionismo Decreto Presid. Reg. Toscana n. 341 del 25.10.1991
- Registro Nazionale del "Volontariato" ai sensi della Legge 266/91
- Decreto del Presidente Giunta Regionale Toscana N. 2446 del 17.04.96
- C.N.V. - Centro Naz. Volontariato - Sede Naz. Lucca
- Aderente al CeSvoT - Centro Servizi Volontariato Toscano - Firenze
- Anagrafe ONLUS - Direz. Gen. Entrate Ministero Finanze n. 020083 (08.07.99)

E' socio della BANCA ETICA di Padova
Fa parte della Consulta Reg. Toscana dell'Assoc. non profit

L'UNCALM a mezzo di appositi accordi "sconti e agevolazioni" concede ai propri soci presso:
Enti Lirici - Teatri di Tradizione - Teatri di Prosa -Cinema - Festival - Istituti Diocesani - Istituti Termali -Gallerie - Acquari - Fiere - Musei - Musei Aziendali - Traghetti Marittimi - Editori - Consolati Alberghieri Italia ed Esteri - Parchi Nazionali Naturali - Riserve - Giardini - Zoosafari - Aurorocaravan - Librerie - Enoteche Naz. - Case di Cura Private - 250 punti vendita "GET - "ECOITALIA"



OGGETTO : nomina a Consigliere Onorario Uncalm

Si fa seguito alla ns. pari oggetto trasmessa tramite la Segretaria Particolare del Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Mancino, con la quale si informava la S.V. della richiesta di diversi ns. Sodalizi associativi di volerLa proclamare solennemente quale ns. *Consigliere Onorario* ovvero ad essere iscritto nell'Albo d'Onore di questa Unione. La proclamazione avra' luogo durante i lavori del 4° Congresso Nazionale che si terra' nei giorni 7/8/9 Settembre 2001.-
Non avendo ad oggi ricevuta alcuna Sua risposta e dovendo provvedere alla stampa dei programmi dei lavori del suddetto Congresso, mentre ci auguriamo che il Suo silenzio voglia dire che e' d'accordo, La preghiamo di volerci gentilmente rispondere per evitare malintesi od una ns. mancanza di riguardo nei Suoi confronti e della Sua liberta' di accettare o meno la ns. istanza.- Da qui la ns. richiesta di rispondere. Grazie!
Noi ci terremmo moltissimo ad inserire il Suo nome nel nostro *Albo d'Onore*, non solo perche' sarebbe per noi un grande atto e un forte orgoglio, ma anche per rispondere alle sollecitazioni ricevute dai ns. associati che, come gia' spiegato, per ogni Congresso proclamano nuovi Consiglieri Onorari.-
Restiamo in attesa di una Sua cortese risposta, mentre La ringraziamo anticipatamente. La preghiamo accettare le ns. scuse e i ns. cordiali saluti.-

Torre del Lago - Puccini
Li, **18 Giugno 2001**

IL SEGRETARIO NAZIONALE
- giovanni vezzi -

Sig.
Sen . FRANCESCO DE MARTINO
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
00.186 = ROMA

Esente da bollo art. 17 D.lgs 460/97 iscritta anagrafe ONLUS

UNCALM

Analisi e Sintesi della

- COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA BASE SOCIALE DELLA UNIONE NAZIONALE E LOCALE –

** Struttura *organizzativa unitaria dell'UNCALM* : Circoli, Associazioni, Club, Gruppi lirico musicali, Culturali, Ricreativi, Sportivi, Concorsi e Premi Culturali, di Poesia, Lirico Musicali, Scuole Musicali non Statali **

>> Denominazione dei Sodalizi che aderiscano all'UNCALM :

Circoli	Associazioni	Club
Gruppi Corali	Polifonici	Orchestrali
Culturali	di Poesia	Folkloristici
Ricreativi	Costume	Sportivi Dilettantistici
Concorsi	Musicali	Canto e Strumentisti
Bandici	Poesia e Lettere	Culturali e di Moda
Giornalistici	Costume	Sacre e Feste Paesane
Scuole Musicali e di Canto non Statali		Federaz. Di Settori

I Sodalizi aderenti raggruppano a livello locale gli stessi settori sopra descritti.

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA UNCALM

- Nazionale -

TESTIMONIAL

Presidenza Onoraria

Sen. Prof. Giulio ANDREOTTI — Sen. Dott. Norberto BOBBIO
Dr. Gerardo CAPACCHI Comm. di Taliedo — M. Ennio MORRICONE
M. Luciano PAVAROTTI — M. Roman VLAD

Comitato d'Onore delle Scuole Musicali non Statali

Dr. Luciano ALBERTI — M. Lorenzo BERIO
M. Silvano BONOLIS — M. Lorenzo CHERUBINI
Dr. Francesco ERNANI — Dr. Sergio GACCHERI
M. Carlo Maria GIULINI — M. Franco MANNINO
M. Antonino NICOLOSI — M. Marcello PANNI
M. Goffredo PETRASSI — M. Alessandro PINZAUTI
M. Alberto VERONESI

Presidenza Nazionale Uncalm

Dr. Alfeo TROMBONI - Presid. Naz. — Vice-Presidenti:
M° Graziana COSSU — Avv. Gualtiero VIOZZI
Prof. Giacinto MORAMARCO
Giovanni VANNI – segretario nazionale

>> DELEGATI REGIONALI UNCALM <<

M. Raffaele Cinello	Reg.	Abruzzo
Prof. Domenico Cosmo Pompeo	Reg.	Basilicata
M. Roberto Chiarini	Reg.	Calabria
M. Gaetano Francese	Reg.	Campania
Dottor M. Paolo Fernando	Reg.	Emilia Romagna
Dr. Gallo Dante	Reg.	Friuli Venezia Giulia
M. Mario Rinaldi	Reg.	Lazio
M. Paolo Colorato	Reg.	Liguria
M. Luigi Sologni	Reg.	Lombardia
Professor Nello Dennetta	Reg.	Marche
Cons. Vincenzo Paolo	Reg.	Piemonte
Prof. Luigi Vincenti	Reg.	Puglia
M. Mario Dettas	Reg.	Sardegna
Prof. Salvatore Mello	Reg.	Sicilia
Dr. Mario Del Monte	Reg.	Toscana
Cav. Uff. Kurt Tiefgraber	Reg.	Trentino Alto Adige
N. Giovanni Bonifazi	Reg.	Umbria
Cav. Ritardo Spezzie Tevoso	Reg.	Veneto

L'UNCALM e' presente e rappresenta :

Sodalizi aderenti	**700**
Club Amici Uncalm	**450**
Assoc. *Promoisola*	**450**
Scuole non Statali	**100**
Conc. e Premi	**18**
Ente Cassa Risp.	**1**
Giornali Associativi	**21**

Rappresenta in Italia

84/85.000 iscritti

E ' presente :

> Regioni	n. 18
> Provincie	n. 75
> Comuni	n. 300

- E ' presente anche in Sardegna e Sicilia

L'UNCALM ha rapporti :

Governo – Ministri – Parlamento – Gruppi Parlamentari – Regioni - Enti Fondaz. Liriche e Teatri di Tradizione – Festival – Teatri di Prosa – Enti e Privati diversi –

* *Gli Amici della Musica* = Mensile Edito UNCALM – Fondato nel 1989 – Diretto dal Dr. A. Tromboni – Red. E Stampa – via Massafiscaglia, 655 – 44.020 – Denore (FE) – Tel. e Fax 0532/427.031 - Sede Legale – Torre del Lago-Puccini c/o Festival Pucciniano – Tel e Fax 0584/388.237

Attenzione: se telefonate e non trovate nessuno, lasciate i Vs. dati saremo richiamati. - L'UNCALM non ha dipendenti. Si serve solo dei *Volontari*, ovv. annulla quando sono liberi. - Scusateci -

Questa è una volgarissima bozza con capitoli apparentemente slegati, errori, citazioni mancanti ecc

La cosa qui importante è concordare insieme il taglio del saggio; io avrei pensato come premessa l'idea che la Sinistra non può promuovere la Democrazia (libertà, uguaglianza, rispetto della persona) prescindendo da tre interlocutori basilari: la dimensione territoriale consona all'epoca (l'Europa), la società e il mercato. Una volta chiarita la premessa, andrei ad analizzare i percorsi delle due Sinistre percepibili in questi anni, la così detta Sinistra istituzional-consociativa, innanzitutto, la Sinistra dei partiti e dei sindacati a cui rimprovero un'adesione troppo netta al mercato a discapito della società (la Sinistra dei cantori del credo globale); e la Sinistra che sta emergendo, non senza esitazioni, dalla società civile, di cui il difetto maggiore è rifiutare integralmente una realtà ineludibile come il mercato mentre il pregio è quello di portare alla luce categorie tematico-strategiche legate all'idea di società che la Sinistra-istituzionale ha tralasciato (da qui la Sinistra dei cantieri). **La rifondazione della Sinistra del Ventunesimo secolo passa perciò dall'incontro positivo tra le due Sinistre; incontro che già sta avvenendo a livello delle città, entità territoriali ideali per questo processo.In sintesi un'Europa di Sinistra vince se riesce al contempo a governare il mercato globalmente (governo europeo dell'economia, PESC, Politica di Difesa) e a capire la società localmente (modello-città).**

Nelle interviste a DE MARTINO (che sottolineerò molto) tutto ciò si intuisce chiaramente: dal riferimento a Marx, all'egemonia USA, ai giovani ecc.

Naturalmente posso avere frainteso.

La Sinistra del ventunesimo secolo tra cantieri e cantori

Quattordici maggio Duemilaeuno Stazione Garbatella della Metro B di Roma atmosfera surreale: da poche ore, l'uomo più ricco d'Italia (e uno dei più ricchi del mondo) ha, appena, aggiunto al suo album di figurine (a noi gentilmente fatto condividere per mezzo postale) l'ennesima impresa.

Dopo aver portato il Milan sul tetto dell'Europa (il calcio in Italia è religione), dopo aver inondato lo schermo televisivo di "tette e culi" (il sesso è religione in tutto il mondo) ecco l'impresa sicuramente più ardua: mettere nella figurina rappresentante la squadra della libertà Bossi e Fini, sorridenti, abbracciati ed accosciati come figurano su altre figurine Maldini e Tassotti o le ballerine del Bagaglino.

Non può che definirsi un'impresa quella che vede un uomo solo conciliare, in nome della libertà, una Destra di stampo etnico-fiscale con una Destra chiaramente nazionalista.

Unità nella diversità, potrebbe essere il titolo dell'impresa, peccato però, che questo fosse lo slogan scelto dall'Europa socialista meno di due anni fa per definire il suo cammino verso un'Europa più democratica!

Tuttavia, è forse proprio dietro questa nota di colore che s'insinua la chiave del problema: In queste elezioni hanno veramente vinto le Destre o, piuttosto, ha perso la Sinistra?

Forse una prima risposta è proprio da ricercare negli sguardi e nei discorsi dei pendolari della Garbatella, ma anche della Magliana del Laurentino o di Rebibbia tutti accomunati da anni da un percoso ferroviario e da orari comuni. Proprio come pendolare sono ormai 20 anni che usufruisco di questo servizio più o meno regolarmente. Ho visto scorrere gli anni Ottanta in apparenti fiumi d'oro e in sognanti

discorsi improntati su somme a nove zeri; ho visto rotolare gli anni Novanta tra chi sentiva il suo status medio-borghese economicamente eroso e, chi, davanti ad un equilibrio etnico evidentemente mutato (la metro è sempre di più lo specchio della nuova società multirazziale) sentiva il suo grado di apertura mentale del tutto sovraccarico.

Da tutto ciò la Sinistra istituzionale sembra essere stata lontana troppo tempo, obnubilata dal credo globale. Per capire come il mondo stava cambiando, ci si è rivolti agli specialisti di comunicazione politica e agli esperti di "questioni globali" entrambi da dividere part-time con le multinazionali, il più delle volte responsabili per i 4/5 del reddito di questi signori. Peccato che nel tragitto quotidiano di questi signori la metropolitana come mezzo di trasporto non sia più contemplato da anni! Nulla di stano che poi il nesso tra paese reale e ambiente istituzionale si perda in fantasmagoriche *terze vie* o *ulivi stellari*.

Tuttavia, sarebbe un errore imperdonabile fare di tutt'erba un fascio, ridurre tutta la Sinistra a un gruppo di cantori del *credo globale* non renderebbe giustizia a quei numerosi cantieri, perlopiù nati spontaneamente, in cui tutto si fa tranne che appiattirsi davanti alla *fatalità economicistica*.

Il riferimento a cantieri e cantori, di primo acchitto, farebbe pensare all'evento giubilare romano da poco conclusosi, ma non è così: nella fattispecie, cantieri e cantori sono i due poli tra cui la Sinistra del ventunesimo secolo si trova ad oscillare nel ricercare se stessa.

Alla domanda di Francesco De Martino, patriarca del socialismo italiano sul *come si organizzeranno e come si esprimeranno libertà, rispetto della persona ed uguaglianza in un mondo in preda a mutamenti straordinari e alla continua ricerca di nuovi equilibri* la Sinistra si divide nel rispondere tra il metodo dei cantieri e il metodo dei cantori.

La differenza tra i due si sostanzia, semplicemente, nel fatto che mentre il metodo dei cantieri implica un ripensamento radicale del modo di far politica a Sinistra, il metodo dei cantori, invece, si limita a richiedere un atto di provata fede nel Dio

mercato; in altre parole, per i fautori del primo metodo, libertà, rispetto della persona e uguaglianza andrebbero rivitalizzati e difesi nell'*agorà* , mentre per i fautori del secondo, andrebbero lasciati all'*equità* del Dio mercato.
Dalla loro, libertà, rispetto della persona ed uguaglianza tendono a farsi rappresentare dal generico termine Democrazia; quest'ultima, a sua volta nel caso di noi italiani tende a realizzarsi in funzione di tre tappe ineludibili: l'Europa, la società, il mercato.
In concreto, è proprio il modo di percorrere le tre suddette tappe ad aver frammentato la Sinistra di quest'ultimo decennio tra cantieri e cantori.
Sarà proprio dall'analisi dell'operato di questi ultimi, predominananti nella Sinistra istituzionale, che il saggio muoverà i suoi primi passi, per poi orientarsi sui fautori del metodo del cantiere, predominanti, invece, nel novero della società civile, la così detta Sinistra *in fieri*.

La Sinistra dei cantori

Caratteristica, principale della Sinistra dei cantori è quella che vede il percorso democratico andare dall'Europa al mercato senza passare dalla società.

Democrazia-Europa :Unità nella diversità

Se si dovesse individuare la causa predominante dei ripetuti singhiozzi del Socialismo europeo di questi ultimi anni, non si avrebbe difficoltà ad adottare la diagnosi di Giorgio Ruffolo, ovvero " le continue oscillazioni del pensiero socialista tra progetti senza soggetto (l'Europa) e soggetti senza progetto (gli Stati nazionali). Se poi l'eco dei singhiozzi non ha destato la giusta attenzione nell'opinione pubblica, è solo perché è stato "coperto" da un "assordante" europeismo di facciata. Oggi in Europa da Blair a Jospin sino a Schroeder si dichiarano tutti europeisti convinti, il che è una cosa bellissima in sé. Peccato, però, che l'europeismo abbia smesso di esercitare la sua nobile funzione poco più di dieci anni fa e, precisamente, quel 9 novembre 1989 momento in cui milioni di europei orientali abbattendo il "Muro della

vergogna" davano all'Europa una sua unicità geografica, geopolitica, umana, di destino.

Insomma, per decreto storico, oggi, più che europeisti dovremmo considerarci indissolubilmente europei. L'uso del condizionale trova qui la sua giustificazione in una situazione di fatto in completo contrasto con le suddette premesse storiche. Accade, infatti che nella predisposizione dei neuroni dell'odierna politica continentale, la dimensione europea risulti o troppo piccola (vedi la Sinistra europea che si perde in improbabili vertici mondialisti come Davos e Porto Alegre) o troppo grande (vedi la Destra europea che si rinchiude nelle Piccole patrie).
Nei due casi le parti si trincerano dietro la classica scusa che non esiste un "affectatio societatis europea". Ma dall'89 a oggi si è provato veramente a spiegare concretamente l'inscindibilità tra il destino del singolo cittadino europeo e l'Europa? No, nessuna opera di "pedagogia europea" è stata fatta da chi aveva il dovere di farlo, risultato: l'Europa si è spiegata da sola con le sue sfide trasformando quella che doveva essere un'opera pedagogica in punizione. I 16 milioni di tedeschi orientali acquisiti (per non dire acquistati al prezzo di dieci marchi l'uno) ne sono solo il primo caso: entrati con una ragionevole miscela di sogni e dubbi, essi, si sono presto trovati nella condizione di doversi autoeducare, per di più in un contesto di sottosviluppo economico. La punizione, qui sta nel fatto che da diversi anni l'Europa deve fare i conti con la recrudescenza di un' estrema destra social-nazista rialimentata secondo il principio dei vasi comunicanti proprio dai länder orientali.

La panacea europeista non, ha dunque soltanto nascosto una Sinistra ancora un po' tramortita dalla caduta di qualche mattone del Muro, ma ha anche fatto si di rilanciare una Destra social-nazista (vedi Rauti in Italia) che il giudizio della Storia sembrava ormai aver sepolto.

Ma i danni provocati dall'europeismo di facciata non finiscono qui: un altro grande tema di discussione a torto oscurato per ragioni di convenienza politica è quello dell'identità europea. In questi anni, non si è detto a sufficienza che in Europa si confrontano due concetti di identità completamente agli antipodi: il concetto di

identità alla francese fondato sulla cittadinanza e sui diritti e il concetto d'identità alla tedesca fondato sull'*Heimat* (piccolo mondo omogeneo in quanto a lingua ed etnia dove si è "al sicuro"). Questi due concetti di identità, hanno ben presto smesso di confrontarsi per cominciare a scontrarsi nel conflitto della ex-Yugoslavia, e più precisamente, nel momento in cui la Germania riconoscendo unilateralmente la Croazia (stato ad identità etnico-linguistica come lei) ha consegnato all'Europa un secondo tipo di Destra, la Destra etnica meglio conosciuta come Destra delle Piccole Patrie (quella di Bossi).

L'europeismo di facciata ha, inoltre, generato un terzo danno ovvero quello di dissimulare "maldestramente" un approccio sin troppo verticistico riguardo alla questione della ripartizione tra competenze nazionali e le competenze europee. In altre parole l'accompagnare la cessione di alcune competenze nazionali al livello europeo senza adeguati meccanismi di controllo democratico ha fatto si che i socialisti europei non solo consegnassero alla Destra uno dei loro tradizionali cavalli di battaglia cioè il tema del *Deficit democratico*, ma le dessero anche lo spazio politico su cui, rifocillarsi con frange di "estrema destra storicamente scadute", rifarsi il trucco (la cosmesi politica è uno sport molto in voga oggi), e perché no, alleggerirsi con operazioni di diuresi (vedi Fiuggi). Oggi nella pratica il risultato concreto lo abbiamo davanti tutti: al Parlamento Europeo c'è un gruppo politico molto bene organizzato guidato da un euro-scettico danese e a cui AN aderisce in blocco che si chiama *Sos Democrazia!*

La Democrazia sta nel fatto che oggi in Europa si può scegliere tra tre tipi di Destre diverse: la Destra social-nazista, la Destra etnica, la Destra nazional-democratica. Un avvertenza è impossibile "prenderle" in blocco a meno che…

A meno che vi sia una quarta Destra che le metta d'accordo, meglio un uomo solo (fa più Destra), molto ricco, che decide per tutti (tanto paga lui).

Qualche anno fa l'Europa socialista aveva coniato lo slogan *Unità nella diversità* peccato che a metterlo in pratica sia stato Berlusconi !

Democrazia-Mercato 1: Ricaduta culturale

Dallo svilupparsi del sistema capitalistico in poi, democrazia e mercato hanno cominciato ad alimentare uno stato di tensione continua.
In un primo periodo, che va dal tardo Ottocento a quasi tutto il Novecento, si può affermare che il suddetto stato di tensione non sia stato propriamente negativo nella misura in cui la democrazia, per reggere in una società man mano sempre più complessa, ha potuto avvalersi della razionalità economicistica insita nel mercato. E' innegabile che le grandi lotte sociali su cui la democrazia è cresciuta si sono svolte in nome di diritti civili, ma anche sociali ed economici, ed è proprio sulla progressiva soddisfazione di questi che la politica ha trovato respiro in quegli anni.
In altre parole, la democrazia ha retto perché la politica è riuscita ad appianare interessi sociali confliggenti sulla base di una comune soddisfazione economica il *Modello Erhardt* in Germania è forse l'espressione tangibile di questa tendenza.
Il connubbio democrazia-mercato smette però di funzionare negli ultimi decenni del ventesimo secolo per cause di ordine storico-congiunturali: il movimento di liberalizzazione dei capitali a livello mondiale, di cui la fine del comunismo registra il momento di apoteosi, sbilancia irreversibilmente il rapporto tra democrazia e mercato, trasformando quello che era uno stato di tensione non propriamente negativo in uno stato di tensione estremamente negativo.
Il movimento di liberalizzazione dei capitali, oltre costringere tutti gli stati del mondo ad essere fiscalmente appetibili e perciò sempre meno discrezionali a livello di bilancio, frantuma le frontiere dello singolo Stato-Nazionali o di più Stati- Nazionali economicamente integrati mettendo così fine a quello che per il connubbio democrazia-mercato risultava un contesto favorevole.
Oggi, mentre il nuovo contesto mondiale risulta per il mercato di dimensioni ideali a "piazzare" i propri prodotti non è così per la democrazia incapace nei fatti ad essere altrettanto universale Inserire **Hobsbawm.**

Ma forse, quello che qui più conta è la ricaduta interna che il nuovo rapporto democrazia-mercato assume sulla politica dei singoli Stati-Nazione. Oggi alla luce di questo nuovo rapporto di forza ci si accorge che l'approccio economicistico quantitativo tende a dilagare invadendo la sfera politica ed allontanandola dai suoi naturali interlocutori: la società, la cultura e la qualità.

La politica, lungi dal preoccuparsi di capire l'evoluzione della società di avvalersi delle lezioni impartite dalla Storia, di affidarsi all'ottimismo dell'umanesimo INSERIRE De Martino preferisce assoggettarsi al nuovo padrone che altro non vuole che il dominio sull'istante:il consenso. In questo nuovo contesto, infatti, democrazia e mercato non incontrano difficoltà ad incontrarsi dal momento che elettori e consumatori diventano cosa unica ovvero soggetti assetati di novità qualunque essa sia.

Ma non è solo la sete di novità a caratterizzare il nuovo rapporto tra democrazia e mercato, il fatto che l'economicismo pervada la società, porta altresì alla conseguenza che le stesse identità operanti nella società per esistere debbano trovare asilo nel mercato!

Accade che lo schermo assorbe le diversità componenti la società per poi "mercatizzarle" : in altre parole, lo schermo dà l'impressione che per difendere la propria diversità nella società bisogna consumare il prodotto che più ci rappresenta (il vestiario è il campo in cui ciò è più evidente).

Il mercato si alimenta con il bisogno di diversità proveniente dalla società rendendoci al tempo stesso soggetti e oggetti.

Ne deriva una società che controlla se stessa mettendosi in scena. Basta vedere come in ogni trama che ci viene proposta sia presente in maniera diretta o in maniera occulta la pubblicità.

La pubblicità a discapito della montagna di notizie che ci inondano tramite i giornali, i telegiornali ed Internet ci dà l'illusione di essere ancora ancorati ad un mondo stabile perché fatto di oggetti che possiamo avere!

In passato spettava alla politica semplificarci la comprensione della società e della cultura, oggi sta alla pubblicità farlo.
Anzi, la politica per inseguire il consenso si trova nell'obbligo di dover inseguire *stars* e *starlettes* veri e propri punti di rifermento della società pubblicitaria. Quello che viene richiesto a questi personaggi non è quello che dicono, la maggior parte delle volte un sacco di stupidagini, bensì la loro immagine da accostare ad un partito o ad una causa.
Oggi le forze politiche più che a confrontarsi sui programmi tendono ad aggregarsi per mantenere più visibilità e perciò consenso.

Economia e Mercato 2: la ricaduta economica

In questi ultimi anni, in alcuni ambienti politicamente trasversali si è fatta strada l'idea che la sempre minor discrezionalità di bilancio da parte dei governi nazionali poteva essere "socialmente" ammortizzata dagli effetti virtuosi della crescita economica; in altre parole: Uno Stato più leggero non può che essere fattore positivo per il benessere sociale. Ragionamento, che i suoi sostenitori più estremi non hanno esitato ad estendere al campo degli equilibri politici arrivando a sostenere che, accantonata l'atavica divergenza riguardante l'impiego del bilancio nazionale, Destra e Sinistra avevano perso buona parte delle ragioni su cui scontrarsi nei Parlamenti nazionali. Per quanto, alcuni fatti come la disperata corsa da parte di Destra e Sinistra verso il centro in nome del "Costituzionalismo monetario" , sembrino dare corpo a questa tesi, esistono, tuttavia, ragioni di portata ben maggiore che sostengono la necessità di distinzione tra Destra e Sinistra.
I teorici del centrismo *liberal* (chiamiamoli così), hanno costruito buona parte delle loro convinzioni in un contesto in cui, per **otto anni, l'economia statunitense ha trainato ininterrottamente le altre economie ricche** dando l'illusione di interpretare una tendenza eterna ed incontrovertibile. Si sa che un'economia mondiale in ciclo virtuoso permette tutto ai suoi sacerdoti: accentra la politica,

addolcisce le parti sociali, "mette sotto il tappeto" i sempre più numerosi emarginati dalla crescita.

Oggi, però, l'economia statunitense ha esaurito il suo *boom* e di conseguenza il contesto non può più essere quello in cui tutti, tranne i numerosi esclusi dal meccanismo consociativista, si spartivano i frutti della crescita, qualcuno deve inevitabilmente fare un passo indietro. Il nuovo presidente statunitense George W. Bush lo ha già reso noto non ratificando gli Accordi di Kyoto sull'ambiente e scegliendo, così, di fare l'interesse delle *lobby* petrolifere a discapito della salute del pianeta (gli Stati Uniti, 4 per cento della popolazione mondiale, diffondono il 25 per cento dei gas serra). In questo caso, il pianeta ha dovuto fare un passo indietro per garantire alle case petrolifere di mantenere inalterati i loro margini di profitto malgrado la recessione economica!

Nulla di strano, del resto Bush è un uomo dichiaratamente di Destra, e la Destra in quanto parte della visione economicistica non può certo combattere se stessa!

La Destra politica odierna, infatti, non è che la passacarte della Destra economica e finanziaria votata al profitto ad ogni costo ed ad ogni momento. La vera Destra, oggi, è proprio quest'ultima, una Destra che per mano di 39 multinazionali farmaceutiche non esita a condannare a morte 5 milioni di sudafricani sieropositivi e a processare un intero Stato (il Sudafrica) in nome di un diritto sui brevetti !

Sarebbe, però, un errore credere che la cultura economicistica cominci a svilupparsi alla fine del boom economico statunitense; essa anima la nostra società ben dall'inizio dell'Era globale (Anni Novanta), se poi ce ne si accorge solo ora è soltanto perché la patina creata dall'entusiasmo della crescita da *New Economy* ha nascosto i suoi principi iniqui.

E' dall'inizio degli anni Novanta, infatti, che la domanda fondamentale che si dovrebbe porre qualsiasi governo riguardo al *come bisogna dividere i rischi dell'attuale società capitalistica* si è trasformata in una sorda affermazione: *l'odierna società capitalistica è per definizione una società fondata sul rischio*. In altre parole, per favorire il funzionamento del libero mercato c'è bisogno di una società devota al

primato della razionalità economica e ai danni umani ed ambientali che una tale scelta, inevitabilmente, comporta. Scelta, in cui il dominio dell'*inaccettabile* si mondializza allo stesso ritmo dell'economia. Mucca pazza, maree nere, afta epizotica, incidenti ferroviari sono tutti sinistri che hanno in comune il fatto che in nome della redditività si economizza sulle spese di sicurezza.

Esempi

Alla luce di tali sinistri, sempre più frequenti negli ultimi decenni, nasce il dubbio che la politica nel favorire l'avvento delle nuove tecnologie, non abbia minimamente considerato i nuovi rischi e i nuovi costringimenti che queste implicavano, trascurando così di ripensare il problema della società nel suo insieme.

Ora per aiutare la politica a ricalibrarsi sulla società nel suo insieme, risulta fondamentale prima di tutto ridefinire i concetti di Destra e di Sinistra.

L'odierno confine tra Destra e Sinistra dovrebbe consistere nel fatto che mentre la prima antepone la massimizzazione del profitto dell'impresa al benessere della società, la seconda fa l'esatto contrario.

Finita l'opera di demarcazione si tratta di estirpare l'anomalia, ovvero il fatto che l'odierna Sinistra nel leggere economia e crescita tende a rincorrere la Destra, dimenticando, così che *tra prodotto e mercato c'è la società.*

Democrazia-Mercato 3: La ricaduta strategica

In questi ultimi anni, quando si è trattato di tracciare uno spartiacque tra *Old Economy e New Economy* si è spesso fatto ricorso ai cambiamenti economici generati dal fenomeno Internet. Tuttavia, facendo luce su alcune tendenze dell'attuale tessuto socio economico, appare chiaramente che la scelta di attribuire alla *Rete* il ruolo di

vettore unico della nuova rivoluzione industriale non può che risolversi in una visione parziale dei cambiamenti in corso.

Per avere una visione un po' più completa risulta perciò necessario analizzare come cambiano nella sostanza i naturali parametri dell'economia.

A cambiare, innanzitutto, è il concetto di efficacità; ieri, legato al rapporto quantitativo tra numero di oggetti prodotti e tempo impiegato per produrli; oggi, caratterizzato da aspetti qualitativi come l'innovazione e la qualità. Oggi a contare, non è più la somma dei lavori individuali, bensì la qualità e la pertinenza che il sistema produttivo riesce a comunicare. Non a caso, oggi, a valutare la gestione d'impresa vengono chiamati sempre di più i così detti *certificatori di qualità*.

Col concetto di efficacità cambia, poi, inevitabilmente il concetto di tempo di lavoro. Da Marx a Taylor, il tempo ha sempre costituito un parametro attendibile per valutare il prodotto, oggi non sempre vero. Esistono,infatti, sempre più lavori che dipendono dalla *qualità di coordinazione*. Le imprese tendono sempre di più a staccarsi dallo schema che vuole tutta la produzione, concentrata nel luogo di lavoro, e legata a tabelle produttive pre-definite; esse, oggi, tendono a decentralizzarsi, organizzandosi in reti di sotto-trattanti. Con lo *status* delle reti sono ben tre i vantaggi per l'imprenditore: in primo luogo un'impresa gestisce meglio il rapporto con un fornitore piuttosto che con un salariato, potendo fare forza su mezzi di pressione più convincenti; in secondo luogo, un'abbassamento del livello di attività può essere "ammortizzato" meglio mettendo fine ad un rapporto con un sotto-trattante piuttosto che licenziando dei dipendenti; infine, il fenomeno del sotto-trattanza alleggerisce l'impresa dall'onerosa fase di pianificazione dei mezzi di produzione: la direzione pone degli obbiettivi, il sotto-trattante li può realizzare come meglio crede.

Col fatto che efficacità e tempo di lavoro diventano difficilmente quantificabili, accade che i vari patti sociali e istituzionali tra forze sociali sino ad oggi fondati su parametri quantitativi, non rispondono più al loro compito.

Nell'industria automobilistica, per esempio, si riesce a capire sempre meno quale sia l'effettiva tendenza all'impiego: sono sotto gli occhi di tutti i ritardi di azione dei

governi europei di Sinistra nei confronti dei massicci licenziamenti operati nel settore automobilistico, ritardi a cui tardive ed inutili condanne della globalizzazione da parte dei *leader* dei partiti di Sinistra non fanno che caricare il dubbio che la politica sia sempre più impotente. Convinzione, fondata se ci si intestardisce a voler controbilanciare la globalizzazione con un governo politico mondiale inventato dal nulla; convinzione, infondata se la Sinistra comincia a rimisurarsi col locale e con le nuove ideologie manageriali.

Solo tornando sulla terra la Sinistra potrà sganciarsi dal riduttivo compito di dover fare le previsioni del tempo.

La Sinistra dei cantieri

La Sinistra dei cantieri rifiuta considerare il mercato come interlocutore positivo.

Democrazia-Europa: La Repubblica Sociale Europea

Il PSE nasce nel 1992 in quanto elemento federatore di un riorientamento di una costruzione europea in preda a potenziali deragliamenti neo-liberale. Con undici partiti socialisti su quindici al governo dall'inizio degli anni Novanta, ci si sarebbe perciò attesi un processo d'integrazione europea più tranquillo di quello che invece è stato; anzi, il PSE per mancanza di democrazia interna e per stretta adesione ai principi neo-liberali si è rivelato la perfetta riproduzione delle disfunzioni del processo d'integrazione europea. Dietro ad un'assordante europeismo di facciata, è stata covata una deleteria *cultura della rinuncia* davanti all'egemonia americana come fatto acutamente notare dallo stesso Francesco De Martino, che parla di una Sinistra che accetta criticamente un quadro di riferimento in cui una sola potenza detiene il potere indiscusso sul piano mondiale.

Nel PSE pochi sembrano ricordare la lezione contenuta nel *Manifesto di Ventotene*, in cui si dice esplicitamente che la costruzione europea non può reggere prescindendo dalla questione sociale.

Come dichiarato dalla *Repubblica Sociale Europea*, ala sinistra del PSE composta da una settantina di deputati: *Non possiamo accontentarci di una politica di ripartizione e di assistenza ai più poveri secondo i precetti di un paternalismo sociale appartenente ad un'altra epoca. Il nostro compito è di difendere i diritti dei lavoratori nei confronti di un mercato sregolato, di garantire il pieno impiego e una protezione sociale di livello per tutti. E' da questo impegno che la social-democrazia potrà proporre un'alternativa al neoliberalismo". Questa costituisce una condizione sine qua non per riconciliare i popoli europei con la costruzione europea. Europa sociale ed Europa politica sono indissociabilmente legate: una vera Costituzione politica e sociale, associanti l'insieme dei popoli europei attraverso un vero processo costituente, dovrebbe essere una delle priorità del PSE.*

Il discorso continua poi quasi a rispondere alla recente invocazione ad un nuovo Marx fatta da De Martino: *" Il compito storico della social-democrazia non è stato reso obsoleto dallo sviluppo di nuove tecnologie. Le disuguaglianze di classe e gli interessi antagonisti non sono mai stati così importanti come lo sono oggi. L'Europa sociale, possibile, resta da costruire".*

La Repubblica Sociale Europea, oltre che per vitalità, risulta,altresì interessante come fenomeno di studio per i politologi; infatti, se si va ad analizzare la sua composizione, ci si accorge che una buona parte degli aderenti non proviene né dalle scuole di partito, né dalle grandi scuole di amministrazione come l'*ENA*, bensì dalla società civile. Il percorso di uno dei suoi membri Harlem Désir, giovane europarlamentare socialista francese non può esserne prova migliore; Harlem nasce come *leader* del movimento anti-razzista francese ai "tempi d'oro" del *Front National* di Le Pen, in seguito allarga la sua azione politica nelle file di *Attac*, importantissimo movimento francese in favore della tassazione del movimento dei capitali (in favore della *Tobin Tax* per intenderci), viene eletto europarlamentare

europeo al di fuori dei classici canali diventando presto uno dei punti di riferimento della società civile europea. Dal percorso di Désir si evince una lezione che la "Sinistra istituzionale" fatica a metabolizzare: *solo una società multietnica può adattarsi ad un mondo multipolare.*

Democrazia-Società 1:Le identità comunitarie

Sino all'alto Medio Evo economia e mercato non trovano spazio all'interno della città, entità politica del tempo; la Scolastica, infatti, proibiva l'accesso del *mercator* nella *civitas*. Oggi, accade l'esatto contrario: in un mondo in cui il contesto è quello di un'economia globalizzata, l'idea di cittadinanza sembra faticare ad imporsi a causa di un *Neo-Liberalismo* spinto all'eccesso. Quando Locke, Kant e Stuart Mill si richiamavano ai diritti e alle libertà individuali non si sognavano certo di autorizzare Rawls a spogliare l'entità politica da ogni tipo d'intervento nella vita pubblica. Come dimostrato da Michael Sandel, nel *Liberalismo e i limiti della giustizia*, è impossibile difendere dei diritti o qualsiasi idea di giustizia senza riferirsi implicitamente a determinate concezioni del bene. In tal senso, l'uso inflazionato del termine libertà a discapito di uno Stato che si vuole svuotare sempre di più, denota una tendenza pericolosa per la società, ovvero l'idea in la libertà sia concetto assoluto e non relativo; in altre parole: libertà di chi ha i mezzi a discapito di chi non li ha.

Nella fattispecie, solidarietà e uguaglianza non vengono minimamente contemplati il che è un errore grave perché elementi imprescindibili dalla natura umana: per quanto si cerchi di uniformizzare il credo comune sull'individualismo spinto, la tendenza alla comunitarizzazione ci sarà sempre e comunque. Si riuscirà forse a distruggere lo Stato, ma non la Nazione, non la comunità.

Lo vediamo oggi, proprio attraverso la crisi attraversata dallo stesso Stato-Nazione al tempo stesso, troppo piccolo per esercitare un'influenza sull'economia mondiale e troppo grande per permettere ai gruppi che lo compongono di dare libero corso

all'espressione della loro identità collettiva. L'inevitabile evoluzione di un'Unione Europea dove alcune competenze come il governo dell'economia o la politica estera vengono trasferite a livello sovranazionale, ed altre come cultura ed educazione si ramificano verso livelli sub-nazionali, conferma che la comunità non è destinata certo a morire. Anzi, le città in un mondo sempre più multipolare diventano sempre più laboratori di quel naturale contr'altare politico che è la società multietnica.

La città di oggi è lo specchio della società di domani, la scelta tra città-aperta e cittadella chiusa ci dirà se la democrazia si potrà adattare al ritmo del mercato e, perciò sopravvivere.

Democrazia-Società 2: L'importanza del tempo libero

Se oggi la nostra civiltà è così ricca di capolavori artistici e culturali è perché le antiche famiglie aristocratiche avevano grosso rispetto per la cultura dell'ozio: teatri, palazzi, manoscritti ed opere d'arte non hanno altra matrice che una considerazione oculata della nozione di tempo libero.

Oggi, paradossalmente, in un'epoca in cui il tempo libero diventa bene diffuso (si calcola che un essere umano abbia a disposizione in media duecentomila ore di ozio) lo si vuole "ammazzare"!

L'ozio "creativo" che va da un libro ad una gita culturale fuori porta si vende male, ma, soprattutto, confligge con l'appiattimento temporale e celebrale che la nuova tipologia del lavoro terziario e quaternario richiede.

Oggi tutta la società deve essere convertita al nuovo credo, dalla scuola delle tre i (inglese, internet e impresa), al lavoro sempre più legato a schemi leviatani sino al tempo libero. In questo contesto, quest'ultimo lungi dal liberare la creatività repressa dai suddetti schemi leviatani la intrappola in altri schemi: quelli degli ologrammi e dei mondi virtuali.

L'ozio da creativo, diventa perciò distruttivo perché, da una parte, annichilendo le velleità creative dell'individuo gli toglie profondità all'esistenza, dall'altra, lo abrutisce fisicamente sino a ridurlo progressivamente ad un automa.

L'ozio distruttivo non è che un'altra freccia spezzata nelle mani delle giovani generazioni. Non è altro che un'ulteriore ipoteca sul futuro.
Una Sinistra moderna e, perciò, umanista non può non capire che come ci allora ci fu bisogno di applicare un Diritto al lavoro, oggi c'è bisogno di applicare un Diritto al tempo libero. Anche perché in assenza di Diritto è la Società di mercato ad assurgere al ruolo di legislatore.

Democrazia-società 3: la tutela dell'infanzia

Come detto nell'attuale contesto storico democrazia e mercato tendono sempre di più a tendere come criterio di qualità al nuovo.
Questa corsa frenetica verso l'innovazione, però, non potrà non indebolire i rapporti umani per loro natura fondati sulla continuità. Saranno soprattutto le fasce più deboli a risentirne maggiormente, in particolare i bambini. Questi ultimi, per natura specchio del nuovo e del bello, sono già oggi materia pregiata per i pubblicitari, sono già oggetto di consumo al pari dei beni che inconsciamente pubblicizzano. Sono veicoli di mode come dimostrano le campagne miliardarie che i Mc Donalds costruiscono intorno a loro. Sono veicoli di cultura, come dimostrano i Quiz televisivi fatti su misura per loro e per le loro fresche memorie. Cultura-nozionistica che nulla ha a che vedere con i ragionamenti che Pantagruel faceva fare al gigante Gargantua.
Insomma, essi sono il veicolo privilegiato di quel mostro Leviatano che è la società-mercato. Ma anche gli adolescenti risultano tenera carne sacrificale per il mostro, come dimostrato dal tempio del Grande Fratello, tempio per varcare il quale migliaia di giovani sgomitano in improbabili casting; tutto poi per barattare una strada resa impegnativa da ragionevoli dubbi giovanili con un approdo apparentemente dorato ma altamente improbabile.Del Grande Fratello a fare paura non sono quei dieci che si abrutiscono in captività, bensì quelle decine di migliaia che ne seguono le imprese in

rete e, nel frattempo, li emulano nella speranza che un giorno anche loro non dovranno più studiare se non per recitare in una pubblicità o in una soap.

La stanza che il grande fratello non è altro che lo schermo che mercatizza la società, brucia la ricca immaginazione giovanile (il mostro Leviatano tollera solo esecutori) in favore di tenera carne da macello.

Giovani ed anziani sono le due sponde senza le quali questa società non avrebbe alcuna profondità. Aggiungo, anzi, che la tensione positiva tra queste due sponde è forse l'antidoto più efficace per ricondurre la natura del rapporto democrazia-mercato da centrifuga a centripeta.

Sancire nei fatti, sia un diritto all'infanzia, sia un diritto ad una vecchiaia dignitosa dovrebbe essere un dovere per chi auspica da sempre una società dove la democrazia non sia sottomessa alle leggi del mercato.

La Sinistra deve trovare il coraggio di misurarsi sul campo a lei più congeniale: il campo dell'idea, del progetto, della profondità. Un primo modo per farlo è quello di rinunciare alla politica del consenso, del plebiscitarismo. Perdere un'elezione in nome di un progetto ne può far vincere dieci di fila se il progetto è buono.

Sintesi: Città aperte e cittadelle chiuse

Pochi giorni fa, dalle parti dell'Aventino mi è capitato di prendere parte ad una riunione tenuta da ex-dirigenti socialisti risoluti a dire la loro nell'ennesimo processo di costituzione di Stati Generali della Sinistra.

Dopo più o meno un'ora di ormai rituale *Cahier des Doléances* la discussione si snoda sull'agire politico: si parla di quell'altro gruppo di ex-notabili sparso qua, di quell'altro gruppo sparso là, dell'amico che lavora nella segreteria del partito egemone, o della dichiarazione rilasciata alla stampa da un politico più o meno sulla

breccia riguardo all'ambigua apertura fatta nei confronti di un vago socialismo. Qualcuno, cerca di far scivolare una qualche garbata rimostranza sul fatto che alla fine della seconda ora non si è ancora parlato di contenuti, qualchedun altro fa acutamente notare che l'ennesimo approccio verticistico (da notabile a notabile) non ha nessuna possibilità di coinvolgere i milioni di orfani della politica (il partito degli astenuti). Riflessioni sacrosante, del resto gli Stati Generali che portarono ai primi diritti in Francia, sarebbero stati monchi senza l'apporto del Terzo Stato. Dalla terza ora, finalmente, ci si solleva dal torpore, riemergono i pilastri senza tempo di ogni socialismo che si rispetti si invoca alla libertà, al rispetto della persona e al'uguaglianza; i problemi, cominciano a sorgere però quando si tratta di "ricalibrare" tali principi sulla società odierna. Dopo tre ore, si arriva all'interrogativo con cui il patriarca del socialismo italiano Francesco De Martino ha sempre più consuetudine ad iniziare i suoi rari quanto preziosi interventi: come si organizzeranno e come si esprimeranno libertà, rispetto della persona ed uguaglianza in un mondo in preda a mutamenti straordinari e alla continua ricerca di nuovi equilibri? Alla fine della terza ora, in preda al caldo non si va oltre di un rinvio all'opera di Giddens riguardo ad un 'ipotetica terza via, opera benemerita nel contenuto, sciagurata nella proiezione politica se non altro per la confusione creata in Italia tra ulivisti e socialdemocratici.

A poche centinaia di metri da lì opera un'autorevole rappresentanza di quel Terzo Stato sino ad ora elettoralmente "inafferrabile", si tratta per la maggior parte di giovani anch'essi fedeli agli ideali di libertà, rispetto della persona ed uguaglianza, ma totalmente dissenzienti riguardo ai metodi e ai canali di trasmissione dell'attuale politica che si tratti degli adepti di quello che De Martino definisce *viperismo selvaggio*, che si tratti dei sopracitati fanatici dell'illuminismo di Sinistra. Per meglio capirci, mi riferisco ai famigerati Centri Sociali: veri e propri laboratori della Sinistra di domani. Visti dall'esterno, possono sembrare chiusi, ostili, avulsi a quella che viena definita società *tout-court*; in realtà essi sono gli enzimi di quella che è la società del domani, basta visitare il Centro Testaccio per capire: architetti di tutto il

mondo che si incontrano, creazione di un'Università nomade, seminari a 360° e non intrisi di marxismo come scritto da giornalisti un po' troppo frettolosi.

Oggi, tempo in cui la globalizzazione è diventata il nuovo Eldorado letterario si tende spesso a contrapporre questi giovani pionieri sotto l'appellativo di *popolo di a Seattle* ai rappresentanti del 20% più ricco del pianeta. A dire il vero, a parte *il troppo* di qualche facinoroso, l'opposizione letteraria risulta alquanto artificiosa: calibrare l'operato di questi giovani sul piano astratto della globalizzazione non è altro che una trappola tendente da una parte a diluirne la portata virtuosa, dall'altra a solidificarne i pochi aspetti stonati. In altre parole, la Destra economica e la Destra politica tramite il mezzo mediatico hanno gioco facile a scegliersi un'antagonista politico presentato soltanto nei suoi difetti.

Recentemente, in questa trappola è caduta anche la "Sinistra ufficiale" nella persona della *Gauche Plurielle francese*, che dopo aver poco supportato il Vertice europeo di Nizza, possibilità di gestire un po' meglio le sfide globali a livello europeo, non ha trovato di meglio di dividersi nel campo astratto della globalizzazione mandando due suoi ministri (François Huwart e Guy Hascoët) al Vertice ONG di Porto Alegre e altri due (Laurent Fabius e Pierre Moscovici) al Vertice finanziario di Davos.

Sia nel caso del popolo di Seattle, sia nel caso della Sinistra ufficiale misurare le sfide nell'Oceano globale risulta controproducente per il semplice fatto che mentre per sua natura anarchica la finanza mondiale può navigare tranquillamente, né la Sinistra ufficiale, né quella *in fieri di Seattle* possono ancora farlo perché non ancora sufficientemente strutturati rispetto alla nuova fase storica.

Prima che nell'Oceano globale, è nei porti (le città) che le Sinistre devono ricalibrare i principi di libertà, di uguaglianza e di rispetto della persona; città ovviamente come *città aperte alle multiculturalità* e non alle cittadelle presidiate dal polizziotto di quartiere. Il Centro Testaccio come lo Studio Azzurro di Milano rappresentano forme di aggregazione interessanti quanto promettenti.

L'importanza strategica delle città per le Sinistre è spiegata proprio dal recente esito elettorale italiano tendente a premiare un'unica Sinistra nelle città (le composizioni

dei Consigli comunali già dimostrano che le due Sinistre collaborano già insieme) e a punire le varie Sinistre, in ordine sparso, completamente perse a livello nazionale.

361

De Martino On. Sen. Francesco
Senato della Repubblica



363

Quando manderai, o Signore, l'angelo dell'amore?
Allora avranno fine tutte le mie lotte...
Se viene, cadranno tutte le barriere,
se viene, si spezzeranno tutte le catene...

R. TAGORE

Buone Feste

Paolo Bardi

Simonetta Bardi

EREDI dott. G. BARDI s.r.l.
AZIENDA GRAFICA TIPOGRAFIA DEL SENATO
00186 Roma - Piazza della Cinque Lune, 113

ASSR

Egr. Sig.

DE MARTINO SEN.RE FRANCESCO

PALAZZO MADAMA

00186 ROMA RM

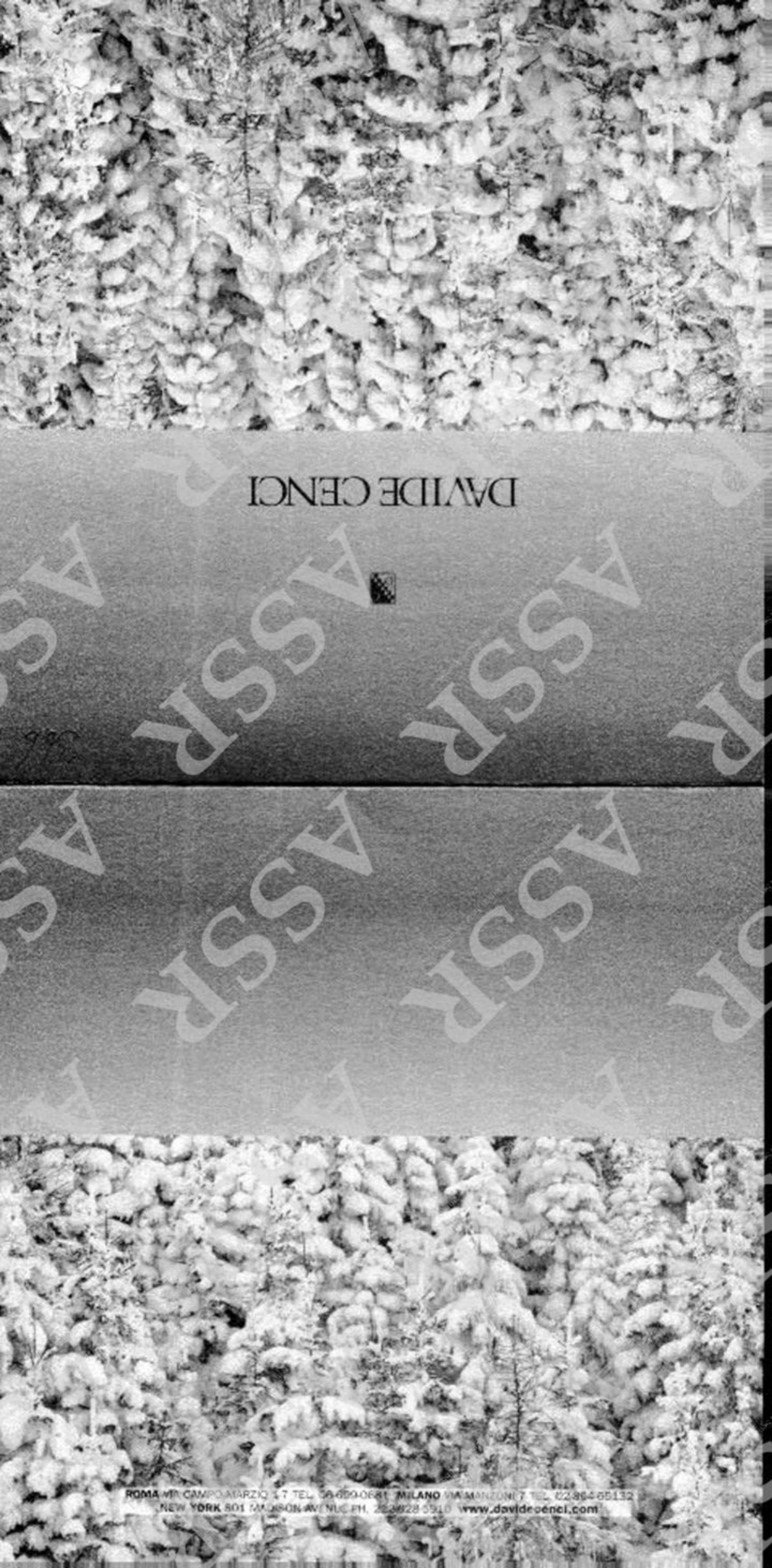
387

PUBBLICITÀ DIRETTA INDIRIZZATA

DAVIDE CENCI

ASSR

ROMA VIA CAMPO MARZIO 1-7 **MILANO** VIA MANZONI 7 **NEW YORK** 601 MADISON AVENUE


DAVIDE CENCI
ROMA VIA CAMPO MARZIO 47 TEL. 06 699 0681 MILANO VIA MANZONI 7 TEL. 02 864 65132
NEW YORK 801 MADISON AVENUE PH. 212 628 5910 www.davidecenci.com

DAVIDE CENCI AUGURA AI SUOI CLIENTI
BUON NATALE E FELICE ANNO



DAVIDE CENCI

368

Feliz Navidad
y
Próspero Año Nuevo

Buena Salud
y
Feliz Año Nuevo

Merry Christmas
and
Happy New Year





Tanti auguri!

José Carreras
Presidente onorario del Coro
Roma, dicembre 2000

Jacek Dehnert
Walzer brillante sopra "Silent Night"
Polyphonie del Cile - Mercante d'Oltreoceano - Biennale di Venezia 2000

Roma, Palazzo Giustiniani, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 20 dicembre 2001





























DA - INTERNET 370
www.fondazionesanti.org

Istituto Fernando Santi

Francesco De Martino

Socialisti e comunisti nell'Italia repubblicana



La storia della sinistra italiana, dalla Seconda guerra mondiale agli anni Ottanta, attraverso l'avvincente testimonianza di chi, nel corso di una lunga militanza politica, a conosciuto tra gli altri Emilio Lussu, Lelio Basso, Ferruccio Parri, Ruggero Grieco, Dario Valori Giacomo Brodolini, Luigi Longo, Pietro Nenni, Rodolfo Morandi, Giuseppe Saragat, Palmiro Togliatti.
In modo partecipato e chiaro ma con grande spirito critico, De Martino restituisce in queste pagine un'esperienza capace di interessare ogni lettore attento alla storia recente del nostro Paese e al dibattito politico contemporaneo.
Il volume è una raccolta di scritti, che vanno dal 1980 al 1991, dedicati a uomini che l'autore ha conosciuto nella sua lunga militanza politica.
Una galleria dei principali personaggi che hanno arricchito il dibattito della sinistra italiana.

Dal passato al futuro del socialismo
Testimonianze sull'esperienza umana e politica di Francesco De Martino

Il volume raccoglie gli atti delle giornate in onore del Senatore a vita Francesco De Martino promosse il 29 e 30 maggio 1997 a Palazzo Giustiniani dal Senato della Repubblica, dalla Università degli Studi "Federico II" e dalla Seconda Università di Napoli.

Francesco De Martino (Napoli 1907), senatore a vita dal 1991, è membro della III Commissione permanente del Senato - Affari esteri ed emigrazione.
Iscrittosi al Partito d'Azione nel 1943, entrò a far parte dell'esecutivo nazionale e successivamente entrò nel PSI con la confluenza del 1947, ricoprendo nel corso del tempo funzioni direttive.
Segretario dapprima del partito unificato, è stato a varie riprese segretario del PSI fino al 1976.
Già vicepresidente del Consiglio nei governi Rumor (1968) e Colombo (1970), nel 1972 è stato candidato della sinistra alla Presidenza della Repubblica.
Deputato al Parlamento dal 1948 al 1983 nelle file del PSI, eletto al Senato in rappresentanza del PSI e del PCI, nel 1987 ha rinunciato a rinnovare la candidatura, non essendo possibile ripetere l'esperienza unitaria.
Collaboratore in gioventù di Enrico De Nicola, studioso di fama internazionale di diritto romano, professore emerito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli e socio dell'Accademia dei Lincei, è autore di numerose pubblicazioni di storia del diritto romano e dell'economia di Roma antica.

Le relazioni svolte nel corso delle giornate non sono scritti d'occasione, ma un momento di riflessione critica su di una stagione importante della Storia dell'Italia repubblicana di cui Francesco De Martino fu un protagonista di primo piano. Sono stati affrontati i diversi versanti che costituiscono la personalità dell'eminente uomo politico: quella dello studioso di grande prestigio internazionale nel campo della Storia del Diritto Romano, quella dell'autorevole leader politico che guidò le sorti del PSI in tutta la fase del primo centro-sinistra fino al 1976, quella infine del teorico del socialismo che tende costantemente a coniugare, con grande lucidità passato e futuro per aggiornare la riflessione sugli snodi fondamentali della politica alla luce



delle trasformazioni in atto.
Per queste ragioni i materiali presenti nella pubblicazione possono essere utili, specialmente alle nuove generazioni, per conoscere la personalità di un uomo politico e di uno studioso il cui pensiero può costituire un riferimento significativo per quanti cercano di orientarsi all'interno di una crisi politico-culturale di cui si stenta a vedere la via d'uscita.

Enzo Barrocci

International Biographical Centre Cambridge CB2 3QP England
Telephone: +44 (0) 1353 646600 Facsimile: +44 (0) 1353 646601

WW21C02/QL

IBC

Dear Biographee

WHO'S WHO IN THE 21ST CENTURY – SECOND EDITION

The International Biographical Centre of Cambridge, England has, in the 20th Century, published more than 1,000,000 biographies of people of note from all over the world in more than 200 editions of its reference works. Housed in libraries and research institutions in every country of the globe, these books provide vital information for academia, industry and private use. We believe it is imperative to continue this work through the 21st century and know that our biographees benefit from networking and employment opportunities as well as through recognition of their achievements, by inclusion in these leading resources. This book is set to be the premier reference tool of choice in years to come.

It is my great pleasure then, to invite you to complete the enclosed form for the second edition of our leading publication – **WHO'S WHO IN THE 21ST CENTURY**. The inaugural edition was one of our most successful titles and we aim to make this edition, to be published in late 2002, even better. Through distribution throughout the world to public and institutional libraries, research institutes, universities, newspapers and media centres, we aim to achieve the greatest audience possible for this edition. Demand is already strong so I have reserved a limited number of copies for the use of biographees only. Each copy is offered at a substantially reduced pre-publication subscription price as a means of thanking you for completing the enclosed questionnaire. There is no obligation to purchase whatsoever as selection is based on merit alone but as your name has been referred from our Research Department, I can assure you that your entry is to be included. We are also proud to offer a fine range of Commemorative Awards to celebrate your significant achievements. Please complete the questionnaire and refer to the Priority Reservation Form on the reverse.

May I thank you in advance for your assistance in this important matter? I look forward to receiving your completed questionnaire.

Faithfully

Ian Gifford
Editor in Chief

International Biographical Centre is an imprint of Melrose Press Ltd. whose offices are at 56 Thoroughfare Place, Ely, Cambridgeshire CB7 4GG, England. Registered in England number 863274

ASSIST OUR RESEARCHERS AND EDITORS

IBC titles are compiled with the valuable co-operation of many individuals, organizations, institutes and authorities throughout the world, as well as by the diligent work of our own research staff. We welcome the thousands of personal recommendations we receive from such sources, and you are warmly invited to list below, and if necessary on separate sheets, the names and addresses of those accomplished colleagues, association members and other individuals whom you wish us to include in future editions. We will be pleased to send invitations to those you suggest in this way, inviting them to complete biographical questionnaires. Since we publish a wide range of titles, including those on particular professions or occupations, it would be most helpful if you could also give occupations.

We greatly look forward to receiving your recommendations and thank you in advance for your time.

Please reply to: THE RESEARCH DEPARTMENT,
INTERNATIONAL BIOGRAPHICAL CENTRE, CAMBRIDGE CB2 3QP, ENGLAND.
FAX: +44 (0)1353 646601

It will assist us if you type or write CLEARLY to avoid errors.

Recommendations from:

(NAME/ORGANIZATION): _____

(ADDRESS): _____

_____

Mr/Mrs/Ms/Miss/Prof/Dr: _____
Male / Female: _____
Occupation: _____
Full Address: _____
_____
_____

Mr/Mrs/Ms/Miss/Prof/Dr: _____
Male / Female: _____
Occupation: _____
Full Address: _____
_____
_____

Mr/Mrs/Ms/Miss/Prof/Dr: _____
Male / Female: _____
Occupation: _____
Full Address: _____
_____
_____

Mr/Mrs/Ms/Miss/Prof/Dr: _____
Male / Female: _____
Occupation: _____
Full Address: _____
_____
_____

Mr/Mrs/Ms/Miss/Prof/Dr: _____
Male / Female: _____
Occupation: _____
Full Address: _____
_____
_____

Mr/Mrs/Ms/Miss/Prof/Dr: _____
Male / Female: _____
Occupation: _____
Full Address: _____
_____
_____

If you need more space for your recommendations please continue on a separate sheet

WHO'S WHO in the 21st Century

Including the Who's Who in the 21st Century Awards Programme

Prof Francesco De Martino
c/o Senato della Repubblica
Piazza Madama 1
I-00186 Roma
Italy

2nd EDITION

The International Biographical Centre is proud to announce this contemporary record of achievement profiling people of note in all fields from around the world. A comprehensive, fingertip reference source for researchers of all levels, Who's Who in the 21st Century will be distributed to university, civil and private libraries around the world on publication in late 2002. Your name has been selected for inclusion and therefore please complete the following questionnaire and return it to the IBC. Please feel free to add extra sheets or a prepared Curriculum Vitae as needed. We very much look forward to receiving your details and all biographees will receive a proof for checking prior to publication. Many thanks for your assistance in this landmark project.

Whilst there is no obligation to purchase whatsoever, many biographees will wish to reserve their own personal copies, containing their own biographies, at much reduced pre-publication subscription rates. Please refer overleaf for further details along with a description of the Exclusive Awards that, as an entrant, you are entitled to reserve.


WHO'S WHO in the 21st Century
2ND EDITION
THIS IS TO CERTIFY THAT
Robert Joseph Garland BSA, PhD
IS INCLUDED IN
WHO'S WHO IN THE 21ST CENTURY
IN RECOGNITION OF HIS OUTSTANDING CONTRIBUTION TO THE FIELD OF
MECHANICAL ENGINEERING
Signed and Sealed at the International Biographical Centre Cambridge, England
15 November 2001
Date

A much reduced version of the Certificate of Inclusion

International Biographical Centre, Cambridge CB2 3QP, England

Your Personal Biographical Questionnaire

Your name and address are given above. Please correct details if they are inaccurate. Kindly complete the sections below as clearly and concisely as possible, in English.

Surname: _____ Given Names: _____

Date of birth: _____ Place of birth: _____

Profession: _____ Married to: _____

Sons: _____ Daughters: _____

Details of Education (please give dates/degrees/diplomas/etc.): _____

_____

_____

_____

Career to date (please give details of appointments held): _____

_____

_____

_____

Letter of the alphabet under which you wish to be listed: ☐

It is important that this questionnaire is returned no later than: 20th January 2002

Please see over...

Honours and Awards: _____

_____

Publications/Articles: _____

_____

Memberships: _____

_____

Full Address (for publication): _____

_____

Email & Website addresses if desired: _____

_____

Phone Nos: Home (Area Code) _____
(for verification purposes only) Work (Area Code) _____

I certify that the information overleaf is correct and may be published. _____
Signature

Priority Biographee Reservation form

To: The Editor, Who's Who in the 21st Century 2nd Edition, International Biographical Centre,

Cambridge CB2 3QP, England. Telephone: +44 1353 646600 Fax: +44 1353 646601 e-mail: editorial@intbiogcentre.com

Please Supply EITHER:

☐ copy/ies of the case bound GRAND EDITION at US$165.00 OR £105.00 Sterling each.

☐ WHO'S WHO IN THE 21ST CENTURY DIPLOMA, printed in three colours, inscribed with my name and chosen citation at US$165.00 OR £105.00 Sterling each.

☐ WHO'S WHO IN THE 21ST CENTURY MEDAL, silver finished, engraved with my name and supplied in a presentation case at US$165.00 OR £105.00 Sterling each.

OR the following packages:

☐ Copy of the case-bound GRAND EDITION and either the ☐ (show below which) **WHO'S WHO IN THE 21ST CENTURY DIPLOMA** or the ☐ WHO'S WHO IN THE 21ST CENTURY MEDAL at a package cost of US$320.00 OR £205.00 Sterling each.

☐ Copy of the case bound GRAND EDITION plus the **WHO'S WHO IN THE 21ST CENTURY DIPLOMA** and the WHO'S WHO IN THE 21ST CENTURY MEDAL at a package cost of US$475.00 OR £305.00 Sterling each.

Please inscribe my name on the DIPLOMA and/or the MEDAL as follows (max 40 letters):

ON THE WHO'S WHO IN THE 21ST CENTURY CENTURY DIPLOMA please inscribe the citation as follows:
In honour of an Outstanding Contribution in the field of (max 40 letters):

Copies of the GRAND EDITION will be despatched on publication in late 2002 and copies of the Diploma and Medal will be despatched within twelve weeks of receipt of payment.
All orders are unconditionally guaranteed.

I enclose my cheque or International Money Order made payable to: International Biographical Centre in the sum of: _____

OR

Please charge my credit card below in the total sum of: _____

Card Number: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Expiry Date: ☐☐☐☐ ☐ American Express ☐ Mastercard ☐ Visa

Signature: _____ Date: _____ For international customers all account charges may be made in Sterling.

OR Payment By Wire Transfer:
Our Bank details are: Barclays Bank, P O Box 90, 58 High Street, Newmarket, Suffolk CB8 8GL, England.
Sort Code: 20-60-38 Account Name: Melrose Press Ltd/International Biographical Centre
Account Number: 50629111 Please include your full name, address and what your payment is for.

Please tick this box if you are sending payment by bank transfer ☐

Your Name: _____ Address For Despatch: _____

_____

beck'sche reihe

mit C.H.BECK WISSEN



2001 / 2002

ASSR Archivio storico del Senato della Repubblica

„Was ich mir gewünscht habe, ist gerade erschienen: die politischen Essays und Reden von Johannes Mario Simmel ... Das tut gut."
Elke Heidenreich, Die Woche



Johannes Mario Simmel hat sich nicht nur in seinen Bestsellerromanen mit den wichtigen Themen unseres Jahrhunderts befaßt; auch in seinen Reden – z.B. vor den Vereinten Nationen in New York – und in zahlreichen Artikeln hat er immer wieder seine Stimme gegen Unmenschliches erhoben und für eine abhanden gekommene politische Moral gekämpft. Dieser Band versammelt erstmals eine Auswahl seiner Reden und Aufsätze.



2001. 210 Seiten. DM 19,90 / € 9,90 (D)
(bsr 1419)

Originalausgabe

beck'sche reihe

Überreicht durch

Bestellnr. 251823. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 13. Juli 2001

378

CASSA
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA
FORENSE

La Sapienza
Università degli Studi di Roma

Dipartimento di Teoria dello Stato
della Facoltà di Scienze Politiche

Istituto di Diritto Privato
della Facoltà di Giurisprudenza

SEMINARI DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

Coordinati da
Maurizio de Elia
Guido Alpa
Salvatore Patti

Comitato Organizzatore
Filippo Bove
Ignazio Li Gotti
Pierpaolo Vezzi

AUDITORIUM
DELLA CASSA FORENSE
VIA E. ORLANDO 3
ROMA

Senato della Repubblica Camera dei deputati

Per l'avvenire dell'Europa



Roma, Palazzo Montecitorio
30 novembre 2001

GUIDA AL MUSEO "GIGLI"



Il "Museo B. Gigli", completamente rinnovato nel 1991, la parte della Pinacoteca Comunale ed è situato all'ultimo piano del Municipio di Recanati. Un primo allestimento venne effettuato nel 1950 grazie alla generosa donazione degli eredi che vollero di cedere alla Città di Recanati importanti ricordi del tenore.

In 8 vetrine adiacenti alle pareti ed in altre 4 vetrine al centro della Sala sono esposti 28 costumi di scena di cui 24 indossati dal tenore nelle esecuzioni di varie opere liriche e 4 appartenuti alle loro prime, apprezzata soprano.

Un grande armadio a vetri, posto in fondo alla Sala, a destra dell'ingresso, contiene altri 24 costumi, numerose parrucche, collane, calzature varie (a cui parte del ricco materiale di scena dell'artista.

In un'altra armadio a vetrina sono esposti importanti cimeli: il smoking del giovane Gigli, suonatore della Banda cittadina; l'orologio usato dall'Ammiraglio L. Nobile ed un lembo della "tenda rossa" della sfortunata spedizione polare del 1928; la spadina di legionario di Gabriele d'Annunzio un mattone della Porta Santa dell'anno 1900 e una riproduzione del martelletto usato dal Pontefice Pio XI nel 1935; il bastoncino appartenuto a Lo Verdi; una riproduzione della campana di S. Giusto; una statuina di Isaac su pietra del Gargano; un completo da scrittoio da autografi dai ritratti di Scarlatti e Pierosvalesi; una lampada dei minatori italiani in Belgio; targhe e medaglie varie.



Nello stesso armadio sono raccolti 105 album contenenti una ricchissima rassegna stampa mondiale ed altri documenti riguardanti l'intera carriera del tenore. Gli ultimi tre album raccolgono lettere autografe, telegrammi, di fiori, attestati vari di grandi personalità della spettacolo e del mondo politico e culturale dell'epoca. Si tratta di un imponente ed invidiabile documentazione, cosa forse unica nella storia del teatro lirico. Nello stesso armadio è conservata la discografica, con nove opere complete ed un cospicuo di romanze e canzoni.

Il busto in marmo bianco di Carrara risale all'anno 1924 ed è opera dello scultore Italo americano Vincenzo Ninfo, la sua bacheca è conservato il calco del volto, preso sul letto di morte, dal bolognese Pelloni. Ci sono poi le sue bocce, gioco di cui era appassionato praticante e sostenitore ed un serto di fiori in forma barbuta, dono di un artigiano emiliano. In fondo alla Sala, nell'angolo di sinistra, è stato ricostruito il suo studio: camerino, sopra allo specchio con lampade sono appese le foto con dediche autografe dei Maestri P. Cilea ed A. Toscanini. Le tre foto sul tavolo riproducono la figlia Rina, la moglie Costanza e il figlio Enzo. Nell'angolo di destra invece sono esposti i quadri ad olio, eseguiti dal maestro prof. Calcinai, con i ritratti del padre Domenico e della madre Ester. La grande tela ad olio che raffigura il tenore è opera del pittore C. Vitioli, datata 1936. Alle pareti infine, numerosi quadri con dipinti, attestati, foto in costume di scena, manifesti celebrativi del 1° Centenario della sua nascita.



Tutti i cimeli custoditi dall'Associazione "Beniamino Gigli" di Recanati



Tre nomi hanno reso celebre Recanati in tutto il mondo:
Giacomo Leopardi, Beniamino Gigli, la fabbrica di chitarre EKO.
Un illustre poeta, un grandissimo tenore, e uno dei marchi più famosi del mondo. Le chitarre EKO, infatti, sono apprezzate e diffuse fin dagli inizi degli anni '60. La EKO propone una vasta gamma di strumenti per tutti - dal dilettante al perfezionista - in cui la qualità dei materiali si associa con la più moderna tecnologia.

EKO Recanati - MI

BENIAMINO GIGLI E IL SUO MITO

"Mi par d'udire ancor!..."



"In guisa che quelli che avevano a ricevere gli altri vicini colla voce, fossero per l'ordinario in luogo alto: donde ella si spandesse all'intorno per maggiore spazio, e potessino a maggior numero di udirla..."

(Elogio agli uccelli di G. Leopardi)

"Un giorno la mia voce tacerà per sempre, che vedrà ancora di me se non qualche ritaglio di sogno della mia infanzia?"

In questa frase tratta dalle "Memorie" di Beniamino Gigli è racchiuso forse il segreto del suo successo, ma più ancora il motivo della crescente simpatia che ne vivifica il ricordo.

Non è per questo motivo d'omaggio che la nostra gente ama Beniamino Gigli, ma perchè ciascuno sa che nella sua vita sono sintetizzabili le qualità migliori della nostra tradizione umana: la generosità, l'umiltà, le abitudini semplici, l'amicizia e sportanza caparbia di partecipare affettuosamente agli eventi e ai problemi degli uomini del suo tempo.

Lui, attraverso la sua grande voce dava a parlare al cuore degli uomini di tutto il mondo....



Beniamino Gigli con Re Vittorio Emanuele III

Gigli in costume di scena



È indubbio che due affetti fondamentali dominarono la sua vita: la mamma e Rezanati. L'uno e l'altro si intrecciavano: mamma significava per lui anche Recanati e per Recanati ch'be sempre amore filiale. Per questo, se taluni contrasti forse lo dolsero, come inevitabilmente accade, mai lo distolse la sua stima.

Efficacemente ha scritto: "Le mie radici sono sempre state qui, in questo paesaggio sereno. Quando vivevo nel mondo, al di là degli Appennini, mi dava forza una che ad esso ho fatto ritorno, mi dà pace...."

Per queste cose che hanno il sapore della verità e sono senza tempo come la verità, "Il maggiolo del cimpanile", "Il Cantore del popolo" è vivo fra noi, fra la sua gente.

dalla "Primavera del lavoro" di Flavio Fiocchi

L'esordio ufficiale, unico, carriera di BENIAMINO GIGLI, dal suo debutto ufficiale a Rovigo nella parte di Faust ne "La Bohème" il 15 ottobre 1914, fino al memorabile "addio" alla sua attività artistica avvenuto il 25 maggio 1955 con un memorabile concerto a Washington, abbraccia ben 41 anni di prestigiosi successi, senza considerare che egli, non che bambino, già esibiva i suoi compagni cantando per le vie del paese e dall'alto del campanile del Duomo di Recanati, dove egli era nato il 20 marzo 1890. E fu proprio il Coro della cattedrale recanatese che gli impartì i primi fondamentali insegnamenti sul modo di cantare, direi ai nostri giorni il grande Maestro Giannobba Giacarezzi che la sua voce fu "plasmata" dalle severe regole del canto gregoriano: "una voce che, nel Requiem di G. Verdi, viene da un'altra dimensione, è ultraterrena".

Una carriera la sua gloriosa ed interessata, lunga e colma di successi in tutto il mondo, ricchissima di impegni: ricche operistiche, lunghissimi di concerti, registrazioni fonografiche (ha inciso più di 500 dischi), trasmissioni radiofoniche, una serie infinita di spettacoli per beneficenza e, nel periodo 1939-'51, 10 film e diverse partecipazioni canore nel cinema.

Quando morì Enrico Caruso nel 1921, Gigli aveva 31 anni e già una lusinghiera carriera bene avviata. Egli in quell'epoca aveva concluso la sua audizione nei teatri delle maggiori provincie italiane ed in alcuni palcoscenici europei. Nel 1918 il critico Arturo Toscanini lo aveva invitato a debuttare alla Scala nel "Mefistofele".

Il critico musicale G. Bellezza scrisse: "...Il tenore sera il tenore delle Americhe ed domani a cui il Signore abbia fra dato nella voce bellissima la più incisabile timbrica diamantifera che si possa elargire a questi prediletti...." e nel 1920 salpò per gli Stati Uniti che gli spalancarono le porte del celebre "Metropolitan" e di tanti altri Teatri prestigiosi. Inesorabile conquistò i cuori degli appassionati e degli incalliti che ne decretarono il successo sempre al grande Caruso. Le sue fonoteche nelle Due Americhe non si contano! Prese parte a 500 recite.

"Benchè avessi giovanile, il suo repertorio lirico era un dialogo continuo degli nella sua lunga carriera, è stato magistrale interprete di 63 opere liriche, alcune delle quali canto per primo e che oggi ben difficilmente possono essere rappresentate per carenza di voci adeguate. Uomo semplice, di origine modestissime, portava una dolcezza, ed una serenità umana nella sua arte che trascendono la descrizione. Ebbi la ben rara ventura di conoscere personalmente e di corrispondere alcuni fra i più grandi artisti del nostro melodramma veristico: da Giordano a Mascagni, da Leoncavallo a Cilea, da Puccini a Pizzetti.



Beniamino Gigli con Sir Angelo Eduardo e Papini Cherubini

Nel 1957, all'indomani della sua morte, il noto critico Eugenio Gara, di solito molto misurato nei giudizi, ebbe a scrivere: "Una voce stupenda, uno stadio d'una bravura di stupore, quasi - direi - di sfida con lo stesso splendore su una gamma di almeno 14 note tra il Re sotto il basso e il Do acuto sopra il rigo, tutte e tutte sempre senza macchia. Larga, sostenuta in ogni suono. Bendabile, carezzevole e già la anche negli accenti più violenti...". E, ai nostri giorni, gli fa eco un commosso ricordo di Paolo Isotta, musicologo e critico musicale del Corriere della Sera. Egli scrive: "Devo a Gigli, attraverso tenore, una voce lamentosa... una tecnica straordinaria. Una figura del tutto eccezionale della quale si parla e si scrive troppo poco. Eppure si tratta, insieme con Caruso, forse pensino di di sopra di lui, del più grande tenore del questo secolo. Quando si cancia sui meriti sveri o presunti dei divi attuali, Gigli andrebbe tenuto come termine di paragone; in molti casi, come il nostro stesso si quale giudicare tutti gli altri...". Ed altri insigni critici ed esperti musicali si adeguano allo stesso giudizio.



Gigli con Fernando L. Giordano a Piedimonte

Amava cantare ed il suo dono naturale fu il suo omaggio. Non era cantante intellettuale, ma il suo timbro argentato di tenore lirico puro e la sua capacità di creare con esso un'infinità gamma di toni e mezzitoni, di sfumature dell'animo, misero nel cantare alcune celebri composizioni che parlarono di sentimento sociale e di misericordia di grazia nelle sacre, ma più grande cittadino di questa nostra terra bersagliata, Giacomo Leopardi, nell'anniversario di Carlo Alberto Rossini, quella sua ode ad un critico suo contemporaneo "scrittore e demagogo" dice: "Ciò che piace alla gente spesso non piace agli intellettuali, ma ha sempre ragione il popolo". E l'ode d'Amfriso, nelle suggestioni del canto di Gigli, non può fare a meno di stabilire un ideale parallelismo con il grande poeta: "Forse è un caso che il fraseggio di Gigli abbia alla suggestione delle notti lunari e silenziose delle colline marchigiane. La sua capacità di delibrare impercettibilmente il ritmo della melodia al suo esordio, alla prima battuta, richiama subito alla morte ed è proprio come dice: "Dolce è chiara è la notte e senza vento".

Il Parlamento italiano, alla sua morte, lo commemorò nella seduta del 5 dicembre 1957, il discorso ufficiale fu tenuto dall'On. Tozzi Condivi e a lui si associarono tutti i gruppi politici. Per il Governo prese brevemente la parola l'On. Oscar Luigi Scalfaro. Oggi che Egli è il Presidente della Repubblica, rileggiamo le sue parole: "Se Dio è sempre una particolare elevazione dell'animo umano verso Dio, del credente verso Dio, nel caso di Beniamino Gigli essa pare trasfusi nella interpretazione più viva dei sentimenti del popolo, lo uno spirito di ambasciata nei confronti di altri uomini, per che diventi preghiera al cospetto di Dio e che sia un atto di umanità, un atto di bontà nei confronti dei sofferenti... Forse questa morte di una persona che per tutta la vita ha elevato le lodi che Dio gli aveva dato in un atto di amore sono gli atti, bisogna che tutto ciò che ciascuno ha di buono deve essere unito soprattutto per ascendere il bene a vantaggio degli altri".

382

Anno 13 Numero 43 CORRIERE DELLA SERA 9 dicembre 2001

IBUDOLFEN GOLA ACTION

Corriere Salute

Sped. Ab. Post. Comma 20 Art 1 Legge 549/95 - Milano - Non può essere distribuito separatamente dal Corriere della Sera

IBUDOLFEN GOLA ACTION

Diabete giovanile

E' molto importante che venga riconosciuto molto tempestivamente. Perché adesso c'è la possibilità di fermarlo in tempo

PAG 8



Protesi seno

La Ue detta le nuove norme che ne regolamentano l'utilizzo in sicurezza. Ecco le novità e le risposte ai dubbi più frequenti

PAG 4

Webdipendenti

Sono sempre di più gli affezionati delle chat-line che finiscono imprigionati nella rete. Scoprite se siete a "rischio". E perché

PAG 22



Prescolistica

Gli esercizi per i ritardatari che solo ora cominciano a prepararsi per affrontare le piste in tutta tranquillità

PAG 19

DOPO LA CLONAZIONE

DI CHI SONO I MIEI geni?

Un'azienda americana annuncia la prima clonazione di embrione umano, e subito, oltre ai dilemmi etici, intrigano gli interrogativi sui diritti di sfruttamento brevettabile del metodo e di proprietà delle cellule. Un problema che non riguarda solo la clonazione in senso stretto, ma che si allarga anche all'uso delle cellule staminali. E il dibattito si accende anche in Italia

PAG 26



Quando il mal di gola ha scelto proprio te...
Aut. Trasf. N° 19678
È un medicinale: leggere attentamente il foglio illustrativo.
GOLA ACTION
Nuovo da IBUDOLFEN Gola Action: prima spray con due principi attivi ad effetto antisettico, antiinfiammatorio e analgesico.